

ANNO XXIV - N. 2

MARZO - APRILE 1972

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1972

ABBONAMENTI

ANNO L. **8.500**
UN NUMERO SEPARATO » **1.500**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/40500

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(2219021) Roma, 1972 - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese)	pag. 175
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari)	» 206
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avv. Pietro de Francisci)	» 234
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo)	» 249
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini - Rota e Carlo Bafile)	» 277
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. Franco Carusi)	» 348
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di Belmonte)	» 359

Parte seconda: QUESTIONI - LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

LEGISLAZIONE	pag. 31
INDICE BIBLIOGRAFICO	» 54
CONSULTAZIONI	» 55

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

BAFILE C., <i>Il mandato irrevocabile come surrogato della cessione di credito collegata ad operazioni bancarie di fi- nanziamento</i>	pag. 304
CARUSI F., <i>Fatto continuativo, denuncia e riserve, nell'appalto di opere pubbliche</i>	» 348
DI TARSIA DI BELMONTE P., <i>In tema di correlazione fra ac- cusa e sentenza</i>	» 361

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITÀ

- Esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione ed utilizzazione di acque, 357.

APPALTO

- Appalto di opere pubbliche - Appalto di opera ferroviaria - Maggiori oneri della prestazione dell'appaltatore per eventi di carattere continuativo - Onere della riserva - Attualità del momento in cui cessa la continuità - Sussiste, con nota di F. CARUSI, 348.

ATTO AMMINISTRATIVO

- Acquiescenza - Tolleranza di talune violazioni dell'interesse - Preclusione rispetto a successive e distinte violazioni - Non sussiste, 257.
- Atto confermativo - Atto con autonoma rilevanza giuridica - Non è tale, 267.
- Atto confermativo - Fattispecie - Motivato diniego di revocare un provvedimento - Non confermatività, 275.
- Atto di delega - Delega del Ministro al Direttore generale o al Sottosegretario - Limite, 259.
- Comunicazione del provvedimento adottato - Vizio di incompetenza dedotto in ordine alla comunicazione - Inconfigurabilità, 255.
- Controllo - Potere di tutela - Presupposto - Volontà espressa della P.A. - Intervento nella fase di formazione - Non è controllo, 273.
- Motivazione - Integrazione successiva in sede difensiva - Impossibilità, 267.

- Motivazione - Necessità - Criterio - Atti negativi - Riguardo agli interessi privati, 275.

- Procedimento - Garanzia del contraddittorio in ogni momento - Obbligo - Non sussiste, 255.

- Provvedimento recettizio - Comunicazione - Funzione - Limite temporale posto per l'emanazione dell'atto - Non si estende alla comunicazione, 271.

- Termine per la sua emanazione - Comunicazione successiva alla scadenza - Irrilevanza, 271.

AUTOVEICOLI E AUTOLINEE

- Concessione - Competenza - Ispettorato compartimentale M. C.T.C. e Comune - Competenze rispettive, 258.

- Concessione - Criteri e principi generali - Scelta del concessionario - Vantaggio dei dipendenti dell'impresa - Valutazione secondaria - Legittimità, 262.

- Concessione - Idoneità tecnica e finanziaria - Elementi di valutazione - Legittimità, 262.

- Concessione - Idoneità tecnica e finanziaria - Valutazione comparativa - Legittimità, 262.

- Concessione - Interferenza con linea ferroviaria - Assenso del Ministero dei LL.PP. - Necessità, 259.

- Concessione - Servizi urbani - Prolungamento di breve tratto di linee a favore della società già concessionaria - Legittimità, 259.

CINEMATOGRAFIA

- Concessione della licenza - Pro-fughi - Acquisto della residenza - Può essere successiva alla concessione, 265.

- Concessione della licenza - Profughi - Criterio di equiparazione dell'attività svolta all'estero - Fattispecie - Legittimità, 265.
- Concessione della licenza - Profughi - Disponibilità del locale da adibire a sala cinematografica - Contratto di locazione - Sufficienza, 265.
- Concessione della licenza - Profughi - Valutazione dell'attività corrispondente in precedenza svolta all'estero - Necessità, 268.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Attività discrezionale della P.A. - Distinzione tra inesistenza e scorretto uso del potere - Effetti sulla giurisdizione - Fattispecie in materia di espropriazione per p.u., 206.
- Atto amministrativo Disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi da parte dell'A.G.O. - Limiti, 219.
- Bellezze naturali - Proprietari di beni limitrofi o prospicienti - Posizione soggettiva - Distinzione, 211.
- Impiego pubblico - Diritto a percepire pensione già liquidata - Giurisdizione del Consiglio di Stato - Sussiste, 261.
- Piano regolatore - Posizione soggettiva del titolare dell'*ius aedificandi* nei confronti della P.A. - Licenza edilizia ed atti amministrativi incidenti sulla stessa - Poteri discrezionali della P.A. - Effetti sulla giurisdizione anche per le pretese risarcitorie, 223.

CONCORSO

- Riserve di posti - Obbligo - Sussiste solo per i concorsi pubblici, 259.

CONTRATTI PUBBLICI

- Appalto concorso - Diniego di aggiudicazione al miglior offerente - Legittimità, 253.
- Forniture di materiale - Autorizzazione del Ministero del Tesoro al Poligrafico dello Stato di

assumere la fornitura - Impugnazione dell'atto da parte di ditta già invitata ad avanzare una offerta a trattativa privata - Interesse all'impugnativa - Non sussiste, 254.

- Licitazione privata - Esclusione - Omessa presentazione del certificato di idoneità - Legittimità, 273.
- Licitazione privata - Esclusione - Violazione delle norme poste a pena di esclusione - Legittimità, 273.
- Trattativa privata plurima - Inviti rivolti a più ditte - Legittimità, 253.
- Trattativa privata plurima - Mutamento del sistema di aggiudicazione - Interesse - Sussiste, 253.
- Trattativa privata plurima - Mutamento del sistema di aggiudicazione - Obbligo di motivazione - Sussiste, 253.

CORTE COSTITUZIONALE

- Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Istruttoria attribuita al giudice di appello - Questione proposta dal giudice dell'esecuzione - Inammissibilità, 204.
- Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Orario di lavoro degli impiegati statali di Roma - Inapplicabilità delle norme denunciate - Inammissibilità della questione, 204.

CORTE DEI CONTI.

- Giudizi in materia di pensioni - Riscossione prima della scadenza del termine per ricorrere - Decadenza del ricorso - Illegittimità costituzionale, 183.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- V. *Corte Costituzionale, Corte dei Conti, Impiego pubblico, Istruzione pubblica, Pensioni, Procedimento civile, Reato, Regione, Trentino-Alto Adige.*

DEMANIO E PATRIMONIO

- Demanio stradale - Autostrada - Area destinata a parcheggio nel P.R.G. - Trasformazione in area di servizio - Fattispecie - Illegittimità, 257.
- Demanio stradale - Autostrada - Area destinata a parcheggio nel P.R.G. - Trasformazione in area di servizio - Ricorso - Motivi deducibili, 257.

EDILIZIA

- Licenza di costruzione - Annulamento - Art. 7 l. 6 agosto 1967, n. 765 - Deliberazione del Consiglio dei Ministri - Non occorre, 271.
- Licenza di costruzione - Annulamento - Art. 7 l. 6 agosto 1967, n. 765 - Termine di 18 mesi - *Dies a quo* - Individuazione, 271.
- Licenza di costruzione - Diniego per contrasto con norme del P.R. - Illegittimità di dette norme - Illegittimità del diniego della licenza edilizia, 272.

EDILIZIA PÓPOLARE ED ECONOMICA

- Piano *ex lege* 18 aprile 1962, n. 137 - Piano di lottizzazione già approvato dal Comune - Inclusione nel piano di zona - Legittimità, 266.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

- Edilizia scolastica - Decreto di vincolo da parte del Provveditorato alle O.O.P.P. - Illegittimità - Conseguenza - Illegittimità derivata dal decreto di occupazione, 258.
- Edilizia scolastica - Domanda di esproprio di area - Competenza a deliberare la proposta - Consiglio comunale, 258.
- Espropriazione parziale - Determinazione dell'indennità - Stima differenziale - Criteri, 237.

FARMACIA

- Concorso - Titoli e punteggio - Criteri di massima - Fattispecie - Illegittimità, 263.
- Pianta organica - Approvazione - Riconferma della pianta organica precedente - Omesso esame di elementi sopravvenuti - Illegittimità, 267.
- Pianta organica - Rapporto tra numero delle farmacie ed abitanti - Illegittimità, 267.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Atto impugnabile e non - Atto di chiarimento di precedente provvedimento - Non è impugnabile - Riapertura del termine per l'impugnativa dell'atto chiarito - Esclusione, 252.
- Controinteressato - Soggetto non contemplato nel provvedimento impugnato - Non è tale, 268.
- Decisioni del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Appello all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - Limite - Decisione in materia di licenza edilizia - Inammissibilità, 249.
- Intervento *ad adiuvandum* da parte di soggetto destinatario di provvedimento analogo regolarmente impugnato - Inammissibilità, 250.
- Motivi dedotti avverso atto amministrativo inesistente - Inammissibilità, 264.
- Ricorso giurisdizionale - Atto impugnabile e non - Comunicazione privata del Ministro - Non è impugnabile, 264.

IMPIEGO PUBBLICO

- Assistenza e previdenza - Cassa di assistenza e previdenza tra i dipendenti della Direzione generale del M.C.T.C. - Corresponsione di assegni a titolo continuativo ai pensionati - Incompatibilità con i fini istituzionali, 264.

- Assistenza e Previdenza - Cassa di assistenza e previdenza tra i dipendenti della Direzione Generale M.C.T.C. - Statuto - Divieto di iscrizione alla Cassa per i pensionati - Legittimità, 264.
- Avventizi - Inquadramento - Art. 2 l. n. 32 del 1966 - Corrispondenza tra categoria d'impiego e carriera del ruolo organico - Necessità, 276.
- Avventizi - Inquadramento - Art. 2 l. n. 32 del 1966 - Titolo di studio - Criterio di applicazione, 276.
- Comunicazione degli addebiti - Termine - È ordinatorio, 269.
- Consiglio di Amministrazione - Composizione - Rappresentanti del personale - Delimitazione del numero dei posti assegnati a ciascun sindacato - È atto immediatamente impugnabile, 252.
- Consiglio di Amministrazione - Composizione - Rappresentanti del personale - Delimitazione del numero dei posti assegnati a ciascun sindacato - Successivi provvedimenti - Conseguenze, 252.
- Consiglio di Amministrazione - Composizione - Rappresentanti del personale - Delimitazione del numero dei posti assegnati a ciascun sindacato - Successivo provvedimento di attribuzione di un seggio ad un sindaco - Omessa rinnovazione della procedura di consultazione degli altri sindacati - Legittimità, 252.
- Dipendenti del Ministero delle Finanze - Diritti commerciali - Ripartizione - Esclusione - Impugnazione - Accantonamento in attesa della definizione del giudizio - Legittimità, 251.
- Dipendenti del Ministero delle Finanze - Ruoli centrali e periferici - Capo del personale - Individuazione, 260.
- Diritti commerciali - Ripartizione - Esclusione - Impugnazione - Legittimazione attiva - Mancata prova - Inammissibilità, 251.
- Insegnante elementare - Concorsi speciali - Ammissione - Insegnamento nelle scuole popolari - Corsi di durata inferiore a 5 mesi - Sono valutabili, 251.
- Note di qualifica - Ricorso gerarchico - Decisione - Mancanza del rappresentante del personale in seno al Consiglio di amministrazione - Legittimità, 270.
- Note di qualifica - Ricorso gerarchico - Istruttoria - Parere richiesto al Capo del Personale anziché al Direttore Generale - Legittimità, 270.
- Personale statale non di ruolo - Limitazione del rapporto di impiego in caso di istruttoria - Illegittimità costituzionale, 184.
- Procedimento disciplinare - Commissione di disciplina - Composizione - Illegittimità, 260.
- Procedimento disciplinare - Commissione di disciplina - Presidente con funzione di relatore - Legittimità, 269.
- Procedimento disciplinare - Funzionario istruttore - Esposizione del comportamento tenuto dal dipendente inquisito nel corso dell'istruttoria - Legittimità, 270.
- Procedimento disciplinare - Perenzione - Interruzione del termine - Fattispecie, 260.
- Procedimento disciplinare - Sottosegretario di Stato - Competenza - Delega del Ministro - Legittimità, 269.
- Procedimento disciplinare - Trasmissione degli atti al Capo Ufficio alternativa alla contestazione immediata - Legittimità, 270.
- Promozioni per esame e per merito comparativo - Decorrenza - Discrezionalità - Non sussiste, 250.
- Promozioni per merito comparativo - Procedure di concorso per merito distinto e di esame di idoneità - Procedure concorsuali distinte e non appartenenti al ciclo avviato in precedenza - Fattispecie - Diversa decorrenza delle promozioni - Legittimità, 249.

- Stipendi, assegni e indennità - Riduzione o sospensione - Provvedimenti di autotutela - Decorrenza retroattiva - Illegittimità - Limite, 274.
- Stipendi, assegni e indennità - Ripetizione emolumenti non dovuti - Fattispecie - Legittimità, 261.
- Trasferimento - Motivi di servizio - Illegittimità - Fattispecie, 275.
- Cessioni di credito in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali ed industriali - Aliquota dello 0,50 % di cui alla lett. b) dell'art. 4 della tariffa A della legge di registro - Criteri di determinazione - Cessione di credito estensibile ad altre operazioni - Inapplicabilità, 314.
- Contratto per persona da nominare - Dichiarazione di comando - Determinazione delle quote del diritto di ciascun acquirente non risultanti dal contratto - Tassa fissa - Inapplicabilità, 285.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Agevolazioni per la formazione della piccola proprietà contadina - Costituzione di vitalizio - Estensione, 317.
- Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Possibilità di costituire sede e succursali operanti fuori del Mezzogiorno - Esclusione, 334.
- Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Acquisto di area - Costruzione o completamento della costruzione da parte di un terzo diverso dall'acquirente - Decadenza, 282.
- Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Permuta di area con casa costruita - Ammissibilità dell'agevolazione - Scioglimento di comunione - Esclusione, 330.
- Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Uffici e negozi - Proporzionamento fra le superfici al momento della vendita - Successive sopraelevazioni da parte di un terzo - Irrilevanza, 302.
- Agevolazioni per le opere di bonifica idraulica e montana - Applicabilità alle opere concesse ai consorzi successivamente all'entrata in vigore del t.u. n. 215 del 1933, 339.
- Agevolazioni per le opere di bonifica idraulica e montana - Applicabilità alle opere di competenza statale eseguite dai consorzi in concessione - Opere di manutenzione eseguite dai privati o dagli enti competenti - Inapplicabilità delle agevolazioni, 339.
- Costituzione di dote - Costituzione da parte dello sposo - Atto di liberalità - Sussiste, 299.
- Disposizioni necessariamente connesse e derivanti per loro natura le une dalle altre - Mutuo - Ritenzione della somma mutuata - Deposito - Esclusione, 345.
- Mandato - Mandato irrevocabile a riscuotere un credito - Tassabilità come atto di cessione, con nota di C. BAFILE, 304.
- Privilegio - Termine triennale di decadenza - Imposta complementare - Decorrenza dalla data della registrazione, 319.
- Solidarietà - Professionista che chieda la registrazione senza dichiarare la sua qualità di procuratore - È obbligato, 296.
- Tassazione provvisoria - Disposizione dell'art. 32 della legge di registro - È di portata generale, 279.
- Valutazione automatica dei fondi rustici - Valore dichiarato superiore - È determinante per la liquidazione dell'imposta, 311.
- Vendita con riserva di risoluzione mediante pagamento di una penale - Condizione risolutiva, 295.

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILI

- Interessi compensativi su indennità di espropriazione - Tassabilità - Esclusione, 277.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

- Denuncia - Valore di confessione stragiudiziale - Esclusione - Prova della inesattezza della denuncia - Ammissibilità, 294.

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

- Regione Siciliana - Tassazione dei corrispettivi pagati alla Regione - Sostituzione della Regione Siciliana allo Stato - Diritto di rivalsa - Inammissibilità, 322.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Imposta di ricchezza mobile - Decisioni della Commissione Provinciale sul *quantum* dell'accertamento - Ricorso per cassazione *per saltum* - Inammissibilità, 337.
- Imposte di fabbricazione - Olii - Minerali - Reato di trasporto abusivo - Oggetto giuridico - Avvenuto pagamento dell'imposta di fabbricazione - Irrilevanza, 362.
- Imposte doganali - Ingiunzione - Opposizione - Termine perentorio - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza, 288.
- Interessi - Prescrizione - Interruzione - Opposizione all'ingiunzione per il pagamento dell'imposta - Interrompe la prescrizione anche per gli interessi, 281.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Contraddittorio - Rappresentanza processuale - Requisiti, 290.
- Violazioni di leggi finanziarie e valutarie - Imposta generale sull'entrata - Ricorso per revocazione contro il decreto ministeriale - Natura - Sospensione del termine per l'impugnazione ordinaria - Esclusione - Atto confermativo - Impugnazione - Esclusione, 328.

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

- Opera pia - Soppressione - Insufficienza del patrimonio - Valutazione - Insindacabilità, 256.

- Opera pia - Suo assorbimento da parte dell'Amministrazione provinciale - Valutazione del Ministero dell'Interno - Insindacabilità, 256.

ISTRUZIONE PUBBLICA

- Esame di maturità - Abilitazione all'esercizio delle professioni di ragioniere e di geometra - Limitazione al solo settore scolastico e non all'accesso agli albi professionali - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 196.

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

- Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Concorso di norme - Prevalenza della norma speciale su quella generale - Fattispecie; reato di falso in certificato e reato di trasporto di olii minerali con certificato falso o alterato, 362.
- Questione di incostituzionalità sollevata nei confronti di atto amministrativo - Inammissibilità, 270.

MILITARE

- Corpo di Guardie di P. S. - Concorso - Nomina dei vincitori - Vacanza di posto di ruolo già conferito - Art. 8 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 - Inapplicabilità, 268.
- Corpo di Guardie di P. S. - Concorso - Nomina dei vincitori - Vacanza di posto di ruolo già conferito - Art. 238 t.u. 3 marzo 1934, n. 383 - Inapplicabilità, 269.
- Corpo di Guardie di P.S. - Concorso - Nomina dei vincitori - Vacanza di posto di ruolo già conferito determinata da idoneità al servizio del vincitore - Nomina del primo idoneo - Diniego - Legittimità, 268.
- Sottufficiale - Dispensa dal servizio - Procedimento - Questione di incostituzionalità - Manifesta infondatezza, 255.

- Sottufficiale - Dispensa dal servizio per inidoneità alla funzione - Natura disciplinare - Esclusione - Contestazione degli addebiti - Necessità - Non sussiste, 255.
- Sottufficiale - Dispensa dal servizio per inidoneità alla funzione - Valutazione della P.A. - Discrezionalità, 255.
- Ufficiale Esercito - Avanzamento - Promozione per merito di guerra - Diniego - Omessa motivazione - Illegittimità, 275.
- Ufficiale Esercito - Trattamento economico Ufficiali generali - Indennità sostitutiva di alloggio erariale - Determinazione con provvedimento del Ministro - Necessità, 266.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

- Transazione - Incapacità naturale - Annullabilità del contratto - Malafede dell'altro contraente - Concetto - Consapevolezza della temerarietà della pretesa - Irrilevanza, 234.

OPERE PUBBLICHE

- Piano regolatore generale - Coordinamento - Approvazione di opera pubblica non prevista dal P.R.G. o da variante - Illegittimità, 263.

PENSIONI

- Pensioni ai sanitari - Esclusione degli organi maggiorenni rispetto alle orfane - Illegittimità costituzionale, 205.
- Pensionati riassunti - Indennità integrativa speciale - Sospensione - Legittimità, 274.

PIANO REGOLATORE

- Osservazioni di privati - Natura - Omesso esame di talune osservazioni - Illegittimità, 272.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Imposte sugli atti giudiziari - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 192.

PROCEDIMENTO PENALE

- Sentenza penale - Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata - In genere - Contestazioni per un unico reato continuato - Condanna per più reati diversi - Legittimità, con nota di P. DI TARZIA, 360.

REATO

- Reati contro il patrimonio - Delitti - Rapina - Rapina impropria - Locuzione immediatamente dopo - Valore, 359.
- Reati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Illegittimità costituzionale, 193.

REGIONE

- Regione Piemonte - Rendiconto finanziario per l'esercizio 1970 - Illegittimità costituzionale, 179.
- Regioni a statuto ordinario - Legge sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali - Illegittimità costituzionale - Esclusione - Illegittimità costituzionale parziale, 185.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- Ferrovie dello Stato - Trasporto - Danni alle persone trasportate da anomalie del servizio - Onere della prova, 246.
- Responsabilità da cose in custodia - Beni demaniali - Presunzione di colpa a carico della P. A. - Limiti, 241.

TRENTINO-ALTO ADIGE

- Agricoltura - Legge statale sull'affitto dei fondi rustici - Illegittimità costituzionale parziale, 175.
- Ordinamento degli uffici e del personale - Destinazione a paesi in via di sviluppo - Legge regionale relativa - Illegittimità costituzionale, 181.
- Potestà legislativa primaria - Miniere, cave e torbiere - Trasferimento alle Province - Ricorso contro legge regionale mineraria - Inammissibilità sopravvenuta, 203.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

1 marzo 1972, n. 35	<i>pag.</i>	175
1 marzo 1972, n. 36	»	179
1 marzo 1972, n. 37	»	181
1 marzo 1972, n. 38	»	183
1 marzo 1972, n. 39	»	184
3 marzo 1972, n. 40	»	185
3 marzo 1972, n. 41	»	192
3 marzo 1972, n. 42	»	193
15 marzo 1972, n. 43	»	196
15 marzo 1972, n. 44	»	203
15 marzo 1972, n. 45	»	204
15 marzo 1972, n. 47	»	204
15 marzo 1972, n. 46	»	205

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 5 gennaio 1972, n. 5	<i>pag.</i>	277
Sez. I, 5 gennaio 1972, n. 18	»	279
Sez. I, 5 gennaio 1972, n. 20	»	281
Sez. I, 13 gennaio 1972, n. 102	»	282
Sez. I, 13 gennaio 1972, n. 104	»	285
Sez. I, 20 gennaio 1972, n. 143	»	288
Sez. I, 20 gennaio 1972, n. 148	»	290
Sez. I, 20 gennaio 1972, n. 151	»	294
Sez. I, 22 gennaio 1972, n. 170	»	295
Sez. I, 22 gennaio 1972, n. 174	»	299
Sez. I, 28 gennaio 1972, n. 197	»	302
Sez. I, 28 gennaio 1972, n. 203	»	304
Sez. I, 28 gennaio 1972, n. 204	»	311
Sez. I, 28 gennaio 1972, n. 212	»	314
Sez. I, 10 febbraio 1972, n. 340	»	317
Sez. I, 18 febbraio 1972, n. 445	»	319
Sez. Un., 25 febbraio 1972, n. 565	»	322

INDICE

XIII

Sez. I, 28 febbraio 1972, n. 589	pag.	328
Sez. I, 28 febbraio 1972, n. 593	»	330
Sez. I, 11 marzo 1972, n. 700	»	234
Sez. I, 11 marzo 1972, n. 706	»	334
Sez. Un., 13 marzo 1972, n. 717	»	337
Sez. Un., 13 marzo 1972, n. 720	»	339
Sez. Un., 13 marzo 1972, n. 723	»	206
Sez. Un., 15 marzo 1972, n. 745	»	211
Sez. I, 15 marzo 1972, n. 751	»	345
Sez. I, 16 marzo 1972, n. 777	»	237
Sez. Un., 18 marzo 1972, n. 816	»	219
Sez. I, 20 marzo 1972, n. 830	»	348
Sez. III, 27 marzo 1972, n. 976	»	241
Sez. III, 28 marzo 1972, n. 1005	»	246
Sez. Un., 30 marzo 1972, n. 1010	»	223
Sez. I, 7 aprile 1972, n. 1047	»	357

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Ad. Plen., 15 novembre 1971, n. 8	pag.	249
Ad. Plen., 23 novembre 1971, n. 16	»	249
Ad. Plen., 23 novembre 1971, n. 17	»	250
Sez. IV, 5 novembre 1971, n. 936	»	251
Sez. IV, 5 novembre 1971, n. 937	»	252
Sez. IV, 5 novembre 1971, n. 945	»	253
Sez. IV, 9 novembre 1971, n. 959	»	255
Sez. IV, 9 novembre 1971, n. 960	»	256
Sez. IV, 9 novembre 1971, n. 963	»	257
Sez. IV, 9 novembre 1971, n. 964	»	258
Sez. IV, 9 novembre 1971, n. 965	»	258
Sez. IV, 9 novembre 1971, n. 967	»	259
Sez. IV, 16 novembre 1971, n. 1013	»	260
Sez. IV, 23 novembre 1971, n. 1036	»	261
Sez. IV, 23 novembre 1971, n. 1047	»	262
Sez. IV, 30 novembre 1971, n. 1080	»	263
Sez. IV, 30 novembre 1971, n. 1087	»	263
Sez. IV, 14 dicembre 1971, n. 1147	»	264
Sez. IV, 14 dicembre 1971, n. 1157	»	265
Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1207	»	266
Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1208	»	266

Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1209	pag.	267
Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1210	»	268
Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1261	»	268
Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1262	»	269
Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1284	»	271
Sez. IV, 28 dicembre 1971, n. 1304	»	272
Sez. IV, 11 gennaio 1972, n. 1	»	273
Sez. IV, 18 gennaio 1972, n. 18	»	274
Sez. IV, 18 gennaio 1972, n. 20	»	275
Sez. IV, 25 gennaio 1972, n. 27	»	275
Sez. IV, 25 gennaio 1972, n. 28	»	276

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 4 maggio 1971, n. 1262	pag.	359
Sez. I, 4 maggio 1971, n. 1263	»	359
Sez. IV, 4 maggio 1971, n. 1314	»	360
Sez. VI, 14 maggio 1971, n. 1424	»	362

SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

LEGISLAZIONE


QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

I) <i>Norme dichiarate incostituzionali</i>	pag. 31
II) <i>Questioni dichiarate non fondate</i>	» 32
III) <i>Questioni proposte</i>	» 35


INDICE BIBLIOGRAFICO	» 54
--------------------------------	------

INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

Acque pubbliche	pag.	55		Imposta di fabbricazione	pag.	64
Aeronautica ed automobili		» 55		Imposte dirette		» 64
Agenti Diplomatici e Consolari		» 55		Imposte e tasse		» 65
Amministrazione pubblica		» 55		Imposte varie		» 65
Appalto		» 56		Istruzione		» 67
Bellezze Artistiche e naturali		» 57		Lavoro		» 67
Bonifica		» 57		Matrimonio		» 68
Circolazione stradale		» 57		Mezzogiorno		» 68
Comuni e province		» 58		Monopolio		» 68
Consiglio di Stato		» 58		Obbligazioni e contratti		» 69
Contabilità generale Stato		» 58		Opere pubbliche		» 69
Contributi		» 60		Pensioni		» 69
Corte dei Conti		» 60		Pignoramento		» 70
Dazi doganali		» 60		Poste e telecomunicazioni		» 70
Demanio		» 60		Prescrizione		» 70
Difesa dello Stato		» 61		Previdenza e assistenza		» 70
Edilizia economica e popolare		» 61		Privilegi		» 71
Esecuzione fiscale		» 61		Procedimento civile		» 71
Esecuzione forzata		» 62		Rappresentanza		» 72
Espropriazione per pubblica utilità		» 62		Reati finanziari		» 72
Impiego pubblico		» 63		Regione Puglia		» 72
Imposta di Consumo		» 63		Regione Sicilia		» 72
Imposta di registro		» 63		Riscossione		» 73
Imposta di successione		» 64		Servitù		» 73
				Strade		» 73
				Tabacchi		» 74
				Trasporto		» 74
				Tributi locali		» 74
				Violazioni tributarie		» 74



PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (*)

CORTE COSTITUZIONALE, 1° marzo 1972, n. 35 - Pres. Chiarelli -
Rel. Rocchetti - Presidente Regione Trentino-Alto Adige (avv. Gua-
rino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato
Savarese).

**Trentino-Alto Adige - Agricoltura - Legge statale sull'affitto dei fondi
rustici - Illegittimità costituzionale parziale.**

(St. Reg. Trentino-Alto Adige, art. 4, n. 9, 13, 92; l. 11 febbraio 1971, n. 11).

*La legge 11 febbraio 1971, n. 11 sull'affitto dei fondi rustici è appli-
cabile anche nella Regione Trentino-Alto Adige finchè questa non abbia
diversamente disposto; essa è però costituzionalmente illegittima nella
parte in cui disciplina anche i masi chiusi e nella parte in cui dispone
sull'assegnazione diretta agli affittuari anche dei contributi regionali; è
legittima relativamente alle altre disposizioni impugnate (1).*

(*Omissis*). — 2. - Il primo motivo comprende l'unica censura, secondo
la quale la nuova legge non avrebbe potuto modificare norme contenute

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ricorso
in data 24 marzo 1971 mediante il quale il Presidente della Regione Tren-
tino-Alto Adige aveva impugnato in via principale la legge statale 11 feb-
braio 1971, n. 11, avente per oggetto « nuova disciplina dell'affitto dei
fondi rustici ».

La preliminare eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato ten-
dente ad evidenziare l'impossibilità di un contrasto fra legge impugnata e
norme dello Statuto speciale vertendosi non in materia di agricoltura, ma
in una mera disciplina di rapporti privati attinenti alla predetta materia
agricola, come tale sottratta alla competenza regionale, risulta superata dal
giudice costituzionale con il richiamo dell'art. 92 legge cost. 26 febbraio
1948, n. 5, che secondo la Corte, non costituisce ipotesi di implicita rece-
zione, ma applicazione della forza espansiva delle leggi dello Stato.

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha
collaborato anche l'avv. CARLO CARBONE.

in anteriori leggi statali perchè queste, essendo divenute applicabili nella Regione in forza dell'art. 92 dello Statuto speciale (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5), sarebbero « divenute regionali » e come tali, modificabili solo con leggi della Regione.

La censura non è fondata.

Stabilisce il già citato art. 92 che, nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non siasi disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

Ora, poichè è pacifico che la Regione non ha emanato alcuna legge volta a regolare le affittanze agricole, nel suo territorio le leggi dello Stato in materia si applicano per forza propria e non in virtù di una ipotizzata « recezione implicita », la cui supposta esistenza è resistita dalla lettera e dallo spirito del richiamato art. 92, oltrechè dai principi del sistema, che non conosce limiti di efficacia alle leggi statali che non siano quelli nascenti dalla esistenza di norme emanate, nella loro competenza costituzionale garantita, dagli enti regionali.

Ne deriva quindi che, fin quando queste non abbiamo emanate proprie norme, devono applicarsi nel loro territorio quelle dello Stato e non soltanto, come vorrebbe la ricorrente, le norme esistenti al momento del trasferimento dei poteri, ma anche quelle emanate in prosieguo.

Deve aggiungersi che, risultando, per i motivi suesposti, applicabili alla Regione ricorrente le nuove norme statali sulle affittanze agricole, senza che possa rilevarsi nessuna violazione delle sue competenze, la Corte non ha motivo di esaminare la questione proposta dalla difesa dello Stato, e secondo la quale la legge statale sarebbe applicabile alla Regione anche sotto il profilo che essa verterebbe non in materia di « agricoltura », ma in quella della « disciplina di diritto privato in agricoltura » che non rientrerebbe nella competenza legislativa regionale.

3. - Passando ad esaminare il secondo motivo, relativo al contrasto fra le norme della legge impugnata con quelle di norme contenute in

Sull'istituto del « maso chiuso » v. la relativa voce di C. FRASSOLATI in *Novissimo Digesto Italiano*; per le interferenze del regime tavolare con gli atti di compravendita e con le autorizzazioni previste dall'art. 9 t.u. prov. Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 v. Tribunale Trento 31 luglio 1969 in *Foro it.* 1970, I, 990.

Si richiama l'attenzione sulla interpretazione dell'art. 118, secondo e terzo comma della Costituzione data dalla Corte Costituzionale, in base alla quale la normativa secondo cui la Regione esercita normalmente le sue funzioni delegandole ad Enti minori territoriali o, comunque locali, ovvero valendosi dei loro uffici, può estendersi allo Stato che intenda utilizzare direttamente per funzioni esecutive gli uffici ed il personale dei predetti Enti, ivi ricompresa la Regione medesima.

leggi regionali, devesi innanzi tutto rilevare come, sotto questo motivo, si comprendano più censure, ciascuna ovviamente relativa alla norma regionale rispetto alla quale si denuncia il contrasto.

Si afferma al riguardo dalla ricorrente che la legge impugnata, nel suo complesso, contrasterebbe con la disciplina dei « masi chiusi » contenuta nel testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 (decreto Presidente Giunta provinciale di Bolzano), materia che, per l'art. 11, n. 9, dello Statuto speciale, è riservata alla competenza legislativa esclusiva delle Provincie della Regione.

La censura è fondata.

Il maso chiuso, istituto che può definirsi di diritto singolare, proprio di un dato territorio, ha per oggetto un'azienda agraria, di cui è garantita la indivisibilità anche in sede ereditaria, mediante l'assegnazione ad un unico assuntore, tenuto a condurla personalmente (arg. articolo 18 *a*, comma primo, legge citata).

L'obbligo della conduzione personale da parte dell'assuntore sembrerebbe dover escludere ogni potenziale contrasto fra la disciplina del maso e quella sulle affittanze agricole.

Tuttavia, poichè la stessa legge sui masi chiusi, (t.u. 1962, n. 8) in vari articoli (specialmente art. 33, comma terzo), prevede il differimento della emissione del decreto pretorile di assunzione, né può essere esclusa l'esistenza di altri casi, per i quali la regola della conduzione diretta da parte dell'assuntore possa subire eccezioni; è ovvio come debba ammettersi che, nel quadro dell'autonomia negoziale, che pur residua dalla disciplina, sostanzialmente pubblicistica, del maso, il fondo possa essere concesso anche in affitto, e che quindi le norme della legge impugnata possano venire ad incidere sulla speciale normativa dell'istituto.

In tale previsione è anche ovvio che le norme che regolano quell'istituto, di natura singolare e costituzionalmente garantite quanto alla materia e alla fonte, debbano avere la preminenza, e il contrasto di esse con le norme dell'anzidetta legge, per ciò che questa impedisce o ostacola le finalità perseguite dalla legge speciale, sono illegittime sul piano costituzionale.

Nell'ambito dello stesso motivo, relativo al contrasto fra le norme della legge impugnata con quelle di leggi emanate dalla Regione, rientra anche la censura che denuncia come illegittima la disposizione dell'articolo 13, comma primo, di quella legge, e secondo la quale, per l'esecuzione dei miglioramenti, possono essere concessi direttamente agli affittuari i contributi e le altre agevolazioni statali « o regionali » di cui alle leggi in vigore, purchè risulti in qualsiasi modo il rapporto di affittanza.

La Regione, che in materia ha numerose volte legiferato, concedendo contributi anche ad affittuari (legge regionale 10 novembre 1950, n. 20, sino a quella 1° febbraio 1971, n. 2), lamenta che la legge statale ha inteso di dettarle disposizioni circa il destinatario dei contributi che

essa, in materia riservata, con i propri fondi, e nella pienezza perciò della sua autonomia, ha inteso di concedere.

La censura è da ritenersi fondata, non potendosi disconoscere la logicità e l'aderenza ai principi del rilievo esposto dalla Regione.

Nel quadro ancora del contrasto tra le norme della legge impugnata e quelle di leggi della Regione, rientra anche la censura che investe l'art. 23 di quella legge, secondo il quale le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti dell'affittuario derivanti dalla stessa legge e da ogni altra legge nazionale « o regionale », non sono valide.

Le osservazioni che la Regione qui prospetta sono analoghe a quelle dedotte in merito alla censura precedente.

Poichè però non è dubbio che le leggi regionali da cui sorgono diritti che la legge statale vuole porre al riparo di rinunzie o transazioni, sono le leggi già in vigore e risulta che, in materia che tocchi comunque il tema dell'affittanza, la Regione non ha emanato che le norme sui masi chiusi e quelle sulle concessioni di contributi, le questioni proposte sull'art. 23 della legge statale vanno dichiarate assorbite.

4. - Col terzo ed ultimo ordine di censure, la Regione lamenta che la legge impugnata avrebbe omissso di riservarle compiti da ritenersi di sua spettanza.

Ciò sarebbe avvenuto sia a mezzo degli artt. 2, 11 e 14, mediante i quali la legge conferisce funzioni agli Ispettorati agrari provinciali, che, nel Trentino-Alto Adige, sono organi di esclusiva dipendenza della Regione, e sia mediante l'art. 6, che affida alla Commissione tecnica centrale per l'equo canone il compito di regolare le situazioni nelle quali, per mancanza di tariffe di redditi dominicali, la legge risultasse inapplicabile. La Regione ricorrente ritiene che, avendo le decisioni relative incidenza sulle provincie del suo territorio, la competenza a determinare le tariffe localmente applicabili, debba spettare agli organi regionali.

Le censure sono entrambe infondate.

Quanto ai compiti che la legge impugnata assegna direttamente agli organi, e quindi al personale dipendente, della Regione, senza utilizzare l'istituto della delega all'Ente, di cui all'art. 118, secondo comma, della Costituzione, non può ritenersi la illegittimità di una normativa che lo disponga. Deve al contrario ammettersi che, nello spirito di una necessaria collaborazione fra tutti gli organi centrali e periferici che, pur nella varia differenziazione di appartenenza, sostengono la struttura unitaria dello Stato, questo possa utilizzare direttamente, per funzioni minori, specie esecutive, gli uffici ed il personale di tutti gli enti autonomi, compresi quelli delle Regioni.

Il principio, rilevabile dal sistema, trova autorevole conferma nell'art. 118, comma terzo, della Costituzione, laddove si dispone che la Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegan-

dole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali o anche (ed è quello che qui importa) avvalendosi dei loro uffici.

E sarebbe assurdo ritenere che quanto può la Regione disporre nei confronti di enti pur forniti di autonomia, come le Provincie e i Comuni, non possa lo Stato nei confronti di essa.

Quanto, infine, all'ultima censura, che assegna quel certo compito in tema di tariffe di cui si è già detto, alla Commissione centrale anziché agli organi regionali, dopo aver rilevato che, almeno sul piano costituzionale la censura è scarsamente apprezzabile, può concludersi che la competenza dell'organo centrale, e perciò unitaria, trova razionale giustificazione nella unitarietà dell'indirizzo che un problema di valutazioni e di tariffe presuppone perchè queste possano risultare uniformi e quindi eque. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 1° marzo 1972, n. 36 - Pres. Chiarelli - Rel. Verzi - Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Piemonte (n.c.).

Regione - Regione Piemonte - Rendiconto finanziario per l'esercizio 1970 - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 125, 119; l. reg. 21 settembre 1971).

È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Piemonte 21 settembre 1971, di approvazione del rendiconto finanziario regionale per l'esercizio 1970, sia perchè elusiva del controllo dello Stato, sia perchè non segue la prescritta classificazione delle entrate e delle spese (1).

(*Omissis*). — 1. - La legge della Regione del Piemonte, che ha approvato il rendiconto dell'anno 1970, senza avere prima sottoposto al controllo di legittimità della speciale Commissione gli atti amministrativi, che di esso rendiconto rappresentano gli elementi materiali, ha violato l'art. 125 della Costituzione per cui il controllo di legittimità sugli atti

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 ottobre 1971 e, cioè, dopo che il Consiglio regionale aveva riapprovato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge sul rendiconto finanziario per l'anno 1970 deliberata nella seduta del 6 luglio 1971, già rinviata al predetto Consiglio dal Governo, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale (legge 22 maggio 1971, n. 338).

amministrativi della Regione è esercitato in forma decentrata da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. E gli artt. 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, disciplinano compiutamente l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni di controllo.

La circostanza che tale Commissione sia stata costituita in data 30 giugno 1971, se poteva essere motivo di ritardo nella presentazione del rendiconto (30 aprile, per il disposto dell'art. 77 dello Statuto), non vale a giustificare la completa omissione del controllo. Il che è confermato dai decreti ministeriali del 5 giugno e 1° ottobre 1970, 4 gennaio e 1° luglio 1971, i quali, pur autorizzando la giunta regionale a deliberare, nelle more della costituzione della Commissione di controllo, l'effettuazione delle spese urgenti ed indifferibili, hanno fatta sempre salva la successiva approvazione della spesa da parte della Commissione stessa.

Appare evidente, dunque, che soltanto dopo l'approvazione degli atti amministrativi da parte della ripetuta Commissione, il legislatore regionale sarebbe stato posto in condizioni di controllare la gestione finanziaria e di approvare il rendiconto.

2. - Risulta altresì violato il principio stabilito dall'art. 119, primo comma, della Costituzione, per cui le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Allo scopo di attuare tale principio la legge 16 maggio 1970, n. 281, ha delegato il Governo ad emanare disposizioni per la redazione dei bilanci regionali, in modo che il sistema di classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le norme della legge 1° marzo 1964, n. 62 (concernente il bilancio dello Stato e quelli degli enti pubblici); ed ha altresì disposto che nel frattempo i bilanci regionali osservino le norme sulla amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili. Ed a tale legge ha fatto seguito il d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171: il bilancio di previsione regionale è costituito dallo stato di previsione della spesa e da un quadro generale riassuntivo da approvarsi con distinti articoli della legge di bilancio (art. 1) e le entrate e le spese delle Regioni sono ripartite in titoli, capitoli, categorie, ecc.

La funzione del rendiconto si identifica nella esigenza di garantire la destinazione ai fini pubblici dei mezzi finanziari indicati nei bilanci di previsione; ed è per tale motivo che anche il rendiconto deve seguire la stessa classificazione delle entrate e delle spese disposta per quelli

Il documento approvato dalla legge impugnata, non articolato su una siffatta classificazione, ma esaurentesi in un sommario conto di cassa ed un conto amministrativo, non risponde alle esigenze di cui innanzi. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 1° marzo 1972, n. 37 - Pres. Chiarelli - Rel. Mortati - Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Trentino Alto-Adige (avv. Guarino).

Trentino-Alto Adige - Ordinamento degli uffici e del personale - Destinazione a paesi in via di sviluppo - Legge regionale relativa - Illegittimità costituzionale.

(St. Regione Trentino-Alto Adige, art. 4 n. 1; art. 5; Cost., artt. 97, 81).

È costituzionalmente illegittima, sia per esorbitanza dei limiti allo Statuto, sia per violazione degli articoli 97 e 81 della Costituzione, la legge della Regione Trentino-Alto Adige recante disposizioni a favore del personale della Regione e degli Enti locali che prestano servizio nei Paesi in via di sviluppo (1).

(*Omissis*). 2. - Rilievo preminente, ed anzi può dirsi assorbente gli altri motivi di impugnativa, riveste quello con cui si denuncia la violazione dell'art. 4 n. 1, in relazione con la prima parte del primo comma dello stesso articolo e con il precedente art. 1 dello Statuto regionale. Discende infatti da queste norme che la potestà di disporre nella materia dell'ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto (come del resto in ogni altra materia) incontra il suo limite naturale e non superabile nell'ambito territoriale della Regione, dovendo rimanere esclusa la disciplina di tutti quei rapporti e quelle prestazioni relative al personale medesimo destinato a svolgersi o ad effettuarsi al di là di tale ambito, a meno che essa non si colleghi alla esecuzione di accordi con altre Regioni. L'esorbitanza dal limite di cui si parla risulta poi nella specie aggravata per il fatto che la destinazione del personale appare rivolta al perseguimento di fini e alla soddisfazione di esigenze non

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ricorso notificato il 1° giugno 1971, mediante il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva impugnato, in via principale, la legge approvata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 13 novembre 1970 e riapprovata, dopo il rinvio governativo, l'11 maggio 1971, avente ad oggetto: « Disposizioni in favore del personale della Regione e degli altri enti locali che prestano servizio nei Paesi in via di sviluppo ».

Particolare importanza riveste l'affermazione secondo la quale, sostanzialmente, non può la Regione esercitare la sua competenza nelle ipotesi in cui la relativa regolamentazione proietti effetti al di fuori del territorio regionale. Per il campo dei rapporti internazionali di cooperazione con i Paesi del terzo mondo, v. la legge statale 28 marzo 1968 n. 380.

riconducibili, né direttamente né indirettamente, a quelle proprie della Regione stessa. Infatti non appare contestabile che l'assistenza ai paesi in via di sviluppo rimanga estraneo nel modo più assoluto ad ogni ingerenza regionale, non solo per quanto riguarda la predisposizione dei programmi, ma anche per tutto ciò che attiene direttamente o indirettamente alla loro esecuzione.

Se è affetta da invalidità la regolamentazione di un'attività la quale, pur attenendo ai compiti della Regione, risulti tuttavia tale da indurre ripercussioni dannose su altre Regioni, o addirittura su tutto lo Stato, di invalidità assai più grave deve ritenersi colpito l'atto che non già solo in conseguenza degli effetti prodotti, ma per lo stesso oggetto cui si rivolge trascende la potestà concessa all'Ente.

Non sembra meritevole di confutazione l'opinione della difesa della Regione secondo cui la norma impugnata corrisponde all'esigenza del rispetto del principio di eguaglianza che risulterebbe compromesso ove per i dipendenti regionali si praticasse un trattamento diverso da quello degli statali, essendo anche troppo ovvio che il principio di eguaglianza, per quanto si voglia estenderlo, non può mai condurre ad assegnare ai primi compiti propri ed esclusivi dei secondi e quindi posizioni ad essi corrispondenti.

3. - Se pure il carattere, come si è detto, assorbente del primo motivo dispenserebbe dal passare all'esame degli altri tuttavia un breve cenno sarà sufficiente a mostrarne l'evidente fondatezza. Così, in ordine alla eccepita violazione dell'art. 97, anche a volere ammettere l'esattezza dell'interpretazione dell'art. 1 della legge impugnata quale prospettata dalla difesa della Regione, non sostenuta tuttavia dalla dizione letterale del medesimo, non appare contestabile che la messa fuori ruolo di dipendenti regionali, all'infuori di un tassativo limite numerico (stabilito invece, ed in misura assai limitata, dalla legge statale 28 marzo 1968, n. 380) non può non riflettersi sulla funzionalità degli uffici regionali, se debba valere, come non può contestarsi, l'imprescindibile presupposto che l'entità numerica dei ruoli regionali rimanga costantemente adeguato ad numero ed alla qualità delle attribuzioni degli uffici cui si riferiscono. Né vale fare riferimento ad eventi che, nell'ordinaria vita della amministrazione, conducono a fare temporaneamente venir meno le prestazioni da parte di alcuni dei titolari degli uffici, perché essi hanno carattere eccezionale, e ai medesimi si fa fronte o con nuove assunzioni (come nel caso di dimissioni) o limitando nel tempo (con una durata massima notevolmente inferiore ai tre anni stabiliti con la legge impugnata) il periodo di assenza dall'ufficio consentita. Si può aggiungere che proprio la presenza di non evitabili ipotesi di lontananza dal servizio di un certo numero di dipendenti rende intollerabile che se ne aggiungano altre del tutto arbitrarie.

4. - Anche per quanto riguarda l'art. 3 della legge denunciata appare evidente, oltre che la violazione di cui al precedente n. 2 del limite dell'oggetto delle leggi regionali, quella dell'art. 5 dello Statuto per mancata osservanza dei principi dell'ordinamento statale, che non tollerano la concessione nei riguardi di dipendenti da enti locali di congedi straordinari i quali conducono anche al collocamento fuori ruolo di coloro che ne beneficiano.

Né sembra da accogliere l'interpretazione che dell'articolo stesso dà la difesa regionale nel senso che dal rinvio fatto dall'art. 3 ai precedenti artt. 1 e 2 non può argomentarsi anche il collocamento fuori ruolo dei dipendenti degli enti locali destinati ai compiti di cui si tratta, essendo chiaro che per i collocati in congedo straordinario non può sorgere né il problema della conservazione del posto, né quello delle prestazioni previdenziali, cui ha riguardo l'art. 2.

5. - Infine, il mancato rispetto dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione si deduce agevolmente dalla considerazione che il collocamento fuori ruolo del personale cui si riferisce la legge impugnata (a parte la stranezza della situazione in cui questo verrebbe a trovarsi, perché, mentre rimane privo dello stipendio della Regione, non potrebbe neppure pretenderlo dallo Stato e tanto meno dai Paesi in via di sviluppo, cui nessun rapporto li lega) abilita la Regione a coprire i posti resisi così vacanti, con l'inevitabile maggior onere derivante dal ritorno in ruolo in soprannumero del personale predetto, una volta cessato l'incarico ad esso conferito. Ciò è sufficiente a far sorgere l'obbligo della previsione della copertura della maggiore spesa.

Per quanto poi riguarda l'onere dei contributi per le prestazioni previdenziali e assistenziali a carico della Regione è la stessa difesa di questa ad ammetterne il carattere certo ed attuale, quando fa riferimento ai risparmi possibili a realizzarsi in seguito ad una riorganizzazione dei servizi conseguenti ai provvedimenti da adottare: riorganizzazione che non risulta avvenuta. - (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 1° marzo 1972, n. 38 - Pres. Chiarelli - Rel. Mortati - Venditti (n.c.).

Corte dei Conti - Giudizi in materia di pensioni - Riscossione prima della scadenza del termine per ricorrere - Decadenza del ricorso - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 3; r.d. 12 luglio 1924, n. 1214, art. 64).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 64 del t.u. delle leggi sulla Corte dei Conti (r.d. 12 luglio 1934,

n. 1214) che sancisce la decadenza del diritto al ricorso giurisdizionale per chi avrà proceduto alla riscossione della pensione o liquidazione provvisoria prima della scadenza del termine per ricorrere (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte Costituzionale con ordinanza emessa il 2 febbraio 1970 dalla Corte dei Conti (*Gazzetta Uff.* 1° luglio 1970, n. 163).

La norma dichiarata incostituzionale (art. 64 t.u. approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214) era stata introdotta dalla legge 26 luglio 1868, n. 4516, confermata dall'art. 15, primo comma, r.d. 27 giugno 1933, n. 703, con intendimenti cautelativi per lo Stato. Infatti la P.A., dato il sistema di rifusione rateale dell'indennità, nulla avrebbe potuto opporre in compensazione, se la pensione concessa in prosieguo fosse cessata poco tempo dopo.

La preclusione processuale, operante in forza del citato art. 64, era già stata rimossa dall'art. 114, secondo comma, della legge 10 agosto 1950, numero 648 in relazione alle pensioni di guerra. Tale disposizione fu confermata dall'art. 109 della legge 10 marzo 1968, n. 313.

CORTE COSTITUZIONALE, 1° marzo 1972, n. 39 - Pres. Chiarelli -
Rel. Benedetti - D'Amico (n.c.).

Impiego pubblico - Personale statale non di ruolo - Limitazione del rapporto di impiego in caso di istruttoria - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 3; d.l.c.p.s. 4 aprile 1947 n. 207, art. 3, primo comma).

È costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di eguaglianza l'art. 3, primo comma, del d.l.c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, limitatamente alla parte in cui, nei casi di assenza dal servizio per malattia, condiziona il mantenimento del rapporto di impiego per tre mesi, del personale statale non di ruolo, al compimento di un anno di servizio (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 27 maggio 1969 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI (*Gazzetta Uff.* 20 maggio 1970, n. 125).

La norma dichiarata incostituzionale (art. 3 del decreto legislativo 1947, n. 207) poneva il decorso di almeno un anno di servizio a presupposto del diritto del dipendente *non di ruolo* di assentarsi dall'Ufficio per comprovati motivi di malattia, in ciò diversificandosi, senza la presenza di elementi logici soggettivi che giustificassero il differente trattamento, con la disciplina legislativa prevista per il personale di ruolo della P.A. statale (art. 37 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).

Analogie degli artt. 2 e 3 del citato decreto legislativo 1947, n. 207, rispetto a quelle contenute negli artt. 2109 capoverso e 2243 codice civile, erano state poste in luce nell'ordinanza di rimessione; per l'incostituzionalità delle ultime due disposizioni citate, v. Corte Cost. 17 febbraio 1969, n. 16 in questa *Rassegna*, 1969, I, 175 e Corte Cost. 1963, n. 66 in *Foro it.*, 1963, I, 834.

CORTE COSTITUZIONALE, 3 marzo 1972, n. 40 - Pres. Chiarelli - Rel. Crisafulli - Regione Lombardia (avv. Allorio, Benvenuti), Regione Veneto (avv. Benvenuti) Regione Abruzzo (avv. Tranquilli-Leali) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Regione - Regioni a statuto ordinario - Legge sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali - Illegittimità costituzionale - Esclusione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Cost. art. 5, 117; 118, 119, 122, 123, 125, 126, 127, 130, VIII disp. trans.; l. 10 febbraio 1963, n. 62; l. 23 dicembre 1970, n. 1084).

Non sono fondate le censure di illegittimità costituzionale formulate agli articoli 6, 10, 11, 48, 49, 55, 59, 60, 61 e 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1084; sono fondate, invece, le censure all'art. 58, secondo comma della legge limitatamente alle parole "nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento", e dell'art. 67, nella parte in cui dispone che le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle corrispondenti norme per il personale statale (1).

(Omissis). — 3. - Per quel che concerne le censure agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, che la legge n. 1084 del 1970 ha espressamente abrogato, disponendo altresì, nel suo art. 1, che ne cessi immediatamente l'efficacia « a tutti gli effetti », è ormai venuta meno la ragione del contendere.

Lo stesso vale per il secondo comma dell'art. 6, sostituito adesso dalla diversa formulazione di cui all'ultima parte del citato art. 1 della

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte dalla Regione della Lombardia con ricorso notificato il 27 agosto 1970; dalla Regione del Veneto con ricorso notificato il 31 agosto 1970, dalla Regione degli Abruzzi con ricorso notificato il 2 ottobre 1970.

Particolare importanza rivestiva il problema, ampiamente dibattuto in giudizio con soluzione favorevole per la tesi sostenuta dalla difesa dello Stato, se fosse ammissibile una disciplina legislativa statale, relativa alla disciplina interna regionale o se, viceversa, l'art. 123 della Costituzione si riferisse, solo a determinate leggi statali (art. 119, I e IV co.; 122, I co.; 125 e 130 Costituzione).

La Corte ha sostanzialmente ribadito il concetto che, così come per le Regioni a statuto speciale, anche per quelle a statuto ordinario le esigenze ed il rispetto dell'unità fondamentale della Repubblica costituisce un dato costante.

In giurisprudenza, sul punto, per riferimento v. Corte Cost. 8 luglio 1969, n. 120 in questa *Rassegna* 1969, I, 1, 805.

legge anzidetta. E vale del pari in ordine alle questioni proposte nei confronti dell'art. 9 (relativo alla necessaria precedenza di apposite leggi statali di principio rispetto alla legislazione regionale) e dell'art. 46, n. 1, nonché, in conseguenza, del successivo art. 47 (disposizioni, queste, relative al controllo di merito sui bilanci regionali), essendo state dette norme tacitamente abrogate per effetto della nuova disciplina dettata negli artt. 17 e — rispettivamente — 20 della legge n. 281 del 1970 (quest'ultimo avendo stabilito che la approvazione dei bilanci debba aver luogo nella forma della legge; il primo avendo soppresso l'esigenza di previe leggi-cornice).

A conclusioni analoghe si perviene altresì, per quel che concerne le censure rivolte nei confronti degli artt. 14, 15, 16, 17 e da 19 a 39, compresi nei titoli III e IV della legge n. 62, ai quali l'art. 2 della legge n. 1084 ha attribuito « valore transitorio sino al giorno dell'entrata in vigore degli statuti delle singole Regioni ». Non sembra dubbio, infatti, anche argomentando dai lavori parlamentari e dal richiamo nel corso di questi ripetutamente fatto all'art. 40 dell'originario disegno di legge 10 dicembre 1948 (dal quale deriva la legge *de qua*), che, con le riferite espressioni, si è inteso delimitare la efficacia temporale delle disposizioni dei Titoli III e IV alla fase della prima attuazione dell'ordinamento regionale, disponendone la cessazione man mano che i singoli statuti avessero iniziato ad avere vigore.

Anche per questa parte, dunque, come d'altronde hanno concordemente riconosciuto le difese delle Regioni, l'interesse di queste a ricorrere contro la legge del 1953 è venuto meno: fermo restando che, qualora avesse a sorgere, con riferimento ad attività da esse frattanto esplicata prima dell'entrata in vigore dei rispettivi statuti, questione di legittimità costituzionale di taluna fra dette disposizioni, questa Corte — in conformità dei criteri costantemente affermati nella sua giurisprudenza quanto ai rapporti tra abrogazione e illegittimità costituzionale — potrebbe pur sempre esserne investita in via incidentale.

4. - Nel merito, i ricorsi contestano pregiudizialmente la stessa ammissibilità di una disciplina legislativa, sia pur di principio, sulla organizzazione interna delle Regioni, affermando che l'art. 123 Cost., nel prescrivere che gli statuti debbano essere « in armonia », oltre che con la Costituzione, « con le leggi della Repubblica », si riferirebbe a quelle sole leggi ordinarie statali di cui fanno espressa riserva gli articoli 119, commi primo e quarto, 122, comma primo, 125, e 130 della Costituzione.

Ma la tesi non merita accoglimento. L'espressione « in armonia », usata nell'art. 123, è tale, infatti, da ricomprendere così le ipotesi in cui gli statuti sono strettamente subordinati alle norme dettate nel Titolo V della Costituzione, e perciò anche a quelle poste dalle leggi ordi-

narie ivi espressamente richiamate, come pure, ed a maggior ragione, le ipotesi in cui gli statuti medesimi sono tenuti, in senso più lato, a conformarsi ai principi della disciplina, di grado costituzionale e di grado legislativo, di materie connesse con l'organizzazione interna della Regione. Proprio in quest'ultima accezione, anzi, la formula « in armonia » è entrata nell'uso legislativo a livello costituzionale, per designare il limite derivante alla legislazione regionale dai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 3 Statuto della Regione della Sardegna, art. 2 Statuto della Regione della Valle d'Aosta, art. 4 Statuto della Regione del Friuli-Venezia Giulia), ed anche, più recentemente, dai principi della legislazione statale sulle singole materie di competenza regionale bipartita (così, l'art. 5 Statuto del Friuli-Venezia Giulia).

Deve dirsi, pertanto, che non contrastano con l'art. 123 le disposizioni della legge n. 62 che siano specificative ed applicative dei principi costituzionali o che rendano espliciti principi fondamentali della legislazione statale, suscettibili di incidere, gli uni come gli altri, sul contenuto degli Statuti.

5. - Passando ora ad esaminare le singole censure contenute nei ricorsi, prive di fondamento si rivelano, anzitutto, quelle proposte in ordine al primo e al terzo comma dell'art. 6.

Per quel che riguarda il primo comma, è da osservare che l'art. 123 Cost. si limita a prescrivere che gli statuti deliberati dai consigli regionali siano successivamente approvati con legge dello Stato, senza nulla disporre quanto alle forme e ai modi della loro trasmissione al Parlamento.

Ciò stante, nessun contrasto con l'art. 123 è configurabile, per avere la legge — entro l'ampio margine di discrezionalità ad essa lasciato dalla norma costituzionale — stabilito che la trasmissione avvenga attraverso il Presidente del Consiglio dei ministri, al quale spetta di regola la rappresentanza unitaria dello Stato-persona nei rapporti con le Regioni (sent. n. 13 del 1960), ed al quale d'altronde è fatto preciso obbligo di presentare gli statuti al Parlamento entro quindici giorni. All'obbligo delle Regioni di avere uno statuto (chiaramente risultante dal primo comma dell'art. 123), ed uno statuto che abbia ricevuto l'approvazione parlamentare nella forma della legge, corrisponde, così, logicamente l'obbligo dello stesso Presidente del Consiglio di esercitare entro breve termine la relativa iniziativa.

Nè tale procedimento si pone in contrasto, come si assume nei ricorsi, con l'art. 121 della Costituzione, che riconosce ai consigli regionali la facoltà di « fare proposte di legge alle Camere », poiché quest'ultima disposizione costituzionale opera sopra un piano diverso da quello su cui va collocato l'art. 6 della legge impugnata: la norma costituzionale, infatti, prevede una semplice facoltà, mentre l'art. 6 della

legge, traendo le logiche conseguenze dall'art. 123 Cost., impone alle Regioni l'obbligo di presentare i loro statuti, così richiedendone la necessaria approvazione, nonchè — come già detto — l'ulteriore conseguenziale obbligo del Presidente del Consiglio di investire il Parlamento del controllo su quanto in essi disposto.

Anche il terzo comma è norma sul procedimento, dettata per la ipotesi di rifiuto di approvazione. Che questo sia comunicato per il tramite del Presidente del Consiglio, è semplice corollario del sistema adottato dal primo comma, del quale si è ora discorso; che, in detta ipotesi, la Regione sia obbligata a deliberare un nuovo statuto, discende a sua volta dall'art. 123 Cost., prescrivente, come pure si è rammentato, che ogni regione debba avere un suo statuto, approvato dal Parlamento. Tale essendo l'oggetto della disposizione del terzo comma dell'art. 6, deve concludersi che essa non vieta che le Regioni interessate possano eventualmente esperire i rimedi loro spettanti, in forza di altre norme a tutela della propria potestà di autorganizzazione. Così rettamente interpretata, la disposizione stessa non è lesiva dell'autonomia statutaria delle Regioni.

6. - Neppure contrasta con le norme costituzionali che garantiscono l'autonomia regionale la disposizione dell'art. 10, ai sensi della quale, nel caso di mutamento di principi fondamentali della legislazione statale sulle materie di cui all'art. 117 Cost., sono abrogate le norme regionali di dettaglio divenute incompatibili con i nuovi principi. Lo ha, d'altronde, esplicitamente ammesso, nella discussione orale, la difesa della Regione del Veneto, con la sola riserva che l'effetto abrogativo sia differito (come si può desumere dal contesto dei due commi di cui si compone l'art. 10) al decorso di novanta giorni senza che la Regione abbia provveduto ad apportare alle proprie leggi le necessarie modificazioni, conseguenti al mutamento dei principi.

Infatti, dal momento che per l'art. 117 Cost. le leggi regionali incontrano il limite dei principi delle leggi statali, è perfettamente logico che non possano seguitare validamente ad avere vigore quando vengano a contrastare con principi della legislazione statale succeduti a quelli anteriormente presenti nel sistema. È perciò che il secondo comma dell'art. 10 impone alle Regioni di adeguare le loro leggi alla nuova situazione determinatasi nel diritto positivo, entro novanta giorni.

L'art. 10 viene tuttavia censurato sotto il profilo che, stante la separazione di competenze normative tra lo Stato e le Regioni, non sarebbe configurabile che il sopravvenire di nuovi principi delle leggi statali produca un effetto abrogativo di norme legislative regionali: l'art. 10 avrebbe, invece, potuto prevedere — si sostiene — la invalidazione successiva di queste ultime.

Ma siffatta censura muove da premesse che non possono essere accolte. Tra la competenza legislativa dello Stato e quella delle Regioni sulle materie elencate nell'art. 117 non c'è netta separazione di materie: sulla stessa materia, al contrario, devono concorrere la legge statale e la legge regionale, l'una ponendo (e potendo successivamente modificare) i principi fondamentali, all'altra essendo riservato porre le norme ulteriori. E perciò, in conseguenza del subentrare, nella legislazione statale, di nuovi principi (espressi od impliciti che siano), bene può verificarsi l'abrogazione di precedenti norme regionali ove ricorrano in concreto gli estremi richiesti dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile, per aversi abrogazione.

Ciò non toglie che quando il contrasto tra principi di fonte statale e norme regionali anteriori non si configuri in termini di vera e propria incompatibilità, tale da dar luogo ad abrogazione, possa proporsi una questione di legittimità costituzionale delle norme regionali diventate difformi dai nuovi principi, essendo la legislazione regionale costituzionalmente subordinata al rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali.

7. - Sono censurate anche le disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 11, assumendosi che dettano una disciplina eccessivamente analitica, invadendo così l'autonomia statutaria delle Regioni.

Anche queste censure non sono fondate, perchè le disposizioni impugnate si limitano a fare applicazione del principio generale che la formula di promulgazione delle leggi sia ricapitolativa del procedimento (inteso in senso largo) della loro formazione. E tali sono, appunto, le formule previste dalle disposizioni di cui è questione, come facilmente risulta raffrontandone il contenuto con l'art. 127 della Costituzione.

8. - Altre censure hanno ad oggetto disposizioni contenute nel Capo II e nel Capo III del Titolo V della legge n. 62, relativi - rispettivamente — ai controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni ed ai controlli regionali sugli atti degli enti locali minori (Province, Comuni e loro consorzi).

Iniziando dal Capo II, è da premettere che, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 125 Cost., la legge impugnata poteva validamente disporre anche dettando norme particolari e di dettaglio, la materia essendo riservata alla competenza legislativa dello Stato.

Risulta palese, pertanto, la infondatezza delle censure agli artt. 48 e 49, perchè, contrariamente a quanto affermato dalle Regioni ricorrenti, la prefissione del *quorum* della maggioranza assoluta affinché le deliberazioni amministrative regionali divengano esecutive dopo essere rinviate dalla commissione di controllo (art. 48), ovvero affinché siano immediatamente seguibili per ragioni di urgenza (art. 49), integra senza

dubbio un aspetto della disciplina dei controlli. Nel primo caso, infatti, la legge determina a quali condizioni il controllo sospensivo di merito sia superabile; nel secondo caso, precisa i termini e le modalità dell'esercizio del controllo di legittimità sulle deliberazioni dichiarate urgenti.

9. - Per quel che riguarda poi le disposizioni del Capo III, disciplinanti i controlli sugli enti locali minori, è da rammentare anzitutto che l'art. 130 Cost., nel suo primo comma, riserva testualmente alla legge dello Stato di regolare il modo di composizione dei comitati regionali chiamati ad esercitarli: infatti, la locuzione « legge della Repubblica », ivi adoperata, sta certamente a significare « legge dello Stato », analogamente a quanto si riscontra abitualmente nelle altre disposizioni comprese entro il Titolo V della Parte seconda della Costituzione (così, ad esempio, nell'art. 117, ultimo comma; nell'art. 118, primo comma, nell'art. 119, commi primo ed ultimo, ecc.).

Deve altresì osservarsi, in secondo luogo, che — nonostante qualche perplessità cui potrebbe dar luogo la dizione letterale dell'art. 130 confrontata con quella dell'art. 125 — l'intera materia dei controlli sugli enti locali non risulta attribuita ad alcuna tra le competenze normative regionali. Non è materia statutaria, perchè manifestamente non rientrando nella « organizzazione interna delle Regioni »; ma nemmeno è prevista tra le potestà legislative elencate nell'art. 117 o comunque inclusa nell'una o nell'altra di esse. E poichè nel sistema costituzionalmente adottato non si danno competenze legislative regionali che non siano tassativamente stabilite in Costituzione od in altra legge costituzionale, non è ipotizzabile una attribuzione di potestà normativa operata implicitamente dall'art. 130, nel conferire ad un organo della Regione le funzioni di controllo sugli atti degli enti locali.

Queste due premesse sono sufficienti a dimostrare la non fondatezza anche delle questioni sollevate (peraltro, in termini generici) nei confronti degli artt. 55, 59, 60, 61 e 62 della legge n. 62.

Può soggiungersi, ad abbondanza e con particolare riferimento alle argomentazioni sviluppate oralmente nella pubblica udienza, che l'art. 55, disciplinando il modo di elezione da parte dei consigli regionali degli esperti destinati a far parte dei comitati di controllo, incide sopra un oggetto indubbiamente attinente alla composizione dell'organo. A sua volta, l'art. 62, prescrivente che il controllo sugli atti degli enti locali adottati nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalle Regioni spetti alla Commissione di controllo di cui all'art. 41, appare, oltre tutto, perfettamente logico, dal momento che dette funzioni non cessano di essere imputabili alle Regioni per la circostanza che l'esercizio ne sia stato delegato ad altro ente (lo stesso art. 62, d'altronde, nel secondo e nel terzo comma, non manca di dettare norme a tutela dell'interesse delle

Amministrazioni regionali deleganti al corretto esercizio delle attività delegate).

Considerazione a parte merita l'art. 58, secondo comma, che viene censurato, sia laddove dispone che agli esperti, membri dei comitati di controllo, sia attribuita una indennità per ogni giorno di seduta, sia laddove prescrive che le modalità di tale indennità siano determinate « nel regolamento ».

La prima censura non è fondata, poichè la norma non fa che escludere, in applicazione del principio di buona amministrazione, che tra le Regioni e gli esperti membri dei comitati di controllo possa comunque costituirsi, anche indirettamente, un rapporto di tipo impiegatizio, che — tra l'altro — potrebbe lederne l'indipendenza nell'esplicazione delle loro mansioni. È invece fondata l'altra censura, perché — anche a prescindere dall'ambiguità del rinvio ad un regolamento non meglio precisato — la legge statale non può validamente prestabilire quale sia lo strumento idoneo e legittimo per la determinazione, da parte delle Regioni, della misura e delle modalità dell'indennità giornaliera in parola.

10. - Un ultimo gruppo di censure si rivolge agli artt. 65 e 67. L'art. 65, facendo obbligo alle Regioni di provvedere all'organizzazione dei propri uffici esclusivamente con personale comandato degli enti locali o delle Amministrazioni dello Stato, contrasterebbe, in particolare, con il par. VIII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, il quale, ponendo la medesima regola, fa salvi tuttavia i casi di necessità. Peraltro, come è stato concordemente riconosciuto dalla difesa dello Stato e dalle difese delle Regioni, tale questione può ritenersi superata interpretando l'art. 65 della legge in senso restrittivo come norma temporanea unicamente rivolta a disciplinare la fase del primo impianto degli uffici regionali, esaurita la quale trova diretta applicazione l'ultimo comma del menzionato par. VIII.

A sua volta, l'art. 67 è censurato, così nella parte in cui prescrive che le norme sullo stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale debbano uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale, come pure nella parte terminale, in cui vieta alle Regioni di disporre un trattamento economico più favorevole di quello spettante al personale statale.

Quest'ultima censura non è fondata. La materia dello stato giuridico ed economico del personale regionale rientra in quella della organizzazione degli uffici, che l'art. 117, primo alinea, Cost. attribuisce alla potestà legislativa delle Regioni, entro il limite (oltre che del rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni nonché degli obblighi internazionali dello Stato), dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali. Bene pertanto la legge n. 62 del 1953 poteva porre il principio testè riferito senza invadere la competenza legisla-

tiva regionale; nè, d'altro canto, detto principio contrasta con altre norme costituzionali, chè anzi appare pienamente rispondente a quei canoni di buona amministrazione che l'art. 97 Cost. vuole siano generalmente osservati nell'organizzazione dei pubblici uffici.

È invece fondata la questione concernente la prima parte dell'articolo 67, perchè, ove la legge regionale dovesse uniformarsi alle norme (anzichè ai principi) di fonte statale, verrebbe ad assumere inammissibilmente contenuto meramente integrativo. D'altro lato, ove la disposizione in oggetto fosse da interpretare come se avesse riferimento ai principi, sarebbe pleonastica, poichè il limite dei principi della legislazione statale sul pubblico impiego già deriva dalla prima parte del ricordato art. 117 Cost. ed è pertanto fuori dubbio che a tali principi dovranno conformarsi le leggi regionali in materia. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 3 marzo 1972, n. 41 - *Pres. Chiarelli - Rel. Fragali-Mezzasalma (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti)*.

Procedimento civile - Imposte sugli atti giudiziari - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. artt. 2, 3, 24; c.p.c. disp. att. art. 38).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile sui depositi giudiziari in valori bollati e in denaro, per lo svolgimento del procedimento e le spese di cancelleria (1).

(*Omissis*). — Il giudice *a quo* ripropone, con riferimento ad una diversa disposizione, questioni già decise.

Fin dalla sua sentenza 13 marzo 1964, n. 30, la Corte ebbe a respingere la tesi secondo cui l'interesse generale all'esercizio della funzione giudiziaria crea la necessità del suo svolgimento senza oneri fiscali per le parti; e nella successiva sentenza 15 giugno 1967, n. 93,

(1) La questione era stata portata all'esame della Corte dal giudice conciliatore di Mortana con ordinanze emesse il 9 maggio 1969 (*Gazz. Uff.* n. 51 del 4 marzo 1970).

Per le sentenze citate nel testo vedi in questa *Rassegna* 1967, I, 1, 516 e 1964, I, 1, 442.

ha pure negato che quell'interesse imponga di liberare le parti dall'onere di anticipazione delle spese.

Non v'è dubbio che la giustizia è l'estrinsecazione di una funzione fondamentale dello Stato; ma ciò non porta a ravvisare nella Costituzione l'esistenza di una garanzia di gratuità nella protezione giudiziaria civile o penale. La Corte deve ribadire che il terzo comma dell'art. 24 della Costituzione, con il fare obbligo di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e per difendersi in giudizio, muove ovviamente dal presupposto che sia legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui riguardi è esercitata un'attività di giustizia. Di ciò deve tenersi conto quando si sostiene che la funzione giudiziaria deve essere a carico esclusivo dello Stato; cosicché le leggi ordinarie, quando gravano di oneri patrimoniali coloro che agiscono o resistono nel processo, non ledono norme della Costituzione.

Il giudice *a quo* ritiene che il principio della gratuità della funzione giudiziaria è implicito nell'ordinamento costituzionale; ma non può esistere tale principio se l'ordinamento stesso contiene l'altra regola che garantisce ai non abbienti i mezzi per la difesa giudiziaria, e che quindi permette di sollevare dalla spesa processuale soltanto alcuni di coloro che richiedono la protezione del giudice, non tutti. Contrariamente perciò a quanto afferma l'ordinanza, gli oneri patrimoniali che condizionano l'azione e la difesa giudiziaria non sono ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini; quegli ostacoli che l'art. 3 della Costituzione vuole che si eliminano. Impedimenti del genere non esistono nel processo, perchè l'ordinamento appresta il rimedio del gratuito patrocinio ai non abbienti; i quali, com'è noto, non sono i poveri, ma coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo. Possono anche muoversi critiche al funzionamento di tale rimedio; ma il modo di attuazione di una norma o di un gruppo di norme non è di per sè indice di un contrasto con la Costituzione (v. a tal riguardo la predetta sentenza 15 giugno 1967, n. 93). — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 3 marzo 1972, n. 42 - Pres. Chiarelli -
Rel. Mortati - Serra (n.c.).

**Reato - Reati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza familiare -
Illegittimità costituzionale.**

(Cost., artt. 2, 3, 13, 16, 25, 29; c.p. art. 570).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 570 codice penale sul delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, con riferimento al principio di eguaglianza e di legalità in materia

penale, nonché alla libertà di circolazione ed alla tutela dell'unità della famiglia (1).

(*Omissis*). — 3. - Le nuove deduzioni che l'ordinanza del pretore di Rogliano pone a fondamento della richiesta di riesame della sentenza di questa Corte n. 107 del 1964, che aveva ritenuto l'infondatezza della eccepita violazione degli artt. 13, primo comma, 16, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione, piuttosto che contrastare con la soluzione allora data alla questione, in certo modo ne confermano la esattezza. Si era allora ritenuto che all'insorgenza del reato ex art. 570 c.p. non è sufficiente il solo fatto del sottrarsi di un coniuge al dovere della coabitazione con l'altro, occorrendo invece che l'abbandono, pel suo carattere ingiustificato e definitivo, riveli la volontà di non più adempiere gli obblighi dell'assistenza; da intendere pertanto in un senso specifico, non identificantesi necessariamente con l'omissione di qualcuno dei vari comportamenti imposti dagli artt. 143 e seguenti del codice civile. Dal che si deduceva che deve rimanere affidato alla discrezionalità del legislatore sottoporre a diverso trattamento la violazione dell'uno o dell'altro degli obblighi stessi. Non può pertanto essere ritenuto paradossale, come l'ordinanza afferma, che alle relazioni adulterine (le quali pure possono considerarsi contrastanti con il dovere di assistenza, se inteso in senso ampio) si facciano corrispondere solo sanzioni civili, per effetto delle sentenze di questa Corte n. 126 del 1968 e n. 147 del 1969, le quali hanno fatto cadere gli articoli 559 e 560 del codice penale; e ciò fino a quando la legge non dovesse disporre diversamente. L'autonomia della fattispecie delittuosa contemplata dall'articolo 570 risulta appunto confermata dalla considerazione dell'ovvia applicabilità di quest'ultimo, ove alla infedeltà si accompagnasse il non adempimento dell'assistenza.

Consegue da quanto si è detto che non può ritenersi sussistente né la violazione degli artt. 13 e 16 Cost. denunciati, dato che i limiti

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con tre ordinanze emesse: dal pretore di Forlì in data 23 febbraio 1970 (*Gazz. Uff.* n. 299 del 25 novembre 1970 massimata in *Foro it.*, 1971, II, 87), dal pretore di Borgo a Mozzano in data 31 ottobre 1970 (*Gazz. Uff.* n. 99 del 21 aprile 1971).

Per la sentenza della Corte 1964/107 indicata nel testo in relazione alla quale il pretore di Rogliano aveva chiesto il riesame v. *Foro it.*, 1965, I, 3.

Per la sentenza della Corte 1964/191, anch'essa indicata nel testo, relativa al concetto di genericità della previsione legislativa v. in questa *Rassegna* 1971, I, 1 pag. 20.

Vedasi anche, per collegamenti ulteriori, la nota di richiami pubblicata in *Foro it.*, 1972, I, col. 874 a firma di A. Pizzorusso.

alla libertà personale e di circolazione derivano in questo, come in ogni altro caso di assoggettamento a ordinamenti speciali, dalla necessità di adempimento dei doveri ad esso assoggettamento inerenti; e neppure l'altra dell'art. 29 per l'evidente contrasto dell'abbandono con l'esigenza dell'unità della famiglia. Nè vale asserire in contrario che l'abbandono attesta l'avvenuta rottura di tale unità spirituale, di fronte alla quale non ha senso l'imposizione dell'obbligo della coabitazione, poichè proprio in considerazione dell'insorgenza di siffatte situazioni sono dettate le disposizioni degli artt. 150 e seguenti relative all'istituto della separazione personale.

Quanto poi al nuovo motivo fatto discendere dall'allegata violazione dell'art. 25 Cost., sotto la specie dell'eccessiva discrezionalità che sarebbe rilasciata al giudice per effetto della vaghezza e genericità del concetto di « assistenza morale » di cui all'art. 570, è da osservare, anzitutto, che la fattispecie quivi considerata non è raffigurata con la formula riferita nell'ordinanza ma con altra ben più specifica ed articolata, e che, in ogni caso, la costante giurisprudenza della Corte, riaffermata per ultimo con la sentenza n. 191 del 1970, ha ritenuto che non contraddice al principio di legalità della pena il fatto che il legislatore, anziché procedere ad una rigorosa e tassativa descrizione di un fatto-reato, ricorra per la sua individuazione a concetti extragiuridici diffusi e generalmente compresi nella collettività in cui il giudice opera.

4. - Le considerazioni esposte per ultimo valgono anche ad escludere la fondatezza dell'analoga censura contenuta nell'ordinanza del pretore di Borgo a Mozzano, sotto la diversa prospettazione della violazione dell'art. 3 Cost. per l'ineguaglianza di trattamento che discenderebbe dall'assoluta indeterminatezza dell'oggetto della norma dell'articolo 570.

Anche riguardo all'altra censura di violazione degli artt. 2 e 29, interpretati nel senso che sarebbe da rilasciare ai coniugi l'autodeterminazione dei propri rapporti e l'autoorganizzazione da essi ritenuta meglio idonea ad assicurare l'unità della famiglia, e di conseguenza escludersi la procedibilità di ufficio sancita dall'art. 570, deve farsi riferimento a quanto dedotto in precedenza sulla discrezionalità del legislatore nello stabilire i modi e le forme del perseguimento delle violazioni degli obblighi di assistenza verso la famiglia, rimanendo al giudice costituzionale solo l'accertamento che gli uni e le altre non contrastino con l'esigenza della ragionevolezza. Che questa sia nella specie rispettata, in quanto la sanzione penale prevista dalla norma in esame trova sufficiente giustificazione nell'interesse pubblico all'osservanza dei comportamenti necessari a mantenere integra la compagine familiare, è stato ampiamente messo in rilievo nella sentenza n. 46 del 1970, dalla quale pertanto non vi è motivo di discostarsi. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 43 - *Pres. Chiarelli - Rel. Trimarchi - Uglietti ed altri (n. c.), Collegio geometri di Reggio Emilia (avv. Guarino) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).*

Istruzione pubblica - Esame di maturità - Abilitazione all'esercizio delle professioni di ragioniere e di geometra - Limitazione al solo settore scolastico e non all'accesso agli albi professionali - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost. artt. 3, 33, 76, 77; l. 15 luglio 1906, n. 327, art. 2, comma secondo, lettera d; d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 31, n. 5; l. 28 dicembre 1952).

Non sono fondate, con riferimento di principi di eguaglianza, nonché alla prescrizione dell'esame di Stato e alla delegazione legislativa, le questioni di legittimità costituzionale delle leggi speciali sulla professione di ragioniere e di geometra che prevedono specifici requisiti per l'iscrizione ai relativi albi, in considerazione del fatto che l'abilitazione conseguita con l'esame di maturità spiega i suoi effetti solo sul compimento del ciclo di studi secondari superiori (1).

(*Omissis*). — L'esercizio pubblico della professione di ragioniere è stato oggetto di apposita disciplina a mezzo della citata legge n. 327 del 1906, la quale lo ha riservato « ai ragionieri regolarmente iscritti nei Collegi » (art. 1) istituiti in ogni provincia, ed ha previsto tra le condizioni necessarie per far parte del Collegio che l'aspirante avesse conseguito il diploma di ragioniere oppure fosse abilitato all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici, o licenziato da una scuola superiore di commercio, sezione di ragioneria o di commercio, o fosse stato abilitato all'esercizio della professione di ragioniere prima dell'ordinamento scolastico di allora e secondo le norme nel tempo vigenti (art. 2, comma secondo, lettera c); e che l'aspirante avesse, dopo ottenuto il diploma, fatto pratica, presso un ragioniere collegiato, durante due anni, ed avesse superato un esame pratico (lettera d dello stesso articolo, e artt. 18 e 23 del citato r.d. n. 715 del 1906).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanze emesse il 19 gennaio 1971 dal tribunale di Novara (*Gazz. Uff. n. 106 del 28 aprile 1971*); il 20 novembre 1970 dal tribunale di Torino (*Gazz. Uff. n. 170 del 7 luglio 1971*); il 23 marzo 1971 dal Consiglio nazionale dei geometri (*Gazz. Uff. n. 17 del 7 luglio 1971*).

Per la manifesta infondatezza delle questioni cfr. App. Torino 2 luglio 1969 *Giur. it.*, 1970, I, 2, 32.

Per le questioni di costituzionalità sollevate da ordini professionali v. Corte Cost. 6 luglio 1970 n. 114 in questa *Rassegna*, 1970, I, 1, 729.

A codesto ordinamento, per vari decenni, non sono state apportate modifiche. Anzi nel 1934, di esso si è implicitamente confermata la vigenza, stabilendosi con l'art. 1 del r.d.l. n. 565 del 19 marzo, contenente norme a favore dei ragionieri ex combattenti, che per questi il periodo di pratica sopra indicato fosse ridotto da due anni a tre mesi.

Solo con la citata legge n. 3060 del 1952 il legislatore ha voluto che si procedesse alla revisione del detto ordinamento. Ed infatti ha delegato il Governo a provvedere a tale revisione, fissando i principi e criteri direttivi a cui il Governo stesso si sarebbe dovuto attenere. In particolare, a questo ultimo riguardo, ha stabilito che la determinazione del campo delle attività professionali dei ragionieri (e dei dottori commercialisti per la revisione del cui ordinamento era stata del pari concessa delega) non dovesse importare attribuzioni di attività in via esclusiva; che la costituzione degli organi professionali dovesse ispirarsi a principi democratici; che l'iscrizione negli albi non dovesse in alcun caso consentirsi agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, fosse vietato l'esercizio della libera professione; e che i procedimenti relativi all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo e quelli in materia disciplinare dovessero essere regolati in maniera da assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la difesa degli incolpati.

Con il d.P.R. n. 1068 del 1953 il legislatore delegato, dopo avere statuito che il « ragioniere e perito commerciale non può esercitare la professione se non è iscritto nell'albo » (art. 2), ha disposto che per ottenere codesta iscrizione è necessario, tra l'altro, « avere compiuto il corso di studi negli istituti tecnici commerciali o essere abilitati all'insegnamento della ragioneria in detti istituti, ovvero essere stato abilitato all'esercizio della professione di ragioniere prima dell'entrata in vigore dell'ordinamento professionale approvato con legge 15 luglio 1906, n. 327 » (art. 31, n. 4), e « oltre ad aver compiuto il corso di studi indicato nel numero 4, avere anche conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione nel termine e con le modalità che saranno stabilite con apposita norma legislativa, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per la grazia e giustizia » (art. 31, n. 5).

Ulteriori richiami dottrinari e giurisprudenziali sulla vigenza delle norme che prescrivono il periodo di pratica ed il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di ragioniere; sulle condizioni per l'iscrizione dei ragionieri all'albo degli esercenti in economia e commercio; sull'esame di Stato previsto dall'art. 33, quinto comma, Costituzione; sulla proroga disposta con legge 15 aprile 1971 n. 146 del d.l. 15 febbraio 1969 n. 119; sul controllo della Corte Costituzionale sui vizi delle leggi delegate, possono reperirsi in *Foro it.* 1972, 1, col. 887.

Successivamente e sino ad oggi non è stata emanata la legge prevista in ordine al secondo dei requisiti ora detti e non sono state apportate modifiche o integrazioni al vigente ordinamento.

5. — Dall'esposizione che precede risulta con sicurezza che sono tuttora in vigore, sul punto relativo ai requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo e per l'esercizio pubblico della professione di ragioniere, le norme di cui alla legge n. 327 del 1906 (art. 2, comma secondo, lettera d), ed al relativo regolamento d'esecuzione (r.d.l. n. 715 del 1906, artt. 18-23), non essendo state le stesse abrogate o derogate da norme successive ed in particolare da quelle di cui alla legge n. 3060 del 1952 (articolo unico) e al d.P.R. n. 1068 del 1953 (art. 31, nn. 4 e 5).

Con la legge di delegazione, in funzione dell'ordinamento della professione di ragioniere, sono stati fissati principi e criteri direttivi in coerenza con una volontà innovatrice ed in modo tale che l'emittenda disciplina potesse essere adeguata alle attuali esigenze, ma non si è inteso modificare né si è modificata la preesistente normativa circa il punto sopradetto. Vi si parla infatti di riforma e di revisione dell'ordinamento professionale, ma il solo principio o criterio direttivo attinente ai requisiti per l'iscrizione nell'albo (quello di cui alla lettera c del citato articolo unico) è dettato per i ragionieri, impiegati dello Stato e delle altre amministrazioni, ai quali sia vietato l'esercizio della libera professione. Il che significa che proprio per quei requisiti il legislatore non ha inteso dar vita ad una nuova disciplina (tanto è vero che al riguardo non ha indicato principi e criteri direttivi) ed anzi ha voluto che nella sostanza la preesistente normativa venisse confermata.

E la legge delegata, del pari, sul punto non innova espressamente; e non contiene neppure una norma di abrogazione di atti normativi precedenti. Né ricorre alcuna abrogazione o derogazione tacita delle preesistenti disposizioni. Al contrario, di esse vi si trova una importante conferma, essendo specificamente richiesto che il ragioniere per conseguire la iscrizione nell'albo deve aver superato sia l'esame di Stato scolastico che quello professionale. Tale volontà positiva, sicuramente esistente e risultante dal chiaro disposto dei nn. 4 e 5 dell'art. 31 non è poi svuotata di contenuto o eliminata dalla contestuale volontà di non disciplinare attualmente l'esame professionale (col rimetterne la determinazione del tempo e delle modalità, ad una successiva legge) perché la prima volontà, come si è detto, è meramente confermativa di una parte di precedenti norme e tutte, ed in special modo quelle relative al termine e alle modalità dell'abitazione, erano e sono rimaste in vigore. Non vi è quindi alcun vuoto legislativo, che per altro sarebbe colmato, ma solo una omissione di atti normativi che, fermo il principio del doppio esame di Stato positivamente riaffermato, si sarebbero potuti rivolgere a disciplinare in modo eguale la stessa materia considerata dalle norme del 1906,

le quali, pertanto, non essendo state modificate neppure in parte, sono rimaste integralmente in vigore.

6. — Sulla normativa attinente al campo professionale non hanno inciso le leggi che si sono succedute in materia scolastica, e fino al d.l. n. 9 del 1969 ed alla relativa legge di conversione.

Tali leggi, infatti, hanno un ambito ed un contenuto ben definiti e propri, essendo dettate per disciplinare le forme, i modi ed i tempi della istruzione pubblica, e non concernono minimamente la distinta e diversa materia delle libere professioni e non possono quindi riferirsi all'esercizio delle relative attività.

A proposito, poi, degli esami da sostenere a conclusione degli studi, esse leggi tendono a mantenerli distinti da quelli professionali, previsti dai vari ordinamenti.

E non rileva in contrario che attraverso il superamento degli esami scolastici conclusivi sia stato conseguito, almeno dal 1924 in poi, un titolo di abilitazione all'esercizio professionale.

Va al riguardo considerato che, in base all'ordinamento dell'istruzione media commerciale di cui al r.d. 15 maggio 1924, n. 749, « il diploma conseguito in seguito agli esami di abilitazione presso gli istituti commerciali, dà diritto all'esercizio della professione e all'iscrizione nei relativi albi professionali, alle condizioni fissate dalle vigenti disposizioni in materia » (art. 51); che con il riordinamento dell'istruzione media tecnica, attuato con la legge 15 giugno 1931, n. 889, chi abbia superato l'esame di abilitazione, al termine del corso superiore dell'istituto tecnico, consegue un diploma di abilitazione tecnica alle diverse professioni e precisamente, per la sezione commerciale, « il diplomà di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale » (art. 65); ed infine che, secondo il d.l. n. 9 del 1969, « il titolo conseguito nell'esame di maturità posto a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico... abilita... all'esercizio della professione » (art. 1, comma terzo).

Ma codesta normativa, dal contenuto costante, che parla di « diritto all'esercizio della professione » o di abilitazione « all'esercizio professionale » o « all'esercizio della professione », considera sempre il titolo di studio (a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico) solo come titolo di legittimazione all'esercizio della professione, ma non anche come autorizzazione all'esercizio stesso, siccome è rigorosamente detto nel citato art. 51 del r.d. n. 749 del 1924.

Non va infine trascurato che la non incidenza delle norme sopra richiamate sull'ordinamento professionale dei ragionieri e periti commerciali, trova una conferma nell'aver il citato r.d.l. n. 565 del 1934 confermato, dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 889 del 1931, la vigenza delle norme del 1906.

7. — È pertanto alla luce delle considerazioni che precedono, che vanno esaminate le questioni sollevate con le ordinanze dei tribunali di Torino, di Novara e di Lucca.

A proposito di quella relativa all'art. 31 n. 5 del d.P.R. n. 1068 del 1953, interpretata nei sensi già detti la norma ed escluso quindi che il legislatore, con la legge di delegazione e con quella delegata, abbia innovato nei confronti della preesistente normativa, con l'abrogazione delle norme del 1906, ed abbia, con l'omissione di atti normativi, provocato un vuoto nel sistema, deve dirsi che la lamentata violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione non sussiste.

Codeste disposizioni, prescrivendo che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti, e che il Governo non può, senza delegazione delle Camere emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria, fissano i presupposti, le condizioni ed i limiti dell'attività legislativa delegata.

E riflettono nel contempo l'esigenza che la legge delegata sia nel suo contenuto sostanziale conforme a quella di delegazione.

In particolare, non si ha difformità tra le due leggi, sufficiente ad integrare una violazione dei citati precetti costituzionali, qualora, con la legge delegata siano dettate o implicitamente mantenute norme già esistenti nel sistema, rientranti nella materia oggetto della delega e compatibili con i principi e criteri direttivi.

Non viola, pertanto, gli artt. 76 e 77 della Costituzione l'art. 31, n. 5, del d.P.R. n. 1068 del 1953, in relazione all'articolo unico della legge n. 3060 del 1952, perché, richiedendo, tra le condizioni per l'iscrizione nell'albo dei ragionieri e periti commerciali tenuto dal Collegio provinciale, oltre il possesso del titolo di studio, il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione nel termine e con le modalità che sarebbero stati stabiliti con successiva legge su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per la grazia e giustizia, da un canto conferma che per l'iscrizione all'albo occorre il superamento, oltre che dell'esame scolastico, anche di quello professionale (che per i ragionieri e periti commerciali è l'esame pratico richiesto, unitamente al biennio di pratica, dalle citate norme del 1906) e dall'altro, attraverso il rinvio, non dà vita a norme estranee alla materia della delega o incompatibili con i principi ed i criteri direttivi di cui alla stessa legge di delega.

8. — Sono parimenti non fondate le questioni sollevate dai tribunali di Torino e di Lucca, per cui le norme denunciate (art. 2, comma secondo, lettera d, della legge n. 327 del 1906, e art. 1, comma terzo, del d.l. n. 9 del 1969) sarebbero in contrasto con l'art. 33, comma quinto, e la prima anche con l'art. 3 della Costituzione.

Giova, al riguardo, tenere, anzitutto, presente che l'art. 33, comma quinto, intervenuto quando, per l'esercizio pubblico di date professioni, vigevano generali o speciali ordinamenti, ha necessariamente di questi preso e dato atto, e, prescrivendo « un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale », ha segnato e segna un limite all'attività, passata e futura, del legislatore.

In sede di disciplina degli esami di Stato, di quello conclusivo dei corsi degli studi e di quello professionale, distinti o unificati che essi siano, non possono mancare norme circa le condizioni di ammissione, i programmi di esame, e la struttura e funzione della commissione esaminatrice, e circa le garanzie per gli interessati, in modo tale che sia possibile ed effettivo un serio ed oggettivo accertamento del grado di maturità del discente e del concreto possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e capacità tecnica necessarie perché dell'esercizio pubblico dell'attività professionale i cittadini possano giovare con fiducia.

Non viola pertanto il detto precetto costituzionale l'art. 2, comma secondo, lettera d, della legge n. 327 del 1906: sono, infatti, ed in particolare, tenuti distinti l'esame di Stato a conclusione del ciclo degli studi, e l'altro, parimenti di Stato, a carattere e fine professionale; e questo secondo esame, denominato « pratico », è strutturato in maniera tale da essere, anche se in misura ridotta e però appena sufficiente, idoneo ad un conveniente accertamento da parte della commissione della preparazione pratica di chi, in possesso del titolo di studio, aspiri a svolgere in modo autonomo e pubblico l'attività professionale.

Per queste stesse ragioni, rilevanti sotto altro profilo, la norma denunciata non risulta neppure in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Non si è in presenza di una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di una categoria di professionisti, come sostiene il giudice *a quo* per ciò che le norme del 1906 richiederebbero, per autorizzare il ragioniere all'esercizio professionale, qualcosa di più (il biennio di pratica) o qualcosa di meno (un semplice esame pratico) di quel che altri ordinamenti esigono per altri professionisti.

Non possono infatti dirsi eguali le situazioni degli esercenti le varie professioni e quindi è ben possibile che non siano uniformi le norme relative alle singole professioni.

E comunque, anche a voler ammettere che siano sostanzialmente comuni le esigenze da tutelare legislativamente, le norme emanate per le varie professioni, comparativamente considerate, sarebbero tuttavia coerenti con il principio di eguaglianza solo che rispecchiassero nella sostanza quelle esigenze.

In particolare, le norme del 1906, relative alla professione di ragioniere, messe a raffronto con quelle disciplinanti altre professioni, sono, come si è detto, sufficientemente rispettose delle garanzie volute dal-

l'art. 33, comma quinto, ed in quanto tali tutelano le dette esigenze e riflettono comunque un ragionevole uso della discrezionalità spettante al legislatore.

9. — Non viola l'art. 33, comma quinto, della Costituzione neppure la norma di cui all'art. 1, comma terzo, del d.l. n. 9 del 1969, convertito nella legge n. 119 dello stesso anno.

Con la norma denunciata, infatti, a conferma di quanto in passato disposto con gli artt. 50 e seguenti del r.d. n. 749 del 1924, e 51, lettera f, e 65 della legge n. 889 del 1931, e per l'esame previsto a conclusione degli studi svolti presso gli istituti tecnici, si dichiara solamente che il diploma di maturità conseguito presso codesti istituti « abilita alla professione », e con ciò la disciplina è destinata ad operare sul terreno scolastico e non anche immediatamente e direttamente su quello professionale; e d'altra parte, ai fini dell'esercizio professionale per i ragionieri e periti commerciali rilevano le indicate norme del 1906 e del 1953, intese e coordinate nei modi anzidetti.

Deve quindi dirsi non fondata la questione che, relativamente alla detta norma il tribunale di Lucca ha sollevato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

10. — Infine — e correlativamente — risulta non fondata la questione prospettata, con le tre ordinanze di identico contenuto, dal Consiglio nazionale dei geometri, concernente lo stesso art. 1, comma terzo, del d.l. n. 9 del 1969 e sempre in riferimento all'art. 33, comma quinto, della Costituzione.

Dato che la norma denunciata non ha portata innovativa e specificamente non dispone che colui che abbia superato l'esame di maturità alla fine dei corsi presso gli istituti tecnici per geometri, ed in quanto abilitato, per ciò solo, all'esercizio della professione, abbia diritto all'iscrizione nell'albo tenuto dal Consiglio del collegio provinciale, mancano le condizioni perché si possa riscontrare un qualsiasi contrasto tra quella norma e la disposizione costituzionale in riferimento.

Allo stato attuale della legislazione, per ciò, per la professione di geometra è il relativo ordinamento (ed in particolare, e tra le altre, la norma di cui all'art. 4, lettera c, del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274) che andrebbe messo a raffronto con le disposizioni e i principi della Costituzione.

Una norma che quella denunciata, che — interpretata nei sensi sopradetti — non concerne l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, conseguentemente non è in contrasto con l'art. 33, comma quinto, là ove questo prescrive il detto esame. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 44 - Pres. Chiarelli - Rel. Rossi - Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Trentino-Alto Adige (avv. Piras).

Trentino-Alto Adige - Potestà legislativa primaria - Miniere, cave e torbiere - Trasferimento alle Provincie - Ricorso contro legge regionale mineraria - Inammissibilità sopravvenuta.

(St. Trentino-Alto Adige art. 4, nn. 6, 58; l. cost. 10 novembre 1971, n. 1; l. reg. 21 aprile 1971).

È inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia nel merito il ricorso proposto dallo Stato contro la legge regionale del Trentino-Alto Adige 21 aprile 1971, recante nuove norme per l'industria del gesso e del quarzo, che non potrà più essere promulgata per effetto della intervenuta attribuzione della relativa competenza alle Provincie di Trento e di Bolzano, disposta con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (1).

(*Omissis*). — Corre l'obbligo innanzitutto di rilevare che nelle more del giudizio è intervenuta la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, recante modificazioni allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, per effetto della quale la potestà legislativa primaria nella materia delle « miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere », già spettante alla Regione, è stata attribuita alle due Provincie di Trento e di Bolzano. La nuova normativa costituzionale stabilisce inoltre, con apposita disposizione transitoria (art. 56), che nelle materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle Provincie continuano ad applicarsi, finché non sia diversamente disposto con legge provinciale, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Osserva la Corte che la sopravvenuta modifica statutaria rende inutile il giudizio nel merito del ricorso in esame.

Nella specie il disegno di legge regionale, recante « nuove norme per l'industria del quarzo e del gesso », non potrebbe mai più essere

(1) La questione era stata sollevata con ricorso notificato il 14 maggio 1971 ad istanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale venivano impugnati gli artt. 1 e 2 legge regionale Trentino-Alto Adige, riapprovata il 21 aprile 1971, recante le nuove norme per l'industria del quarzo e del gesso, per contrasto con gli artt. 4, n. 6, e 58, primo comma, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e 3 e 42 della Costituzione.

promulgato e assumere forza di legge, a seguito delle sopravvenute disposizioni costituzionali: infatti queste fanno salve, nelle materie trasferite alla competenza delle Province, le sole leggi regionali già in vigore il 20 gennaio 1971, tra le quali indubbiamente non può rientrare l'atto regionale impugnato.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia nel merito. — (*Omissis*).

I

CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 45 - *Pres. Chiarelli - Rel. Oggioni - Miglionico* (avv. Pucillo).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Istruttoria attribuita al giudice di appello - Questione proposta dal giudice dell'esecuzione - Inammissibilità.

(Cost. art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; c.p.c. art. 373).

È inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 373 codice procedura civile, sulla sospensione della sentenza di appello, promossa dal giudice dell'esecuzione (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 47 - *Pres. Chiarelli - Rel. Bonifacio - Tufi* (avv. D'Abbiero) *Fabbri* (avv. Adami).

Corte Costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale - Orario di lavoro degli impiegati statali di Roma - Inapplicabilità delle norme denunciate - Inammissibilità della questione.

(Cost. art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17, art. 4, d.P.R., 10 gennaio 1957, n. 3, art. 14).

È inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17 e dell'art. 14 d.P.R.

10 gennaio 1957, n. 3, che, nelle controversie sottoposte al suo esame, il giudice a quo, non è tenuto ad applicare (2).

(1-2) La prima questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 30 gennaio 1971 dal pretore di Rodi Garganico (*Gazz. Uff.* n. 119 del 12 maggio 1971); la seconda con due ordinanze emesse il 30 gennaio 1971 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sez. IV, (*Gazz. Uff.* n. 184 del 21 luglio 1971).

Per la fissazione, con decorrenza dal 18 settembre 1939, dell'orario degli uffici statali e degli altri enti pubblici nella capitale, comunque soggetti a vigilanza dello Stato, v. decreto 17 settembre 1939 del Capo del Governo e, precedentemente, il r.d.l. 30 ottobre 1935 n. 1886 convertito nella legge 30 dicembre 1935 n. 3520.

Per riferimenti all'art. 385 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, v. Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 1963, n. 251 in *Foro it. rep.* 1963 voce *Impiegato dello Stato*, n. 82 e Corte cost. 3 luglio 1967 n. 80 in *Foro it.* 1967, I, 1952 con nota di ANDRIOLI e in questa *Rassegna* 1967, I, 1, 509 con nota di CHICCO.

CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 46 - Pres. Chiarelli - Rel. Trimarchi - Donati (avv. Bussi).

Pensioni - Pensioni ai sanitari - Esclusione degli orfani maggiorenni rispetto alle orfane - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 3; l. 26 luglio 1965, n. 1965, art. 27).

È fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, nella parte in cui esclude gli organi maggiorenni dal trattamento ivi previsto a favore delle orfane (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame del giudice costituzionale con ordinanza emessa il 23 giugno 1970 dalla Corte dei Conti, sez. III, pensioni civili (*Gazz. Uff.* n. 74 del 24 marzo 1971).

Per la precedente dichiarazione di incostituzionalità di altra parte della stessa norma (trattamento di quiescenza limitato alle orfane solo se nubili o vedove) v. Corte Cost. 22 giugno 1971 n. 135, in questa *Rassegna* 1971, I, 1, 955).

GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 13 marzo 1972, n. 723 - Pres. Pece - Rel. Aliotta - P.M. Di Majo (conf.) - Amministrazione della Difesa (avv. Stato Giorgio Azzariti) c. Meloni (avv. Ozzo).

Competenza e giurisdizione - Attività discrezionale della p. A. - Distinzione tra inesistenza e scorretto uso del potere - Effetti sulla giurisdizione - Fattispecie in materia di espropriazione per p. u.

(C.p.c., art. 37; l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, artt. 2 e 4; t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, art. 26).

In materia di attività discrezionale della p.A. l'affievolimento del diritto soggettivo del privato, che porta ad escludere la giurisdizione del giudice ordinario, presuppone l'esistenza astratta del potere stesso sotto il profilo soggettivo ed oggettivo e cioè non soltanto per quanto attiene alla appartenenza del potere ma anche per quanto attiene ai presupposti ed agli elementi che lo delimitano, contemplati in norme di relazione quali quelle che lo prevedono (soggetto pubblico, cui è stato conferito, oggetto, destinatari su cui o a favore dei quali deve essere esercitato), prescindendo, invece, dalle condizioni che attengono soltanto alle modalità, sia formali sia sostanziali, relative al concreto esercizio del potere stesso, onde non si verifica affievolimento del diritto soggettivo soltanto quando vi sia carenza di potere discrezionale per essere stato questo esercitato al di fuori dell'ambito sopra precisato: pertanto in materia di espropriazione per pubblico interesse, costituendo l'esistenza della dichiarazione di pubblica utilità un presupposto dell'esercizio del potere, a tutela del diritto di proprietà, la inesistenza di fatto o giuridica di tale dichiarazione può essere dedotta dinanzi al Giudice ordinario al fine di far valere la conseguente illegittimità del decreto di espropriazione e di conseguire il risarcimento del danno, mentre, se detta dichiarazione esiste, la eventuale illegittimità (per incompetenza relativa, violazione di legge o eccesso di potere) deve essere fatta valere davanti al giudice amministrativo (1).

(1) Principio ormai consolidato: i precedenti generici e specifici sono richiamati anche nella sentenza di cui si tratta. L'applicazione fattane nella specie con l'accoglimento del primo motivo di ricorso proposto per l'Amministrazione appare particolarmente interessante in relazione alla rilevanza delle questioni trattate, che vanno al di là del caso considerato. Si pubblicano, quindi, integralmente i motivi della decisione.

(*Omissis*). — Va preliminarmente ordinata la riunione dei due ricorsi, quello principale e quello incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

Ciò premesso si rileva che con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente Amministrazione sostiene: a) che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, non sussisteva nella specie la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda principale, proposta dai Meloni, diretta a sentire dichiarare l'illegittimità dell'espropriazione per assunta inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità, dedotta sotto il profilo che questa non poteva ritenersi implicita nel decreto di approvazione del progetto dei lavori, emesso dal Ministero dell'aeronautica, dovendo essere invece emessa, come prescritto per legge, con decreto reale; precisa l'Amministrazione che il dedotto vizio, trattandosi di incompetenza relativa e non assoluta, determinerebbe soltanto se mai un'eventuale illegittimità del procedimento, che doveva esser fatta valere dinanzi al giudice amministrativo; b) che, d'altra parte, sussisteva del pari difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della conseguenziale domanda di restituzione degli immobili espropriati, in quanto ciò importava non una semplice disapplicazione ma addirittura revoca degli atti amministrativi con i quali era stata disposta l'espropriazione.

Il motivo è fondato. Occorre in proposito premettere che in materia di attività discrezionale della pubblica Amministrazione, nel cui ambito rientra evidentemente sia la dichiarazione di pubblica utilità sia il successivo provvedimento di espropriazione, dovendo i relativi poteri essere esercitati nell'ambito previsto dall'ordinamento, l'affievolimento del diritto soggettivo del privato in interesse legittimo, che porta ad escludere la giurisdizione del giudice ordinario, presuppone l'esistenza astratta del potere stesso sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, e cioè non soltanto per quanto attiene alla appartenenza del potere, anche ai presupposti ed elementi che lo delimitano, contemplati in norme di relazione, quali quelle che lo prevedono (soggetto pubblico cui è stato conferito, oggetto, destinatari su cui o a favore dei quali deve essere esercitato); si prescinde invece dalle condizioni che attengono soltanto alle modalità, sia formali che sostanziali, relative al concreto esercizio del potere stesso (in tale senso Sez. Un. 6 aprile 1970, n. 926, 26 marzo 1970, n. 822, 24 ottobre 1968, n. 3457, 2 luglio 1965, n. 1375 e 15 ottobre 1963, n. 2768); pertanto non si verifica affievolimento del diritto soggettivo quando vi sia carenza di potere discrezionale, per essere stato questo esercitato al di fuori dell'ambito sopra precisato.

In riferimento all'indicato principio, per quanto più particolarmente si riferisce alla materia della espropriazione per pubblico interesse, va rilevato che, secondo l'ormai costante giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Unite, sentenze 22 luglio 1960, n. 2087 e 6 giugno 1960,

n. 1479), l'esistenza della legale dichiarazione di pubblica utilità costituisce un presupposto dell'esercizio del potere previsto nell'art. 834 c.c. a tutela del diritto di proprietà, onde la inesistenza, di fatto o giuridica, di tale dichiarazione, può essere dedotta dinanzi al giudice ordinario per far valere la conseguente illegittimità del decreto di espropriazione al fine di conseguire il relativo risarcimento del danno; invece se la dichiarazione di pubblica utilità esiste, ma è illegittima (per incompetenza relativa, violazione di legge, o eccesso di potere), essendosi tuttavia verificata, data la sua esistenza, la sua funzione di tutela del diritto, ma essendosi violato soltanto un limite previsto per la tutela dell'interesse pubblico, e dell'interesse legittimo, l'illegittimità deve essere fatta valere davanti al giudice amministratore.

In base a tale criterio, per quanto si riferisce al profilato difetto di giurisdizione di cui alla parte sub a) del motivo, tutta la questione si incentra sul punto se il denunciato vizio, dal quale sarebbe affetto il detto provvedimento del Ministro dell'aeronautica, contenente una dichiarazione implicita di pubblica utilità, attenga ad una incompetenza assoluta o soltanto relativa. Infatti nel primo caso l'accertata sussistenza del vizio stesso importerebbe come necessaria conseguenza che la dichiarazione di pubblica utilità dovrebbe ritenersi inesistente, venendo quindi meno la possibilità di esercizio del potere di espropriazione, per cui sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario; mentre nel secondo caso, determinandosi una semplice illegittimità che incide sul procedimento diretto alla emanazione del provvedimento di espropriazione, sussisterebbe invece la giurisdizione del giudice amministrativo.

Orbene, come è noto, in base al criterio distintivo accolto nella prevalente dottrina e nella giurisprudenza, per quanto attiene ai provvedimenti emessi dalle Amministrazioni dello Stato si ha incompetenza assoluta quando l'atto è emanato da un organo appartenente ad un ramo della pubblicazione Amministrazione del tutto diverso da quello che avrebbe dovuto emanarlo, sicché l'atto esula evidentemente dalla sfera attribuzioni che sono proprie dell'organo che lo ha emanato si verifica invece il vizio meno grave della incompetenza relativa se questo attiene alla distribuzione della competenza nell'ambito dello stesso ramo della Amministrazione o di una stessa attività. In base a tale criterio, esaminando la questione in relazione alle norme che disciplinano la dichiarazione di pubblica utilità in materia di espropriazione per esigenze di natura militare, si rileva che la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni, esclusi i casi in cui la dichiarazione esplicita di pubblica utilità deve essere fatta per legge (art. 9), distribuisce in via generale la relativa competenza per tutte le opere pubbliche, rispettivamente tra il Ministro dei lavori pubblici ed il prefetto (art. 10); nei casi non contemplati nelle indicate disposizioni stabilisce poi che la dichiarazione di pubblica utilità deve essere fatta con decreto reale (su proposta,

per le fortificazioni e le opere militari, del Ministro della guerra e della Marina (art. II) e negli altri casi del Ministro dei lavori pubblici.

Senonché il d.l. 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modifiche, parzialmente innovando a tale disciplina, al fine di rendere più celere in alcuni casi il procedimento di espropriazione, prevede la « dichiarazione implicita di pubblica utilità » per tutte le opere autorizzate per legge (art. 30) e per le opere non autorizzate per legge da eseguirsi dallo Stato, direttamente o per concessione, anche se accessorie, complementari o di parziale variazione ad opere già riconosciute di pubblica utilità e preesistenti, stabilendo testualmente che in siffatte ipotesi « l'approvazione dei relativi progetti ha il valore di una dichiarazione di pubblica utilità ». Per quanto più particolarmente nella specie interessa si precisa nell'art. 2 comma 7 che « i progetti di tutte le opere a carico delle amministrazioni della guerra e della marina sono approvati con le norme contenute negli speciali regolamenti ora in vigore per le amministrazioni medesime ». Successivamente l'art. 3 del r.d. 30 settembre 1929, n. 1718 estese l'applicazione delle norme contenute negli articoli 11, 21, 30 e 35 del citato d.l. del 1923 anche « alle opere destinate direttamente al servizio aeronautico e per i lavori accessori » e l'efficacia di tale disposizione fu successivamente prorogata (d.l. 18 ottobre 1934, n. 1857 e 23 dicembre 1937, n. 2257) fino all'epoca di emanazione dei provvedimenti relativi all'espropriazione in questione.

Orbene l'insieme delle surriportate disposizioni, delle quali alcune, e particolarmente quelle contenute nell'art. 30 del r.d. n. 422 del 1923, in materia di dichiarazione implicita di pubblica utilità, nonché l'art. 3 del d.l. n. 1718 del 1929 e successive proroghe, nel prevedere per determinate opere di carattere militare la dichiarazione implicita di pubblica utilità, da emettersi con decreto del Ministro della guerra o della marina, (ai quali ora è subentrato il Ministro della difesa), muovono, come si è visto, alla precedente disciplina contenuta, per la esecuzione delle opere militari, nella legge n. 2359 del 1965. Il che importa che il potere di emettere la dichiarazione di pubblica utilità non esulava evidentemente dalla sfera di competenza all'epoca attribuita al Ministro dell'Aeronautica, al quale era indubbiamente devoluta l'approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere militari, tanto più in materia di espropriazioni per le quali, come nella specie, non era prevista l'esecuzione di lavori e si trattava quindi soltanto di apprezzare l'idoneità dei beni da espropriare dell'uso pubblico cui dovevano essere destinati.

Ne consegue che il problema che sorge in ordine alla legittimità dei provvedimenti in questione, per quanto attiene alla dichiarazione di pubblica utilità per assunto difetto di competenza da parte del Ministro dell'aeronautica ad emetterla, non solleva una questione di incompetenza assoluta, ma soltanto di incompetenza relativa, che, investendo la legittimità di un provvedimento amministrativo di natura eminen-

temente discrezionale, esula — per quanto si è premesso — dalla giurisdizione del giudice ordinario, rientrando nella cosiddetta competenza generale di legittimità del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 103 della Costituzione e 26 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054.

Né la giurisdizione del giudice ordinario può ritenersi sussistente sotto il profilo indicato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nel quale, come si è detto, la dedotta illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità era basata sulla mancata indicazione, nel decreto di approvazione del progetto, del termine di esecuzione dei lavori, in quanto la disposizione di cui all'art. 74 della n. 2359 del 1865 non è evidentemente applicabile nella specie, in cui non era prevista l'esecuzione di lavori, dato che i beni da espropriare erano destinati ad essere adibiti, nello stato in cui si trovavano, a caserma con annessi autorimessa e magazzino per materiale aeronautico.

Né infine la giurisdizione del giudice ordinario può ritenersi sussistente sotto il profilo indicato per la prima volta nel giudizio di cassazione e cioè per l'assunta mancata designazione, ai sensi dell'art. 74 della legge n. 2359 del 1865, nel decreto di approvazione del progetto, dei beni da espropriare, trattandosi di questione nuova e come tale inammissibile in questa sede, che non può quindi incidere sulla giurisdizione.

Dall'accertato difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda principale proposta dai germani Meloni consegue l'improponibilità delle domande consequenziali di restituzione dei beni espropriati e di risarcimento di danni cui si riferisce la censura sub b) del motivo in esame. Dette domande presuppongono l'avvenuto annullamento del provvedimento di espropriazione da parte del Consiglio di Stato, posto che è detto annullamento che avrebbe l'effetto di far risorgere il diritto soggettivo di proprietà del privato, già affievolito ad interesse legittimo a seguito dell'emanazione del provvedimento ablatorio.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo va cassata l'impugnata sentenza, dichiarandosi la giurisdizione del Consiglio di Stato a conoscere delle questioni sopraindicate.

Si rende peraltro necessario il rinvio al giudice a quo in quanto la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario si riferisce soltanto alla domanda principale e alle domande accessorie; per cui, secondo l'ordine delle conclusioni prese dagli attori nei giudizi di merito, deve essere presa in esame la domanda subordinata con la quale essi attori chiedono la restituzione dei beni espropriati per assunta mancata destinazione degli stessi all'uso pubblico cui erano destinati; domanda subordinata che il giudice di appello non ha preso in esame in quanto ha ritenuta fondata la domanda proposta in via principale.

Rimangono in conseguenza assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, con i quali il Ministero deduce (motivo secondo) che il

giudice di appello, avendo ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, esclusa invece dal giudice di primo grado, non avrebbe potuto decidere sul merito ma avrebbe dovuto rimettere invece la causa al detto giudice di primo grado ai sensi dell'art. 353 c.p.c.; (motivo terzo) che la dichiarazione di pubblica utilità, non doveva essere emessa con decreto reale, ma con decreto ministeriale; (quarto motivo) che gli attori erano tenuti a corrispondere anche gli interessi sull'indennità di espropriazione, della quale era stata disposta la restituzione.

Rimane altresì assorbito il ricorso incidentale, con il quale i germani Meloni deducono con unico motivo, che la Corte di Appello non doveva limitarsi a dichiarare tenuta l'Amministrazione della difesa a restituire gli immobili illegittimamente espropriati, ma doveva altresì condannarla al rilascio degli stessi.

In conseguenza dell'assorbimento del ricorso incidentale va ordinata la restituzione ai ricorrenti in via incidentale del deposito (articolo 381 c.p.c.). Si ritiene opportuno rimettere al giudice di rinvio ogni statuizione anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione (articolo 385 c.p.c.). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 15 marzo 1972, n. 745 - Pres. Marletta - Rel. Ridola - P.M. Trotta (conf.) - Soc. p. az. Verbano Immobiliare (avv. Amorosino) c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Stato Zagari) nonché contro Sabatini e Monte (avv. ti Balbi e Carboni Corner).

Competenza e giurisdizione - Bellezze naturali - Proprietari di beni limitrofi o prospicienti - Posizione soggettiva - Distinzione.

(l. 29 giugno 1939 n. 1497, art. 1 nn. 1-4; reg. 3 giugno 1940 n. 1537, art. 10).

È configurabile una posizione soggettiva di interesse legittimo in favore dei proprietari di beni limitrofi a bellezze naturali protette dalla legge o prospicienti su esse, limitatamente alle bellezze d'insieme e non anche per le cosiddette "bellezze individue", in rapporto alle quali per gli stessi sono configurabili solo interessi di mero fatto (1).

(1) La questione di notevole interesse nei termini indicati con la massima estratta è stata affrontata per la prima volta dalla Corte di Cassazione ed è stata risolta con estrema chiarezza.

La sentenza, di cui si tratta, si sofferma con ampia motivazione pure sui limiti del sindacato delle sezioni unite in sede di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato per difetto assoluto di giurisdizione nonché di

(*Omissis*). — I controricorrenti Vinci e Monte hanno preliminarmente eccepito la inammissibilità (o, alternativamente, la improcedibilità) del ricorso della Società « Verbanò ». L'eccezione prende le mosse dal fatto che la notificazione, eseguita l'8 ed il 9 aprile 1969, del ricorso portato all'esame di queste Sezioni Unite era stata preceduta, il 20 marzo 1969, dalla notificazione di altro identico ricorso, non contenente la indicazione della quietanza del deposito (art. 366 n. 5 c.p.c.) e non depositato nella cancelleria di questa Corte (art. 369 c.p.c.): e da ciò i controricorrenti traggono argomento per sostenere che la Società ricorrente, non provvedendo al deposito del suo primo ricorso, lo aveva abbandonato e che tale abbandono aveva posto in essere una rinuncia al gravame, il quale non era più proponibile, stante l'avvenuta consumazione del diritto di impugnazione.

L'eccezione è, sotto ogni aspetto, destituita di qualsiasi fondamento. La legge ammette la rinuncia tacita al diritto di impugnazione (art. 329 c.p.c.), ma non al ricorso già proposto, al quale non si può rinunciare se non nelle forme, prescritte « ad substantiam », di cui all'art. 390 c.p.c. La consumazione del diritto d'impugnazione, d'altra parte, non si verifica per il solo fatto che il ricorso proposto sia affetto da un vizio che lo renda inammissibile o improcedibile: al contrario, tale effetto, con la conseguente non riproponibilità del ricorso, non si produce se non quando sia intervenuta la pronuncia giudiziale, che abbia dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità (art. 387 c.p.c.); con la conseguenza che, prima che tale declaratoria sia emessa e sempreché sia tuttora pendente il termine per proporre l'impugnazione, ben può la parte notificare altro ricorso, in sostituzione di quello viziato (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 1654 del 1970; Sez. II, n. 3581 del 1969; Sez. I, n. 851 del 1969). Ed è pacifico, nella specie, che il secondo ricorso della Società « Verbanò », preceduto dal deposito per soccombenza e seguito dal tempestivo deposito in cancelleria, fu notificato mentre era ancora in corso il termine per ricorrere e senza che fosse « medio tempore » intervenuta alcuna declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità della impugnazione precedentemente notificata.

Perfettamente ammissibile e procedibile è, dunque, il ricorso della Società « Verbanò », il quale è stato proposto, ai sensi dell'art. 111, comma terzo, della Costituzione, dell'art. 362, comma primo, c.p.c. e dell'art. 48 del t.u. 24 giugno 1924, n. 1054, avverso una decisione emessa dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale.

conseguenza sui limiti della giurisdizione di legittimità di tale Consesso rispetto alla giurisdizione di merito ed al campo riservato alla discrezionalità della p.A. Per i precedenti si rinvia alla sentenza stessa, della quale, in ragione di quanto si è rilevato, si ritiene opportuno pubblicare integralmente i motivi della decisione.

Sono ben noti, e non occorre qui enunciarli analiticamente, i limiti entro i quali la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, alla stregua delle indicate norme, ammette il sindacato della Corte regolatrice sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Basterà ricordare, in sintesi, che tali decisioni sono soggette al controllo della Corte di Cassazione soltanto « per motivi attinenti alla giurisdizione », per quei vizi, cioè, che siano identificabili nell'eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato e nel mancato rispetto dei cosiddetti « limiti esterni » che l'ordinamento giuridico (artt. 26 e segg. del t.u. n. 1054 del 1924; artt. 103 e 113 della Cost.) assegna alla funzione giurisdizionale attribuita a quell'organo, restando, viceversa, escluso ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione stessa, quali che siano i vizi, « in procedendo » o « in iudicando », cui quell'esercizio abbia potuto dar luogo (cfr. Cass. Civ., S.U. n. 2000 del 1970, n. 1673 del 1967 e numerose altre conformi).

Ora, considerando più da vicino la materia del ricorso in esame, osserva la Corte che i due motivi dedotti sono riconducibili, almeno nella loro enunciazione, a due ipotesi tipiche di eccesso di potere giurisdizionale: la prima, relativa alla determinazione delle controversie delle quali il Consiglio di Stato può conoscere, che si ha, fra l'altro, quando, trattandosi di posizioni soggettive configurabili soltanto come semplici interessi di fatto, il giudice amministrativo abbia giudicato su materia sottratta ad ogni tutela giurisdizionale; la seconda, che attiene al contenuto finale del provvedimento decisorio, che abbia definito il procedimento giurisdizionale, e che si verifica quando il Consiglio di Stato, nelle materie nelle quali la sua *potestas iudicandi* è limitata al controllo sulla legittimità dell'atto amministrativo impugnato, abbia, in realtà, esplicitato un sindacato di merito sull'attività della pubblica amministrazione.

Alla prima di tale ipotesi si ricollega il primo motivo, col quale la Società ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 26 e 32 del t.u. n. 1054 del 1924, in relazione agli artt. 103 e 113 della Costituzione ed alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, censura la decisione del Consiglio di Stato per difetto assoluto di giurisdizione, in quanto avrebbe giudicato pur difettando, nel Vinci e nel Monte, un interesse legittimo da tutelare. Spiega, poi, la ricorrente che, nell'impugnare il decreto ministeriale di rigetto del loro ricorso gerarchico, il Vinci ed il Monte non avevano dedotto alcun loro interesse concreto, personale e diretto né avevano lamentato un qualsiasi pregiudizio della loro sfera giuridica, ma si erano resi portatori dell'interesse di ogni cittadino, che si trovasse a percorrere casualmente la zona, al godimento della vista panoramica: sicché il Consiglio di Stato, col ritenere bastevole a radicare nei ricorrenti l'interesse all'impugnazione la sola esistenza, nella zona e « nei pressi » della costruzione con-

trovera, di villini di loro proprietà, avrebbe finito per dare ingresso ad una specie di « azione popolare », non consentita in materia di tutela delle bellezze panoramiche.

Nelle ragioni che vengono addotte a sostegno del motivo in esame non può non rilevarsi, in verità, la confusione fra concetti che la giurisprudenza e la dottrina hanno avuto cura di distinguere nettamente: vi si confonde, cioè, l'interesse sostanziale, che è la posizione giuridica soggettiva tutelabile davanti al giudice amministrativo (interesse legittimo), con l'interesse processuale di cui, secondo il principio generale enunciato dall'art. 100 c.p.c.; deve essere portatore chiunque proponga una domanda davanti ad un giudice (interesse ad agire, in generale, e, nel campo della giustizia amministrativa, a ricorrere).

Ora, di questi due concetti, solo il primo attiene ai limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato e può, quindi, formare oggetto del sindacato affidato dalla legge a queste Sezioni Unite. Infatti, fuori dei casi in cui il Consiglio di Stato, investito di giurisdizione esclusiva, conosce anche delle controversie in materia di diritto soggettivo (articolo 30 del t.u., n. 1054 del 1924), la materia propria della generale giurisdizione di legittimità che a quell'organo è attribuita è costituita, appunto, dalla tutela degli interessi legittimi (artt. 103 e 113 della Costituzione), mentre sono ad essa sottratta quelle posizioni soggettive che, corrispondendo a situazioni di semplice interesse di fatto, non sono suscettibili di alcuna tutela giurisdizionale. Ma la verifica della osservanza, da parte del Consiglio di Stato, di questo limite esterno della sua giurisdizione non si sottrae all'applicazione dei principi generali che presiedono alla determinazione della giurisdizione, quali si ricavano dall'art. 386 c.p.c. e dall'elaborazione giurisprudenziale che questa Corte è venuta compiendo sull'argomento. Si deve, cioè, aver riguardo, come in ogni altra questione di giurisdizione, al cosiddetto *petitum* sostanziale. Il che significa che, a far rientrare la controversia nella sfera di giurisdizione del giudice amministrativo di legittimità, non basta che il privato sostenga di essere stato leso, dall'atto amministrativo impugnato, in un suo interesse legittimo, ma occorre che la posizione giuridica di cui si lamenta la lesione, così come dedotta in giudizio, sia effettivamente, ma in astratto, configurabile come interesse legittimo alla stregua dell'ordinamento giuridico, nel senso che questo accordi alla posizione soggettiva dedotta, di fronte all'operato della pubblica amministrazione, quella protezione occasionale ed indiretta che è propria degli interessi legittimi.

Questo, soltanto questo, è il sindacato che a queste Sezioni Unite è affidato, in sede di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato per difetto assoluto di giurisdizione. Si sottraggono, invece, a tale sindacato così la concreta ed effettiva appartenenza al soggetto impugnante della vantata posizione di interesse legittimo, il cui accertamento

attiene al giudizio di merito e, quindi, al modo in cui la giurisdizione fu esercitata, come la titolarità dell'interesse processuale a ricorrere, la cui sussistenza, come condizione dell'azione, anche dal Consiglio di Stato, come da ogni altro giudice, deve necessariamente essere verificata nell'ambito dell'esercizio della propria giurisdizione (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 1541 del 1971; n. 2000 del 1970): tant'è che l'accertamento negativo cui il Consiglio di Stato pervenisse sull'uno o sull'altro punto, esatto o erroneo che fosse, condurrebbe, rispettivamente, al rigetto ed alla inammissibilità del ricorso e non mai ad una pronunzia negativa sulla giurisdizione.

Nella specie, davanti al giudice amministrativo la Società « Verbano », con palese riferimento all'interesse processuale a ricorrere, eccipi che i ricorrenti Vinci e Monte non avevano provato né un loro interesse concreto, personale e diretto all'impugnativa né un qualsiasi pregiudizio che, dalla costruzione autorizzata, derivasse ai loro beni e coerentemente chiese, non già che il giudice declinasse la propria giurisdizione, ma che il ricorso fosse giudicato inammissibile. A questa eccezione il Consiglio di Stato rispose che l'esistenza, in prossimità della progettata costruzione di villini appartenenti ai ricorrenti, esplicitamente ammessa dalla Società controinteressata, bastava a radicare, nei ricorrenti medesimi, l'interesse all'impugnazione. E, per quel che si è detto innanzi, tale statuizione non è sindacabile in questa sede.

Coerentemente alle premesse poste, però, ciò non esaurisce la disamina del primo motivo del ricorso della Società « Verbano »: il qual motivo pone anche, sia pure in termini non del tutto appropriati, il problema della astratta configurabilità, a favore dei proprietari di immobili prospicienti o vicini alla costruzione controversa, di un interesse legittimo, di una posizione soggettiva, cioè, che sia differenziata e qualificata rispetto all'interesse generale della collettività, che è direttamente protetto dalle norme per la salvaguardia delle bellezze naturali. Si tratta, quindi, di stabilire se, contro la violazione di queste norme, possa trovare tutela, in sede di giurisdizione di legittimità, la particolare posizione di vantaggio che dalla vicinanza alla zona protetta derivi a determinati proprietari. Ed è, questo, un problema che attiene al rispetto dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, in quanto implica la discriminazione fra posizioni soggettive di interesse legittimo e posizioni di semplice interesse di fatto, ai fini della comprensione delle prime, ma non delle seconde, nella materia attribuita alla giurisdizione del Consiglio di Stato.

In questi termini, il problema, che va risolto alla stregua della normativa vigente sulla protezione delle bellezze naturali (l. 29 giugno 1939, n. 1497, e regolamento 3 giugno 1940, n. 1537), non risulta sia stato mai affrontato da queste Sezioni Unite: le quali ebbero, invece, ad occuparsi della materia, in passato, ma solo per escludere che le

indicate norme a difesa del panorama ed i vincoli imposti in forza di esse potessero costituire fonte di diritti soggettivi per il proprietario del fondo vicino a quello gravato dal vincolo (S.U., n. 1710 del 1957) ovvero per qualificare come di interesse legittimo la posizione soggettiva del proprietario del bene assoggettato alle limitazioni amministrative che quelle norme consentono di imporre (S.U., n. 220 del 1965, n. 2205 del 1964).

Ciò premesso, ritiene la Corte che il problema qui posto, sul quale la dottrina è divisa, debba essere risolto nel senso della configurabilità di posizioni soggettive di interesse legittimo a favore dei proprietari di beni limitrofi o prospicienti sulle bellezze naturali protette dalla legge, limitatamente, però, alle « bellezze d'insieme » (art. 1, nn. 3 e 4, della l. n. 1497 del 1939, in relazione all'art. 10 del relativo regolamento) e non anche per le cosiddette « bellezze individue » art. 1, nn. 1 e 2 della legge citata).

Invero, affinché le norme di azione, destinate a disciplinare il modo in cui la pubblica amministrazione deve esercitare i suoi poteri, in vista del soddisfacimento di determinati interessi pubblici, possano dar fondamento a posizioni individuali di interesse legittimo non basta che interesse pubblico ed interesse privato si trovino o possano trovarsi, in via di mero fatto, a coincidere, sicché l'osservanza di quelle norme possa tradursi in una qualche utilità per i singoli. Quel che occorre è che fra interesse della collettività e interesse del singolo si abbia un collegamento tale che l'uno e l'altro siano orientati nella medesima direzione, sicché il secondo si differenzi e si qualifichi, rispetto al primo, per la individuazione di una situazione di particolare vantaggio per il singolo, nell'ambito della utilità generalizzata che è assicurata alla collettività. Solo allora, infatti, l'osservanza della norma di azione, posta a tutela dell'interesse pubblico, può risolversi, di riflesso e per connessione occasionale, nella protezione della posizione soggettiva del singolo; e, per converso, la violazione, da parte della pubblica amministrazione, della norma abilita il soggetto, che veda pregiudicata, dall'atto illegittimo, quella sua posizione, a reagire in sede di giurisdizione di legittimità: nel che sta, appunto, la essenza dell'interesse legittimo o occasionalmente protetto.

Considerando, alla luce di questi principi, le norme che qui interessano, deve riconoscersi che non sono configurabili, a favore dei proprietari limitrofi, posizioni soggettive di interesse legittimo di fronte alle norme protettive delle cosiddette « bellezze individue » (nn. 1 e 2 dell'art. 1 della l. n. 1497 del 1939). Non si nega che la sottoposizione dei beni che le costituiscono ai vincoli previsti dalla legge e la conservazione ed il rispetto dei vincoli stessi possano procurare a determinati proprietari, in ragione della *vicinitas* dei loro fondi, talune particolari utilità, come, per esempio, il maggior pregio turistico e, quindi,

economico che quella ubicazione può conferire ai fondi stessi. Ma trattasi di interessi di mero fatto, perché non orientati nello stesso senso dell'interesse pubblico al godimento immediato delle bellezze protette.

Diverso discorso è da fare, invece, quanto alle bellezze d'insieme e, in particolare, quanto alle bellezze panoramiche, che la legge considera, nel loro complesso, come « quadri naturali » (nn. 3 e 4 dell'art. 1 cit.). Qui l'interesse del singolo, che sia particolarmente avvantaggiato dalla ubicazione del proprio immobile nel godimento del quadro pittoresco o panoramico, pur differenziandosi, per la sua individuazione soggettiva, dall'interesse pubblico che è direttamente protetto dalla legge, non è da quello qualitativamente dissimile ed è caratterizzata dal medesimo orientamento: convergenza, questa, fra l'interesse diffuso della collettività e l'interesse qualificato del singolo che assicura al secondo quella tutela, occasionale e mediata, che è propria degli interessi legittimi.

Nella specie, trattasi appunto, com'è pacifico, di vincolo panoramico imposto, ai sensi della l. n. 1497 del 1939, con decreti ministeriali del 28 gennaio 1949 e del 14 dicembre 1959; ed, in sostanziale ed espressa aderenza alla relativa disciplina, il Vinci ed il Monte, nell'impugnare davanti al giudice amministrativo il provvedimento di rigetto del loro ricorso gerarchico, dedussero la lesione, non già dell'interesse della collettività al rispetto del vincolo panoramico — come infondatamente sostiene la Società controricorrente — bensì del proprio interesse a conservare quella particolare posizione di vantaggio che la esistenza del vincolo loro assicurava. Si deve, quindi, concludere che il Consiglio di Stato decise su un *petitum* sostanziale che involgeva una tipica questione di interesse legittimo, nel pieno rispetto, cioè, dei limiti esterni della propria giurisdizione di legittimità: onde il primo motivo fin qui esaminato non può che essere rigettato.

Con il secondo motivo la Società ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 26, 27 e 32 del t.u., n. 1054 del 1924, in relazione alla l. 1497 del 1939, addebita al Consiglio di Stato di avere oltrepassato i limiti della giurisdizione di mera legittimità, invadendo la sfera della giurisdizione di merito ed il campo riservato, in materia di protezione delle bellezze naturali, alla discrezionalità della pubblica amministrazione.

Il vizio è certamente deducibile in questa sede, giacché, come si è premesso, anche lo sconfinamento nella giurisdizione di merito, quando al Consiglio di Stato sia attribuita la sola giurisdizione di legittimità, costituisce eccesso di potere giurisdizionale, soggetto al controllo che è riservato a queste Sezioni Unite. Ed è del tutto pacifico, da un canto, che la l. n. 1497 del 1939 attribuisce all'Amministrazione della Pubblica Istruzione un assai ampio potere discrezionale e, dall'altro, che, nella materia di cui si discute, il Consiglio di Stato è investito della sola

giurisdizione generale di legittimità e non anche di quella di merito (artt. 26 e 27 del t.u., n. 1054 del 1924).

La censura è, tuttavia, infondata. La giurisdizione di legittimità devoluta al Consiglio di Stato, diversamente da quella spettante alla Corte di Cassazione, non è limitata al solo giudizio di diritto in ordine al provvedimento impugnato, ma si estende all'accertamento dei fatti nei quali si è concretato il comportamento dell'amministrazione nell'emanare l'atto stesso, sempre, però, limitatamente al fine di individuare, in questo, uno dei tre vizi (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge) sui quali il giudice amministrativo è chiamato ad esercitare il proprio controllo (art. 26 t.u., n. 1054 del 1924); e, soprattutto nella indagine relativa all'eccesso di potere, nelle sue varie possibili forme, il Consiglio di Stato non può non portare il suo esame sul contenuto sostanziale dell'atto impugnato e sui presupposti che ne hanno determinato l'emanazione, per individuare, nell'interno dell'atto stesso, i vizi della causa di esso o della volontà della pubblica amministrazione, considerata nel suo momento formativo. Perché si abbia invasione del campo della giurisdizione di merito occorre, invece, che il giudice amministrativo di legittimità, quale che sia il dispositivo terminale della sua decisione, decida in base a diretta valutazione dell'interesse pubblico relativo all'atto impugnato, sotto il profilo dell'opportunità e della convenienza dell'atto stesso, ovvero, sostituendosi all'amministrazione, proceda direttamente e con efficacia immediata e vincolante a quegli apprezzamenti che alla pubblica amministrazione sono demandati: occorre, cioè, che il provvedimento decisivo finale, pur nel formale rispetto della formula dell'annullamento, esprima una volontà dell'organo giudicante che si sostituisca a quella dell'amministrazione, risolvendosi, così, in una sostanziale riforma dell'atto impugnato (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 1012 del 1970, n. 964 del 1959, n. 1673 del 1967, n. 895 del 1963 e numerose altre conformi).

Ma nulla di tutto ciò è accaduto nel caso in esame, nel quale il Consiglio di Stato portò il suo esame ed espresse le proprie valutazioni sul provvedimento impugnato, considerato sotto il profilo funzionale, e soltanto su esso, individuando, nell'interno della sua motivazione, quella illogicità evidente che è manifestazione tipica dell'eccesso di potere; ed a tale individuazione pervenne attraverso un apprezzamento sulla congruità e sulla coerenza logica della motivazione, che non è sindacabile in questa sede, quando, secondo i principi sopra enunciati, non si risolve in uno sconfinamento nella valutazioni di merito. Il Consiglio di Stato, infatti, valutò solo sul piano logico le prime due proposizioni in cui si articolava la motivazione del provvedimento impugnato, relative alla preesistenza, rispetto all'opera controversa, di impedimenti alla veduta panoramica, derivanti, rispettivamente, da altri edifici e da una recinzione di bassi muretti e cespugli; e, quanto alla terza proposizione,

secondo la quale la nuova sistemazione data alla zona avrebbe addirittura migliorato la visuale, l'organo giudicante, lungi dal sostituire una propria valutazione di merito a quella fatta dalla pubblica amministrazione, si limitò ad osservare che quell'argomento era viziato dalla stessa illogicità delle premesse da cui lo si era fatto derivare.

Il ricorso della Società « Verbanò » è, dunque, interamente da rigettare; ed al rigetto del ricorso consegue, a norma di legge, la condanna della ricorrente alla perdita del deposito per soccombenza ed al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione a favore dei controricorrenti Vinci e Monte. È il caso, invece, di dichiarare compensate tali spese nei rapporti fra l'Amministrazione controricorrente e le altre parti. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 marzo 1972, n. 816 - Pres. Marletta - Rel. Sposato - P.M. Di Majo (conf.) - Ministero della Difesa (avv. Stato Zagari) c. Gargallo (avv. ti Tumscitz e Floreno).

Competenza e giurisdizione - Atto amministrativo - Disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi da parte dell'A.G.O. - Limiti.

(Cost., artt. 102, 103 e 113; l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, artt. 2, 4 e 5; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26).

Il potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi spetta al Giudice ordinario soltanto nelle materie devolute alla sua giurisdizione, cioè nelle materie nelle quali si faccia questione di un diritto soggettivo: non è pertanto consentito al Giudice ordinario giudicare della legittimità di un atto amministrativo che si assuma lesivo di un interesse legittimo sebbene da tale atto derivino, mediatamente, conseguenze pregiudizievoli di un diritto soggettivo; altrimenti il Giudice ordinario verrebbe ad esercitare quella tutela giurisdizionale degli interessi legittimi che è ammessa contro gli atti della pubblica Amministrazione soltanto dinanzi agli organi della giustizia amministrativa (1).

(1) Il principio di cui alla massima è ovviamente di grande importanza. Della sentenza che lo afferma si pubblicano quindi integralmente i motivi della decisione, non senza dover osservare peraltro che la Corte di Cassazione, pur avendo individuato esattamente, alla stregua della affermazione così precisa del principio suindicato, gli errori che viziavano la sentenza impugnata, non ha disposto il rinvio della causa ad altro Giudice, come era lecito attendersi data la valutazione di fatto conseguentemente necessaria, ma ha ritenuto implicitamente superati gli errori stessi, in quanto la Corte di appello avrebbe tenuto conto (sulla base comunque di quegli errori e quindi in modo sostanzialmente diverso da come avrebbe dovuto) della incidenza della situazione sui prezzi di mercato ed avrebbe

(*Omissis*). — I tre ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, debbono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

Alcuni mesi prima dell'emissione del decreto di espropriazione, precisamente con decreto 26 febbraio 1955, notificato ai proprietari il successivo 14 marzo, il Ministero della Pubblica Istruzione aveva dichiarato l'immobile, poi espropriato, d'interesse particolarmente importante per la tutela dell'ambiente e del decoro del vicino teatro greco, e l'aveva assoggettato alle norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089, vietando, in particolare, ogni opera edilizia il cui progetto non fosse stato preventivamente approvato dalla locale Soprintendenza alle Antichità.

Confermando sul punto la decisione del Tribunale, la Corte d'Appello di Catania ha affermato, nell'impugnata sentenza, che nella determinazione della indennità di espropriazione non si dovesse tener conto del provvedimento d'imposizione del vincolo archeologico, essendo il medesimo illegittimo: perché adottato da un'autorità incompetente (cioè dal Ministro della Pubblica Istruzione e non dal Presidente della Regione Siciliana); e perché carente della specifica indicazione dei vincoli imposti all'immobile, la determinazione dei quali era del tutto rimessa al parere di altra autorità amministrativa, cioè alla Soprintendenza alle Antichità. Ma la stessa Corte ha, poi, affermato che, nella valutazione del bene espropriato, non potesse non prendersi in considerazione il pericolo, del quale ogni possibile acquirente avrebbe tenuto conto, che il terreno, data la sua ubicazione, venisse, da un momento all'altro, sottoposto, con un provvedimento amministrativo regolarmente adottato, a vincolo ed a limitazioni della facoltà di edificare, e, conseguentemente, ha operato una notevole riduzione sul normale valore del terreno.

Ora il Ministero della Difesa-Aeronautica deduce che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto di poter sindacare la legittimità del decreto d'imposizione del vincolo, e di poterlo disapplicare, giacché rispetto ai provvedimenti di tal genere il diritto del privato si affievolisce e degrada ad interesse legittimo e l'autorità giudiziaria ordinaria non ha giurisdizione in materia di lesioni d'interessi legittimi e, pertanto, ove mai fosse stato necessario, la Corte avrebbe dovuto disporre la sospensione del processo in attesa che il Consiglio di Stato si pronunciasse sulla questione di legittimità del provvedimento, impugnato, davanti ad esso, dai Gargallo (primo motivo: violazione degli artt. 2, 4

proceduto quindi ad una esatta valutazione del cespite espropriato e ad una giusta determinazione dell'indennità di espropriazione.

Per i precedenti sulla questione di principio cfr. Cass., sez. un., 30 settembre 1968, n. 3047, Cass., sez. un., 3 giugno 1968, n. 1670, Cass., sez. un., 2 marzo 1966, n. 619, Cass., sez. un., 19 luglio 1965, n. 1628, Cass., sez. un., 7 aprile 1965, n. 592 nonché Cass., sez. un., 27 ottobre 1966, n. 2641 e Cass., sez. un., 24 maggio 1956, n. 1759.

e 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 All. E, 26 t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, 295 c.p.c.); che, però, ogni questione sulla legittimità del decreto d'imposizione del vincolo era irrilevante ai fini della determinazione della indennità di espropriazione dacché il detto decreto sino a quando non fosse stato annullato (ed annullato, in effetti, non è mai stato né al momento della espropriazione, né, in seguito, perché il Consiglio di Stato ha, invece, respinto l'impugnazione del Gargallo) ancorché viziato d'illegittimità, avrebbe egualmente spiegato i suoi effetti e quindi influito sulla reale situazione economica e sul valore dell'immobile (secondo motivo: violazione degli artt. 39 e 40 l. 25 giugno 1865, n. 2359 e vizi di motivazione).

Da parte loro i ricorrenti incidentali — denunciando la violazione dei principi che regolano la determinazione dell'indennità di espropriazione e la contraddizione della motivazione della sentenza denunciata — lamentano che la Corte d'Appello nello stesso tempo ha affermato di non dover tenere conto dell'imposizione del vincolo archeologico e ne ha, invece, tenuto conto, prendendo in considerazione la possibilità di vincoli legittimamente imposti ed apportando, soprattutto in virtù di tale considerazione, una riduzione del 40 % al reale prezzo di mercato dell'immobile, ridotto da L. 3000 a L. 1800 al mq.

Osserva questo Supremo Collegio che erronea è quella parte della motivazione della sentenza impugnata che ha riconosciuto al giudice ordinario il potere di disapplicare l'atto amministrativo del quale si tratta, ed ha attribuito alla questione della legittimità di tale atto rilevanza ai fini della decisione della controversia. La norma dell'art. 5 della legge d'abolizione del contenzioso amministrativo deve essere, infatti, intesa nella sua necessaria correlazione con le altre norme contenute nell'art. 2 della stessa legge e nell'art. 26 del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e consacrata negli artt. 102, 103 e 113 della Costituzione, per cui il potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi spetta al giudice ordinario nelle materie devolute alla sua giurisdizione, cioè nelle materie nelle quali si faccia questione di un diritto soggettivo. Non è, pertanto, consentito al giudice ordinario giudicare della legittimità di un atto amministrativo che si assuma lesivo di un interesse legittimo (ad esempio, come nel caso: dell'atto d'imposizione del vincolo archeologico che ha determinato l'affievolimento dei diritti dei proprietari degradandoli a semplici interessi occasionalmente protetti) ancorché da tale atto derivino, mediatamente, conseguenze pregiudizievoli di un diritto soggettivo (ad esempio, come nel caso: del diritto dei proprietari all'indennità loro dovuta per la sopravvenuta espropriazione dell'immobile sul quale la Pubblica Amministrazione ha esercitato il non contestato potere d'imposizione del vincolo). Altrimenti il giudice ordinario verrebbe ad esercitare quella tutela giurisdizionale degli interessi legittimi che le ricordate norme del testo unico delle leggi

sul Consiglio di Stato e della Costituzione ammettono contro gli atti della pubblica amministrazione soltanto dinanzi agli organi di giustizia amministrativa. Ma, oltre a ciò, non si vede quale influenza potesse spiegare la ritenuta illegittimità del provvedimento sulla determinazione del valore venale dell'immobile, determinazione che deve farsi tenendo conto delle leggi di mercato e delle circostanze che entrano nel libero giuoco della domanda e dell'offerta.

Ciò che i possibili compratori del fondo avrebbero tenuto presente nelle contrattazioni non sarebbe certamente stata la pretesa invalidità dell'atto amministrativo, ancora *sub iudice* al momento della espropriazione, e neppure, del resto, l'efficacia che quell'atto già spiegava ma che sarebbe venuta meno con il suo possibile annullamento, ma sarebbe stato il semplice fatto che quell'atto esisteva e dimostrava l'interesse della pubblica amministrazione a tutelare nella maniera da esso indicata l'ambiente e il decoro del vicino teatro greco, per cui, fosse il provvedimento già adottato legittimo o illegittimo, era da prevedere come probabile, ed anzi come certo, che, da un momento all'altro, l'immobile sarebbe stato validamente e definitivamente sottoposto al vincolo, o in virtù di una decisione del Consiglio di Stato che avesse respinto l'impugnazione proposta dai Gargallo, o in virtù di un successivo provvedimento regolarmente adottato e pienamente valido.

Indicati gli errori che viziano quella parte della motivazione della denunziata sentenza che è stata sin qui esaminata, vi è, però, da osservare che i detti errori sono implicitamente riconosciuti e superati dalla sentenza medesima nella rimanente parte della sua motivazione, di guisa che essi non hanno spiegato influenza di sorta sulla decisione alla quale la Corte d'Appello è pervenuta. Difatti, come già si è detto, nella determinazione dell'effettivo prezzo di mercato del fondo, essa ha tenuto conto del pericolo, che ogni possibile compratore non avrebbe potuto non prospettarsi, che il terreno, data la sua ubicazione, venisse, da un momento all'altro, ad essere sottoposto a vincoli limitativi della facoltà di edificare mediante un provvedimento regolarmente adottato e perciò pienamente valido; ed ha, perciò, stabilito l'indennità di esproprio applicando l'esatto criterio economico sopra indicato, ossia, come prescrive l'art. 39 della legge fondamentale sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, avendo riguardo al prezzo che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita. È vero che la Corte si è riferita esplicitamente soltanto al pericolo di un successivo atto amministrativo regolarmente adottato e non anche al pericolo che il Consiglio di Stato respingesse l'impugnazione proposta dai Gargallo contro l'atto già emanato, ma la considerazione relativa a codesto pericolo è implicita in quella dell'altro, e, comunque, trattandosi di due ipotesi, giuridicamente diverse, ma perfettamente equivalenti ai fini dell'apprezzamento

del valore dell'immobile, il vizio di motivazione, che volesse ravvisarsi in proposito, non investirebbe un punto decisivo della controversia.

Pertanto, non avendo gli errori denunziati dalla Amministrazione ricorrente determinato, nè in tutto nè in parte sostanziale inesattezza della decisione impugnata, e non sussistendo i dedotti vizi di motivazione, il ricorso principale deve essere rigettato.

Eguale da rigettare sono i ricorsi incidentali.

Già si è detto che i criteri seguiti dalla Corte d'Appello nel determinare la indennità di espropriazione sono, in effetti, quelli stabiliti dalla legge, e, quanto, poi, alla denunziata contraddittorietà della motivazione, già risulta da quanto si è osservato nell'esame del ricorso principale che essa non sussiste nei termini in cui è prevista dal n. 5 dell'art. 360 c.p.c. come causa d'annullamento. Così come è prevista dalla citata norma, la contraddizione deve riguardare un punto decisivo della controversia, e cioè esser tale che le varie affermazioni contraddittorie, elidendosi a vicenda, lascino la decisione del tutto priva di motivazione. Ma ciò evidentemente non avviene allorchè, pur trovandosi nelle varie parti della motivazione due considerazioni incompatibili, la decisione si basa, in effetti, soltanto su di una di esse, precisamente su quella della quale soltanto il giudice ha tenuto realmente conto, riconoscendo, in tal modo, sia pure implicitamente, l'erroneità dell'altra.

I ricorrenti incidentali debbono essere condannati alla perdita dei depositi. Stante la soccombenza reciproca le spese del presente giudizio di cassazione sono da compensare. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 marzo 1972, n. 1010 - Pres.

Pece - Rel. Sgroi - P. M. Di Majo (parz. conf.) - Bertolini (avv. Cal-lari) c. Adragna (avv. Gargiulo) e Assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana (avv. Stato Peronaci).

Competenza e giurisdizione - Piano regolatore - Posizione soggettiva del titolare dell'*ius aedificandi* nei confronti della P. A. - Licenza edilizia ed atti amministrativi incidenti sulla stessa - Poteri discrezionali della P. A. - Effetti sulla giurisdizione anche per le pretese risarcitorie.

(l. 17 agosto 1942, n. 1150 artt. 1, 26 e 27).

Lo ius aedificandi non può essere considerato nei confronti della P.A. come un diritto soggettivo, ma deve essere configurato come interesse legittimo, sottratto al sindacato del Giudice ordinario; d'altra parte il provvedimento amministrativo, con il quale viene accordata o negata

la licenza edilizia, a norma delle leggi urbanistiche o di altre leggi speciali, integra un atto discrezionale e l'esercizio del relativo potere pubblico non si esaurisce o consuma con il rilascio di tale licenza, ma il potere medesimo può legittimamente esplicarsi anche dopo con atti diretti ad incidere sulla licenza stessa, onde l'annullamento di tali atti in sede di giustizia amministrativa non è idoneo di per sé ad attribuire un'azione per il risarcimento dei danni nei confronti della p.A. (1).

(Omissis). — Contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo hanno proposto ricorso: 1) in via principale, il Bertolini (n. 2163/1968); 2) sempre in via autonoma, ma con atto notificato in giorno successivo alla notificazione del ricorso del Bertolini, l'Assessorato LL.PP. della Regione siciliana (n. 2287/1968): questo secondo atto di impugnazione, sebbene proposto sotto forma di ricorso autonomo, si converte, in quanto successivo a quello del Bertolini, in ricorso incidentale, essendo stati in concreto rispettati di questo tipo di ricorso i termini di proposizione e di deposito (cfr. Cass. 6 settembre 1969, n. 3070; Cass. 14 aprile 1969, n. 1025): perciò, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità che le altre parti hanno in proposito sollevato; 3) in via incidentale, il predetto Assessorato (n. 2589/1968); senza, tuttavia, introdurre (1) il tenore del precedente suo ricorso: questo secondo atto va, quindi, esaminato come controricorso per le argomentazioni che svolge al fine di confutare i motivi dell'altrui ricorso (cfr. Cass. 6 febbraio 1971, n. 311); 4) ancora in via incidentale il Bertolini (n. 2688/1968), uniformandosi anch'egli letteralmente al proprio ricorso e svolgendovi le proprie difese contro il ricorso dell'Assessorato; 5) infine, in via incidentale, l'Adragna (n. 2817/1968), anche se il suo atto non contiene alcun motivo di censura, sicché si tratta propriamente di un controricorso e come atto di impugnazione deve essere dichiarato inammissibile.

Tutti gli elencati ricorsi, siccome diretti contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti, osservandosi, peraltro, che a quelli indicati sub 3, 4 e 5 manca la natura di veri e propri atti di impugnazione.

Col primo motivo di ricorso, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 1399-1704 c.c. e degli artt. 84, 105, 106, 182, 184, 273 c.p.c., il Bertolini, svolgendo molteplici ragioni di censura, si duole

(1) La sentenza di cui alla massima estratta è di notevolissima importanza anche per la chiara precisazione dei concetti di massima (che il caso si riferisca a fatti accaduti in Sicilia non ha rilevanza se non per il particolare riferimento alle leggi regionali siciliane).

I precedenti più pertinenti su ciascun punto sono ricordati nella sentenza stessa, che tratta pure di altre questioni interessanti, specialmente in rito.

Si pubblicano pertanto integralmente i motivi della decisione.

della declaratoria di inammissibilità, per difetto di procura al difensore, delle domande da lui proposte direttamente nei confronti dello Assessore.

Questo motivo di ricorso attiene alla esistenza stessa di un valido contraddittorio nei rapporti Bertolini-Assessorato, che la Corte di merito ha ritenuto non istituito sotto il riflesso che il difensore dell'attore non era provvisto di una procura *ad hoc* per poter estendere ritualmente le domande nei confronti del chiamato in causa. Poichè il conferimento della procura assume il ruolo di elemento essenziale per l'esistenza dell'atto costitutivo del rapporto processuale (cfr. Cass. 16 gennaio 1969, n. 81), il motivo va esaminato in via preliminare rispetto alla stessa questione di giurisdizione sollevata dall'Assessorato, osservandosi così un ordine delle questioni già ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. Cass. 30 maggio 1966, n. 1410; Cass. 12 giugno 1965, n. 1257; Cass. 20 ottobre 1962, n. 3051).

Almeno due degli argomenti di critica svolti in questo primo motivo dal ricorrente principale contro la sentenza impugnata colgono nel segno.

L'Assessorato fu chiamato in causa dall'Adragna, il quale lo indicò come unico responsabile della mancata consegna e dei conseguenti danni lamentati dal Bertolini. A propria volta quest'ultimo espressamente dichiarò di estendere nei confronti del chiamato le domande proposte contro il convenuto. Si attaglia perfettamente al caso in esame, come esattamente ricorda il Bertolini, il principio, secondo cui l'ipotesi di causa comune al convenuto e al terzo per la comunanza del *petitum* e della *causa petendi* si realizza allorchè il convenuto, chiamando in causa il terzo, tende ad ottenere la declaratoria di responsabilità esclusiva del chiamato, con la conseguente propria liberazione verso l'attore, e costituisce un *quid pluris* rispetto alla connessione per il solo oggetto o per il solo titolo (cfr. Cass. 18 marzo 1971, n. 779; Cass. 19 settembre 1969, n. 3770). In tal caso il giudice, provvedendo sulla domanda dell'attore, può condannare in favore di costui il terzo in luogo dell'originario convenuto (cfr. Cass. 9 giugno 1969, n. 2029), anche su istanza esclusiva di quest'ultimo (cfr. Cass. 9 dicembre 1969, n. 3926), non essendo necessario che l'attore estenda la propria domanda al terzo (cfr. Cass. 9 giugno 1969, n. 2029), cui spetta la veste di contraddittore nei riguardi dell'attore (cfr. Cass. 16 ottobre 1968, n. 3324).

Se, dunque, non è richiesta un'espressa estensione di domanda verso il terzo, ne consegue logicamente che non è permesso condizionare la validità dell'istituzione del contraddittorio tra l'attore ed il predetto terzo (che ha causa comune col convenuto) al conferimento di una procura *ad hoc* al difensore dell'attore, comunque, nella specie — come pure ha rilevato il ricorrente principale — il difensore del Bertolini era munito di una procura generale notarile *ad lites*, di data anteriore all'inizio del presente giudizio: dell'esistenza di tale procura la Corte di

appello non si occupò minimamente, come invece avrebbe dovuto per stabilire se essa potesse attribuire all'avv. Callari quel potere di rappresentanza del Bertolini, anche nei confronti dell'Assessorato, che la Corte stessa ritenne invece, insussistente. È ben vero che di tale procura generale non fu fatta menzione nell'atto, con il quale il Bertolini estese le proprie domande verso il terzo chiamato; ma una simile menzione non poteva essere richiesta a pena di nullità dell'atto, ove si rifletta che essa non assume tale rilevanza neppure con riguardo all'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. 4 marzo 1949, n. 403; Cass. 11 febbraio 1946, n. 121). Nell'atto di appello, poi, la predetta procura generale venne menzionata e fu anche inserita nel fascicolo di parte: questa produzione può ritenersi tempestiva, siccome immediatamente susseguente alla sentenza di primo grado, per le cui statuizioni sul rapporto processuale Bertolini-Assessorato sorse la questione del difetto di potere rappresentativo nel difensore del primo (cfr. Cass. 21 ottobre 1967, n. 2582).

Essendo, sotto entrambi i riferiti aspetti, fondate le critiche del ricorrente, viene meno la necessità di vagliare gli ulteriori argomenti svolti nello stesso motivo di ricorso e attinenti sia al potere del difensore di proporre domande riconvenzionali (tale dovrebbe definirsi, ad avviso del ricorrente, quella proposta nei confronti dell'Assessorato) in base all'originaria procura sia all'opponibilità, esclusivamente ad opera del rappresentato, dell'eccesso del difensore dai poteri di rappresentanza conferitigli sia, infine, alla ratifica dell'operato del difensore da parte del rappresentato mediante atto appositamente notificato alla controparte unitamente alla citazione d'appello, ratifica cui, sempre ad avviso del ricorrente, sarebbe conseguita la sanatoria del vizio rilevato dalla Corte di merito.

Dopo aver aermato, con l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la erroneità della declaratoria di inammissibilità della domanda proposta dal Bertolini direttamente nei confronti dell'Assessorato, si deve passare all'esame della questione di giurisdizione, che viene sollevata nel primo motivo del ricorso incidentale dello stesso Assessorato e che ha carattere preliminare rispetto alle altre questioni. Con tale motivo si denuncia il difetto di giurisdizione, la violazione del principio della non risarcibilità della lesione degli interessi legittimi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione agli artt. 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, la violazione dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 All. E e dei predetti artt. 26 e 27 della legge urbanistica, nonchè del combinato disposto dell'art. 14 lett. f) e dell'art. 20 dello Statuto della Regione siciliana (r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455).

L'Assessorato deduce il difetto di giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria, osservando che manca nella specie un diritto soggettivo del privato nei confronti della P.A., contrariamente all'affermazione della

Corte di merito, secondo cui il privato titolare dello *ius aedificandi*, dopo aver ottenuto la prescritta licenza di costruzione, sarebbe portatore non più di un interesse legittimo, ma di un diritto soggettivo, con la conseguenza che l'atto dell'autorità regionale, che avrebbe inciso su quella posizione soggettiva, avrebbe assunto i caratteri dell'illecito.

Senonchè la Corte avrebbe omesso di accertare — ad avviso del ricorrente incidentale — se la predetta autorità avesse o meno il potere di sospendere i lavori di costruzione, e ciò indipendentemente dal corretto esercizio del potere stesso; per vero, esistendo quest'ultimo potere, la lesione lamentata dal privato si sarebbe riflessa soltanto su di un interesse legittimo, e quindi su materia sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario. Il potere di sospensione sarebbe spettato all'Assessorato in virtù dell'art. 7 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, come potere attribuito a tutti gli organi della pubblica amministrazione in tema di provvedimenti di urgenza. D'altra parte lo stesso Consiglio di giustizia amministrativa, con la decisione di annullamento dell'ordine di sospensione, non avrebbe escluso — secondo il ricorrente — l'esistenza del potere dell'autorità regionale, ma avrebbe ritenuto soltanto che tale potere era stato nella specie esercitato non correttamente. Il ricorrente conclude che, pertanto, risulterebbe *per tabulas* che oggetto della controversia sarebbe stata la lesione di interessi legittimi e non di diritti soggettivi.

Il Bertolini e l'Adragna contestano che possa essere riesaminata in questa sede la questione di difetto di giurisdizione, sollevata nell'esposto motivo di ricorso, ostandovi, a loro parere, la preclusione sorgente dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale quanto alla statuizione intorno all'appartenenza della controversia alla competenza giurisdizionale dell'A.G.O.

Questa eccezione è infondata. Indubbiamente, nell'ipotesi di sentenza che abbia pronunciato sulla giurisdizione e sul merito e sia stata impugnata solo per il merito, deve ritenersi che si abbia il passaggio in giudicato formale della statuizione sulla giurisdizione con effetto preclusivo limitato all'ambito del processo (cfr. Cass. 8 settembre 1970, n. 1298; Cass. 10 giugno 1968, n. 1791). Ma, nella specie, se il Tribunale ebbe ad affermare esplicitamente la propria giurisdizione, l'autonoma statuizione contenuta sul punto nel dispositivo fu investita, assieme alle statuizioni sul merito, dall'atto di appello dell'Assessorato.

Infatti — come questa Suprema Corte può verificare mediante una diretta valutazione degli atti, vertendosi in tema di eccezione di giudicato c.d. interno — dal complesso tenore dei motivi di gravame, riguardanti nelle loro logiche connessioni, si evince chiaro l'intendimento di riproporre al giudice di appello le stesse questioni già sottoposte al Tribunale dall'Assessorato: ciò, del resto, ebbe a riconoscere il Bertolini nella memoria del 28 gennaio 1966. Ma è soprattutto decisivo in

proposito notare come la questione posta dall'Assessorato al centro del dibattito nel giudizio di secondo grado rimase sempre quella della esclusione della risarcibilità del danno, che sarebbe stato cagionato dall'ordine di sospensione dei lavori annullato in sede giurisdizionale, sotto il riflesso che alla posizione soggettiva, sulla quale l'asserita lesione avrebbe inciso, non poteva riconoscersi la consistenza di diritto subiettivo perfetto, cosicché rimaneva necessariamente aperto, in questa impostazione difensiva della P.A. chiamata in causa, il tema del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Respinta, perciò, l'eccezione di giudicato sul punto, va rilevata la sostanziale fondatezza, nel suo nucleo centrale, del primo motivo di ricorso dell'Assessorato.

Secondo la giurisprudenza di questa S.C. la facoltà di edificare, pur inerendo al diritto di proprietà come una delle sue manifestazioni più peculiari, non è liberamente esercitabile, perché l'ordinamento giuridico attribuisce, con specifiche disposizioni dettate a protezione di interessi pubblici, all'autorità amministrativa il potere di escluderla, limitarla, assoggettarla alla osservanza di proprie prescrizioni. Lo *ius aedificandi* pertanto, non può essere considerato nei confronti della P.A. come un diritto soggettivo, le cui condizioni di esercizio siano determinabili dal giudice in base ad elementi obiettivi, rigidamente prestabiliti dalla legge, ma deve essere configurato come interesse legittimo sottratto al sindacato del giudice ordinario (cfr. Cass. 13 maggio 1968, n. 1477; Cass. 19 aprile 1968, n. 1175).

Il provvedimento amministrativo con il quale viene accordata o negata la licenza edilizia, a norma delle leggi urbanistiche o di altre leggi speciali, integra un atto discrezionale, presupponendo non soltanto la valutazione di elementi tecnici, ma anche il libero apprezzamento di altre condizioni, sotto gli aspetti concorrenti o alternativi dell'igiene, della sicurezza, della estetica, della funzionalità e simili, rientranti nella sfera della convenienza della pubblica amministrazione (cfr. Cassazione 26 marzo 1970, n. 823). Inoltre, l'esercizio del pubblico potere non si esaurisce e si consuma con il rilascio della licenza edilizia, ma, essendo diretto a contenere l'attività del singolo nell'ambito della legittimità nonché della rispondenza all'interesse collettivo, quel potere può legittimamente esplicarsi anche successivamente, con atti diretti ad incidere sulla licenza stessa, di cui si può disporre la sospensione e la revoca, sia pure entro i limiti suindicati e non in base ad una potestà meramente discrezionale (cfr. Cass. 31 luglio 1969, n. 2906). Non è, d'altronde, nuova l'affermazione della revocabilità della licenza edilizia da parte della P.A., in base ad apprezzamento discrezionale, sino a quando l'opera autorizzata non sia stata portata a termine: con il corollario che in tema di sospensione o di revoca di licenza edilizia già concessa, non può essere configurata, nei confronti del privato, la lesione

di un diritto soggettivo perfetto, ma soltanto una situazione eventualmente lesiva di interessi legittimi, come tali tutelabili dinanzi alla giurisdizione amministrativa (cfr. Cass. 27 febbraio 1970, n. 472).

Lo *ius aedificandi*, dunque, deve classificarsi come interesse legittimo; e la relativa posizione del privato non assurge al grado di diritto soggettivo perfetto come riflesso dell'autorizzazione a costruire: infatti, la licenza edilizia è, appunto, un'autorizzazione amministrativa che rende legittima l'esplicazione di un'attività che sorge limitata e controllata, ma, a differenza della concessione, non è idonea a creare diritti soggettivi in capo al soggetto autorizzato. Conseguentemente, che l'annullamento, in sede di giustizia amministrativa, dell'atto della P.A. incidente sulla licenza edilizia non è, di per se stesso, idoneo ad attribuire un'azione per il risarcimento del danno nei confronti della P.A. in quanto non tocca una posizione di diritto soggettivo che, per quanto si è già detto, non esiste *ab origine* né viene creata successivamente con il permesso di costruire (cfr. Cass. n. 2906 del 1969 citata; e, più di recente, Cass. n. 1598 del 1971).

Insomma, di fronte al potere di vigilanza edilizia, che la legge riconosce a determinate autorità, non può ipotizzarsi una situazione di diritto soggettivo perfetto ad eseguire costruzioni sul proprio fondo, ma soltanto di interesse legittimo. Tra tali autorità sono sicuramente inclusi il Ministero dei lavori pubblici e, nell'ambito territoriale della Regione Siciliana, l'Assessorato regionale per i lavori pubblici; il quale svolge nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative in materia di urbanistica (art. 20, comma primo dello Statuto regionale in relazione all'art. 14; lettera f).

Nella specie è, invero, applicabile la l. 17 agosto 1942, n. 1150, la quale, al comma secondo dell'art. 1, stabilisce che « Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanesimo ». Allo stesso Ministero spettano molteplici poteri in materia di disciplina urbanistica (titolo II della legge citata) e, in particolare, quello di disporre, a determinate condizioni, la sospensione o demolizione delle opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore comunale (art. 26) e quello di proporre l'annullamento governativo di deliberazioni e provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni di piani regolatori (art. 27).

Si tratta di un complesso organico di attribuzioni, conferite al fine di soddisfare esigenze di pubblico interesse permanentemente presenti nel settore della disciplina dell'attività edilizia. L'ordine di sospensione *de quo* constitui, quindi, la risultante dell'esercizio di un potere effettivamente esistente, anche se l'Assessorato come ha irrettabilmente riconosciuto il Consiglio di giustizia amministrativa — ne fece un uso

scorretto. Ed è noto che le controversie che hanno per oggetto l'esercizio illegittimo del potere, sotto il profilo della competenza, della forma e del contenuto, spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre quelle nelle quali, negandosi l'esistenza di quel potere, si deduce che esso è stato esercitato al di fuori dei limiti stabiliti da norme (c.d. di relazione) al fine della diretta e specifica tutela della posizione soggettiva del privato, sempre che il preteso diritto sia astrattamente ravvisabile come tale, con riferimento alla disciplina della materia controversa, spettano alla competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria ordinaria (cfr. Cass. 25 febbraio 1970, n. 444; Cass. 7 agosto 1969, n. 2959; Cass. 22 novembre 1966, n. 2785). Alla stessa soluzione si perviene, impostando il discorso sotto un altro profilo: ove si rifletta che al Ministero dei lavori pubblici sono attribuiti molteplici, anche se determinati, poteri in materia di vigilanza sull'attività edilizia e che al sindaco spettano sia il potere di sospendere i lavori autorizzati in caso di constatata difformità tra le opere e le prescrizioni normative o contenute nella licenza (art. 32 della l. n. 1150 del 1942) sia il potere di revocare o annullare d'ufficio la licenza già concessa, non si può ravvisare, nella specie, una manifestazione di quella più rilevante figura di incompetenza, che assume i caratteri di un vero e proprio straripamento di potere. Questo, infatti, si realizza allorché si abbia lo sconfinamento di un organo in un altro ordine di poteri ovvero l'uso di poteri che non gli competono neppure in parte (cfr. Cass. 9 ottobre 1961, n. 2058); quando, cioè, l'atto permansi da un organo della P.A. operante in un campo del tutto diverso.

Poiché, dunque, il potere del Ministero dei lavori pubblici (o dell'Assessorato regionale) di sospendere i lavori di costruzione non può essere in astratto negato anche se nel caso concreto fu malamente esercitato, non è configurabile in capo al titolare della licenza una posizione di diritto soggettivo perfetto, ma soltanto di interesse legittimo, con la conseguenza che l'atto di scorretto esercizio di quel potere non può definirsi, oltre che illegittimo, anche illecito (sicché lo stesso privato non può vantare nei confronti della P.A. la pretesa del risarcimento del danno) e con l'ulteriore conseguenza che la controversia non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Per effetto dell'accoglimento del primo motivo restano assorbite le censure svolte nel secondo motivo del ricorso incidentale dell'Assessorato, col quale si lamenta che la Corte di merito non avrebbe proceduto all'indagine circa la esistenza, la legittimità e la validità della licenza edilizia rilasciata dal sindaco di Palermo all'Adragna, ritenendo erroneamente che a questa indagine ostasse la preclusione sorgente dalla sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa.

Per vero, una volta negato che il titolare della licenza potesse astrattamente vantare un diritto subiettivo perfetto nei confronti dell'Assesso-

rato, a seguito dell'annullamento dell'ordine di sospensione dei lavori, essendo la sua posizione pur sempre tutelata alla stregua di un interesse legittimo viene a mancare la ragione di interloquire sul punto della legittimità e della validità della licenza edilizia, della quale il Consiglio di giustizia amministrativa aveva presupposto l'esistenza.

Nel secondo motivo il ricorrente principale, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1256, 1463, 1469, 1259, 1362, 1371, 1229 e 1341 c.c. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 stesso codice, imputa in primo luogo, alla sentenza impugnata l'errore di aver dichiarato la liberazione dell'Adragna dalla sua obbligazione per l'impossibilità sopravvenuta che sarebbe stata determinata dal provvedimento assessoriale di sospensione dei lavori di costruzione, senza avere accertato — attraverso una compiuta analisi della volontà delle parti — se il contratto avesse un contenuto aleatorio, e se nell'assunzione, da parte dell'Adragna, di tutti i rischi fosse compresa anche la impossibilità sopravvenuta per casi di forza maggiore. Il ricorrente nega che una pattuizione di questo genere debba essere espressa mediante formule sacramentali, come pretenderebbe, invece, la Corte di merito; e trova una conferma del proprio assunto non solo nel comportamento delle parti (una delle quali si era sobbarcata ad onerosi pagamenti anticipati, che avrebbero potuto giustificarsi, appunto, solo in vista della correlativa assunzione di tutti i rischi a carico della controparte), ma altresì nella stessa eccezione, sollevata dall'Assessorato, in ordine al carattere assolutamente simulato del contratto dedotto in giudizio, tanto chiaramente sarebbe emerso dalle pattuizioni il timore della inadempienza per fatto indipendente dalla volontà del debitore, in relazione al quale sarebbe stata apprestata la speciale guarentigia contrattuale.

Questa censura non può essere accolta. Nella sentenza impugnata non si afferma affatto l'esigenza imprescindibile di impiegare una formula sacramentale per dar vita ad un patto di assunzione, a carico della parte obbligatasi a consegnare le unità immobiliari, di tutti i rischi dipendenti da casi di forza maggiore (ivi incluso il *factum principis*). La Corte di merito si è semplicemente limitata a statuire che una così anomala pattuizione — la quale trasformava in aleatorio un contratto tipicamente commutativo — avrebbe potuto ritenersi stipulata solo in quanto le parti l'avessero prevista in termini chiari ed espliciti. Ed analizzando il tenore della clausola *de qua*, sulla base della sua formulazione letterale e del coordinamento fra le varie disposizioni contrattuali, ha escluso che con essa le parti avessero inteso addossare all'Adragna anche le conseguenze della mancata consegna entro il termine essenziale dovuta a casi di forza maggiore, ed ha affermato, invece, che le parti stesse si erano limitate a ribadire la natura essenziale del termine di consegna e la conseguente impossibilità di un adempimento tardivo.

Si versa, com'è evidente, nell'ambito della ricostruzione della volontà delle parti, incensurabile in sede di legittimità in quanto non inficiata da vizi logici o giuridici, considerato anche che fra le parti non si controverte sul punto che l'impossibilità della tempestiva consegna derivò esclusivamente dal *factum principis* (consistente nell'ordine assessoriale di sospensione dei lavori di costruzione) e che non è stata neppure prospettata la tesi che l'Adragna conoscesse o potesse provvedere l'emanazione del predetto ordine.

Non è, poi, esatto che la Corte abbia creato una norma inesistente, richiedendo un requisito di forma *ad substantiam* per la clausola di assunzione da parte del debitore di qualsiasi fatto impeditivo della prestazione; e tanto meno essa ha negato in via di principio che una simile clausola possa essere pattuita (cfr. Cass. 9 novembre 1960, numero 2979). È, innanzi tutto, fuor di luogo il richiamo, che il ricorrente fa, sia pure in forma dubitativa, al disposto dell'art. 1341 C.C.; che nulla autorizza a ritenere essere stato nella specie applicato dalla Corte di merito. Il significato delle proposizioni dedicate a questo tema nella sentenza impugnata è ben diverso: ove si consideri che, di regola, la clausola penale si ricollega necessariamente all'inadempimento o al ritardo nell'adempimento (cfr. Cass. 18 marzo 1970, n. 724) e che essa non è dovuta se l'inadempimento o il ritardo non siano imputabili al debitore, ma siano stati determinati dall'impossibilità (definitiva o, rispettivamente, temporanea) della prestazione (cfr. Cass. 13 luglio 1959, n. 2258), la Corte ha logicamente rilevato — come si è già detto — che solo una chiara manifestazione di volontà al riguardo avrebbe potuto giustificare l'affermazione dell'esistenza di un patto di assunzione, da parte dell'Adragna, del rischio dei casi di forza maggiore.

Non vale, infine, obiettare, che l'impostazione seguita dalla Corte non considera che l'estinzione dell'obbligazione derivò non dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione, ma dalla scadenza del termine essenziale. Si tratta, invero, di una obiezione che non determina uno spostamento sostanziale dei termini del problema, perché l'apposizione di un termine essenziale non esclude l'esigenza di valutare la colpa della parte inosservante, non verificandosi la risoluzione di diritto del contratto qualora la causa giuridica dell'inadempienza nel termine dipenda dal fatto non imputabile al debitore (cfr. Cass. 6 ottobre 1970, n. 1803; Cass. 26 aprile 1969, n. 1352; Cass. 15 giugno 1964, n. 1521).

La reiezione di questa prima censura svolta nel secondo motivo di ricorso del Bertolini determina il superamento della seconda censura contenuta nello stesso motivo, che si riferisce ai presupposti, alla natura giuridica, ai limiti ed agli effetti dell'azione disciplinata dall'art. 1259 c.c., poiché, quanto alle domande proposte nei confronti del terzo, e cioè dell'Assessorato regionale, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Da ultimo, nel terzo motivo di ricorso il Bertolini deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c., sostenendo che le spese processuali avrebbero dovuto essere poste totalmente e in via solidale a carico delle altre parti.

Questa critica è manifestamente infondata, perché la Corte di merito non ha violato il divieto di addossare, in tutto o parzialmente, il carico delle spese alla parte totalmente vittoriosa (e tale sicuramente non era il Bertolini); mentre è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (ed è, perciò, incensurabile in sede di legittimità) la decisione sulla opportunità di stabilire la solidarietà nella condanna alle spese di lire di più parti aventi un interesse comune (cfr. Cass. 16 aprile 1969, n. 1123; Cass 15 dicembre 1966, n. 2943).

In conclusione, devono accogliersi il primo motivo del ricorso del Bertolini e, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso dell'Assessorato, con assorbimento del secondo motivo di quest'ultimo ricorso; devono rigettarsi gli altri due motivi del ricorso del Bertolini e deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso incidentale dell'Adragna, nei cui confronti, pertanto, deve disporsi la perdita del deposito, mentre al Bertolini vanno restituiti i due depositi effettuati. In considerazione del rilevato difetto di giurisdizione dell'A.G.O. la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio in relazione anche all'accoglimento del primo motivo di ricorso del Bertolini, che si riferisce al rapporto processuale Bertolini-Assessorato.

Dovendosi provvedere, a seguito della cassazione senza rinvio sulle spese di tutti i precedenti giudizi (art. 385, comma 2 c.p.c.), si ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre la totale compensazione fra le parti private e l'Assessorato. Quanto, infine, alle spese del giudizio di cassazione, si reputa opportuno compensarle *in toto* fra tutte le parti. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 marzo 1972, n. 700 - Pres. Favara - Est. D'Arienzo - P.M. Caccioppoli (conf.) - Weigert (avv. Brancati) c. Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (Avv. Stato Ricci).

Obbligazioni e contratti - Transazione - Incapacità naturale - Annullabilità del contratto - Malafede dell'altro contraente - Concetto - Consapevolezza della temerarietà della pretesa - Irrilevanza.

(c. civ., artt. 428, 1971).

Per l'annullamento del contratto di transazione concluso da chi sia stato incapace di intendere o di volere occorre la malafede dell'altro contraente, la quale non richiede la consapevolezza della temerarietà della lite a norma dell'art. 1971 c.c. ma consiste nella conoscenza delle menomazioni psichiche dell'altro contraente e nel fine di trarne profitto (1).

(Omissis). — Con i tre motivi del ricorso si deduce: 1) la violazione degli artt. 428 e 132, n. 4 c.p. civile con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 dello stesso codice e si sostiene che la malafede richiesta dall'art. 428 c.c. per i contratti conclusi con gli incapaci non possa coincidere con quella richiesta dall'art. 1971 c.c. per i contraenti capaci e, cioè, con la consapevolezza della temerarietà della propria pretesa

(1) Principio di evidente esattezza.

La malafede dell'altro contraente cui la norma dell'art. 428 c. civ., regolando la sorte dei contratti conclusi dall'incapace naturale, ne subordina l'annullabilità, è opinione prevalente che debba consistere nella consapevolezza dell'incapacità dell'altro soggetto. In tali sensi cfr. Cass. 26 settembre 1955 n. 2623 per la quale appunto la malafede si sostanzia nella consapevolezza dell'incapacità dell'altro soggetto, o per il pregiudizio derivato o che possa derivare all'incapace o per le qualità del contratto o anche altrimenti, cfr. però Cass. 31 dicembre 1946 n. 1413, secondo cui la malafede dell'altro contraente è in *re ipsa* quando il pregiudizio per l'incapace o la qualità del contratto rivelino lo stato anormale dell'altro.

Circa la identificazione concettuale dell'incapacità psichica che dirime i singoli atti negoziali (art. 428) con quella che deve sussistere in modo attuale e continuo per farsi luogo alla interdizione cfr. Cass. 7 maggio 1958, n. 1502.

e che la Corte del merito avrebbe dovuto disporre la prova sulle condizioni mentali del ricorrente e prendere in esame i documenti dai quali emergeva la malafede dell'Amministrazione delle FF.SS., essendo irrilevante la partecipazione dell'Avvocatura dello Stato in sede consultiva e l'intervento nelle trattative del professore Arena nell'interesse del ricorrente; 2) la violazione degli artt. 1218, 1262 c.c., 132132 n. 4 c.p.c. con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 dello stesso codice per aver la sentenza impugnata ritenuto che non spettasse al ricorrente, a titolo di danno, la somma di L. 14.647.000 dipendente dal rifiuto all'alienazione immediata del materiale di risulta e di lire 73.280.000 derivante dalle sospensioni dei lavori, attribuibili a colpa dell'Amministrazione;

3) violazione degli artt. 2697 c.c., 61, 191, 244, 132, n. 4 c.p.c. con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 in quanto la prova testimoniale sul complessivo ammontare dei danni, dichiarata inammissibile per genericità, era articolata in capitoli precisi e specifici, mentre la perizia contabile non comportava la previa esibizione in giudizio dei registri contabili dell'impresa.

Le doglianze sono infondate.

La sentenza impugnata, contrariamente all'assunto del ricorrente — premesso che a norma dell'art. 428, secondo comma c.c., per l'annullamento dei contratti a causa di incapacità naturale il requisito essenziale è rappresentato dalla malafede, consistente nella conoscenza delle menomazioni psichiche della controparte e nel fine di trarne profitto — ha ritenuto che nella specie non sussisteva la esigenza di una indagine istruttoria sulla malafede dei funzionari dell'Amministrazione, in quanto era circostanza, non contestata, che le trattative per la stipulazione della transazione erano state condotte per il Weigert, fino alla loro conclusione, dell'avv. Prof. Andrea Arena dell'Università di Messina restando, così, escluso che la conoscenza dell'altrui incapacità potesse determinare l'intento di trarne profitto.

Il concetto di temerarietà della pretesa, agli effetti dell'annullamento della transazione, ai sensi dell'art. 1971 c. civ., è stato mutato, secondo un indirizzo giurisprudenziale, dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 96 c.p.c., cfr. Cass. 12 gennaio 1951, n. 70; 23 luglio 1955, n. 2385; 7 giugno 1957, n. 2111; 20 aprile 1963, n. 997; 26 ottobre 1964, n. 2661; 19 agosto 1969, n. 3004.

Circa poi l'art. 1971 c. civ., se si limita alla previsione dell'ipotesi dolosa o, al pari dell'art. 96 c.p.c., comprenda anche la colpa grave, cfr., nel primo senso, Cass. 15 ottobre 1957, n. 3837; 9 maggio 1958, n. 1537; in senso contrario cfr. Cass. 20 giugno 1958, n. 2152. In Dottrina cfr. BISEGNA, *L'annullabilità della transazione temeraria per colpa grave*, in *Foro it.*, 1959, I, 822.

La sentenza impugnata ha, poi, aggiunto che la malafede, tenuto conto della natura del contratto di transazione, avrebbe dovuto raggiungere gli estremi della consapevolezza della temerarietà della pretesa (art. 1971 c.c.), che l'attore non aveva mai chiesto di provare. E, quindi, ha ritenuto che ad escludere la malafede dell'Amministrazione non potesse assumere rilevanza contraria l'assunto pregiudizio economico perché dovevano ritenersi infondate le voci dei crediti di: a) L. 14.647.000 derivanti dal rifiuto legittimo dell'Amministrazione in ordine all'immediata alienazione del materiale di risulta, in quanto la richiesta era stata avanzata prima che il contratto fosse perfezionato con l'approvazione ministeriale, e, inoltre, la loro cessione in proprietà era stata convenuta con riferimento al momento in cui fossero stati rimontati i nuovi materiali in sostituzione di quelli rimossi; b) lire 73.280.000 per il danno subito dalle tre sospensioni dei lavori attribuite a colpa dell'Amministrazione, in quanto l'appaltatore aveva formalmente rinunciato al compenso per le spese sostenute senza elevare alcuna riserva in occasione della stipulazione dei tre atti aggiuntivi al contratto di appalto. Infine, la sentenza impugnata ha confermato, per la assoluta genericità delle circostanze dedotte, la inammissibilità della prova testimoniale sul *quantum*, nonché la richiesta di consulenza tecnico-contabile, non essendo stato prodotto in atti alcun documento contabile.

Con riguardo al primo motivo è agevole rilevare che la corte del merito non ha affermato, contrariamente all'assunto del ricorrente, che la malafede richiesta all'art. 428, secondo comma c.c. per l'annullamento dei contratti si identifichi con quella di cui all'art. 1971 c.c., consistente nella consapevolezza della temerarietà della pretesa da parte del contraente capace, ma ha fondato, come emerge dalla suesposta narrativa, la propria pronuncia sull'esatta interpretazione dell'art. 428 citato nel senso che la malafede richiesta, come condizione di annullamento del contratto stipulato da persona incapace, consiste nella conoscenza delle menomazioni psichiche dell'altro contraente e nel fine di trarne profitto.

Siffatte condizioni legittimatrici dell'annullamento non sussistevano nel caso concreto, essendo stato ritenuto che i funzionari della Amministrazione della FF.SS. non erano a conoscenza dello stato di incapacità del ricorrente e che non potevano perciò prospettarsi di trarne profitto. La presenza dell'Avvocatura dello Stato, nel corso delle trattative sostanzialmente da essa dirette, contribuiva ad escludere qualsiasi intento dei funzionari dell'Amministrazione inteso a trarne profitto da uno stato, peraltro non noto, di incapacità. Infine, la circostanza che un noto processualista ed avvocato, professore universitario, avesse condotto le trattative, in qualità di legale e mandatario del ricorrente, escludeva in modo definitivo ogni possibilità di trarre profitto

dalle condizioni psichiche del Weigert. Ciò posto, la sentenza impugnata poteva disattendere la domanda di annullamento della transazione intercorsa tra il ricorrente e la resistente essendo stato escluso il presupposto, condizionante l'azione, della malafede della resistente sotto il duplice aspetto della conoscenza dello stato di incapacità del ricorrente e del fine di trarne profitto. Tuttavia, per uno zelo di completezza ha voluto esaminare, *ad abundantiam*, il profilo della malafede con riguardo al contratto di transazione (art. 1971 c.c.), dell'asserito pregiudizio economico e dell'ammissibilità della prova testimoniale sull'ammontare complessivo del danno, che, costituendo una motivazione ultronea, non necessaria ai fini della decisione, non ha avuto rilevanza sul dispositivo e, pertanto, anche le censure mosse dal ricorrente su questa parte della motivazione per ottenerne una diversa valutazione, conforme a quella da esso sostenuta, vanno disattese. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 marzo 1972, n. 777 - Pres. Giannatasio - Est. Sposato - P.M. De Marco (conf.) - Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Carusi) c. Romeo (avv. Greco, Chiozza, Andrioli).

Espropriazione per P. U. - Espropriazione parziale - Determinazione dell'indennità - Stima differenziale - Criteri.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359 art. 40).

Il criterio della stima differenziale per determinare la indennità dovuta in caso di espropriazione parziale, va inteso nel senso che si debba tener conto anche di tutti i danni, prevedibili al momento dell'espropriazione, che incidono sulla parte residua del fondo e che traggono origine o dall'espropriazione o dall'esecuzione dell'opera pubblica ovvero dall'esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata (1).

(1) Non sembra possa contestarsi il principio riaffermato in sentenza, per il quale nella espropriazione parziale la relativa indennità va calcolata, semprechè alla parte residua del cespite siano derivati danni o vantaggi — cfr. Cass. 17 gennaio 1969, n. 98 in *Foro it.*, Mass. 34 — detraendo dal valore dell'intero fondo quello della parte residua ed operando in modo che l'indennizzo comprenda anche il deprezzamento subito da quest'ultima in quanto — cfr. App. Cagliari 10 luglio 1933 in *Foro it.* Rep. 1935 voce « Espropriazione per p.u. » — « in applicazione dello stesso criterio dettato dalla legge per le espropriazioni per p.u., la parte espropriata vale non solo per sè stessa considerata, ma anche per quanto apporta di detrimento alla parte rimasta ».

(*Omissis*). — La Corte d'Appello — integralmente approvando il procedimento seguito dal primo giudice — determinò la indennità di espropriazione a norma dell'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, cioè in base alla differenza tra il giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto avanti l'occupazione ed il giusto prezzo che può avere la parte di esso non caduta nell'espropriazione; e nel calcolare il valore venale della parte residua ritenne che esso fosse diminuito per effetto della espropriazione in quanto l'intero fondo, confinante da una parte con il torrente Valanidi, si giovava dell'esistenza di un muro che, oltre a quella di arginare le acque del torrente, aveva anche la funzione di muro di cinta a protezione del fondo, ed in quanto essendo caduta nell'espropriazione la zona di terreno che costeggiava il torrente, la parte residua, anziché esser chiusa da quel muro, veniva a confinare con la nuova pubblica via costruita sulla parte espropriata. Ritenne perciò che la diminuzione di valore subita dalla parte residua fosse equivalente alla spesa necessaria per erigere un muro di cinta di essa parte residua rispetto alla nuova pubblica via.

In primo grado il Romeo aveva anche chiesto di essere indennizzato della perdita del muro d'argine che nell'esecuzione dell'opera era stato impiegato quale muro di sostegno della nuova strada, ma il Tribunale aveva respinto la richiesta osservando che non vi era prova che il muro (che del resto neppure era compreso fra i beni indicati del

Suscita invece perplessità l'applicazione di tale principio attesa la peculiarità della controversia in cui, come sembra doversi desumere dalla sentenza, il maggior danno che si prospettava subito dal residuo fondo, conseguiva dal fatto che questo non poteva più avvantaggiarsi di un muro esistente lungo l'argine del fiume che, quanto meno ragionevolmente, doveva certamente appartenere all'Amministrazione e, comunque, non era certo di proprietà dell'espropriato.

Ora sul punto la stessa Corte di Cassazione — cfr. Sez. Un. 15 giugno, 1938, n. 2029 in *Giust. it.* 1939, I, 1, 70 — non aveva mancato di sottolineare « che l'art. 40 della legge sull'espropriazione per p. u., a proposito di espropriazioni parziali, prescrive per determinare l'indennità di calcolare il giusto prezzo dell'immobile intero avanti l'espropriazione e del residuo dopo la stessa.

« Ma per giusto prezzo, se sono da considerarsi gli elementi intrinseci dell'immobile costituiti dalla sua natura e dalla sua ubicazione, se sono da considerarsi i diritti acquisiti ad esso, non può essere valutato invece, appunto perchè non rappresenta nè un elemento intrinseco, nè un diritto, un semplice vantaggio che eventualmente derivi da un'opera che un ente pubblico ha la facoltà discrezionale di costruire, di conservare o di sopprimere. Basta, all'uopo ricordare le parole del Pisanelli relative all'indennità di espropriazione " il concetto di indennità racchiude in sè quello di emenda del danno e il danno significa diminuzione di patrimonio, cioè, o una perdita di una parte materiale del patrimonio stesso o la perdita di una aspettativa giuridicamente protetta " ».

decreto dell'espropriazione appartenesse all'attore anziché allo Stato, tanto più che anche di recente il Genio Civile aveva provveduto a rafforzarlo ed a sopraelevarlo e che, pertanto, del fatto che il muro non serviva più a chiudere il fondo doveva tenersi conto solo ai fini della determinazione del valore della parte residua del fondo medesimo. In appello la P.A. sostenne che della cessata funzione del muro, come muro di cinta del fondo, non dovesse tenersi conto neppure al limitato effetto considerato dal Tribunale perché il muro stesso era un bene del demanio idrico. La Corte d'Appello osservò che l'appartenenza del muro alla P.A. non risultava provata e che l'onere di provarla ricadeva sulla P.A.

Si discusse anche se la costruzione della strada avesse arrecato al fondo un vantaggio del quale dovesse tenersi conto ai fini della determinazione dell'indennità. I giudici di merito lo esclusero rilevando che il fondo era già comodamente collegato con una strada comunale.

Ora il ricorrente Ministero dei LL.PP. deduce:

a) che la Corte di merito, non riconoscendo che il muro d'argine rientrava nel demanio idrico dello Stato, ed affermando che l'onere di provare che vi rientrasse ricadeva su di esso ricorrente, non ha tenuto conto del giudicato già formatosi su questo punto, dato che il Tribunale si era pronunciato in senso ad esso favorevole ed il Romeo nessuna impugnazione aveva proposto contro la sentenza del Tribunale; ha violato i principi generali sull'onere della prova, in quanto tale onere ricadeva sul Romeo il quale, avendo chiesto di essere indennizzato, era tenuto a provare il fatto costitutivo del suo preteso diritto; ed ha erroneamente ritenuto che le norme del t.u. 25 luglio 1904, n. 523 rendessero plausibile l'ipotesi che il muro fosse stato costruito dal Romeo (primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 40 l. 25 giugno 1865, nn. 2359, 822, 2697 e 2009 c.c., 2 e sgg. citato t.u.; nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 116, 324 c.p.c.);

b) che erronea, viziosa e contraddittoria è la motivazione della sentenza impugnata laddove essa ha escluso che dalla costruzione della strada fosse derivato alla parte residua del fondo un vantaggio speciale ed immediato ancorché ad essa non esclusivo: vantaggio che, invece, era evidente in quanto la nuova strada, oltre ad avere rafforzato l'argine collaterale e quindi la stessa difesa del fondo rimasto al Romeo, aveva assicurato a codesto fondo una particolare piena accessibilità (secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 41 l. 25 giugno 1865, n. 2359 e degli artt. 115, 116, 132 c.p.c.).

Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.

In ordine all'eccepita violazione del giudicato interno questa Suprema Corte — direttamente esaminando il contenuto della sentenza di primo grado — rileva che il Tribunale non aveva affermato che il muro costituisse un elemento del demanio fluviale, ma aveva affer-

mato la possibilità che esso fosse tale e, quindi, la mancanza della prova dell'appartenenza di esso al Romeo. Perciò l'affermazione del giudice d'appello che, se non vi era prova della proprietà del Romeo neppure la demanialità era provata, non contraddice l'affermazione del Tribunale, ma la rende compiutamente esplicita.

Evidentemente l'onere di provare la proprietà del muro, come fatto costitutivo del diritto ad una maggiore indennità, ricadeva sull'attore e non sull'espropriante. Senonché vi è da osservare che l'errore, su questo punto, della sentenza denunziata e le altre osservazioni da essa svolte intorno alla questione dell'appartenenza del muro, si appalesano prive di qualsiasi influenza sulla decisione. Invero la Corte di merito, pur avendo voluto rafforzare con le suddette considerazioni l'affermazione che dall'esistenza del muro il fondo del Romeo non traeva una semplice utilità non indennizzabile ai sensi del secondo comma dell'art. 46 della legge sulla espropriazioni, fonda la propria decisione sulla premessa che la parte residua del fondo ha subito una diminuzione di valore per il fatto che la nuova strada, fronteggiandola, l'ha resa accessibile a tutti, e sul principio, più volte affermato da questo Supremo Collegio, che nell'indennità di esproprio debbano essere compresi tutti i danni che incidono sulla parte residua del fondo e sono prevedibili al momento dell'espropriazione, sia che traggano origine da questa, sia che, invece, traggano origine dall'esecuzione dell'opera e dall'esercizio del pubblico servizio al quale l'opera è destinata. Dunque non dall'essere il muro di proprietà del Romeo o dal doversi il muro considerare di proprietà del Romeo, ma dal fatto che al limite della residua proprietà del Romeo, coltivata a bergamotto e bisognevole di una particolare protezione contro il facile accesso dei passanti, è stata costruita una strada pubblica, la Corte di merito ha, in effetti dedotto la necessità — egualmente ricorrente anche se il muro fosse appartenuto alla P.A. o se, addirittura non fosse esistito — della recinzione e, quindi, la diminuzione di valore della porzione del fondo da recingere in misura equivalente alla relativa spesa. A conferma dell'esattezza di tale soluzione, ossia dell'irrilevanza della questione dell'appartenenza del muro, ai fini della determinazione del valore della porzione residua del fondo e della rilevanza, a tali fini della specie dell'opera pubblica e della sua destinazione, basti pensare che se, invece di una strada fosse stato costruito sul terreno espropriato un edificio, di nessuna diminuzione di valore della parte residua si sarebbe potuto far questione.

Non sussistono i vizi di motivazione e l'errore giuridico denunziati con il secondo motivo. Con le considerazioni sin qui richiamate la Corte di merito ha anche coerentemente e sufficientemente motivato il proprio giudizio che la residua parte del fondo espropriato — già protetto dal muro affacciandosi sulla fiumara e già servito da una strada

poderale che sboccava sulla vecchia via comunale — anziché ricevere un vantaggio, ha subito un danno, cioè una diminuzione di valore in seguito alla costruzione dell'opera pubblica. Ciò avendo ritenuto — con incensurabile apprezzamento dei fatti — s'intende che non dovesse porsi, come non si è posto, il problema se nel caso la parte del fondo rimasta nella disponibilità del Romeo avesse da quella costruzione tratto un vantaggio che potesse qualificarsi, ai sensi dell'art. 41 della legge sulle espropriazioni, immediato e diretto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 27 marzo 1972, n. 976 - Pres. Laporta - Est. Aliotta - P.M. Mililotti (conf.) Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (avv. Stato De Francisci) c. Rappa (avv. Rinaldi e Ciabatti).

Responsabilità civile - Responsabilità da cose in custodia - Beni demaniali - Presunzione di colpa a carico della P. A. - Limiti.

(c. civ., art. 2051).

La presunzione di colpa posta a carico del custode dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati a terzi dalle cose, sussiste anche nei confronti della P.A. limitatamente però ai beni di sua pertinenza per i quali assume una posizione analoga a quella dei privati per quanto attiene al concetto privatistico di custodia; non è invece configurabile rispetto a quelle particolari categorie del pubblico demanio (marittimo, fluviale, lacuale, strade, autostrade, strade ferrate, ecc.) su cui si esercita l'uso ordinario, generale e diretto dei cittadini (1).

(1) La Corte di Cassazione, cui la questione era stata riproposta, ha riesaminato la precedente giurisprudenza — cfr. Cass. 18 marzo 1968, n. 882 in questa *Rassegna* 1968, I, 731 — puntualizzando l'ambito di applicazione nei confronti della P.A. della presunzione posta dall'art. 2051 c. civ. a carico del custode per quel che concerne la responsabilità del danno cagionato dalle cose.

La sentenza che si annota appare rigorosamente aderente ai principi in materia: Non sembra infatti contestabile che, al pari di ogni altra prova desunta da presunzioni, anche quella disciplinata con l'art. 2051 c. civ. trovi il suo razionale fondamento sulla base del principio dell'*id quod plerumque accidit* il quale, a sua volta, nelle ipotesi di specie, consegue alla diversa posizione dei soggetti rispetto alla cosa.

Allorquando infatti per qualunque titolo, ancorché di mero fatto (cfr. Cass. 6 marzo 1962, n. 420), questa si trovi posta nella esclusiva disponibilità di taluno, sottratta ad analogo potere degli altri o quanto meno ove un tale potere trovasi contenuto in ben ristretti termini, rientra nella normalità che il primo abbia ben maggiori possibilità rispetto ai terzi di identificare le cause dell'evento dannoso insorgente dalla cosa, in conse-

(*Omissis*). - Con atto Rappa Vincenzo e Di Giorgio Caterina convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per sentirla condannare al risarcimento dei danni causati alle piante ed alle culture del fondo « S. Leonardo », di loro proprietà, sito in frazione S. Lucia dei comuni di Prato e Vaiano, da un incendio sviluppatosi nei primi giorni del settembre 1961 lungo la scarpata destra della linea ferroviaria Firenze-Bologna, propagatosi poi ai terreni circostanti. Il Tribunale, con sentenza 27 maggio 1966, rigettava la domanda. Avverso tale sentenza proponevano appello il Rappa e la Di Giorgio, deducendo tra altri motivi che erroneamente il giudice di primo grado non aveva ritenuto applicabile nei confronti della convenuta Amministrazione la presunzione di responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, non considerando che l'incendio si era sviluppato nella scarpata ferroviaria, che ha natura demaniale e sulla quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è tenuta per legge ad esercitare l'opportuna vigilanza, diretta ad impedire l'insorgere di cause idonee a produrre danni ai terzi. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza 2 febbraio 1968, in riforma di quelle del Tribunale, ritenuta l'applicabilità della anzidetta presunzione ed escluso che l'incendio fosse attribuibile a caso fortuito, condannava l'Amministrazione al risarcimento dei danni prodotti dell'incendio agli attori, danni che liquidava in L. 3.000.000, oltre accessori.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, deducendo due motivi, illustrati con memoria; resistono il Rappa e la Di Giorgio con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione, denunciando la violazione dell'art. 2051 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., sostiene che erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto applicabile

guenza di quella generale potestà di controllo che compete al proprietario, all'usufruttuario o al mero detentore nei confronti dei terzi, cui non è data alcuna ingerenza sulla cosa senza invadere al tempo stesso, arbitrariamente, l'altrui sfera giuridica.

Vale al riguardo considerare, come si evince dallo stesso art. 2051 c. civ., che nessun generale ed assoluto obbligo di custodia della cosa incombe al proprietario nei confronti dei terzi, tranne che il bene non costituisca di per se stesso fonte di pericoli per gli altri, sicchè le quante volte la cosa non sia naturalmente idonea ad arrecar danno, l'eventuale omissione di una idonea custodia non costituisce fonte di responsabilità (cfr. Cass. 10 giugno 1968, n. 1836).

nei suoi confronti la presunzione di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia relativamente all'incendio sviluppatosi nella scarpata ferroviaria, facente parte del demanio ferroviario. La censura è fondata.

In proposito, si rileva che, come è stato già ritenuto da questa Corte (sentenza 6 febbraio 1970, n. 263), la disposizione fondamentale in materia di responsabilità extracontrattuale della pubblica Amministrazione è contenuta nell'art. 28 della Costituzione, che, con norma di carattere precettivo e di applicazione immediata e diretta, stabilisce che « i funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici ».

L'anzidetta disposizione postula, com'è chiaro, due distinte norme: l'una che stabilisce il principio della responsabilità delle persone che agiscono quali organi della P.A.; l'altra il riferimento della responsabilità alla P.A. per gli illeciti commessi dai suoi funzionari e dipendenti, che ha natura diretta in virtù del cosiddetto « rapporto organico », che immedesima l'attività degli organi con quella dell'ente pubblico, il quale estrinseca la propria attività a mezzo degli stessi. Nell'un caso come nell'altro l'art. 28 della Costituzione opera un rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi che disciplinano i rapporti tra privati in materia di responsabilità per fatto illecito, le quali debbono ritenersi applicabili anche nei confronti della P.A. salvo che vi sia una disposizione contraria o sussista una ragione d'incompatibilità della norma in relazione alla natura soggettiva dell'ente pubblico, della relativa attività e dei rapporti cui inserisce.

Consegue pertanto, (cfr. Cass. 1955, n. 849) che la ragione la quale giustifica l'inversione dell'onere della prova ex art. 2051 c. civ. riposa solo nella maggiore possibilità che ha il custode, rispetto al danneggiato, di poter accertare la causa del danno e dimostrare, se occorre, il fortuito.

Dal che discende che qualora la cosa sia affidata ad altri, che ne acquisti la disponibilità, anche la responsabilità ex art. 2051 c. civ. viene correlativamente assunta da quest'ultimo (cfr. Cass. 1962 n. 420) e quindi, come logico corollario, che le quante volte siffatta disponibilità sia attribuita invece alla collettività tutta, che utilizzi il bene secondo la sua naturale destinazione o comunque nell'ambito dei fini pubblici, il razionale fondamento di una responsabilità presunta dell'uno rispetto agli altri venga meno non essendo lecito, a parità di condizioni di fatto in relazione al bene, cioè con analoghe possibilità di accertare la causa dell'evento dannoso, oltrechè di cagionarlo, di ascrivere la responsabilità all'uno piuttosto che ad altri.

Alla luce di tali considerazioni esattamente la Corte di Cassazione ha ritenuto che non possano ravvisarsi i presupposti per farsi luogo all'appli-

Orbene, ai fini della risoluzione della questione in esame, occorre stabilire se l'art. 2051 c.c., il quale sancisce la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, ponendo una presunzione di responsabilità a carico del custode che può essere vinta soltanto dalla prova che l'evento dannoso è stato determinato da caso fortuito, sia applicabile nei confronti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per quanto si riferisce ai danni causati ai terzi da un incendio sviluppatosi nella scarpata ferroviaria. Questa Corte ritiene di aderire alla tesi negativa per tutta una serie di considerazioni.

Occorre anzitutto in proposito rilevare che la citata disposizione, pur essendo in via di massima per quanto si è premesso applicabile anche nei confronti della P.A., per quanto attiene alle situazioni assimilabili al concetto privatistico di custodia relativamente ai beni di pertinenza della stessa per i quali la sua posizione è analoga a quella dei privati, a diversa conclusione si deve giungere per quelle particolari categorie di beni facenti parte del demanio pubblico, nei riguardi dei quali la posizione dell'Amministrazione, ai fini dell'applicazione dell'anzidetta disposizione, non può essere assimilata a quella del titolare di un diritto di proprietà privata. Il che si verifica appunto per i beni demaniali sui quali si esercita un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, come per il demanio marittimo, fluviale e lacuale (art. 822 comma prima c.c.), le strade, le autostrade e le strade ferrate appartenenti allo Stato (art. 822 comma secondo c.c.). Infatti l'uso gene-

cabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c. civ. allorchè si versi in tema di danni che si pongono siccome cagionati da aventi verificatisi in beni demaniali appartenenti a quelle categorie poste nella piena disponibilità dei terzi, che se ne avvalgono nell'ambito della naturale destinazione di tali beni e sui quali sussiste quindi un pari potere di uso, laddove il potere di controllo della P. A. non mira ad escluderlo, ma si esercita invece per garantire a ciascuno l'utilizzazione del bene medesimo impedendo che altri la ostacoli.

L'uso generale di tali categorie di beni demaniali, cui tutti vengono ammessi *uti cives*, dà luogo infatti ad una delle più tipiche manifestazioni dei così detti diritti civici che, seppure non costituiscono diritti soggettivi od interessi legittimi, per cui non sussiste obbligo dell'Amministrazione di assicurarne il godimento, tuttavia dà luogo nei confronti dei singoli, come tali, ad un vero e proprio diritto a che nessun altro, e quindi neanche la P. A., impedisca ad essi un tale uso del bene medesimo.

Ora è manifesto che in tale situazione, la responsabilità presunta ex art. 2051 c. civ. determinerebbe una palese e non giustificata disparità di trattamento a danno della P. A. rispetto agli altri soggetti, posti su di un piano di parità nel disporre del bene secondo la sua naturale utilizzazione, senza possibilità per la prima, fin quando permane l'uso pubblico, di escluderli dal godimento di esso.

rale diretto, attribuito a *civis de populo*, anche se sottoposto, come si verifica per le strade ferrate, al pagamento del prezzo del servizio, rende praticamente impossibile l'esercizio concreto di un'adeguata custodia da parte della P.A., tale da poter essere fonte della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. Per quanto più particolarmente si riferisce alle strade ferrate tale situazione deriva, oltre che dalla estensione delle stesse, costituenti una fitta rete su tutto il territorio nazionale, dall'esercizio del traffico ferroviario in relazione alla possibilità da parte di ogni cittadino di usufruire di tale mezzo di trasporto; per cui è praticamente impossibile esercitare un continuo ed efficace controllo lungo tutta la strada ferrata e sue pertinenze onde impedire l'insorgere di cause di pericolo per i terzi. Ne consegue che sarebbe sommamente ingiusto far risalire all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la responsabilità per gli eventuali danni che ne siano derivati in applicazione della presunzione prevista nella citata disposizione, se non si provi che l'evento è addebitabile a fatto doloso o colposo dei funzionari dipendenti dall'Amministrazione stessa, che agiscono quali suoi organi. Non ha quindi rilevanza, ai fini della risoluzione della questione in esame, il fatto che è normalmente vietato al privato l'accesso alla scarpata ferroviaria, perchè si tratta di zona in diretto contatto con la proprietà confinante ed adiacente alle rotaie sulle quali si svolge il traffico ferroviario; per cui ben può determinarsi l'insorgere di una causa dannosa ad opera di persone estranee al personale

Nè la presunzione di cui all'art. 2051 c. civ. si potrebbe configurare, come presunzione di una omessa vigilanza, sui beni demaniali da parte della P.A.

A parte infatti che la omissione di una rigorosa custodia della propria cosa da parte del proprietario non si pone come fonte di responsabilità per i terzi (cfr. Cass. 1968, n. 1836), e che ovviamente non può costituire oggetto di presunzione la colpa grave, quale indubbiamente sarebbe quella correlativa ad una omessa « rigorosa custodia », vale considerare che essendo determinata la condotta dell'Amministrazione relativamente al controllo ed alla tutela dei beni demaniali da un complesso di norme giuridiche cui l'azione amministrativa deve uniformarsi, una presunzione di responsabilità potrebbe porsi unicamente come presunzione di violazione di siffatte norme ovvero presunzione di inidoneità di queste per una efficace tutela a controllo dei beni demaniali.

Senonchè mentre per tale ultimo aspetto sussiste invece una presunzione contraria, nel senso di idoneità delle cautele dettate al fine della buona amministrazione dei beni demaniali (Cass. 1968, n. 40) per il primo profilo la presunta violazione delle norme in parola si porrebbe palesemente al di fuori della disposizione di cui all'art. 2051 c. civ. onde ad essa non potrebbe giammai farsi ricorso senza determinarne una inammissibile estensione analogica.

ferroviario. D'altra parte occorre considerare che, com'è noto, la giurisprudenza di questa Corte, in materia d'incendi causati dall'esercizio del servizio ferroviario mediante locomotive a vapore, anche se sviluppati nella scarpata ferroviaria e quindi estesosi ai fondi vicini, non ha mai ritenuto di applicare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., richiedendo invece, sempre la sussistenza di un'attività colposa da parte della stessa, come per la mancata adozione delle opportune cautele atte ad evitare la fuoriuscita di scintille dai focolari o dai fumaioli delle locomotive. Nè l'obbligo della custodia può desumersi da quelle norme che prevedono l'istituzione di case cantoniere con personale addetto alla vigilanza della strada ferrata (art. 17 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 33, regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687 e successive modifiche). Trattasi, infatti, di disposizioni dirette non alla tutela dei terzi, ma alla manutenzione e vigilanza della strada ferrata ai fini del buon andamento del servizio ferroviario, come si desume tra l'altro dal disposto dell'art. 823, comma secondo c.c., che, con norma di portata generale, della quale le citate disposizioni costituiscono in sostanza una particolare applicazione, stabilisce appunto che « spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico ».

Pertanto, in accoglimento di tale censura, l'impugnata sentenza va cessata con rinvio. Resta in conseguenza assorbito il secondo motivo di ricorso attinente alla negata rilevanza da parte della Corte di appello dell'accertamento circa la precisa data in cui si era verificato l'incendio.

In relazione alla delicatezza e novità della questione oggetto del ricorso sussistono giusti motivi per compensare in tutto le spese del giudizio di cassazione (artt. 385 e 92 c.p.c.). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 28 marzo 1972, n. 1005 - Pres. Boccia - Est. Ferrero - P.M. Antoci (conf.) - Grimaldi (avv. Giorgianni) c. Azienda Autonoma F.S. (avv. Stato De Francisci).

Responsabilità civile - Ferrovie dello Stato - Trasporto - Danni alle persone trasportate da anormalità del servizio - Onere della prova.

(r.d.l. 11 ottobre 1934 n. 1948 art. 11; c.c. art. 2967).

L'apertura dello sportello di una carrozza ferroviaria in movimento costituisce di per sé anormalità del servizio e pertanto, nell'ipotesi di danni riportati dal viaggiatore caduto dal treno, incombe all'Ammini-

strazione, per andare esente da responsabilità, l'onere di provare che l'anormalità in parola si sia verificata per caso fortuito o forza maggiore (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo i due ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 1681 c.c. e dell'art. 11, par. 4, Condizioni e Tariffe approvato con r.d.l. 11 ottobre 1934, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 (art. 360, n. 3 c.p.c.). Al riguardo essi sostengono che la Corte del merito avrebbe dovuto ravvisare la anormalità del servizio nel fatto stesso dell'apertura dello sportello senza indugiare in ulteriori indagini, incumbendo all'Amministrazione di provare i fatti escludenti la sua responsabilità (caso fortuito, forza maggiore, eventuale condotta del danneggiato), non potendosi imporre agli attori la prova negativa inerente l'estraneità della vittima all'apertura dello sportello.

La censura è fondata.

Come è pacifico il caso di specie rientra nella previsione normativa contenuta nel r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948 (convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911) che disciplina le condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato. Infatti, nell'ambito di tale normativa, nella parte prima (Condizioni generali), capo III (Responsabilità azioni), l'art. 11 (Responsabilità e sue limitazioni), al paragrafo quarto, disciplina specificamente la « Responsabilità per danno alle persone ». Al riguardo la detta norma così dispone: « Se il viaggiatore subisce un danno nella persona in conseguenza di anormalità verificatasi nell'esercizio ferroviario, l'amministrazione ne risponde, a meno che provi che l'anormalità è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore ».

Altrettanto pacifico, in linea di fatto, è che la morte di Nicola Grimaldi, figlio dei ricorrenti, avvenne a seguito dell'apertura dello

(1) Giurisprudenza ormai costante. Com'è noto, a differenza di quanto disposto per il contratto di trasporto in generale, in quello ferroviario incombe al danneggiato di provare che il danno subito sia conseguente ad anormalità del servizio ferroviario, inteso come fatto meramente obbiettivo ed in senso comprensivo di materiale mobile, e di attività personale, cfr. Cass. 13 maggio 1964, n. 1145 in questa *Rassegna* 964, I, 715.

L'anormalità del servizio, può però talora ritenersi provata nello stesso evento che causa il danno, come appunto nel caso di apertura dello sportello non dovuta al fatto del terzo cfr. Cass. 14 febbraio 1963, n. 300 in *Foro it.* 1963, I, 1771.

Cfr. altresì Cass. 18 maggio 1966, n. 1272 in questa *Rassegna* 1967, I, 67 con nota di FRENÌ in tema di *Responsabilità dell'Amministrazione FF.SS. per i danni alla persona del viaggiatore*.

sportello della carrozza ferroviaria ed alla conseguente caduta dal treno, mentre questo era in marcia all'interno della galleria che precede la stazione di Balvano sulla linea Battipaglia-Potenza.

In tale situazione non è dubitabile che si era realizzata proprio quell'ipotesi di « anormalità » nell'esercizio ferroviario, specificamente prevista nella norma dianzi citata, in forza della quale incombeva all'Amministrazione convenuta — per poter andare esente da responsabilità — l'onere di provare che l'anormalità in parola era « avvenuta per caso fortuito o forza maggiore ». E in tali sensi questa Corte suprema si è già ripetutamente pronunciata (cfr., con riferimento proprio al caso specifico di « apertura di uno sportello » di una vettura di un treno in movimento, sent. 6 ottobre 1970, n. 1798, 26 luglio 1967, n. 1988, 13 maggio 1964, n. 1148 e 14 febbraio 1963, n. 300).

La Corte del merito, invece, ha ritenuto che gli appellati (attuali ricorrenti) non avevano fornito la prova che l'apertura dello sportello fosse dipesa da « difetto di funzionamento del meccanismo di chiusura » e che detta apertura si fosse, pertanto, verificata senza il concorso di attività da parte dell'infortunato o di terzi ».

Ciò, ovviamente costituisce una manifesta inversione dell'onere probatorio rispetto a quanto dispone al riguardo la legge con la disposizione riportata innanzi (art. 11, par. 4 delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato). — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (*)

CONSIGLIO DI STATO, Ad. plen., 15 novembre 1971, n. 8 - Pres. Vetrano - Est. Paleologo - Cirino ed altro (avv. Bonfiglio e La Ferlita) c. Comune di Lentini (n.c.), Sferrazzo ed altri (avv. Nigroli e Restivo).

Giustizia amministrativa - Decisioni del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Appello all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - Limite - Decisione in materia di licenza edilizia - Inammissibilità.

(d.l. 6 maggio 1948, n. 654, art. 5, terzo comma).

Il ricorso in appello all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato rivolto contro decisioni del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana è ammesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, terzo comma, del d.lgt. 6 maggio 1948, n. 654, esclusivamente per l'ipotesi che l'impugnativa sia diretta avverso un provvedimento emesso da Autorità amministrative statali; pertanto, anche se in tale ambito vanno ricondotti atti posti in essere da Enti pubblici, che esplicano in via permanente o transitoria funzioni oggettivamente proprie dello Stato, va dichiarato inammissibile l'appello avanzato ove l'atto in questione sia una licenza di costruzione, adottata dal Sindaco nella sua veste di Capo dell'Amministrazione comunale (1).

(1) Massima esatta: cfr. Ad. plen., 25 gennaio 1965, n. 4, *Il Consiglio di Stato* 1965, I, 11; Ad. plen., 12 luglio 1965, n. 17, *ivi*, 1965, I, 1602; Ad. plen., 14 novembre 1958, n. 23, *ivi* 1958, I, 1232.

CONSIGLIO DI STATO, Ad. plen. 23 novembre 1971, n. 16 - Pres. Vetrano - Est. De Roberto - Spampinato ed altri (avv. D'Audino) c. Ministero della P.I. (Avv. Stato Albisinni) e Cozzolino (avv. Colacino e Cervati).

Impiego pubblico - Promozioni per merito comparativo - Procedure di concorso per merito distinto e di esame di idoneità - Procedure concorsuali distinte e non appartenenti al ciclo avviato in prece-

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. FRANCESCO MARIUZZO.

denza - Fattispecie - Diversa decorrenza delle promozioni - Legittimità.

(t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 176 e 370).

Impiego pubblico - Promozioni per esame e per merito comparativo - Decorrenza - Discrezionalità - Non sussiste.

La retrodatazione delle promozioni per merito distinto ed idoneità effettuata con ordine di precedenza rispetto a quelle per merito comparativo va legittimamente disposta nella sola ipotesi che le suddette promozioni possano considerarsi effettuate nell'ambito del medesimo ciclo avviato con lo scrutinio per merito comparativo; pertanto, ove il bando di concorso relativo al concorso per merito distinto ed agli esami per idoneità non richiami il precedente ciclo di cui al suindicato scrutinio e richieda il possesso dell'anzianità maturata alla data di pubblicazione del bando, deve ritenersi concretamente interrotto ogni collegamento con il precedente scrutinio e pienamente legittima la diversa decorrenza delle promozioni disposte dopo l'espletamento delle operazioni concorsuali (1).

La retrodatazione delle promozioni per merito distinto e idoneità alla data del conferimento di quelle per merito comparativo, subordinata all'inserzione nel medesimo ciclo delle promozioni conferite per merito comparativo, merito distinto ed idoneità, non costituisce oggetto di una valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione, andando accordata vincolativamente soltanto ove ricorrano i prescritti presupposti (2).

(1-2) Massime da condividere: cfr. Sez. IV, 27 ottobre 1970, n. 750, Il Consiglio di Stato 1970, I, 1627, e giurisprudenza ivi richiamata.

CONSIGLIO DI STATO, Ad. plen. 23 novembre 1971, n. 17 - Pres. Cesareo - Est. De Roberto - La Ferla ed altri (avv. Prosperetti) e Bonsignore (avv. Ferrari e Presa) c. Ministero della P.I. e Provveditorati agli Studi di Catania ed Enna (avv. Stato Gentile), Luciotto ed altri (n.c.), con intervento di Brunetto ed altri (avvocato D'Agostino).

Giustizia amministrativa - Intervento *ad adiuvandum* da parte di soggetto destinatario di provvedimento analogo regolarmente impugnato - Inammissibilità.

Impiego pubblico - Insegnante elementare - Concorsi speciali - Ammissione - Insegnamento nelle scuole popolari - Corsi di durata inferiore a 5 mesi - Sono valutabili.

L'intervento ad adiuvandum spiegato davanti all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato al fine di conseguire una pronuncia favorevole utile per il distinto giudizio d'impugnativa di provvedimento amministrativo analogo pendente davanti alle Sezioni va dichiarato inammissibile, facendo difetto l'interesse che consente l'accesso per tale via nel processo.

È illegittima l'esclusione dai concorsi magistrali riservati di quegli insegnanti che abbiano espletato servizio in corsi di scuola popolare inferiore ai cinque mesi, in quanto la durata di questi ultimi, prevista in cinque mesi dal d.lgt. 17 dicembre 1947, n. 1599, ha valore meramente indicativo, e restando, pertanto, salva la facoltà per l'Amministrazione di stabilire una durata diversa, ove ne ricorra l'opportunità.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 novembre 1971, n. 936 - Pres. Granito - Est. Battara - Proserpi ed altri (avv. Selvaggi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Terranova).

Impiego pubblico - Dipendenti Ministero delle Finanze - Diritti commerciali - Ripartizione - Esclusione - Impugnazione - Accantonamento in attesa della definizione del giudizio - Legittimità.

(l. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 8; r.d. 13 febbraio 1896, n. 65, artt. 64 e 65).

Impiego pubblico - Diritti commerciali - Ripartizione - Esclusione - Impugnazione - Legittimazione attiva - Mancata prova - Inammissibilità.

Nell'ipotesi di impugnazione del provvedimento di ripartizione delle somme dovute a titolo di indennità commerciali agli aventi diritto, che abbia disposto l'esclusione di taluni impiegati dalla suddetta ripartizione, legittimamente l'Amministrazione provvederà all'accantonamento di parte delle somme in questione in attesa della definizione giurisdizionale della vertenza (1).

Il ricorso in sede giurisdizionale proposto da parte di taluni dipendenti del Ministero delle Finanze, esclusi dalla ripartizione del fondo costituito da indennità versate da privati per operazioni amministrative compiute fuori sede od oltre l'orario di servizio, è inammissibile ove

non venga fornita a dedotta la prova dell'esistenza della situazione, prevista con circolare ministeriale, legittimante il diritto alla percezione delle suddette somme (2).

(1-2) Massime esatte: cifr. Sez. IV, 15 novembre 1967, n. 589, *Il Consiglio di Stato*, 1967, I, 2155.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 novembre 1971, n. 937 - Pres. Potenza - Est. Benvenuto - Sindacato Nazionale Dipendenti civili Ministero Difesa (avv. Martuscelli) c. Ministero della Difesa (avv. Stato Azzariti) e Sindacato Nazionale Lavoratori Difesa e altri (n.c.).

Impiego pubblico - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Rappresentanti del personale - Delimitazione del numero dei posti assegnati a ciascun sindacato - È atto immediatamente impugnabile.

Impiego pubblico - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Rappresentanti del personale - Delimitazione del numero dei posti assegnati a ciascun sindacato - Successivi provvedimenti - Conseguenze.

Impiego pubblico - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Rappresentanti del personale - Delimitazione del numero dei posti assegnati a ciascun sindacato - Successivo provvedimento di attribuzione di un seggio ad un sindacato - Omessa rinnovazione della procedura di consultazione degli altri sindacati - Legittimità.

Giustizia amministrativa - Atto impugnabile e non - Atto di chiarimento di precedente provvedimento - Non è impugnabile - Riapertura del termine per l'impugnativa dell'atto chiarito - Esclusione.

L'atto con cui l'Amministrazione abbia provveduto alla determinazione del numero dei posti riservati ai rappresentanti sindacali dei dipendenti in seno al Consiglio di Amministrazione è immediatamente lesivo dell'interesse giuridico vantato da uno dei sindacati ad un maggior numero di posti e va, in conseguenza, immediatamente impugnato nel termine di decadenza, pena l'irricevibilità del ricorso (1).

(1) Cifr. sotto un diverso profilo, Sez. IV. 6 luglio 1971, n. 669, *Il Consiglio di Stato* 1971, I, 1321.

L'atto con cui l'Amministrazione, dopo aver provveduto all'assegnazione dei posti riservati ai rappresentanti sindacali dei dipendenti in seno al Consiglio di Amministrazione, aumenti il numero dei suddetti posti in base ad una nuova interpretazione della norma regolatrice della materia deve considerarsi del tutto autonomo rispetto al precedente provvedimento: in conseguenza, divenuta inoppugnabile la precedente determinazione, sono inammissibili i motivi dedotti nei suoi confronti nel ricorso proposto contro il successivo provvedimento (2).

È legittima l'attribuzione di un ulteriore seggio in seno al Consiglio di Amministrazione a favore di uno dei sindacati dei dipendenti, previo espletamento della necessaria designazione e consultazione del Sindacato destinatario di tale seggio, anche se viene omessa la rinnovazione della procedura per tutti i rappresentanti del personale (3).

L'atto di conferma di un precedente provvedimento, che si limiti a chiarire le ragioni della emanazione del primo, ha natura di mera comunicazione e non è idoneo, in conseguenza, a riaprire il termine già decorso per l'impugnazione del medesimo (4).

(2) Vedasi Sez. V, 17 novembre 1970, n. 913, *Il Consiglio di Stato* 1970, I, 1965.

(3) Massima esatta.

(4) Giurisprudenza costante sul principio generale.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 novembre 1971, n. 945 - Pres. Potenza - Est. Napolitano - Soc. A. Covacivich e C. (avv. Sorrentino) c. Ministeri dei Trasporti e del Tesoro (avv. Stato Dallari) e Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (n.c.).

Contratti pubblici - Appalto concorso - Diniego di aggiudicazione al miglior offerente - Legittimità.

(r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 4; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 91).

Contratti pubblici - Trattativa privata plurima - Inviti rivolti a più ditte - Legittimità.

(r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 92).

Contratti pubblici - Trattativa privata plurima - Mutamento del sistema di aggiudicazione - Obbligo di motivazione - Sussiste.

Contratti pubblici - Trattativa privata plurima - Mutamento del sistema di aggiudicazione - Interesse - Sussiste.

Contratti pubblici - Fornitura di materiale - Autorizzazione del Ministero del Tesoro al Poligrafico dello Stato di assumere la fornitura - Impugnazione dell'atto da parte di ditta già invitata ad avanzare un'offerta a trattativa privata - Interesse all'impugnativa - Non sussiste.

(l. 13 luglio 1966, n. 599).

In sede di appalto-concorso l'Amministrazione che ha indetto la gara non ha l'obbligo di aggiudicare i lavori o la fornitura al miglior offerente, come avviene per i pubblici incanti e per la licitazione privata, ma ha il potere di valutare le singole offerte sul piano comparativo sia per quanto attiene al profilo tecnico ed economico che a quello della serietà e capacità degli offerenti; e ciò allo scopo di accettare una delle proposte ovvero di non accoglierne alcuna (1).

Sussistendo le condizioni per il ricorso da parte dell'Amministrazione alla trattativa privata legittimamente si procede, secondo quanto previsto dall'art. 92 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, all'interpello di più ditte, garantendo tale procedura non soltanto la raccolta di elemento di giudizio e la parità di trattamento tra le concorrenti, ma altresì la possibilità di valutazione e determinazione da parte degli organi competenti (consultivi, attivi e di controllo) (2).

Il formale inizio della trattativa privata concernente la fornitura di materiale, pur non vincolando l'Amministrazione all'ulteriore espletamento della gara, pone in essere una autolimitazione alla sua attività, che si concreta nella necessità di fornire una congrua motivazione della decisione di non dare ulteriore corso alla procedura, affidando la fornitura in via diretta all'Istituto Poligrafico dello Stato (3).

L'invito a partecipare alla procedura di trattativa privata plurima, che non risulti successivamente definita, revocata o annullata, costituisce per la ditta partecipante una posizione differenziata, resa giuridicamente rilevante dalle norme che l'Amministrazione deve osservare nell'esercizio dei suoi poteri; per l'ipotesi, pertanto, che la P.A. addivenga alla determinazione di utilizzare una diversa procedura di gara deve ritenersi sussistente nei limiti suesposti l'interesse sostanziale che legittima l'impugnativa della decisione di assegnare la fornitura all'Istituto Poligrafico dello Stato (4).

Il provvedimento con il quale il Ministero del Tesoro autorizza il Poligrafico dello Stato ad assumere una fornitura di materiale alla

(1-2) Massime esatte.

(3-4) Le affermazioni della Sezione, pur sollevando qualche perplessità per quanto riguarda il caso concreto, costituiscono applicazione del generale principio della automilitazione dei poteri della P.A.

Amministrazione, pur dovendosi ricollegare alla precedente determinazione di affidare la suddetta fornitura all'Istituto, è del tutto autonomo e distinto dal primo sotto il profilo della sua rilevanza esterna ed è, in conseguenza, inidoneo a ledere la posizione giuridica della ditta precedentemente invitata alla trattativa privata (5).

(5) Massima esatta.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 novembre 1971, n. 959 - Pres. Granito - Est. Bernardinetti - D'Elia (avv. Gerocarni) c. Ministero Difesa (avv. Stato Dallari).

Atto amministrativo - Procedimento - Garanzia del contraddittorio in ogni momento - Obbligo - Non sussiste.

Atto amministrativo - Comunicazione del provvedimento adottato - Vizio di incompetenza dedotto in ordine alla comunicazione - Inconfigurabilità.

Militare - Sottufficiale - Dispensa dal servizio - Procedimento - Questione di incostituzionalità - Manifesta infondatezza.

(l. 31 luglio 1954, n. 599, art. 33).

Militare - Sottufficiale - Dispensa dal servizio per inidoneità alla funzione - Motivazione - *Per relationem* - Legittimità.

(l. 31 luglio 1954, n. 599, art. 33).

Militare - Sottufficiale - Dispensa dal servizio per inidoneità alla funzione - Natura disciplinare - Esclusione - Contestazione degli addebiti - Necessità - Non sussiste.

Militare - Sottufficiale - Dispensa dal servizio per inidoneità alla funzione - Valutazione della P. A. - Discrezionalità.

Diversamente da quanto previsto in sede giurisdizionale non sussiste nell'ambito del procedimento amministrativo la garanzia del preventivo contraddittorio con l'interessato in ordine agli atti che incidano nella sua sfera giuridica, essendo libero il legislatore di determinare le modalità di espletamento dell'azione amministrativa, fatte salve le esigenze di imparzialità e di buon andamento dell'Amministrazione e la successiva tutela giurisdizionale (1).

Non è configurabile un vizio di incompetenza nell'atto di comunicazione di un provvedimento in precedenza adottato, ove risulti che l'organo che ha deciso era in effetti quello previsto dalla legge (2).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dedotta per violazione del diritto di difesa nei confronti dell'art. 33 della legge 31 luglio 1954, n. 599 per la parte relativa alla dispensa dal servizio permanente dei sottufficiali (3).

L'atto di dispensa dal servizio permanente di un sottufficiale per inidoneità allo svolgimento delle attribuzioni attinenti al proprio grado è congruamente motivato per relationem, ove risulti che sia stato adottato sulla base delle proposte avanzate dalle competenti Autorità gerarchiche che a tale determinazione siano pervenute attraverso la valutazione del comportamento in servizio, della condotta privata, infine, della documentazione caratteristica dell'interessato (4).

L'atto di dispensa dal servizio permanente per inidoneità allo svolgimento delle attribuzioni del corrispondente grado non ha natura disciplinare e non richiede, in conseguenza, la preventiva contestazione dei fatti all'interessato (5).

L'apprezzamento compiuto dall'Amministrazione dei fatti e delle circostanze posti a fondamento di un provvedimento di dispensa dal servizio ha natura discrezionale e, pertanto, ove non ricorrano vizi logici, è insindacabile sul piano della legittimità (6).

(1-6) Massime esatte.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 novembre 1971, n. 960 - Pres. Potenza - Est. Bernardinetti - Amministrazione provinciale di Padova (avv. Penasa e Iossa) c. Ministero dell'Interno (avv. Stato Casamassima) e Opera Pio Istituto provinciale assistenza infanzia (n.c.).

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza - Opera pia - Suo assorbimento da parte dell'Amministrazione provinciale - Valutazione del Ministero dell'Interno - Insindacabilità.

(l. 17 luglio 1890, n. 6972, art. 70).

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza - Opera pia - Soppressione - Insufficienza del patrimonio - Valutazione - Insindacabilità.

La valutazione effettuata dal Ministero dell'Interno in ordine alla opportunità dell'assorbimento di un'Opera Pia da parte dell'Ammini-

strazione provinciale con il conseguente passaggio a quest'ultima del patrimonio e dei servizi della prima non è sindacabile in sede di legittimità, ove risulti analiticamente motivata con riferimento alla funzionalità dell'opera pia sulla base della sua attuale efficienza e condizione finanziaria (1).

La valutazione dell'insufficienza del patrimonio di un'Opera pia al raggiungimento dei fini istituzionali costituisce un apprezzamento di merito insindacabile sotto il profilo della legittimità (2).

(1-2) Massime da condividere.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 novembre 1971, n. 963 - Pres. Merregazzi - Est. Paleologo - Comune di Savona (avv. Fornario C. e Folco) c. Ministero LL.PP. e Prefetto di Savona (avv. Stato Siconolfi), AGIP (avv. Acquarone, De Dominicis e Pulvirenti) e S.p.A. Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade (avv. Sorrentino).

Atto amministrativo - Acquiescenza - Tolleranza di talune violazioni dell'interesse - Preclusione rispetto a successiva e distinte violazioni - Non sussiste.

Demanio e patrimonio - Demanio stradale - Autostrada - Area destinata a parcheggio nel P. R. G. - Trasformazione in area di servizio - Ricorso - Motivi deducibili.

Demanio e patrimonio - Demanio stradale - Autostrada - Area destinata a parcheggio nel P. R. G. - Trasformazione in area di servizio - Fattispecie - Illegittimità.

(l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 11).

L'acquiescenza risultante dalla tolleranza mostrata rispetto a talune violazioni dell'interesse non preclude la possibilità di avanzare ricorso in sede giurisdizionale per successive, diverse violazioni (1).

Dal ricorso prodotto in sede giurisdizionale da un Comune avverso il provvedimento ministeriale che approva la trasformazione in area di servizio di un'area prevista come di parcheggio nel P.R.G. debbono risultare i motivi di illegittimità lamentati e le norme che si assumono violate e non necessariamente i concreti profili di pregiudizio, in ipotesi anche dubbie, derivanti dall'atto impugnato (2).

(1-2) Massime da condividere.

È illegittimo il provvedimento ministeriale che approvi l'ampliamento di un'area di parcheggio e la sua trasformazione in area di servizio, ove il relativo progetto preveda una nuova opera assai più ampia della precedente, non prevista per tale ragione dal P.R.G. —

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 novembre 1971, n. 964 - Pres. Potenza - Est. Paleologo - Archetti (avv. Zilioli e Cozzetti) c. Provveditorato regionale OO.PP. per la Lombardia e Prefetto di Brescia (avv. Stato Terranova).

Espropriazione per pubblica utilità - Edilizia scolastica - Domanda di esproprio di area - Competenza a deliberare la proposta - Consiglio comunale.

(l. 28 luglio 1967, n. 641, artt. 13, 14; t.u. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 131).

Espropriazione per pubblica utilità - Edilizia scolastica - Decreto di vincolo da parte del Provveditorato alle OO.PP. - Illegittimità - Conseguenza - Illegittimità derivata dal decreto di occupazione.

La domanda di esproprio di un'area da destinare alla costruzione di un edificio scolastico deve essere deliberata direttamente dal Consiglio comunale, in quanto l'acquisto dell'area medesima da parte dello Stato viene effettuato nell'interesse del Comune, cui corre, infatti, l'obbligo di rimborsare in via rateale la somma erogata (1).

L'illegittimità del decreto di vincolo dell'area da destinare alla costruzione di un edificio scolastico determina l'illegittimità in via derivata del provvedimento del Prefetto di occupazione temporanea d'urgenza della stessa area (2).

(1-2) Le massime sono da condividere in quanto applicazione di principi generali.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 novembre 1971, n. 965 - Pres. Meregazzi - Est. Schinaia - S.p.A. Autoservizi Vittoria (F.A.P.) (avv. Lorenzoni e Sambiagio) c. Comune di Venezia (avv. Piccardi e Mascarin) e Soc. Filovie di Mestre (avv. Gismondi).

Autoveicoli e autolinee - Concessione - Competenza - Ispettorato compartimentale M.C.T.C. e Comune - Competenze rispettive.

(d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, art. 46, lett. a; d.m. 8 ottobre 1955, art. 30).

Autoveicoli e autolinee - Concessione - Interferenza con linea ferroviaria - Assenso del Ministero dei LL.PP. - Necessità.

Autoveicoli e autolinee - Concessione - Servizi urbani - Prolungamento di breve tratto di linee a favore della società già concessionaria - Legittimità.

La competenza dell'Ispettorato compartimentale per la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione si configura nella sola ipotesi in cui debbano essere istituite autolinee dirette a collegare in via principale il Comune con il suo aeroporto o con il suo scalo ferroviario, sussistendo in ogni diversa ipotesi la competenza del Comune interessato ai sensi di quanto previsto dall'art. 46 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 (1).

Nel caso che si abbia interferenza tra una linea ferroviaria ed un'autolinea da concedersi è necessario il preventivo assenso del Ministero dei Trasporti, a nulla rilevando, sotto questo profilo, la presenza del rappresentante dell'Amministrazione delle Ferrovie a riunioni istruttorie (2).

È legittima l'autorizzazione al breve prolungamento di un'autolinea di carattere urbano sino all'aeroporto di nuova costruzione, ove detto prolungamento risulti rientrare a discrezionale giudizio dell'Amministrazione nell'ambito dei servizi urbani di trasporto (3).

(1) Cfr. sez. IV, 11 luglio 1969, n. 270, *Il Consiglio di Stato* 1969, I, 240; VI, 23 ottobre 1963, n. 782, *ivi*, 1963, I, 1460; VI, 18 ottobre 1961, n. 757, *ivi* 1961, I, 1728; *contra*: VI, 30 ottobre 1963, n. 794; *ivi* 1963, I, 1467.

(2-3) Massime da condividere.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 novembre 1971, n. 967 - Pres. Merregazzi - Est. Schinaia - Castriota (avv. Fragola) c. Ministero dell'Interno (avv. Stato Lancia), Taggi ed altri (n.c.).

Atto amministrativo - Atto di delega - Delega del Ministro al Direttore generale o al Sottosegretario - Limite.

Concorso - Riserve di posti - Obbligo - Sussiste solo per i concorsi pubblici.

(1. 2 aprile 1969, n. 482, art. 1).

Legittimamente il Ministro delega un Direttore generale ad adottare i provvedimenti relativi a concorsi di ammissione all'impiego ed agli esami di promozione del personale, in quanto il solo limite che sus-

siste al potere di delega attiene alle attribuzioni di rilievo costituzionale o di governo (1).

Il beneficio della riserva di posti a favore dei soggetti aventi diritto e di cui all'art. 2 della legge 2 aprile 1969, n. 482 attiene esclusivamente ai concorsi pubblici e non quelli interni di progressione di carriera o comunque riservati a coloro che siano già legati all'Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego (2).

(1) Cfr. Sez. IV, 13 ottobre 1966, n. 668, *Il Consiglio di Stato* 1966, I, 1630.

(2) Giurisprudenza costante: cfr. Sez. IV, 23 marzo 1971, n. 318, *Il Consiglio di Stato* 1971, I, 413.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16 novembre 1971, n. 1013 - Pres. Merzaggi - Est. Pianese - Guadagno (avv. Tabet) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Terranova).

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Perenzione - Interruzione del termine - Fattispecie.

(t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 114 e 120).

Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero delle Finanze - Ruoli centrali e periferici - Capo del personale - Individuazione.

(r.d. 23 marzo 1933, n. 185, art. 60).

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Commissione di disciplina - Composizione - Illegittimità.

Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 120 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 è legittimamente interrotto con la trasmissione alla competente Direzione Generale di copia della delibera da parte della Commissione di disciplina (1).

Secondo quanto stabilito dall'art. 60 del r.d. 23 marzo 1933, n. 185 dal Capo del personale del Ministero delle Finanze dipende gerarchicamente il solo personale dell'Amministrazione centrale e delle singole Intendenze di Finanza, essendo escluso ogni rapporto del tipo considerato tra il predetto Ufficio ed il personale appartenente alle altre Amministrazioni periferiche, che dipende, infatti, dalle rispettive Direzioni Generali del Ministero.

Nell'ipotesi che il Direttore Generale del Ministero delle Finanze espliciti anche le funzioni di Capo del personale periferico addetto

(1) Massima consolidata.

al Servizio cui egli è preposto è illegittimo il procedimento disciplinare nel quale risulti che il suddetto Direttore generale abbia sottoscritto l'atto di deferimento dell'impiegato alla Commissione di disciplina e successivamente presieduto la Commissione stessa (2).

(2) Cfr. Sez. VI, 6 novembre 1963, n. 812, *Il Consiglio di Stato* 1963, I, 1710.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 23 novembre 1971, n. 1036 - Pres. Barra Caracciolo - Est. Giura - Scaffidi (avv. Agostini) c. Ministeri della P.I. e del Tesoro ed ENPAS (avv. Stato Terranova).

Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico - Diritto a percepire pensione già liquidata - Giurisdizione del Consiglio di Stato - Sussiste.

(t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29).

Impiego pubblico - Stipendi, assegni e indennità - Ripetizione emolumenti non dovuti - Fattispecie - Legittimità.

Sussiste la giurisdizione del Consiglio di Stato secondo la previsione dell'art. 29 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 nelle controversie in cui venga azionato il diritto a percepire una pensione già liquidata, costituendo il trattamento di pensione una quota di retribuzione spettante in dipendenza del rapporto suddetto, a nulla rilevando che quest'ultimo sia già cessato (1).

Nell'ipotesi in cui l'anticipazione di una quota dell'indennità di buona uscita sia effettuata dall'Amministrazione sulla base di un progetto provvisorio contentente un evidente errore, facilmente rilevabile anche dall'interessato, non può ritenersi illegittima la ripetizione degli assegni indebitamente corrisposti, facendo difetto da parte degli Organi competenti un comportamento idoneo ad indurre nei dipendenti il ragionevole convincimento ad avere l'effettivo diritto a determinate somme (2).

(1) Giurisprudenza costante.

(2) Con la pronuncia di cui sopra, che costituisce un'ulteriore conferma della giurisprudenza dell'Adunanza plenaria in materia (vedasi da ultimo Ad. plen. 28 novembre 1970, n. 12, in questa *Rassegna*, I, 1069) La Sezione pone, peraltro, un limite al generale principio di autoresponsabilità, sulla cui scorta viene dichiarata l'illegittimità dell'azione amministrativa rivolta alla ripetizione degli emolumenti non dovuti; a tale conclusione la Sezione perviene, tuttavia, negando la esistenza in concreto della buona fede da parte del dipendente e con riferimento, quindi, anziché al preteso colpevole ritardo della P.A. nel provvedere alla ripetizione, ad un concetto ben diverso da quello dell'autoresponsabilità e del tutto analogo a quello che ispirava la precedente giurisprudenza.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 23 novembre 1971, n. 1047 - Pres. Barra Caracciolo - Est. Paleologo - S.p.A. Servizi automobilistici meridionali S.A.M. (avv.ti Palanori e Pezzopreti) c. Ministero dei Trasporti e Ispettorati compartimentali per la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione per l'Abruzzo, il Molise e la Campania (avv. Stato Dallari) e s.r.l. Autoservizi Fratelli Carella (avv.ti Lorenzoni e Sambiagio).

Autoveicoli ed autolinee - Concessione - Idoneità tecnica e finanziaria - Elementi di valutazione - Legittimità.

Autoveicoli e autolinee - Concessione - Idoneità tecnica e finanziaria - Valutazione comparativa - Legittimità.

(l. 28 settembre 1939, n. 1822, art. 35).

Autoveicoli e autolinee - Concessione - Criteri e principi generali - Scelta del concessionario - Vantaggio dei dipendenti dell'impresa - Valutazione secondaria - Legittimità.

La valutazione sul piano tecnico e finanziario dell'idoneità di un'impresa a gestire un gruppo di linee già di altra ditta viene correttamente effettuata sulla base della gestione di altre linee da parte dell'impresa stessa, nonchè della documentazione esibita in ordine alla capacità finanziaria, a nulla rilevando che essa non abbia tuttora acquistato gli ulteriori automezzi necessari, essendo al riguardo sufficiente il riscontro dell'attitudine e capacità finanziaria necessarie (1).

Dovendo procedere alla concessione di una serie di autolinee già gestite da una società dichiarata fallita legittimamente l'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, esercita il proprio potere discrezionale, indirizzando la scelta nei confronti di quella impresa che offra maggiori garanzie tecniche e finanziarie, tenuto conto al riguardo dei positivi risultati della gestione in corso da parte di una ditta a differenza di altre che, al contrario, non abbiano fornito la prova della propria idoneità (2).

In sede di concessione di un gruppo di autolinee l'interesse pubblico da perseguire si individua nell'esigenza di assicurare l'esistenza e l'efficienza degli autotrasporti, che, in conseguenza, prevale rispetto al prevedibile vantaggio che dalla concessione possano trarre gli ex dipendenti dell'impresa fallita (3).

(1-2-3) Massime da condividere.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 30 novembre 1971, n. 1080 - Pres. Potenza - Est. Giura - Orabona (avv. Ionna) c. Medico provinciale di Ancona (avv. Stato Dallari), Guerra ed altri (n. c.).

Farmacia - Concorso - Titoli e punteggio - Criteri di massima - Fattispecie - Illegittimità.

(r.d. 30 settembre 1938, n. 1706, art.9, n. 3).

Nell'ipotesi che in sede di prefessione dei criteri direttivi la Commissione esaminatrice del concorso per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche abbia raggruppato nella stessa voce le pubblicazioni e le « indagini scientifiche » nell'ordine di cui all'elenco previsto dall'art. 9, n. 3 del r.d. 30 settembre 1938, n. 1706, deve ritenersi illegittima la successiva estensione ad una delle due categorie della particolare limitazione apposta all'altra, avente ad oggetto l'effettiva ed avvenuta pubblicazione, trattandosi di due categorie di titoli bene individuate dal legislatore e come tali recepite nei criteri di massima.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 30 novembre 1971, n. 1087 - Pres. (f. f.) Battara - Est. Vaiano - Frascino (avv. Galateria e Tranquilli Leali) c. Prefetto di Napoli, A.N.A.S. e Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Ricci), Comune di Napoli (avv. Gleijeses) e S.p.A. Infrasad (avv. Jaccarino).

Opere pubbliche - Piano regolatore generale - Coordinamento - Approvazione di opera pubblica non prevista dal P.R.G. o da variante - Illegittimità.

(l. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 10 e 29).

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 10 e 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 deve ritenersi illegittima l'approvazione da parte del Ministro dei LL.PP. di un'opera pubblica non prevista dal P.R.G., nè da una sua variante, atteso il carattere tassativo e inderogabile delle statuizioni urbanistiche contenute nei piani regolatori rispetto ai poteri devoluti all'Amministrazione dello Stato in ordine all'effettuazione nel territorio comunale di opere di pubblica utilità (1).

(1) Cfr. IV, 9 novembre 1971, n. 963 in questa Sezione.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 14 dicembre 1971, n. 1147 - Pres. Mezzanotte - Est. Melito - Marcucci ed altri (avv. Selvaggi) c. Ministero dei Trasporti (avv. Stato Casamassima) e Cassa Previdenza ed assistenza Dipendenti Direzione Generale M.C.T.C. (avv. ti Marino e Tello).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Atto impugnabile e non - Comunicazione privata del Ministro - Non è impugnabile.

Giustizia amministrativa - Motivi dedotti avverso atto amministrativo inesistente - Inammissibilità.

Impiego pubblico - Assistenza e Previdenza - Cassa di assistenza e previdenza tra i dipendenti della Direzione generale M.C.T.C. - Corresponsione di assegni a titolo continuativo ai pensionati - Incompatibilità con i fini istituzionali.

(d.P.R. 25 giugno 1968, n. 1231; r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 108; r.d. 9 maggio 1932, n. 813, art. 24).

Impiego pubblico - Assistenza e Previdenza - Cassa di assistenza e previdenza tra i dipendenti della Direzione Generale M.C.T.C. - Statuto - Divieto di iscrizione alla Cassa per i pensionati - Legittimità.

Non è impugnabile in sede giurisdizionale amministrativa una comunicazione privata del Ministro, non potendo quest'ultima considerarsi una manifestazione di volontà dell'Amministrazione (1).

Sono inammissibili i motivi di ricorso dedotti avverso un atto amministrativo allo stato inesistente (2).

Con l'istituzione della Cassa di Assistenza e Previdenza tra i Dipendenti della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in Concessione del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione civile, attuata con d.P.R. 25 giugno 1968, n. 1231, è stata disposta la concentrazione in un unico ente del sistema di assistenza e previdenza a favore del personale dipendente; il riconoscimento, tuttavia, che in tal modo è stato effettuato degli organismi preesistenti e dell'operatività di questi ultimi per il passato non ha determinato alcuna successione a titolo universale in capo al nuovo Ente con la conseguenza che, resasi incompatibile con i fini istituzionali della nuova Cassa la corresponsione di assegni a titolo continuativo ai pensionati, non può ritenersi sussistente alcuna obbligazione a loro favore da parte del nuovo organismo (3).

(1-2) Massime consolidate.

Il fine istituzionale della Cassa di Assistenza e Previdenza tra i dipendenti della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione civile è quello di assicurare la possibilità di interventi a favore del personale in servizio, essendo state limitate dalla legge le misure a favore dei pensionati, che non possono avere carattere di continuità; legittimamente, pertanto, lo statuto della suddetta Cassa ha escluso la possibilità di iscrizione da parte del personale in quiescenza, cui non potrebbe, infatti, riconoscersi alcun pratico effetto (4).

(3-4) Massime da condividere.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 14 dicembre 1971, n. 1157 - Pres. Potenza - Est. Bernardinetti - Soc. Lepsi Ligure e Piemonte Società Immobiliare ed altri (avv.ti Vigoriti e Regard) c. Ministero del Turismo e Spettacolo (avv. Stato Terranova), Bergui ed altri (avv.ti Fragola e Villani).

Cinematografia - Concessione della licenza - Profughi - Acquisto della residenza - Può essere successiva alla concessione.

(l. 4 marzo 1952, n. 137, art. 28).

Cinematografia - Concessione della licenza - Profughi - Disponibilità del locale da adibire a sala cinematografica - Contratto di locazione - Sufficienza.

Cinematografia - Concessione della licenza - Profughi - Criterio di equiparazione dell'attività svolta all'estero - Fattispecie - Legittimità.

Legittimamente l'Amministrazione concede la licenza di gestione di una sala cinematografica ad un profugo, che abbia manifestato nella relativa istanza la volontà di risiedere nel Comune per il quale la richiesta è stata avanzata, non costituendo l'acquisto della residenza, previsto dall'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, un presupposto per la concessione della licenza in deroga (1).

La disponibilità del locale, ove effettuare la gestione di spettacoli cinematografici, può essere discrezionalmente desunta dall'Amministrazione dal contratto di locazione della sala cinematografica (2).

Rientra nel potere discrezionale della P.A. la valutazione della corrispondenza tra l'attività da iniziare in Italia e quella svolta all'estero,

tenuto conto da un lato delle difficoltà connesse ad un tale giudizio e, dall'altro, dell'esigenza di agevolare il reinserimento dei profughi nel settore produttivo dell'attività da essi già espletata, così come previsto dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 (3).

(1-2-3) Massime da approvare in quanto applicazione di principi generali; vedasi anche Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1210, in questa *Rassegna*, 268.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1207 - Pres. Merregazzi - Est. Paleologo - Di Mento ed altri (avv. ti Sciacca e D'Angelantonio) c. Ministero Difesa (avv. Stato Vitucci).

Militare - Ufficiale Esercito - Trattamento economico Ufficiali generali - Indennità sostitutiva di alloggio erariale - Determinazione con provvedimento del Ministro - Necessità.

(r.d. 27 febbraio 1921, n. 285, art. 3).

È inammissibile il ricorso rivolto avverso la corresponsione dell'indennità mensile sostitutiva dell'alloggio erariale, che si assume erogata in misura inferiore al dovuto, rientrando la determinazione della misura dell'indennità nella competenza del Ministro della Difesa; in difetto, infatti, di un formale provvedimento in tal senso la relativa omissione può essere censurata esclusivamente dopo la costituzione del silenzio-rifiuto, essendo interdetta la determinazione dell'emolumento sia ai ricorrenti che al giudice amministrativo (1).

(1) Massima esatta.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1208 - Pres. Potenza - Est. Napolitano - Teti ed altri (avv. Delli Santi) c' Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Dallari) e Comune di Roma (avv. Rago).

Edilizia popolare ed economica - Piano ex legge 18 aprile 1962, n. 137 - Piano di lottizzazione già approvato del Comune. - Inclusione nel piano di zona - Legittimità.

L'inclusione nel piano di zona per l'edilizia popolare ed economica di un'area, la cui lottizzazione sia stata in precedenza approvata, viene legittimamente effettuata dal Comune, non importando la preesistenza

del piano di lottizzazione, ancorchè rispondente alla tipologia dell'edilizia economica e popolare, un limite alla disponibilità delle aree da parte dell'Amministrazione comunale ed alla urbanizzazione delle stesse secondo criteri più generali e razionali (1).

(1) Massima da approvare. Cfr. Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1272, *Il Consiglio di Stato* 1971, I, 2423.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1209 - Pres. Potenza - Est. Felici - Morelli (avv.ti de Camelis e Pesce) c. Medico provinciale di Cosenza (avv. Stato Pierantozzi).

Atto amministrativo - Atto confermativo - Atto con autonoma rilevanza giuridica - Non è tale.

Atto amministrativo - Motivazione - Integrazione successiva in sede difensiva - Impossibilità.

Farmacia - Pianta organica - Rapporto tra numero delle farmacie ed abitanti - Illegittimità.

(l. 2 aprile 1968, n. 475, art. 1).

Farmacia - Pianta organica - Approvazione - Riconferma della pianta organica precedente - Omesso esame di elementi sopravvenuti - Illegittimità.

Non può ritenersi confermativo l'atto amministrativo che, pur confermando la precedente disposizione, vi pervenga sulla scorta di separate e distinte valutazioni (1).

La motivazione di un atto amministrativo, quale si desume dal tenore letterale dello stesso, non può essere successivamente integrato dalle deduzioni svolte in sede difensiva dall'Amministrazione (2).

È illegittima l'approvazione della pianta organica delle farmacie di un Comune da parte del Medico provinciale, ove risulti violato il rapporto tra il numero delle farmacie e gli abitanti stabilito dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (3).

In sede di revisione della pianta organica delle farmacie di un Comune l'omissione di un analitico esame della fattispecie secondo i nuovi criteri previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 475 rende illegittimo il provvedimento di conferma della precedente pianta organica (4).

(1-2) Massime consolidate.

(3-4) Massime esatte.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1210 - Pres. Granito - Est. Felici - Zanoletti (avv.ti Barbantini, Dal Piaz, Piccardi) c. Ministero del Turismo e Spettacolo (avv. Stato Vitucci) e Maglio (avv. Fragola).

Giustizia amministrativa - Controinteressato - Soggetto non contemplato nel provvedimento impugnato - Non è tale.

Cinematografia - Concessione della licenza - Profughi - Valutazione dell'attività corrispondente in precedenza svolta all'estero - Necessità.

(l. 4 marzo 1968, n. 137, art. 28).

Non può ritenersi controinteressato il soggetto estraneo al provvedimento impugnato, ancorchè abbia presentato un esposto alla competente autorità amministrativa (1).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del d.m. 30 aprile 1968, emanato in applicazione dell'art. 28 della legge 4 marzo 1968, n. 137, la concessione della licenza di esercizio dell'impresa cinematografica a favore di profughi è subordinata all'accertamento dell'equivalenza tra l'attività in precedenza esercitata all'estero e quella da intraprendere in Italia; in conseguenza, è illegittimo il provvedimento di diniego di apertura di una sala cinematografica, ove sia omessa l'indicazione di congrue giustificazioni del rifiuto (2).

(1) Massima costante.

(2) Cfr. Sez. IV, 14 dicembre 1971, n. 1157, in questa Sezione.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1261 - Pres. Potenza - Est. Battara - Bossone (avv. Caravita di Toritto) c. Ministero dell'Interno (avv. Stato Savarese).

Militare - Corpo di Guardie di P. S. - Concorso - Nomina dei vincitori - Vacanza di posto di ruolo già conferito determinata da inidoneità al servizio del vincitore - Nomina del primo idoneo - Diniego - Legittimità.

Militare - Corpo di Guardie di P. S. - Concorso - Nomina vincitori - Vacanza di posto di ruolo già conferito - Art. 8 t. u. 10 gennaio 1957, n. 3 - Inapplicabilità.

(t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 8).

Militare - Corpo di Guardie di P. S. - Concorso - Nomina dei vincitori - Vacanza di posto di ruolo già conferito - Art. 238 t. u. 3 marzo 1934, n. 383 - Inapplicabilità.

(t.u. 3 marzo 1934, n. 383, art. 238; l. 5 giugno 1965, n. 707).

L'atto di nomina del vincitore di un concorso bandito dall'Amministrazione è pienamente efficace ad ogni effetto, indipendentemente dal periodo di prova eventualmente non prestato dall'interessato, per cui il successivo collocamento in congedo per inidoneità al servizio non può essere equiparato alla formale rinuncia all'impiego; legittimamente, pertanto, l'Amministrazione rifiuta di provvedere alla nomina del primo degli idonei, essendosi la vacanza di posto creata solo in epoca successiva a quella della nomina (1).

Sono inapplicabili al Corpo delle Guardie di P.S., che ha natura militare, essendo inquadrato sia pure come forza autonoma nelle Forze armate dello Stato, le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato e, pertanto, non si estende ai membri di detto Corpo l'art. 8 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, che prevede la possibilità di nomina degli idonei in caso di rinuncia o decadenza dall'impiego del vincitore di un concorso (2).

È inapplicabile al Corpo delle Guardie di P.S. l'art. 238 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383, che non si estende, infatti, nel silenzio della legge 5 giugno 1965, n. 707, che disciplina lo status dei membri del suddetto Corpo, al di fuori della sfera dei rapporti di impiego pubblico per i quali la norma è dettata (3).

(1-2-3) Massime da approvare: Cfr. in termini in merito alla natura del Corpo delle Guardie di P.S., Sez. IV, 19 aprile 1961, n. 216, *Il Consiglio di Stato* 1961, I, 662.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1262 - Pres. Potenza - Est. Battara - Lucano (avv. Tranquilli Leali) c. Ministero della Difesa (avv. Stato Freni).

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Sottosegretario di Stato - Competenza - Delega del Ministro - Legittimità.

Impiego pubblico - Comunicazione degli addebiti - Termine - È ordinatorio,

(t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 114).

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Commissione di disciplina - Presidente con funzione di relatore - Legittimità.

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Funzionario istruttore - Esposizione del comportamento tenuto dal dipendente inquisito nel corso dell'istruttoria - Legittimità.

(t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 107 e 109).

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Trasmissione degli atti al Capo Ufficio alternativa alla contestazione immediata - Legittimità.

Impiego pubblico - Note di qualifica - Ricorso gerarchico - Istruttoria - Parere richiesto al Capo del Personale anzichè al Direttore Generale - Legittimità.

(t.u. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 54; d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, art. 23).

Impiego pubblico - Note di qualifica - Ricorso gerarchico - Decisione - Mancanza del rappresentante del personale in seno al Consiglio di amministrazione - Legittimità.

Leggi, decreti e regolamenti - Questione di incostituzionalità sollevata nei confronti di atto amministrativo - Inammissibilità.

Legittimamente il Sottosegretario di Stato, cui sia stata delegata dal Ministro la funzione vicaria in ordine ai provvedimenti costitutivi del rapporto di pubblico impiego, irroga provvedimenti di censura ai dipendenti, essendo ricompresi nella suddetta delega gli atti di governo del personale (1).

L'inosservanza del termine di 10 giorni per la comunicazione al personale delle sanzioni disciplinari non vizia il provvedimento disciplinare adottato, avendo detto termine natura ordinatoria e non perentoria (2).

In sede di procedimento disciplinare legittimamente il Presidente della Commissione assume la funzione di relatore, non esistendo alcuna norma che ne faccia divieto (3).

Pur essendo riservata alla Commissione di disciplina la valutazione dei fatti contestati non può ritenersi preclusa al funzionario istruttore, a norma di quanto previsto dagli artt. 107 e 109 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, l'esposizione del comportamento tenuto dall'inquisito nel corso dell'istruttoria (4).

In sede di procedimento disciplinare la scelta tra la trasmissione degli atti da parte dell'Ufficio del personale al Capo ufficio o la contesta-

(1) Massima da condividere.

(2) Cfr. in termini: Sez. IV, 24 maggio 1961, n. 332, *Il Consiglio di Stato* 1961, I, 903; parere Ad. gen. 5 marzo 1964, n. 193, *ivi*, 1965, I, 1529.

(3-4) Massime da condividere.

zione immediata degli addebiti all'interessato rientra nei poteri ampiamente discrezionali della P.A. (5).

In sede di decisione del ricorso gerarchico avanzato contro le note di qualifica il Consiglio di Amministrazione provvede legittimamente a sentire il Capo del personale anzichè il Direttore Generale, considerato al riguardo sia la natura interna dell'attività svolta che il generico richiamo fatto dall'art. 54 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 23 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (6).

In sede di decisione del ricorso gerarchico avanzato contro le note di qualifica il Consiglio di Amministrazione provvede legittimamente alla relativa deliberazione, pur in assenza del rappresentante del personale, ove risulti che tutti i membri del Consiglio siano stati regolarmente invitati a partecipare alla seduta e consti l'osservanza del numero legale (7).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti di un provvedimento amministrativo (8).

(5-6) Massime da condividere.

(7) Vedasi Sez. IV, 18 ottobre 1961, n. 451, *Il Consiglio di Stato* 1961, I, 1561.

(8) Massima esatta.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1284 - Pres. Merizzi - Est. Vaiano - Conte (avv. Sorrentino) c. Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Petroni) c. Comune di Lecce (n. c.).

Edilizia - Licenza di costruzione - Annullamento - Art. 7 l. 6 agosto 1967, n. 765 - Termine di 18 mesi - Dies a quo - Individuazione.
(l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 7).

Edilizia - Licenza di costruzione - Annullamento - Art. 7 l. 6 agosto 1967, n. 765 - Deliberazione del Consiglio dei Ministri - Non occorre.
(l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 7).

Atto amministrativo - Provvedimento recettizio - Comunicazione - Funzione - Limite temporale posto per l'emanazione dell'atto - Non si estende alla comunicazione.

Atto amministrativo - Termine per la sua emanazione - Comunicazione successiva alla scadenza - Irrilevanza.

Per l'individuazione del dies a quo dal quale decorre il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765 per l'annullamento di una licenza edilizia occorre avere riguardo al momento della contestazione dell'infrazione da parte del Ministero, a nulla rile-

vando l'eventuale precedente conoscenza dell'infrazione da parte del Provveditorato alle Opere pubbliche (1).

L'esercizio del potere di annullamento delle licenze edilizie da parte del Ministro dei LL.PP. di concerto con il Ministro dell'Interno previsto dall'art. 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765 non è subordinato alla previa delibera del Consiglio dei Ministri, disposta nelle diverse ipotesi di annullamento ordinario d'ufficio dall'art. 6 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383 (2).

La comunicazione agli interessati di un provvedimento amministrativo di carattere recettizio non è elemento costitutivo dell'atto, che è già perfetto al momento della sua emanazione; in conseguenza l'eventuale limite temporale posto per l'esercizio del potere non si estende alla sua comunicazione (3).

L'interesse alla certezza delle situazioni giuridiche, tutelato dalla natura perentoria del termine apposto all'esercizio del potere di emanazione di un provvedimento amministrativo, non importa in sede interpretativa la necessità di estendere il suddetto termine alla comunicazione dell'atto (4).

(1) Vedasi parere Comm. spec. 8 gennaio 1970, n. 1232, *Il Consiglio di Stato* 1971, I, 165.

(2) Cfr. Sez. IV, 27 giugno 1970, n. 408, *Il Consiglio di Stato* 1970, I, 908.

(3) In termini: Sez. IV, 30 marzo 1966, n. 185, *Il Consiglio di Stato*, 1966, I, 492.

(4) La massima appare esatta non essendo certamente possibile estendere in via di interpretazione i limiti temporali posti per l'esercizio di un potere amministrativo al momento sempre successivo della comunicazione dell'atto ai destinatari.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 dicembre 1971, n. 1304 - Pres. Potenza - Est. Schinaia - S.r.l. Sabrina (avv. Sivieri) c. Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Mataloni) e Comune di Roma (avv. ti Rago e Bozzi).

Piano regolatore - Osservazioni di privati - Natura - Omesso esame di talune osservazioni - Illegittimità.

(l. 17 agosto 1952, n. 1150, art. 7).

Edilizia - Licenza di costruzione - Diniego per contrasto con norme del P. R. - Illegittimità di dette norme - Illegittimità del diniego della licenza edilizia.

Anche se l'Amministrazione non ha l'obbligo di motivare analiticamente le eventuali determinazioni negative adottate in ordine alle osser-

vazioni mosse da privati al progetto di piano regolatore tuttavia l'omesso esame di talune di esse a differenza di altre accolte o respinte si traduce in eccesso di potere per disparità di trattamento (1).

La riconosciuta illegittimità di talune norme del P.R. rende del pari illegittimo il diniego della licenza edilizia che su tali prescrizioni era stato fondato (2).

(1-2) Massime da condividere: sul primo punto vedasi Sez. IV, 10 luglio 1970, *Il Consiglio di Stato* 1970, I, 1236.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 11 gennaio 1972, n. 1 - Pres. Di Pace - Est. Bartolotta - S.r.l. Moderna edilizia (avv. Abbamonte) c. Ospedale civile « Andrea Tortora » di Pagani (avv. Volpe) e Provveditore generale OO.PP. per la Campania (avv. Stato Mataloni).

Atto amministrativo - Controllo - Potere di tutela - Presupposto - Volontà espressa della P. A. - Intervento nella fase di formazione - Non è controllo.

Contratti pubblici - Licitazione privata - Esclusione - Violazione delle norme poste a pena di esclusione - Legittimità.

Contratti pubblici - Licitazione privata - Esclusione - Omessa presentazione del certificato di idoneità - Legittimità.

Il potere di tutela può esercitarsi solo su atti concreti che siano espressione della volontà dell'Amministrazione soggetta al controllo e non può assumere le caratteristiche proprie dell'atto di controllo o qualsiasi altro intervento dell'Autorità tutoria, nella fase preliminare della formazione della volontà dell'organo collegiale competente; un intervento in tale fase non può avere altro contenuto che quello di una direttiva, che lascia impregiudicata la concreta manifestazione di volontà dell'Amministrazione, la quale, sulla base di nuove considerazioni, ben può determinarsi in senso contrario con atto sul quale, in seguito, sarà esercitato il regolare controllo (1).

Legittimamente viene esclusa dalla gara di aggiudicazione di un contratto la Ditta che abbia violato le norme dettate per il proficuo espletamento della licitazione, poste a pena di esclusione; al riguardo, il giudizio dell'interprete sull'inderogabilità o meno della prescrizione è ammesso soltanto nei confronti delle norme dettate non a pena di esclusione (2).

A norma dell'art. 17 legge 10 febbraio 1962, n. 57, al fine della partecipazione a gare di appalto per importo superiore a cento milioni, l'iscrizione all'albo si prova mediante certificato da rilasciarsi dal Comitato centrale di cui all'art. 6 legge citata; pertanto, legittimamente viene esclusa dalla gara una Ditta che non abbia prodotto tale certificato, a nulla rilevando che la sua idoneità risulti al Provveditorato alle OO.PP. presso il quale si svolge la gara (3).

(1-3) Cfr. Sez. V, 26 maggio 1967, n. 441, *Il Consiglio di Stato*, 1967, I, 910; Sez. V, 22 dicembre 1970, n. 1185, *ivi*, 1470, I, 2286.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 18 gennaio 1972, n. 18 - Pres. Potenza - Est. Vaiano - Mattiello (avv. Rosati) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Petroni).

Pensioni - Pensionati riassunti - Indennità integrativa speciale - Sospensione - Legittimità.

Impiego pubblico - Stipendi, assegni e indennità - Riduzione o sospensione - Provvedimenti di autotutela - Decorrenza retroattiva - Illegittimità - Limite.

Ai sensi dell'art. 2, VII comma, legge 27 luglio 1959, n. 324, non spetta l'indennità integrativa speciale ai pensionati statali che prestino opera retribuita in virtù di un rapporto di lavoro subordinato, a prescindere dalla natura e dalle finalità istituzionali dell'Ente alle cui dipendenze è avvenuta la riassunzione e dal regime (privatistico o di diritto pubblico, contrattuale o regolamentare) del nuovo rapporto; pertanto, la suddetta indennità non spetta neanche ai pensionati riassunti presso Enti pubblici economici (1).

I provvedimenti di annullamento d'ufficio con i quali l'Amministrazione provvede a rimuovere atti attributivi di compensi patrimoniali a favore di dipendenti e pensionati pubblici non possono avere decorrenza retroattiva, almeno nelle ipotesi in cui l'intervento di autotutela sopraggiunga a distanza di tempo dall'epoca in cui furono emanati gli atti (illegittimi) di attribuzione patrimoniale e il ritardo dipenda non dalle normali esigenze dell'iter procedurale o da fatti imputabili al dipendente, ma da altre cause riferibili all'Amministrazione (2).

(1-2) Giurisprudenza costante: Sez. IV, 7 dicembre 1971, n. 1112, *Il Consiglio di Stato*, 1971, I, 2345.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 18 gennaio 1972, n. 20 - Pres. Potenza - Est. Vaiano - Di Trani (avv. Scarpa) c. Ministero Difesa (avv. Stato Ricci).

Atto amministrativo - Motivazione - Necessità - Criterio - Atti negativi - Riguardo agli interessi privati.

Militare - Ufficiale Esercito - Avanzamento - Promozione per merito di guerra - Diniego - Omessa motivazione - Illegittimità.

La P.A. ha l'obbligo di motivare i provvedimenti negativi, dovendo giustificare la mancata realizzazione dell'interesse del privato, che costituisce l'elemento caratterizzante ed essenziale del provvedimento negativo, tanto nell'ipotesi di rifiuto emesso a seguito di procedimento ad iniziativa del privato, quanto nell'ipotesi di procedimento d'ufficio nel quale siano coinvolti interessi privati (1).

Nelle promozioni per merito di guerra, diversamente dalle normali promozioni che vengono disposte nell'interesse dell'Amministrazione, è l'interesse del promovendo che viene in principale rilievo, dato il carattere dell'avanzamento in parola (che costituisce una ricompensa per l'azione svolta in guerra, in alternativa alla concessione della medaglia al valor militare); pertanto è illegittimo — nel silenzio al riguardo dell'art. 134, legge 12 novembre 1955, n. 1137 (che richiede la motivazione soltanto per i provvedimenti concessivi) — il provvedimento che respinga la proposta di promozione per merito di guerra di un militare con la sola determinazione « respinto » (2).

(1-2) Sulla prima massima l'orientamento della giurisprudenza è costante: Sez. V, 9 luglio 1965, n. 655, *Il Consiglio di Stato*, 1965, I, 1209; la seconda massima, che non ha precedenti, appare esatta.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 25 gennaio 1972, n. 27 - Pres. Tozzi - Est. Fenoaltea - Coco (avv. Micelli) c. Ministero Pubblica Istruzione (avv. Stato Vitucci).

Atto amministrativo - Atto confermativo - Fattispecie - Motivato diniego di revocare un provvedimento - Non confermatività.

Impiego pubblico - Trasferimento - Motivi di servizio - Illegittimità - Fattispecie.

Il provvedimento col quale l'Amministrazione, su istanza del privato, dichiara di non voler procedere dalla revoca di un suo precedente

provvedimento, indicandone i motivi, non è puramente confermativo del provvedimento che non si è inteso revocare (1).

È illegittimo il provvedimento di trasferimento del direttore di una scuola d'arte determinato da motivi di servizio per eliminare inconvenienti derivanti dal comportamento dell'interessato, ove esso non contenga alcuna indicazione, sia pure sommaria, della natura degli inconvenienti del comportamento che li avrebbe determinati; tale provvedimento, invero, come toglie all'interessato la possibilità di far valere eventuali giustificazioni, così rende impossibile al giudice di legittimità di ricostruire l'iter e le considerazioni su cui si è determinata la volontà dell'Amministrazione e di accertare l'esistenza di un adeguato nesso logico fra i motivi del provvedimento ed il dispositivo (2).

(1-2) La prima massima si uniforma a una giurisprudenza costante; la seconda riguarda una questione di specie.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 25 gennaio 1972, n. 28 - Pres. Tozzi - Est. Iannotta - Crroce ed altri (avv. Catalano) c. Ministero Finanze (avv. Stato Casamassima).

Impiego pubblico - Avventizi - Inquadramento - Art. 2 l. n. 32 del 1966 - Titolo di studio - Criterio di applicazione.

Impiego pubblico - Avventizi - Inquadramento - Art. 2 l. n. 32 del 1966 - Corrispondenza tra categoria d'impiego e carriera del ruolo organico - Necessità.

L'art. 2, III comma, legge 4 febbraio 1966, n. 32 — che prevede l'inquadramento degli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, assunti in base a specifiche disposizioni di legge, nel ruolo organico dell'Amministrazione di appartenenza — nel premettere che l'inquadramento nella carriera esecutiva possa avvenire anche in assenza di idoneo titolo di studio, non disciplina uno speciale inquadramento in cui il titolo di studio sarebbe dato dal tipo di servizio prestato, ma introduce un'eccezione, avente per oggetto uno dei presupposti per l'inquadramento in carriera, ferma il criterio dell'inquadramento consistente nel rapporto tra categoria di impiego non di ruolo e carriera (art. 2, I comma, legge n. 32 del 1966 cit.) (1).

Ai sensi dell'art. 2, legge 4 febbraio 1966, n. 32, l'inquadramento degli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, assunti in base a specifiche disposizioni di legge, nel ruolo organico dell'Amministrazione di appartenenza, va disposto sulla base della corrispondenza fra categoria di impiego non di ruolo e carriera nel cui ruolo organico l'impiegato deve essere immesso (2).

(1-2) Massime esatte.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 gennaio 1972, n. 5 - Pres. Rossano - Est. Spadaro - P. M. Pascalino (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese) c. Crimi (avv. Cogliati Dezza).

Imposta di ricchezza mobile - Interessi compensativi su indennità di espropriazione - Tassabilità - Esclusione.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 81, 85).

Gli interessi sulla indennità di espropriazione che non sia stata depositata prima dello spossessamento dell'espropriato, essendo di natura compensativa, non costituiscono ricchezza nuova e non sono quindi soggetti all'imposta di ricchezza mobile (1).

(Omissis). — Con l'unico motivo, le ricorrenti Amministrazioni delle Finanze e dalle Ferrovie dello Stato, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 126, lett. A, e 81 del t.u. delle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nonché degli artt. 1282 e 1499 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., censurano la impugnata sentenza per avere ritenuto che gli interessi, maturati sulla maggiore somma dovuta al resistente per indennità di espropriazione e non ancora depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, avessero natura compensativa e, come tali, non fossero assoggettabili alla imposta di ricchezza mobile. In particolare, sostengono che gli interessi sulla indennità supplementare di espropriazione liquidata a favore dell'espropriato sia che debbano qualificarsi come « corrispettivi » e sia che debbano qualificarsi come « compensativi », producono, sempre e comunque, ricchezza nuova, suscettibile di dar luogo, mediante il suo impiego, ad ulteriore nuova ricchezza, e, quindi, ad un incremento patrimoniale, tassabile autonomamente con la imposta di ricchezza mobile, ai sensi dell'art. 81 del t.u. sulle imposte dirette, ed assoggettabile alla conseguente ritenuta diretta ai sensi dell'art. 126, lett. A, dello stesso t.u.

Il motivo è infondato.

(1) Le sentenze citate in motivazione, relative alla non tassabilità degli interessi dovuti su somme liquidate per risarcimento del danno, sono riportate in questa *Rassegna*, e cioè la sentenza 19 dicembre 1969, n. 4004, retro, 1970, I, 118, e la sentenza 6 febbraio 1970 n. 264, retro 1970, I, 119.

Cfr. per la stessa specie (non tassabilità degli interessi su indennità di esproprio) Cass., 7 gennaio 1970, n. 20, *Riv. Leg. Fisc.* 1970, 781.

Sull'argomento cfr. *Relazione Avvocatura dello Stato, 1966-1970*, II, 561 e, ampiamente GARGIULO, *Sulla tassabilità degli interessi ai fini della ricchezza mobile*, in questa *Rassegna* 1968, I, 450.

Con riferimento specifico agli interessi dovuti sulla somma liquidata a titolo di indennità di espropriazione per pubblica utilità, che non sia stata previamente depositata alla Cassa Depositi e Prestiti, questa Corte Suprema, sia a Sezione semplice che a Sezioni Unite, ha affermato il principio secondo cui tali interessi hanno natura compensativa, adempiendo essi, in considerazione della produttività del denaro, alla loro funzione compensativa, ossia alla funzione di compensare il creditore (espropriato) dei mancati frutti della cosa da lui consegnata all'altra parte (espropriante) prima di ricevere da questa la controprestazione (Sez. Un. 4 gennaio 1964, n. 6; e Cass. 5 aprile 1966, n. 1720; 26 aprile 1968, n. 1285).

In correlazione con tale qualificazione, questa stessa Corte Suprema ha, altresì, affermato l'altro principio, secondo cui gli interessi compensativi, concorrendo a reintegrare una diminuzione patrimoniale e a sostituire una ricchezza perduta, non costituiscono, a differenze di quanto avviene per gli interessi corrispettivi delle somme date a mutuo e per quelli moratori corrispondenti ai frutti del capitale indebitamente trattenuto dal debitore, una ricchezza nuova e, perciò, non danno luogo a quell'incremento patrimoniale, che rappresenta il presupposto per l'assoggettamento del relativo cespite alla imposta di ricchezza mobile, e, conseguentemente, alla ritenuta diretta, ai sensi dell'art. 126, lett. A, del t.u. sulle imposte dirette (Sez. Un. 14 marzo 1959, n. 761; 28 dicembre 1967, n. 3023; 17 dicembre 1969, n. 4004).

A questi principi s'è uniformata la impugnata sentenza nell'escludere che gli interessi compensativi, dovuti sulla maggiore somma liquidata al Crimi a titolo di indennità di espropriazione e non depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, fossero assoggettabili alla imposta di ricchezza mobile e passibili della relativa ritenuta ai sensi del citato art. 126, lett. A, del t.u. sulle imposte dirette; talché, non sussistendo né essendo stata addotta alcuna nuova valida ragione per discostarsi da tali principi, ben fondatamente deve affermarsi che l'anzidetta decisione non merita la prospettata censura.

L'argomento, sul quale s'incentra la contraria tesi prospettata dalle ricorrenti, si fonda sulla considerazione che gli interessi, a prescindere dalla loro qualificazione, costituiscono, pur sempre, il frutto di un capitale, e, perciò un reddito, assoggettabile, come tale, alla imposta di ricchezza mobile. Ma tale argomento, apparentemente suggestivo, è privo di valore. Se, infatti, gli interessi costituiscono, dal punto di vista tecnico-economico, i frutti di un capitale e, quindi, il suo reddito, dal punto di vista giuridico e della funzione alla quale adempiono secondo il diritto positivo, essi non sempre si concretano in un reddito, e, cioè, in un incremento del patrimonio di chi li riceve. A tale funzione occorre, perciò, aver riguardo, al fine di stabilire, caso per caso, se secondo le relative norme del diritto positivo, diano luogo oppur no a nuova ricchezza; e al

riguardo è agevole rilevare, con riferimento al caso di specie, che, allorché la cosa espropriata sia stata consegnata all'espropriante o comunque da lui appresa senza che sia stata depositata alla Cassa Depositi e Prestiti la relativa indennità di espropriazione spettante all'espropriato, gli interessi dovuti su tale indennità, analogamente a quanto avviene per quelli dovuti sul prezzo spettante al proprietario in una libera contrattazione di compravendita ai sensi dell'art. 1499 cod. civ., assolvono alla funzione di compensare il creditore-espropriato del mancato godimento dei frutti della cosa espropriata, ossia alla funzione di reintegrare una tale diminuzione patrimoniale con la sostituzione della ricchezza perduta, ragione per cui il reddito, rappresentato da tali interessi, non costituisce una ricchezza nuova, e, cioè, una ricchezza che si sovrappone a quella disponibile accrescendola per stratificazione, e gli interessi stessi vanno configurati come compensativi (art. 1499 cod. civ.). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 gennaio 1972, n. 18 Pres. Favara - Est. Giuliano - P.M. Gentile (diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Onufrio) c. Banca Naz. del Lavoro (avv. Del Nunzio).

Imposta di registro - Tassazione provvisoria - Disposizione dell'art. 32 della legge di registro - È di portata generale.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 32).

La disposizione dell'art. 32 della legge di registro, intesa a conciliare l'esigenza della pronta registrazione con la salvaguardia del diritto del contribuente a pagare solo quanto sia effettivamente dovuto, è di portata generale e trova applicazione anche quando sia aleatorio l'intero oggetto del negozio, non essendo posti limiti alla restituzione della somma che risulterà non dovuta (1).

(*Omissis*). — I due mezzi del ricorso principale debbono essere considerati congiuntamente, perché concernono, inscindibilmente, la questione sulla portata dell'art. 32 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge del registro).

Con essi, l'Amministrazione delle Finanze, denunciando violazione e falsa applicazione di tal norma e dell'art. 30 n. 1 secondo cpv della stessa legge, in relazione all'art. 32 della tariffa allegato A, e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si duole che la Corte del merito abbia negato, senza congrua motivazione, che dall'art. 32 della

(1) Decisione da condividere: la sentenza 12 febbraio 1971, n. 363 citata nel testo è pubblicata in questa *Rassegna* 1971, I, 621.

legge del registro si possa desumere un principio generale, valido rispetto a tutti i contratti a corrispettivo variabile, e abbia, inoltre, per dichiarare illegittima la contestata tassazione provvisoria, osservato che la somma a cui l'Ufficio aveva avuto riguardo, per colpirne il 30 %, benché fosse stata « indicata in contratto con funzione di garanzia », non cessava « di essere priva di certezza, perché, riferita a un film ancora in lavorazione », era « del tutto aleatoria, sia per la realizzazione che nella misura ».

Questa complessa censura è fondata.

È, invero, principio fondamentale in materia d'imposta di registro che la tassazione deve basarsi sulle risultanze dell'atto. Da esso deve, quindi, esser tratto il valore dell'oggetto, che è la misura dell'imponibile. Ove siffatto valore sia indicato come meramente probabile e sia prevista la possibilità di una ulteriore, definitiva determinazione, sorge il problema di conciliare l'esigenza di una pronta tassazione con la tutela del diritto del contribuente a non pagare se non quanto sia effettivamente dovuto. Una tassazione provvisoria sulla base del valore presunto desumibile dall'atto, la quale, per altro, faccia salvi sia il diritto dell'amministrazione sia il diritto del contribuente di ottenere, allorché sarà divenuta possibile una valutazione definitiva, rispettivamente il di più ancora dovuto o la restituzione di quanto indebitamente pagato, rappresenta la logica soluzione del problema. La norma dettata dal primo comma dell'art. 32 per le alienazioni di beni immobili il cui prezzo o corrispettivo debba essere ulteriormente liquidato o accertato rappresenta, pertanto, non una norma eccezionale, ma l'applicazione di un principio di ragione, di carattere generale (cfr. la sentenza n. 363 del 1971 di questa Corte Suprema).

Né si può dedurre la singolarità della norma della disposizione del secondo comma dello stesso articolo, il quale, la estende, espressamente ai contratti di appalto a prezzo presunto. Il secondo comma, infatti, non mira a tale estensione, bensì alla disciplina dell'ipotesi che il contratto di appalto a prezzo presunto non sia compiutamente eseguito per comprovato impedimento di forza maggiore, e detta una norma che s'inquadra, per quel caso particolare, nel regime generale della tassazione provvisoria stabilito dal primo comma.

Queste considerazioni mostrano altresì come la Corte del merito sia incorsa in errore nel negare la possibilità della tassazione provvisoria anche con riguardo all'aleatorietà della realizzazione della pellicola e a ogni modo, all'incertezza della misura dei proventi e quindi del corrispettivo spettante alla società distributrice. La Corte, infatti, non ha considerato che si trattasse di tassazione provvisoria e che per escluderla non valeva neppure l'aleatorietà della realizzazione del film, perché il primo comma dell'art. 32 prevede, senza alcun limite, la restituzione delle somme che, provvisoriamente pagate, risultino, in definitiva, non dovute. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 gennaio 1972, n. 20 - Pres. Favara - Est. Elia - P.M. Secco (conf.) - Bardini (avv. Querci) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Albisinni).

Imposte e tasse in genere - Interessi - Prescrizione - Interruzione - Opposizione all'ingiunzione per il pagamento dell'imposta - Interrompe la prescrizione anche per gli interessi.

Poiché l'opposizione alla pretesa di pagamento della imposta rende incerto e non esigibile il credito, la prescrizione degli interessi relativi a tale imposta non decorre fino a quando, definita con giudicato la controversia, il credito di imposta non sia diventato certo, liquido ed esigibile (1).

(Omissis). — Con l'unico mezzo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2943, 2948 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia relativa alla estinzione del credito dedotto in giudizio per prescrizione. Deducono i ricorrenti che il credito di interessi, fatto valere dall'Amministrazione Finanziaria, era estinto per decorso della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., in quanto il debito per interessi ha carattere autonomo e può farsi valere indipendentemente dalla richiesta del capitale. I ricorrenti ammettono che con la ingiunzione 6 ottobre 1953, relativa al debito di capitale, per imposta di successione, fu interrotta la prescrizione relativamente a tale debito; ma affermano che, non essendosi, allora, chiesto il pagamento anche degli interessi, è prescritta la pretesa relativa agli interessi.

La censura è infondata. È esatto che si prescrivono in cinque anni, a termini del n. 4 dell'art. 2948 c.c. gli interessi e in genere ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno e in termini più brevi. Senonché per l'art. 2943 c.c. la prescrizione è interrotta dalla notificazione di una domanda giudiziale di pagamento, o di altro atto che costituisca validamente in mora il debitore. La notificazione dell'ingiunzione fiscale relativa al pagamento della imposta di successione interrompe necessariamente anche la prescrizione relativa a tale credito dell'Amministrazione della Finanza dello Stato; se vi fu opposizione alla ingiunzione l'interruzione perdura finché il relativo giudizio non sia definito con giudicato, a termini dell'art. 2945 c.c. Per l'art. 2935 c.c. la prescrizione decorre, infatti, dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, e la pendenza del giudizio sull'esistenza del credito lo rende incerto e non esigibile,

(1) Massima di evidente esattezza della quale si segnala l'importanza; non constano precedenti specifici.

salva l'ipotesi di esecuzione provvisoria. Se il credito è produttivo di interessi, moratori, dipendenti dalla *mora solvendi*, che si verifica quando il debitore non soddisfa tempestivamente il debito, oppure corrispettivi, sui debiti di somme di danaro liquidi ed esigibili, gli interessi decorrono solo se il credito sia certo, liquido ed esigibile (Cass. 26 giugno 1956, n. 2291). Infatti essi costituiscono il corrispettivo del vantaggio che il debitore ritrae trattenendo presso di sé la somma di danaro, certa, liquida, ed esigibile; onde presuppongono, appunto, la certezza, la liquidità, la esigibilità del credito.

In ipotesi di interessi relativi ad un credito contestato in giudizio, non è possibile agire per gli interessi, finché il credito al quale essi si riferiscono, non sia accertato, mediante definizione del giudizio che lo contesta, in quanto la pendenza della lite, che rende incerto il credito, impedisce ogni azione autonoma per gli interessi. Conseguenza che l'interruzione della prescrizione del capitale, per pendenza di lite, si comunica agli interessi, il termine di prescrizione dei quali resta interrotto in ipotesi di pendenza del giudizio relativo al capitale e ricomincia a decorrere solo dopo la cessazione della interruzione della prescrizione del credito relativo al capitale, con la cessazione dell'interruzione della prescrizione del credito relativo al capitale, con la sentenza passata in giudicato che definisce la lite avente ad oggetto il credito principale. Nella specie è pacifico che l'ingiunzione fiscale aveva interrotto il decorso della prescrizione del credito d'imposta e l'interruzione dunque si comunicava agli interessi, che l'Amministrazione richiese prima che decorresse il nuovo quinquennio, iniziato nel giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definì il giudizio sull'imposta di successione, come con chiara e corretta motivazione, ha, in punto di fatto, accertato la Corte di merito, con insindacabile apprezzamento. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 gennaio 1972, n. 102 - Pres. Rosano - Est. Brancaccio - P. M. Pendace (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Del Greco) c. Soc. Immobiliare Elan.

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Acquisto di area - Costruzione o completamento della costruzione da parte di un terzo diverso dall'acquirente - Decadenza.
(l. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 14 e 20).

Il beneficio dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 per l'acquisto dell'area è applicabile solo se la costruzione sia compiuta, nel termine prescritto, ad opera del compratore intervenuto nell'atto; si verifica

invece la decadenza se la costruzione sia stata effettuata da altro soggetto al quale sia stata trasferita sia l'area nuda sia l'area parzialmente edificata (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato — deducendo « violazione e falsa applicazione dell'art. 14 l. 2 luglio 1949, n. 408 e dell'art. 6 d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, modificato dalla legge di conversione 7 febbraio 1968, n. 26, il tutto in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. — sostiene che la Corte di merito ha errato nell'affermare il carattere oggettivo dei benefici previsti dall'articolo 14 legge n. 408 del 1949: codesti benefici hanno carattere soggettivo e conseguentemente di essi non poteva giovare la soc. Immobiliare Elan, che non aveva adempiuto l'onere, che ne condizionava la concessione, di terminare la costruzione entro il biennio.

La censura è fondata.

Questa Corte Suprema, con la sentenza n. 1914 del 30 maggio 1969, ha interpretato l'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, nel senso che i benefici fiscali ivi previsti sono applicabili solo se la costruzione sia compiuta, nel termine prescritto, ad opera delle parti intervenute nell'atto in ordine al quale essi sono stati invocati; con la conseguenza che si verifica la decadenza di cui all'art. 20 della stessa legge, se la costruzione è invece effettuata, sia pure nel termine stabilito, da altro soggetto al quale l'area sia stata trasferita.

Questo indirizzo va confermato nella decisione della presente causa, perché esso corrisponde sia alla lettera che alla *ratio* della legge.

Già dalla formula dell'art. 14 che, nel concedere il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione dell'imposta ipotecaria ad un quarto, fra l'altro, per gli atti di acquisto delle aree fabbricabili, dispone che tali benefici competono quando l'acquisto ha « per oggetto la costruzione » di case non di lusso « purché la costruzione sia iniziata e ultimata entro i termini stabiliti » dal precedente art. 13, emerge, come è stato osservato nella precedente sentenza, « una stretta, necessaria relazione » fra concessione dei benefici, da una parte, e, dall'altra, l'atto di acquisto, in riferimento al quale la concessione viene chiesta, e « la costruzione da effettuarsi in attuazione del fine per il quale quel determinato atto di acquisto è stato posto in essere », relazione tanto stretta e necessaria da rimanere interrotta e travolta dalla successiva rivendita dell'area, senza che la costruzione sia stata ultimata, con la conseguenza della decadenza da quei benefici.

La presenza di una cotale relazione viene resa definitivamente esplicita dalla considerazione della *ratio* della norma. Questa persegue lo

(1) Decisione esatissima: v. Cass. 30 maggio 1969 n. 1914, in *Riv. leg. fisc.*, 1969, 2332.

scopo di incrementare le costruzioni edilizie non in modo generico, ma con uno specifico obiettivo e con uno specifico strumento, da un canto, ritenendo meritevoli di incremento solo le costruzioni di case non di lusso, epperò presumibilmente di costo non elevato, dall'altro, incidendo favorevolmente sul contenimento di questo costo con una rinuncia parziale, ma di notevole rilievo, alle pretese tributarie sull'atto di trasferimento dell'area fabbricabile.

Si può così rilevare che la concessione dei benefici fiscali ha come scopo immediato la riduzione del costo dell'area, quale premessa per la riduzione del costo globale della costruzione e, attraverso il raggiungimento di codesto scopo, si ripromette di creare nuove aperture al mercato dell'edilizia non di lusso, allargando i margini dell'offerta e della domanda.

Il raggiungimento di siffatta complessa finalità potrebbe essere seriamente compromesso se i benefici fiscali fossero concessi anche nel caso di trasferimenti dell'area senza che fosse già stata completata la costruzione nei termini di legge, perché la riduzione del costo dell'area derivante dalla concessione dei benefici potrebbe rimanere diminuita o addirittura del tutto assorbita dai profitti delle successive rivendite di essa, con la conseguenza della diminuzione o eliminazione del desiderato riverbero favorevole sul prezzo globale della costruzione. La mentovata relazione, che comporta che il beneficio possa essere concesso soltanto all'acquirente dell'area nuda che abbia completato la costruzione, conservando al mercato edilizio il vantaggio che a questo la legge ha voluto assicurare, con l'impedire che codesto vantaggio possa restare assorbito in tutto o in parte da profitti speculativi, si presenta, pertanto, come un modo adeguatamente idoneo ad attuare l'intento del legislatore.

La controricorrente sostiene che quanto meno occorre distinguere l'ipotesi in cui venga rivenduta la nuda area da quella in cui il nuovo trasferimento abbia ad oggetto un'area su cui insista una costruzione già iniziata, ancorché ultimata non dal primo acquirente, ma da un terzo nel termine di legge, per escludere la conservazione dei benefici fiscali al primo acquirente soltanto nella prima ipotesi e non nella seconda. La diversità di trattamento giuridico troverebbe ragione nella considerazione che quei benefici nell'un caso potrebbero essere concessi al subacquirente, che ottemperasse agli oneri di legge, mentre nell'altro non potrebbero essere concessi a nessuno e quindi andrebbero definitivamente perduti.

La tesi non può essere condivisa.

La diversità di trattamento giuridico fra le due ipotesi non è giustificabile. Il trattamento favorevole che si ritiene applicabile alla seconda di esse spezzerebbe la relazione che si è visto caratterizzare la situazione tipica prevista dalla legge per la concessione dei benefici, non meno di come accadrebbe se esso fosse applicato anche per la prima. Inoltre

l'eccezione che esso rappresenterebbe al principio espresso in quella relazione non può essere motivata con nessun argomento letterale o logico. Sul piano letterale la formula dell'art. 14 è inequivoca nel richiedere sempre che, perchè si possa fruire dei benefici, occorre che la costruzione sia non soltanto iniziata, ma anche ultimata. Sul piano logico, individuata la ratio della legge nei termini sopra espressi, non sembra che possa esservi posto per un'eccezione a favore di chi acquisti l'area iniziando la costruzione senza completarla prima di operare un nuovo trasferimento, perchè una cotale eccezione lascerebbe sussistere il pericolo che l'incidenza favorevole dei benefici sul costo dell'area venga assorbita dal profitto di codesto trasferimento, pericolo che quella legge vuole assolutamente prevenire.

Non varrebbe obiettare che nella situazione considerata la finalità della legge sarebbe definitivamente vanificata dal fatto che nessun trasferimento fruirebbe dei benefici. Questa conseguenza può essere spiegata come una ragionevole scelta politica del legislatore, che, pur di prevenire il pericolo di speculazione insito in quella situazione, ha, in presenza di essa, preferito rinunciare a perseguire la detta finalità.

Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Corte di appello, che si designa in quella di Brescia e che, nel decidere la causa, si atterrà al principio di diritto sopra enunciato, richiamando la precedente sentenza di questa Suprema Corte n. 1914 del 30 maggio 1969, con la precisazione ulteriore che la decadenza dai benefici fiscali previsti dall'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 si verifica anche se la costruzione sia stata iniziata, ma non completata, prima del nuovo trasferimento. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 gennaio 1972, n. 104 - Pres. Favara - Est. Falcone - P. M. De Marco (conf.) - Bosetti (avv. Rosati) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta di registro - Contratto per persona da nominare - Dichiarazione di comando - Determinazione delle quote del diritto di ciascun acquirente non risultanti dal contratto - Tassa fissa - Inapplicabilità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 58 e tariffa A, art. 93).

La c.d. dichiarazione di comando è soggetta a tassa fissa solo quando si risolve in una dichiarazione pura e semplice che, oltre ad intervenire nel breve termine di legge, deve essere perfettamente conforme alla

precedente riserva; ciò non si verifica quando, innovando rispetto al contratto di acquisto per sé o per persona da nominare per quote impresse, nella dichiarazione di nomina si determinano le quote del diritto di ciascun acquirente (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere affermato che non può ritenersi perfettamente conforme alla precedente riserva, formulata nel senso di acquistare per sé e per persone da nominare, e sconta, pertanto, la tassa graduale o proporzionale di registro e non la sola tassa fissa (art. 58 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), la dichiarazione di nomina che, insieme con l'indicazione dei soggetti cui sono imputati i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto, contenga la determinazione in misura non eguale delle quote che vengono acquistate dallo stipulante e dalle persone nominate.

Sostengono che nella formulazione della riserva non è necessaria la predeterminazione delle quote per le quali avverrà l'acquisto di ciascuno degli eligendi e che, in mancanza di questa indicazione, non essendo consentito presumere, in applicazione dell'art. 1101 c.c., l'uguaglianza delle quote medesime — dato che non si verifica una comunione di proprietà a norma dell'art. 1100 c.c., ma una semplice comunione di interessi — la *electio* deve ritenersi conforme alla riserva anche quando sia accompagnata dalla indicazione — ad opera dello stipulante — di quote di diversa entità per ciascuno dei soggetti a cui favore si verifica l'acquisto.

La censura non è fondata.

La normativa fiscale in materia di contratto per persona da nominare (art. 58 del r.d. 23 dicembre 1923, n. 3269, modificato dall'art. 11 della l. 15 febbraio 1949, n. 33 ed art. 93 della tariffa all. A alla legge di registro), mentre considera, in conformità della natura e degli scopi propri di questo tipo di contratto, che attraverso la dichiarazione di nomina del terzo si attua un unico trasferimento dal promittente a favore di quest'ultimo, si preoccupa, come è ben noto, che la riserva della facoltà di nominare successivamente la persona che dovrà acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto, venga utilizzata non per eseguire un preesistente incarico che rimane occulto, ma per coprire un doppio trasferimento dal promittente allo stipulante e da questi all'eletto, e per mandare, quindi, ad effetto una facile frode fiscale.

La tutela delle ragioni del fisco si realizza anzitutto, attraverso la regola che la dichiarazione pura e semplice della persona per cui è fatto

(1) Decisione esattissima: cfr. *Relazione Avv. Stato*, 1966-70, II, 786.

l'acquisto è soggetta al pagamento della tassa fissa sempre che — sussistendo la riserva nel contratto — avvenga nel brevissimo termine di tre giorni, entro il quale deve ritenersi normalmente impossibile il compimento di un'operazione di speculazione da parte di chi abbia, in effetti, acquistato per sè, con l'intenzione di trovare altra persona interessata a cui favore effettuare, attraverso la *electio*, una vera e propria rivendita.

Questa tutela è rafforzata, poi, nel terzo comma dell'art. 58 citato, il quale pone altre condizioni, tra cui quella che le dichiarazioni, o le nomine, devono essere perfettamente conformi alla precedente riserva, sancendo espressamente che in mancanza di tali condizioni, come per il caso in cui faccia difetto la prescritta tempestività, le dichiarazioni e le nomine stesse soggiacciono alla tassa proporzionale o graduale secondo la natura dell'acquisto o contratto cui si riferiscono.

Orbene, l'esigenza della perfetta conformità tra la riserva e la successiva dichiarazione di nomina, che in detta norma assume particolare rilievo, non può ritenersi soddisfatta, come hanno esattamente affermato i giudici di merito, quando ad una precedente riserva di acquisto per sè e per persona da nominare, segua, poi, una dichiarazione di nomina contenente non la sola indicazione degli eletti, ma, insieme con essa, anche quella delle diverse quote per cui avviene l'acquisto da parte di ciascuno di essi e dello stipulante.

Lo stipulante, infatti, non può introdurre nella *electio* elementi che valgano a modificare il contenuto della precedente riserva. E, qualora la riserva non includa la precisazione delle quote per cui avverrà l'acquisto da parte delle singole persone che saranno nominate, la successiva *electio*, per essere perfettamente conforme ad essa — come è espressamente richiesto dalla legge tributaria — deve rimanere circoscritta alla pura e semplice indicazione delle persone nominate, e lasciare intatto il contenuto oggettivo della pattuizione quale risulta previsto dall'accordo consacrato nella riserva.

Nè coglie nel segno l'argomentazione dei ricorrenti, secondo la quale, verificandosi all'atto della riserva a favore dello stipulante e di altre persone, una comunione di interessi tra questi soggetti, per la quale non vale la presunzione di eguaglianza delle quote stabilita dall'art. 1101 c.c. con riguardo ai partecipanti alla comunione di proprietà, non può affermarsi una difformità tra la insussistente eguaglianza implicita di quote risultante dalla riserva e la diseguale attribuzione di esse.

L'argomentazione non è conducente alla conclusione cui tende, perché ove non fosse consentito presumere — in mancanza di specificazione al riguardo — che la riserva di nomina di più persone avvenga a favore di queste (non indicate nel numero) per quote comunque eguali, mancherebbe il termine di raffronto necessario per effettuare quella operazione di riscontro tra il contenuto della riserva stessa e la dichia-

razione di nomina, che agli effetti in esame deve concludersi con un giudizio di perfetta conformità.

Verrebbe meno, in altre parole, la possibilità di quel controllo posto, come si è detto, per garantire l'antiorità del rapporto in base al quale lo stipulante agisce rispetto al momento della nomina, antiorità cui è legata la ragione della tassazione del contratto come unico trasferimento dal promittente ai terzi. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 gennaio 1972, n. 143 - Pres. Favara - Est. Spadaro - P. M. Cutrupia (conf.) - Cataruzza c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi).

Imposte e tasse in genere - Imposte doganali - Ingunzione - Opposizione - Termine perentorio - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

(l. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 24).

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 che stabilisce il termine perentorio di quindici giorni per proporre opposizione all'ingunzione intimata per il pagamento di diritti doganali (1).

(*Omissis*). — Relativamente, poi, alla doglianza, con la quale si sostiene che la Corte veneziana avrebbe errato nel ritenere la definitività dell'accertamento del credito tributario per effetto della mancata opposizione al primo decreto ingiuntivo, col quale il pagamento di tale credito era stato intimato al Cattaruzza, è sufficiente ricordare, agli effetti della infondatezza della censura, che questa Corte Suprema, con riferimento specifico al procedimento coattivo per la riscossione delle imposte da parte degli uffici finanziari, previsto nella legge di registro ed esteso da leggi speciali ad altre imposte, tra cui quella per la riscossione dei diritti doganali (art. 24 legge 25 settembre 1940, numero 1424), ha affermato il principio, secondo cui, essendo peren-

(1) Sulla perentorietà del termine in argomento e su precedenti dichiarazioni di manifesta infondatezza della relativa questione di illegittimità costituzionale da parte di giudici di merito v. *Relazione Avv. Stato*, 1966-70, II, 883.

torio il termine di 15 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, previsto dall'art. 24 della legge doganale per proporsi opposizione alla ingiunzione stessa, comporta che l'inutile decorso di tale termine preclude al contribuente ogni possibilità di contestare la pretesa tributaria per la decadenza nella quale egli viene così ad incorrere, con la conseguenza che l'accertamento tributario, contenuto nella ingiunzione non opposta, diventa definitivo (Cass. 23 gennaio 1964, n. 164).

Da questo principio, in ordine al quale non sussiste nè è stata addotta alcuna valida ragione per discostarsene, discende che la sussistenza della pretesa tributaria, divenuta in tal modo definitiva, non può costituire oggetto di contestazione in altro giudizio, in cui si chieda il pagamento del relativo importo, talchè la impugnata sentenza, che a tali principi s'è uniformata, non merita la prospettata censura.

Con il secondo ed ultimo motivo, il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 24 della legge doganale in relazione agli artt. 24 e 111 della costituzione e all'art. 360, n. 5 c.p.c., si duole che la impugnata sentenza abbia omesso di pronunciarsi sulla eccezione di incostituzionalità del tetto art. 24 della legge doganale, sollevata nel giudizio di appello, e, riproponendola in questo giudizio per cassazione, sostiene che tale disposizione, prescrivendo per la impugnativa della ingiunzione un termine di soli quindici giorni, restringe notevolmente fin quasi ad annullarlo il diritto, inalienabile ed inderogabile, all'accertamento giurisdizionale del relativo obbligo nonché il diritto di ricorrere alla Suprema Corte di cassazione, sanciti rispettivamente dagli articoli 24 e 111 della Costituzione.

Anche questo motivo è infondato.

Premesso che la impugnata sentenza ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione in argomento e che, essendo stata questa riproposta col dedotto motivo di ricorso, spetta a questa Corte di prenderla in esame, deve subito rilevarsi che la manifesta infondatezza di tale eccezione non ha bisogno di particolari illustrazioni. Infatti, mentre l'art. 24 della costituzione nel garantire il diritto della difesa, non preclude al legislatore ordinario, com'è stato riconosciuto dalla costante giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale, il potere di disciplinarne l'esercizio, fissando all'uopo i termini da osservare e comminando le relative decadenze, il termine di 15 giorni, fissato dalla legge doganale per proporre opposizione avverso le ingiunzioni fiscali ed esercitare così il diritto alla tutela giurisdizionale, non è tale da sminuire e, tampoco, da annullare un tale diritto, costituzionalmente garantito, essendo tale lasso di tempo più che sufficiente per soddisfare, da una parte, la esigenza di pervenire rapidamente alla definizione e riscossione dei crediti vantati dallo Stato e, dall'altra parte, la esigenza di assicurare al cittadino l'approntamento e svolgimento delle proprie difese.

La eccezione non può, pertanto, che essere rigettata. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 gennaio 1972, n. 148 - Pres. Giannattasio - Est. Alibrandi - P. M. Cutrupia (conf.) - Fabbri (avv. Cochianella) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Contraddittorio - Rappresentanza processuale - Requisiti.

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 35; c.p.c. artt. 83 e 101).

In base al principio del contraddittorio, valevole anche nel procedimento dinanzi alle commissioni, al giudizio di impugnazione devono partecipare tutte le parti intervenute nel giudizio di grado inferiore; nè vale a sanare il difetto di contraddittorio la partecipazione di una parte che dichiara di agire per conto delle altre parti ove non ne abbia la formale rappresentanza a norma dell'art. 35 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 (1).

(Omissis). — Col primo motivo del ricorso principale i Fabbri si dolgono che la Commissione centrale abbia ommesso di accertare, di uffii-

(1) La decisione mette a fuoco uno dei non pochi problemi che si presentano ora nel processo tributario dopo l'eliminazione del principio della mutua rappresentanza processuale. È certamente esatto che il principio del contraddittorio vale nel processo tributario, sì che colui che è stato parte, *in senso formale*, del procedimento in una fase, non può vedersi opporre una pronunzia emessa in un ulteriore grado del procedimento nel quale non sia stato presente. Bisogna però subito precisare che ciò vale solo per il soggetto che sia parte del processo in senso formale, non per chi abbia un interesse sostanziale nel processo al quale sia rimasto estraneo; se ad esempio un accertamento è notificato a più contribuenti solidalmente responsabili e uno soltanto di essi ha proposto il ricorso, solo nei confronti del ricorrente il processo deve proseguire nelle ulteriori fasi, mentre gli altri contribuenti, che non sono parti del processo, restano estranei ovviamente al procedimento in fase di gravame, come lo erano stati in prima istanza; e opportunamente si precisa nella sentenza in esame che la dichiarazione di un contribuente di agire a nome anche degli altri non ha alcun valore ove non esista un rapporto espresso di rappresentanza a norma dell'art. 35 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 (v. in senso contrario Cass. 10 febbraio 1971, n. 342, in questa *Rassegna*, 1971, I, 611).

Ma la premessa che la parte del processo non possa essere pregiudicata dall'ulteriore prosecuzione del giudizio in una fase di gravame alla quale non abbia partecipato, non significa necessariamente che il giudizio di impugnazione debba sempre svolgersi nei confronti di tutte le parti intervenute in giudizio nel grado inferiore. Si pone qui il problema, assai grave, del litisconsorzio (sostanziale) nell'obbligazione tributaria con pluralità di parti caratterizzata dalla solidarietà di diritto comune e quindi nel

cio, la regolarità della costituzione del contraddittorio, perché la decisione della Commissione provinciale e l'appello proposto contro di essi dall'Ufficio erano stati notificati solo a Luciano Fabbri e non anche ad essi ricorrenti i quali, rivestivano la qualità di parte, avendo impugnato l'accertamento dell'ufficio. Deducono, al riguardo, che la decisione impugnata è stata adottata in difetto di regolare costituzione del contraddittorio, difetto non sanato neppure sotto il profilo della reciproca rappresentanza processuale dei contribuenti obbligati solidamente, dopo la pronuncia della Corte costituzionale del 16 maggio 1968, n. 48, che ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639.

Il motivo è fondato.

Va premesso che, a norma dell'art. 35 del r.d.l. 7 agosto 1936, numero 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, le persone investite della rappresentanza del contribuente debbono essere munite di procura per i rapporti con le Commissioni tributarie. E tale procura — anche se, diversamente da quanto dispone l'art. 83 c.p.c., che stabilisce per la procura alle liti la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata — deve rivestire la forma scritta ed esser tale da non lasciare dubbio alcuno in ordine alla sua provenienza da parte di

giudizio di primo grado non sorge mai la necessità dell'integrazione del contraddittorio (Cass. 7 settembre 1970, n. 1249, *ivi*, 1970, I, 869; 25 ottobre 1968, n. 3519, *Riv. leg. fisc.*, 1969, 1046). Resta però da vedere se una situazione di inscindibilità possa determinarsi nelle fasi di gravame per ragioni soltanto processuali; la sentenza in rassegna accoglie la soluzione affermativa, sebbene riconfermi che l'obbligazione tributaria è caratterizzata dalla solidarietà di diritto comune per la quale, come è noto, non si verifica inscindibilità *ex art.* 331 c.p.c. In senso esattamente opposto è invece la sent. 12 dicembre 1970, n. 2655 (in questa *Rassegna*, 1971, I, 169) che nega l'inscindibilità e riconosce la possibilità che sull'unica obbligazione si formino più giudicati. Quest'ultima soluzione dovrebbe ritenersi la più corretta, considerando l'obbligazione tributaria alla stregua della solidarietà di diritto comune. E quindi nel caso deciso si poteva ritenere che la decisione della Commissione Centrale pronunciata nei confronti di un solo contribuente non faceva stato contro gli altri coobbligati, che erano stati parti nel giudizio innanzi alla Commissione provinciale ai quali non era stata notificata né la decisione né il ricorso dell'Ufficio; la decisione pertanto mentre poteva essere sempre impugnata dai contribuenti, ai quali non era stata notificata, non poteva più esserlo da parte dell'Ufficio a causa della decadenza verificatasi *ex art.* 35 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516; in definitiva quindi i ricorrenti non avevano interesse ad impugnare la decisione della Commissione Centrale per essi non pregiudizievole.

Dal meccanismo pratico del procedimento risulta confermata l'esclusione dell'inscindibilità; quando infatti ricorrente in grado di impugnazione non è, come nel caso, la Finanza, il ricorso di uno solo fra i più con-

colui che l'ha rilasciata (v. Cass. 10 febbraio 1970, n. 323). Ciò si ricollega all'esigenza della regolarità del contraddittorio che, quale principio fondamentale dell'ordinamento processuale civile (art. 101 c.p.c.), ed in mancanza di una deroga, espressa o implicitamente desumibile dal sistema del processo tributario, anche in questo deve essere osservato.

Nel caso in esame, rilevasi dal diretto riesame degli atti processuali — esame consentito a questa Corte, essendo stato denunziato un error in procedendo — che la decisione emessa il 23 ottobre 1967 dalla Commissione provinciale di Forlì e la contestuale dichiarazione d'appello della Finanza sono state notificate, con atto del 24 gennaio 1968, soltanto a Luciano Fabbri, sebbene l'accertamento di maggior valore fosse stato impugnato anche da Giovanni e Paolo Fabbri, nonché da Clementina Musiani. Nè a sanare il difetto di contraddittorio nel giudizio avanti la Commissione centrale può sostenersi che Luciano Fabbri fosse investito della rappresentanza negoziale dei suoi predetti congiunti. Infatti, se è vero che il suddetto Fabbri, nella memoria in data 20 febbraio 1968, depositata nel giudizio avanti la Commissione centrale, ha dichiarato di agire in proprio e per conto dei nipoti Palo e Giovanni Fabbri, è anche vero che tale dichiarazione non sostituisce la procura, la quale, come prescrive il citato art. 35 del r.d.l., n. 1639 del 1936, è necessaria per chi rappresenta i contribuenti avanti le commissioni tributarie. Nè una sanatoria è possibile ritenere in base alla ratifica intervenuta nel

tribuenti parti nel processo, difficilmente potrebbe dar luogo alla partecipazione delle altre parti nel giudizio di impugnazione non essendo prevista nè la notificazione del ricorso, nè l'ordinanza che dispone l'integrazione, nè la contumacia; non sarebbe cioè possibile pronunciare la decisione anche contro il contribuente che non voglia impugnare la decisione, come non sarebbe giustificabile costringere alla impugnazione la parte che voglia accettare la decisione che pronuncia su di una obbligazione non solidale.

Non sono poche tuttavia le difficoltà che si presentano sul piano processuale seguendo il principio della scindibilità delle cause. Il processo tributario era imperniato sulla speciale solidarietà tributaria la cui repentina eliminazione crea molte lacune. Innanzi tutto non essendo applicabili le norme degli art. 327 e 332 c.p.c. la decisione impugnata da uno solo fra più contribuenti può rimanere per lungo tempo soggetta ad impugnazione da parte degli altri; ne consegue che anche l'art. 335 c.p.c. può spiegare scarsamente i suoi effetti e quindi i diversi giudicati sullo stesso rapporto tributario possono aversi non soltanto fra giudici di diverso grado (come normalmente può avvenire nel processo ordinario nelle cause scindibili quando una sentenza passa in giudicato verso una parte non impugnante e viene poi riformata nei confronti della parte impugnante), ma anche fra giudicati diversi dello stesso giudice, quando due distinte impugnazioni contro la stessa decisione vengono proposte e decise a distanza di lungo tempo.

giudizio avanti la Commissione provinciale. Infatti, anche se la ratifica sana il difetto di rappresentanza, tali suoi effetti sono limitati al grado nel quale la ratifica è intervenuta, onde avanti la Commissione centrale il contraddittorio avrebbe dovuto essere necessariamente esteso alle altre parti, cioè agli odierni ricorrenti, rimasti invece estranei a quel giudizio, che non era stato portato a loro conoscenza.

Nè, infine, a superare tale omessa integrazione del contraddittorio potrebbe valere il richiamo alla solidarietà tributaria, con l'asserita reciproca rappresentanza processuale dei contribuenti solidalmente tenuti per debiti tributari, dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità degli artt. 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, per contrasto con gli art. 24 e 113 della Costituzione (sent. 16 maggio 1968, n. 48), e dopo che questa Corte suprema ha ripetutamente affermato che la solidarietà in materia tributaria è disciplinata dai medesimi principi vigenti per le obbligazioni solidali di diritto comune, con conseguente esclusione della rappresentanza processuale reciproca tra debitori solidali d'imposte (sent. n. 135 e 3534 del 1969).

Pertanto, l'impugnata decisione della Commissione centrale va casata in relazione al primo motivo del ricorso principale e la causa va rimessa alla stessa Commissione centrale perché decida sull'appello proposto dalla Finanza in contraddittorio di tutte le parti. — (*Omissis*).

Ma ancor più grave è, per le imposte indirette, la situazione che può crearsi quando i singoli contribuenti parti del giudizio seguono vie diverse nelle ulteriori fasi; in materia di imponibilità dopo la decisione della sezione speciale della Commissione Provinciale una parte può ricorrere alla Commissione Centrale e quindi alla Corte di Cassazione, altra può agire dinanzi al Tribunale (immediatamente o dopo la pronunzia della Commissione Centrale) e percorrendo tutti i gradi della giurisdizione ordinaria giungere ugualmente alla Corte di Cassazione; contro la decisione della Commissione provinciale di valutazione può proporsi ricorso per Cassazione e ricorso al Tribunale per difetto di calcolo o errore di apprezzamento. In tali ipotesi si possono avere sull'identico oggetto due pronunzie diverse del giudice ordinario, anzi della Corte regolatrice, e si infrange quel fondamentale principio della non cumulabilità del ricorso alla Corte di Cassazione *ex art. 111 Cost.* con l'azione in sede ordinaria, inteso appunto ad impedire un duplice sindacato sulla stessa controversia. Si pone cioè un problema non dissimile da quello che ha tormentato l'istituto del ricorso straordinario al capo dello Stato.

Il problema della procura è anch'esso una filiazione della eliminazione della mutua rappresentanza processuale (v. nota a Cass. 10 febbraio 1970, n. 323, in questa *Rassegna*, 1970, I, 301); quale debba essere la forma della « regolare procura » prevista dall'art. 35 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 resta alquanto incerto sia in relazione alla procura *ad litem* sia in relazione alla rappresentanza sostanziale: la « forma scritta tale da non lasciare dubbio alcuno in ordine alla sua provenienza da parte di colui che l'ha rilasciata » può richiedere la necessità di un atto pubblico, il che snaturerebbe però la caratteristica di semplicità del contenzioso tributario.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 gennaio 1972, n. 151 - Pres. Giannattasio - Est. Mazzacane - P. M. Trotta (conf.) - Frisia Fermi (avv. Biamonti) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi).

Imposta di successione - Denuncia - Valore di confessione stragiudiziale - Esclusione - Prova della inesattezza della denuncia - Ammissibilità.

(c.c. artt. 2732 e 2735).

La denuncia di successione, atto obbligatorio introduttivo della funzione di accertamento, non ha valore di confessione stragiudiziale e non può quindi costituire base esclusiva dell'accertamento, essendo consentito al contribuente di dimostrare, oltre i limiti dell'art. 2732 c.c., che le affermazioni contenute nella denuncia sono difformi dal vero per errore o per altro motivo (1).

(Omissis). — Con i primi due mezzi, sostanzialmente connessi, la Fermi denuncia, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, la violazione dei principi di diritto che informano la disciplina della imposta di successione, dell'art. 2735 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Sostiene, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., che la liquidazione dell'imposta non deve essere basata esclusivamente sulla denuncia di successione, la quale non ha carattere di confessione stragiudiziale, ma deve essere riferita alla effettiva consistenza dell'asse ereditario (primo motivo); che se la Corte del merito avesse preso in esame i documenti esibiti, e non si fosse limitata alla interpretazione della denuncia, avrebbe agevolmente accertato che l'erede, quanto allo stabilimento di Centovere, aveva solo un diritto di credito e non un diritto reale di proprietà dell'immobile.

Le censure sono fondate, nel senso e nei limiti che saranno precisati.

(1) Il problema del valore non confessorio della denuncia di successione appare meritevole di più attenta considerazione. Se è vero che può essere data la prova che la denuncia non è rispondente al vero per errore di fatto, molte perplessità sorgono sulla rettificabilità della denuncia che si assume errata per « altro motivo ». Sorge poi il problema dei limiti della prova contraria e della applicabilità dell'art. 45 della legge sulle successioni. In ogni caso bisogna distinguere la dichiarazione di valore, che è sempre irretrattabile, dagli altri elementi della denuncia che possono, entro certi limiti, dar luogo a correzioni. Il problema è in sostanza assai complesso, onde ne appare opportuno un esame completo da effettuarsi in altra sede.

La denuncia di successione non può costituire la base *esclusiva* dell'accertamento, come ritenuto dalla sentenza impugnata, poichè essa non ha carattere di confessione stragiudiziale. La confessione, legata al principio della disposizione delle parti nel processo, è istituto incompatibile con il carattere inquisitorio e non dispositivo dell'accertamento e del processo tributario. La denuncia di successione non è una confessione, che è atto volontario, bensì un atto obbligatorio introduttivo della funzione di accertamento; il suo scopo è solo quello di portare a conoscenza dell'amministrazione finanziaria l'esistenza della situazione base del tributo, cioè gli elementi di fatto necessari per l'accertamento dell'imposta. Pertanto se gli elementi di questa situazione in realtà non esistano essi non possono essere costituiti, ai fini dell'imposizione, da una enunciazione difforme dal vero fatta per errore o per altro motivo, poichè l'accertamento dell'imponibile e la applicazione del tributo devono essere riferiti alla effettiva consistenza dell'asse ereditario.

Ne consegue che il denunciante può dimostrare oltre i limiti dell'art. 2732 c.c., che le affermazioni contenute nella dichiarazione sono difformi dal vero o per errore o per altro motivo e ciò può fare in una successiva dichiarazione di rettifica, ed anche nel giudizio di opposizione al pagamento che l'Amministrazione abbia ingiunto sulla base di un accertamento eseguito, come nella specie, di ufficio.

Pertanto l'errore della sentenza impugnata consiste nell'aver attribuito alla denuncia di successione valore esclusivo ai fini della liquidazione della imposta di successione, con diniego al contribuente della facoltà di dimostrare la estraneità al compendio ereditario di beni indicati nella denuncia stessa per errore o per altro motivo. Conseguentemente i primi due mezzi del ricorso devono essere accolti, onde il giudice di rinvio dovrà esaminare, in base alle prove documentali esibite dalla ricorrente, se ed in quanto idonee al fine, la sussistenza o meno della dedotta erroneità di talune dichiarazioni contenute nella denuncia di successione, fermo rimanendo il valore di questa come elemento di giudizio acquisito al processo, e ferma rimanendo (per quanto si è detto esaminando il terzo motivo del ricorso) l'interpretazione che di essa è stata data. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 gennaio 1972, n. 170 - Pres. Favara - Est. Giuliano - P. M. Secco (diff.) - Goito (avv. Postiglione) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli).

Imposta di registro - Vendita con riserva di risoluzione mediante pagamento di una penale - Condizione risolutiva.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 17; c.c. art. 1355).

Imposta di registro - Solidarietà - Professionista che chieda la registrazione senza dichiarare la sua qualità di procuratore - È obbligato.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93).

La vendita in cui si preveda il diritto di una parte di liberarsi dal contratto pagando una penale, deve considerarsi ai fini della legge di registro come trasferimento vincolato a condizione risolutiva che come tale è soggetto all'imposta (1).

Il professionista che abbia richiesto la registrazione di un atto al quale è estraneo senza dichiarare la qualità di procuratore di una delle parti contraenti, è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta (2).

(Omissis). — Col primo motivo i ricorrenti, denunziando violazione degli artt. 1655 e 1355 c.c., 17, quarto comma, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e 72, quarto comma r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., sostengono:

a) che la possibilità prevista nella scrittura, di sottrarsi alla stipula dell'atto definitivo di vendita con la sola conseguenza del pagamento di una penale, realizzava una condizione sospensiva meramente potestativa, che determinava la radicale nullità del negozio (rendendo applicabile la tassa fissa) e ne denunziava la natura di contratto preliminare;

b) e che la Corte di merito, dopo avere a torto escluso l'esistenza di detta nullità, abbia, per qualificare il negozio come vendita, dato erroneamente rilievo ad un elemento (cioè la consegna della cosa) che non è decisivo, essendo esso ben compatibile con la promessa di vendita.

La censura è infondata sotto entrambi i profili.

La natura meramente potestativa dell'asserita condizione non è decisiva per qualificare come preliminare il negozio racchiuso nella scrittura *de qua*, potendo una condizione del genere inerire sia ad una vendita (l'art. 1355 c.c. parla, infatti, anche di alienazione di un diritto) sia ad una promessa di vendita.

Per aversi, tuttavia, condizione meramente potestativa è necessario che l'efficacia del negozio sia rimessa al mero arbitrio di una delle parti, indipendentemente da ogni fattore obiettivo o subiettivo capace di orientare la scelta di un determinato senso.

(1-2) Ambedue le massime sono da condividere pienamente. Chiarito che la condizione meramente potestativa è soltanto quella che sia rimessa al mero arbitrio di una delle parti, indipendentemente da ogni fattore capace di orientare la scelta in un determinato senso, il pagamento di una somma, avente funzione di liquidazione forfettaria del danno, come con-

Tale situazione, che si risolve praticamente nella effettiva negazione di ogni vincolo, non ricorre quando, a carico di colui che abbia impedito l'effetto finale del negozio (e che si pretenda titolare della potestà di disporre di detto effetto), sia previsto il pagamento di una penale, avente (come il giudice di merito ha ritenuto) funzione di liquidazione forfettaria del danno.

La comminatoria di una penale siffatta, da un lato costituisce un elemento obiettivo capace di orientare la volontà del contraente verso meditate, e perciò non arbitrarie, determinazioni, e dall'altro implica che un vincolo ormai perfetto ed anche efficace si sia costituito, sol così potendosi ipotizzare l'inadempienza, presupposta dall'obbligo di risarcimento del danno.

Tale considerazione, che si ricollega all'accertamento in proposito compiuto dal giudice di merito, esclude per altro verso la pretesa nullità.

Premesso che le ipotesi di nullità dei contratti sono tassative, dato il riconoscimento dell'autonomia negoziale (art. 1322 c.c.), va rilevato che in tema di condizione meramente potestativa, la legge attribuisce effetto invalidante alla condizione sospensiva e non anche a quella risolutiva (art. 1355 c.c.). Il diverso trattamento si spiega col fatto che quest'ultima (che per sua natura inerisce ad un negozio perfetto ed efficace) subordina alla volontà della parte, incerta nell'an e nel quando, soltanto il successivo scioglimento del rapporto e quindi non esclude l'esistenza attuale dello stesso.

Accertare se una data clausola abbia natura di condizione sospensiva o risolutiva involge una indagine di fatto di competenza del giudice di merito. Nella specie la Corte di appello ha ritenuto che la clausola in argomento integra una condizione risolutiva: e poichè tale giudizio non è oggetto di censura, il motivo di ricorso che concerne la pretesa violazione dell'art. 1355 c.c. risulta anche per ciò infondato. — (*Omissis*).

Il terzo motivo concerne la posizione personale dell'avv. Antonio Postiglione che, per avere curato il deposito della scrittura privata presso il notaio, è stato annoverato fra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro dovuta sulla scrittura stessa.

tropartita della liberazione dalla obbligazione, non può considerarsi che come condizione risolutiva, irrilevante ai fini tributari, di un contratto già sorto e quindi tassabile.

Colui che richiede la registrazione in nome proprio è evidentemente tenuto al pagamento dell'imposta non solo in forza dell'art. 93 n. 1, ma anche dell'art. 91; non è necessario indagare se la parte richiedente avesse un interesse qualificato a richiedere la registrazione.

Denunciando violazione degli artt. 1475 c.c.c. e 118 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; 75 c.p.c., 12 e 14 delle preleggi, in relazione all'articolo 360, nn. 3 e 5 c.p.c., esso avv. Postiglione sostiene:

a) che egli non era nè parte contraente nè parte interessata alla registrazione dell'atto, essendosi limitato a curare il deposito dell'atto stesso nell'interesse del Geito e in qualità di procuratore del medesimo;

b) che la responsabilità del procuratore è limitata alle ipotesi tassativamente enunciate nei nn. 2 e 3 dell'art. 93 della legge organica di registro in relazione all'attività professionale da lui svolta in giudizio;

c) che comunque detto art. 13 non deroga a quanto disposto dall'art. 1475 c.c. secondo cui unico debitore d'imposta è il compratore.

Lamenta conclusivamente che la Corte di merito gli abbia a torto attribuito la qualità di soggetto obbligato al pagamento dell'imposta stessa.

La censura non è fondata.

A norma del citato art. 93, n. 1, sono solidalmente tenute al pagamento dell'imposta di registro le parti contraenti e quelle nel cui interesse fu richiesta la formalità della registrazione.

Le due categorie di obbligati non coincidono (altrimenti sarebbe stata inutile la duplice previsione fatta dalla norma) avendo la seconda un ambito concettuale più ampio della prima. Il legislatore ha infatti considerato che la registrazione può interessare, oltre che i contraenti, una più vasta categoria di soggetti quali, ad esempio, il cessionario del contratto, il titolare di altro diritto dipendente, il socio occulto, il contraente dissimulato, e così via, ed ha ritenuto che la sola richiesta della formalità, fatta in nome proprio, costituisca elemento sufficiente a denunciare l'esistenza dell'interesse relativo, anche se non altrimenti e specificamente evidenziato.

Questa essendo la struttura e la *ratio* della norma, deve affermarsi che l'avvocato il quale richiede la registrazione di una scrittura senza dichiarare di agire solo nell'interesse delle parti contraenti o di taluna di esse, è tenuto anche in proprio al pagamento dell'imposta di registro. Che poi nella specie l'avv. Postiglione abbia avuto la qualità di parte interessata, costituisce apprezzamento di merito che, non essendo censurato sotto il profilo della sufficienza e della logicità della motivazione, si sottrae al sindacato di questo Collegio. In proposito la Corte di appello ha ritenuto che l'avv. Postiglione ebbe a presentare la scrittura al notaio perché la ricevesse nei suoi atti e provvedesse al conseguente adempimento della formalità della registrazione, non solo senza dichiarare la propria qualità di procuratore di una delle parti contraenti, ma consentendo altresì che nel processo verbale di deposito fosse inserita la clausola che prevedeva il pagamento delle spese da parte sua. Ed ha correttamente ritenuto che fosse legittima nei suoi confronti la pretesa

tributaria basata su tali risultanze. In tal modo non risultano violate le disposizioni dell'art. 93, nn. 2 e 3 della legge di registro, appunto perché esse riguardano la diversa ipotesi in cui il professionista legale agisca in qualità di procuratore della parte. La Corte di merito ha invece affermato l'obbligo dell'avv. Postiglione (e l'ha ricondotto nella previsione del n. 1 dell'articolo citato) proprio perché ha negato che in questa vicenda egli abbia agito in qualità di procuratore.

Non risulta neppure violato l'art. 1475 c.c. Questo, infatti, contiene una norma di diritto privato, che disciplina il pagamento delle spese nei rapporti interni fra venditore e compratore; norma che comprende bensì il regolamento, fra dette parti, della imposta di registro, ma non tocca la sfera, propria del diritto tributario, dei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e i soggetti passivi dell'imposta stessa. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 gennaio 1972, n. 174 - Pres. Icardi - Est. Santosuosso - P. M. Antoci (conf.) - Guarini (avv. Cocivera) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Tomasicchio).

Imposta di registro - Costituzione di dote - Costituzione da parte dello sposo - Atto di liberalità - Sussiste.

(d.l. 8 agosto 1945, n. 90, art. 3; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 61).

La costituzione di dote è considerata atto di liberalità sia che provenga dallo sposo sia che provenga da altri; soltanto per la costituzione fatta dalla sposa con beni propri e nei limiti stabiliti nel capoverso dell'art. 3 del d.l. 8 agosto 1945, n. 90 è applicabile l'imposta fissa (1).

(*Omissis*). — Circa l'ordine di esame delle varie questioni, deve rilevarsi che la censura, oggetto del ricorso incidentale condizionato proposto dall'Amministrazione finanziaria, riguarda indubbiamente un problema pregiudiziale a quello prospettato nell'unico motivo di ricorso principale. Ed invero, se l'atto di cui si discute contenesse un negozio qualificabile come donazione obnuziale — come sostiene la difesa erariale — inutile sarebbe l'esame del ricorso principale, inteso a dimostrare che la costituzione dotale di beni dello sposo non è parificata fiscalmente alle donazioni.

Senonché, questa Corte ritiene di dover seguire l'orientamento giurisprudenziale (da ultimo, cass. civ. nn. 3437 e 814 del 1969; n. 1108

(1) Questione nuova decisa con impeccabile motivazione.

del 1966 ed altre), secondo cui qualora con il ricorso incidentale condizionato si prospettino questioni aventi carattere pregiudiziale rispetto a quelle formanti oggetto del ricorso principale, deve procedersi pur sempre ad un preventivo esame del ricorso principale, giacché, se questo fosse totalmente infondato, il ricorrente incidentale non avrebbe interesse all'esame del proprio ricorso, non potendo l'eventuale accoglimento di esso portare ad un risultato a lui più favorevole, per quanto attiene all'oggetto della causa, di quello derivante dal rigetto del ricorso principale.

Nell'affrontare per la prima volta la questione se anche dopo il d.l.lgt. 8 marzo 1945, n. 90, la costituzione dotale di beni dello sposo sia soggetta alla normale imposta di registro oppure alla sola tassa fissa, il Supremo Collegio, pur prendendo in seria considerazione i suggestivi argomenti che il ricorrente ha tratto dalla prevalente ed autorevole dottrina per sostenere la seconda tesi, ritiene che gli stessi non riescano ancora a smontare l'opposta tesi, fondata sulla lineare interpretazione del disposto legislativo.

Le molteplici osservazioni fatte dal Guarini, nel ricorso e nell'ampia memoria, possono sintetizzarsi e raggrupparsi in tre ordini di considerazioni.

A) Le costituzioni di dote compiute dalla sposa o dallo sposo hanno avuto dal legislatore tributario una disciplina tradizionalmente unitaria (delle due ipotesi) e distinta dalle costituzioni dotali effettuate da altri parenti o terzi, onde non potrebbe riconoscersi alla norma (contenuta nel primo comma dell'art. 3 del citato d.l. n. 90 del 1945) la portata di parificazione generale ai fini tributari di tutte le costituzioni dotali agli atti di liberalità, senza una formulazione molto più univoca.

B) In realtà, si soggiunge, le costituzioni dotali da parte degli sposi, ed in particolare quella operata dallo sposo, sono qualificabili atti a titolo oneroso; per cui la norma del secondo comma dell'art. 3 cit. relativo alla costituzione dotale con beni della sposa, non è in connessione con quella del primo comma, riguardante gli atti di liberalità, ma si pone come precisazione del distinto principio, secondo cui le costituzioni dotali effettuate dagli sposi restano sottoposte alla distinta disciplina tributaria, corrispondente alla loro diversa natura.

C) La ratio legislativa della norma di cui al secondo comma di detto articolo si spiegherebbe, non — come affermato nella sentenza impugnata — perchè la costituzione dotale di beni di comprovata provenienza della sposa non determina alcun sostanziale trasferimento di ricchezza (perchè in tal caso non ci sarebbe stato bisogno di una norma specifica), ma per evitare le facili frodi di costituzioni dotali da parte di terzi con l'apparente intestazione dei beni alla sposa.

Per vagliare la fondatezza o meno di questi argomenti, va premesso che la precedente disciplina tributaria delle costituzioni dotali era

sostanzialmente contenuta nell'art. 61 legge fondamentale di registro, con distinzione di varie ipotesi (dote costituita con beni della sposa o dello sposo, beni di parenti in linea retta o altri terzi, patti di lucri dotali, di rendite dotali o altre convenzioni). Il d.l.lgt. n. 90 del 1945, ha esteso (art. 3 primo comma) il trattamento tributario degli atti di liberalità alle « costituzioni di dote civile o militare o del patrimonio familiare, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 61 della legge di registro ». Ed al secondo comma del cit. art. 3, il legislatore del 1945 ha stabilito: « È tuttavia soggetta ad imposta fissa la costituzione della dote civile o militare o del patrimonio familiare fatta dalla sposa con beni propri la cui provenienza sia dimostrata con precedenti titoli di trasmissione a favore della sposa stessa già assoggettati all'imposta di registro o di successione in conformità della legge e della loro natura. In mancanza di tale dimostrazione, si rende esigibile l'imposta nella misura prevista per le donazioni fra ascendenti e discendenti ».

Ora, l'espressione usata dal legislatore del 1945 nel primo comma dell'art. 3 è formulata in modo evidentemente generale, e in quanto il riferimento alle costituzioni di dote o di patrimonio familiare non è seguito da distinzione delle diverse ipotesi previste dal precedente articolo 61 l.r.

È ben vero che la disposizione fa subito richiamo al terzo comma di quest'ultimo articolo per stabilire che è ancora applicabile la riduzione a metà delle imposte dovute per le costituzioni dotali fatte da persone che non siano parenti in linea retta con gli sposi.

Ma ciò, mentre prova che il legislatore del 1945 ebbe ben presente il contenuto dell'articolo 61, sul quale intendeva incidere con la nuova disciplina, conferma che l'art. 3 del citato decreto, facendo salvo unicamente il disposto del terzo comma di detto art. 61, ha implicitamente escluso che rimanesse ancora in vigore anche il primo comma dello stesso articolo, quello relativo alla costituzione dotale con beni degli sposi.

Si considera inoltre che il ripetuto art. 3, comma secondo, fa esplicito riferimento alla costituzione dotale con beni della sposa, per limitare a questa ipotesi la registrabilità ad imposta fissa, con precisazione di rigorose condizioni; confermandosi, così, ulteriormente che il principio generale enunciato nel primo comma si estende ad ogni tipo di costituzione di dote o di patrimonio familiare, non espressamente disciplinato in modo diverso dallo stesso articolo.

La spiegazione di questo distinto trattamento tributario delle costituzioni dotali con beni della sposa è agevolmente rilevabile, anche se ci si limiti a riflettere sulla formulazione della medesima norma dell'art. 3. Il legislatore esige, infatti, che la provenienza dei beni della sposa sia « dimostrata con precedenti titoli di trasmissione a favore della sposa stessa già assoggettati all'imposta di registro o di successione », non solo come sistema che garantisca contro le fraudolenti intestazioni, ma perchè

iniquo sarebbe colpire con una seconda imposta sul trasferimento di ricchezza l'atto di costituzione dotale che non implica un secondo trapasso di beni, ma unicamente la destinazione di detti beni — che restano di spettanza della moglie — alla soddisfazione delle esigenze familiari. In tutti gli altri casi, invece, compresa la costituzione di dote da parte del futuro marito, si verifica un'effettiva traslazione di beni da un soggetto ad un altro, e si ha quindi un negozio equiparabile tributariamente agli atti di liberalità.

Con questa qualificazione giuridica i suddetti atti sono stati considerati dal legislatore tributario del 1945, ed è superfluo passare in rassegna gli argomenti per i quali anche la prevalente dottrina civilistica ha ritenuto che la costituzione dotale con beni dello sposo sia inquadrabile fra gli atti a titolo gratuito.

Controprova dell'esattezza della conclusione cui questa Corte ritiene di dover pervenire, si ha considerando le assurde conseguenze che potrebbero derivare dall'accoglimento della tesi del ricorrente. Se, a dire di quest'ultimo, intento del legislatore nell'esigere la rigorosa dimostrazione della provenienza dei beni della sposa fosse solo quello di evitare che, per evadere l'imposta prevista dalla nuova disciplina, si facciano figurare della sposa beni che in realtà altri parenti vogliono costituire in dote, tale frode fiscale potrebbe continuare a perpetrarsi facendo costituire in dote detti beni dallo sposo, il quale, per giovare della registrazione a tassa fissa, non sarebbe vincolato alle rigorose condizioni previste dalla citata norma del d.l. n. 90 del 1945.

Parimenti, se le costituzioni dotali di beni dello sposo continuassero ad essere disciplinate solo dall'art. 61 l.r. e le costituzioni di patrimonio familiare — introdotte nel nostro ordinamento dal codice del 1942 — trovassero la loro disciplina nel decreto del 1945, si determinerebbe una inconcepibile disparità di trattamento tributario di due istituti paralleli. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 gennaio 1972, n. 197 - Pres. Caporaso - Est. Lo Cigno - P. M. Sciaraffia (conf.) - Vitolo c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Uffici e negozi - Proporzione fra le superfici al momento della vendita - Successive sopraelevazioni da parte di un terzo - Irrilevanza.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 17; l. 6 ottobre 1962, n. 1493, art. 1).

Ai fini dell'agevolazione dell'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, la proporzione tra superficie dei negozi e superficie totale va determinata

in base alla consistenza dell'immobile al momento della vendita, nulla rilevando che in tempo successivo l'edificio sia stato ampliato e sopraelevato da un terzo (1).

(*Omissis*). — Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, per avere la Corte affermato una tesi in contrasto con la « ratio » di dette disposizioni, che è quella di favorire il trasferimento di case costruite ai sensi dell'art. 13 della stessa legge, che abbiano luogo entro 4 anni dalla dichiarazione di abitabilità o dall'effettiva abitazione, con la riduzione alla metà della imposta di registro ed al quarto dell'imposta ipotecaria. L'art. 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, rende applicabili tali agevolazioni anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando a questi ultimi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale dei piani sopra terra.

Ora, ad avviso di questa Corte non sembra, alla luce dei principi che regolano il rapporto giuridico di imposta, che le norme sopra riferite consentano una decisione diversa da quella adottata dalla Corte di Napoli.

È certo che le agevolazioni in discorso attengono al contenuto del rapporto di imposta avente come presupposto l'atto 5 gennaio 1962 onde le stesse, anche se stabilite allo scopo di sottrarre in parte all'onere fiscale una determinata attività economica, al fine di incentivarne lo sviluppo, sono in stretta e necessaria correlazione con l'atto oggetto della imposizione e con le persone che hanno concretamente concorso alla formazione del negozio soggetto a registrazione, determinandone le modalità ed assumendone la iniziativa.

La legge tributaria, invero, stabilisce e delimita il presupposto di ogni imposta nei suoi elementi, materiale e personale; in particolare, per quanto attiene ai soggetti passivi del debito d'imposta, le condizioni determinanti la nascita ed il contenuto del rapporto, devono sempre verificarsi con riguardo a detti soggetti, anche nella ipotesi in cui la norma, nell'ambito del rapporto medesimo, estende le obbligazioni di imposta a persone diverse dal soggetto passivo.

Erroneo è pertanto sostenere che nello svolgimento del rapporto tributario del quale si controverte possa darsi rilievo, seppure al limitato fine di una riduzione dell'ammontare del debito d'imposta, all'attività di un terzo estraneo che non è sostituito o responsabile del tributo; il terzo nella specie ha dato vita ad un rapporto giuridico autonomo rispetto all'obbligazione tributaria, in ordine alla quale, soltanto i soggetti passivi avrebbero potuto realizzare la condizione legittimante il pagamento del tributo con tasso agevolato.

(1) Decisione da condividere pienamente.

Non sussiste quindi il vizio denunziato, la « ratio » della norma agevolativa, alla quale sopra è stato fatto cenno, non può infatti superare il modo di essere del rapporto fiscale in ordine ai soggetti passivi: anche la norma di agevolazione va infatti ricondotta nell'ambito del sistema che disciplina l'obbligazione tributaria sotto il riflesso dei suoi limiti oggettivi e soggettivi.

Nella specie la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto che al momento della loro alienazione i negozi costituivano una superficie che eccedeva di gran lunga il limite posto dalla legge e, nella certezza di tale situazione, con motivazione giuridicamente corretta ed immune da vizi logici ha escluso la concessione dei richiesti benefici. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 gennaio 1972, n. 203 - Pres. Caporaso - Est. Giuliano - P. M. De Marco (conf.) - Banca Naz. del Lavoro (avv. Scandale) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Siconolfi).

Imposta di registro - Mandato - Mandato irrevocabile a riscuotere un credito - Tassabilità come atto di cessione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 8 e 45).

Il mandato irrevocabile conferito da un imprenditore ad una banca per riscuotere un credito nascente da un contratto di appalto è tassabile a norma dell'art. 45 della legge di registro come cessione di credito, se dal complesso dell'atto risulta che il mandato, anche se non contiene un'espressa dispensa dal rendiconto, serve a consentire alla banca di estinguere le esposizioni del mandante con le somme riscosse dal terzo (1).

(1) Il mandato irrevocabile come surrogato della cessione di credito collegata ad operazioni bancarie di finanziamento.

Si segnala l'importanza di questa decisione che risolve correttamente una questione che probabilmente avrà un largo sviluppo. Il mandato irrevocabile conferito ad una banca di esigere i crediti di un imprenditore verso un terzo (e nel caso di specie, il più frequente, i crediti di un imprenditore edile nascenti da un contratto di appalto di una Pubblica Amministrazione) è infatti l'alternativa alla cessione del credito, collegata ad operazioni bancarie di finanziamenti. Definita ormai sfavorevolmente ai contribuenti la lunga contesa sull'applicazione delle aliquote ridotte delle lett. b) e c) dell'art. 4 della tariffa A (anche per l'aliquota intermedia dello 0,50 % il tentativo di aprire un varco è stato ormai sventato con la sent. 28 gennaio 1972 n. 212 in questo stesso fascicolo pag. 314) è prevedibile che il mandato tenderà a diventare il mezzo normale per escludere la tassazione della cessione con l'aliquota normale.

La decisione ora intervenuta, che trova un precedente specifico nella sent. 13 aprile 1960, n. 861 (*Riv. leg. fisc.*, 1960, 1199) chiude però la strada ad un tale tentativo che, in verità, si rileva alquanto ingenuo.

(*Omissis*). — Il 23 marzo 1966 la Banca Nazionale del Lavoro convenne innanzi al Tribunale di Perugia l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, opponendosi a un'ingiunzione per il pagamento di L. 2 milioni e 617.840 per imposta suppletiva di residuo su un atto 17 aprile 1963 rog. Guerrieri. Con esso Risveglio Boncio, imprenditore edile, aveva conferito alla Banca un mandato gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto, per l'incasso dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Perugia delle somme da questo dovutegli per effetto di un contratto di appalto, stipulato il 12 marzo 1963. Originariamente, l'atto era stato registrato con imposta fissa, ma in seguito l'Ufficio, ravvisandovi una delegazione di pagamento, aveva ingiunto al Boncio e alla Banca, in solido, il pagamento della somma suddetta, a norma dell'art. 30 della tariffa allegato A della legge del registro.

La Banca obiettò che non era stata parte nell'atto il quale aveva natura unilaterale, nè aveva avuto interesse alla sua registrazione, ch'essa non aveva richiesto, e che l'asserita delegazione di pagamento non sussisteva, nè era in alcun modo ricavabile dalle obiettive risultanze del documento.

La S.C. ha intanto implicitamente risolto la questione, che era oggetto specifico del ricorso, della estensione della obbligazione tributaria alla banca mandataria; anche se il documento sottoposto alla registrazione (procura) è sottoscritto dal solo mandante, il mandato è un atto bilaterale cui partecipa anche il mandatario che deve accettare (anche se l'accettazione si trae implicitamente dalla esecuzione del mandato); quando poi il mandato è irrevocabile e, dichiaratamente o meno, nell'interesse del mandatario, non potrebbe porsi in dubbio che il mandatario sia parte contraente agli effetti dell'art. 93 della legge di registro.

La decisione poi, conformemente alla concorde dottrina, considera lo art. 45 della legge di registro una applicazione specifica del principio generale dell'art. 8 e ne trae la conseguenza che il mandato irrevocabile può essere, e normalmente è, il mezzo che « devianando dalla sua apparente destinazione » realizza il fine di garantire o estinguere una operazione bancaria con la cessione di un credito.

La parte di maggior interesse della decisione in rassegna è quella che, pur mantenendosi nei limiti di un controllo di legittimità dell'apprezzamento di merito, ritiene compatibile (escludendo la violazione di legge) la configurazione del mandato ad efficacia traslativa con il mantenimento, solo formale, dell'obbligo di rendiconto. Sarebbe infatti troppo facile mantenere l'obbligo del rendiconto per frustrare la norma dell'art. 45. Il rendiconto infatti non esclude che il mandato abbia portata sostanziale di cessione; è anzi del tutto normale che la banca, dopo aver coperto le esposizioni del suo cliente con le somme riscosse in esecuzione del mandato, accrediti al cliente stesso le somme residue senza appropriarsi di esse senza titolo (la stessa cosa avviene per la cessione che se pur trasferisce integralmente il credito non abilita la banca ad arricchirsi senza titolo). Ma il conto in tal caso non si rende sul mandato (un rendiconto su un mandato puro e semplice ad esigere consisterebbe soltanto nel consegnare al mandante tutte le somme riscosse e, come bene osserva la S. C., in

Si dolse, infine, che l'Ufficio avesse assunto come imponibile la somma di L. 118.801.920, la quale dall'atto non risultava.

L'Amministrazione si costituì e resistette, chiedendo il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la qualificazione dell'atto come cessione di credito o come pegno di credito e la dichiarazione della sua tassabilità in corrispondenza con l'ipotesi ritenuta. E aggiunse che l'imponibile era stato da essa ricavato dal contratto di appalto, a cui il cosiddetto mandato faceva espresso riferimento.

Anche il Boncio, con una separata citazione, si oppose all'ingiunzione innanzi al Tribunale di Perugia, anche a lui l'Amministrazione oppose le difese sovra riassunte, le due cause furono riunite.

Il Tribunale, con sentenza 3 novembre 1967-26 febbraio 1968, avendo ravvisato nell'atto una cessione di credito, dichiarò illegittima l'ingiunzione e condannò in solido la Banca e il Boncio a pagare l'imposta di registro dovuta per quel contratto, secondo l'art. 4 della tariffa allegata A, nella misura dell'1,50 % della somma di L. 118.801.920.

Appellò tempestivamente la Banca, citando innanzi alla Corte Perugia l'Amministrazione e il Boncio; essa ripropose le difese del primo grado e, in subordine, chiese che, ove restasse ferma la qualificazione di cessione di credito, fosse dichiarata applicabile l'aliquota ridotta dello

tali ipotesi non potrebbe avere alcuna giustificazione la clausola della irrevocabilità), bensì *sull'operazione bancaria sottostante*; il mandatario cioè, non ostante le formule della procura, non rende il conto delle somme riscosse e non « rimette al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato » (art. 1713 c.c.), ma al contrario dispone di esse nel suo interesse per estinguere un suo credito, fa cioè cosa esattamente contraria al rendimento del conto, trasportando questo rendimento *ad un tempo successivo e ad un negozio diverso da quello di mandato*. Giustamente quindi il solo apparente obbligo del rendiconto non può addursi come un ostacolo formale all'applicazione dell'art. 45.

Bisogna ancora considerare che nella pratica degli affari le procure di tal genere contengono ad un tempo l'obbligo del rendiconto e la « promessa di rato »; il mandatario non è dispensato dall'obbligo di dare il conto, ma il mandante è obbligato ad accettare il conto che sarà dato; il rendiconto cioè si risolve in un dovere di informazione. È chiaro che una tale formulazione del mandato non può considerarsi ostantiva alla applicazione dell'art. 45, in quanto si risolve nella presentazione di un conto della gestione delle somme riscosse e utilizzate, come si è visto, per estinguere le operazioni bancarie.

Ma queste procure contengono solitamente anche la dichiarazione formale che il mandato è nell'interesse del mandatario o sostanzialmente tale; questo dice assai di più della dispensa dell'obbligo del rendiconto, perchè dà la dimostrazione più evidente del contenuto traslativo del negozio.

Un'ultima assai utile precisazione va rilevata nell'ultima parte della decisione, dove si ritiene legittimo l'aver determinato la base imponibile della cessione di credito dal contratto di appalto il cui corrispettivo costituiva per l'appunto l'oggetto del mandato ad esigere; non si tratta ovvia-

0,50 % prevista dall'art. 4 lettera b) della tariffa, modificato dall'art. 1 della legge 4 aprile 1953, n. 261. L'Amministrazione resistette al gravame, il Boncio con incidentale appello, fece proprie per quanto di ragione le istanze alla Banca.

La Corte d'Appello, con la sentenza ora impugnata, confermò eccezion fatta di una modificazione nel punto concernente le spese giudiziali, che qui non interessa, la decisione del primo giudice.

La sentenza è stata tempestivamente impugnata dalla Banca, nei confronti dell'Amministrazione delle Finanze, del Boncio e del sopravvenuto Fallimento di costui, con un ricorso per cassazione, col quale ha proposto quattro mezzi. Si è costituita in questa sede la sola Amministrazione, con un controricorso, la Banca ha presentato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi due motivi del ricorso debbono essere considerati congiuntamente, perchè concernono, inscindibilmente, la questione della valutazione del contenuto di un atto sottoposto a registrazione. La Banca, denunciando violazione degli artt. 73, 93, 8 e 45 del r.d. 30 dicembre 1923,

mente di un atto estrinseco, ma di un atto che è menzionato nel mandato e che costituisce la fonte del credito ceduto.

Un altro problema è quello della aliquota da applicare al mandato ritenuto di efficacia traslativa; la sentenza che si commenta ha giustamente statuito l'applicabilità dell'aliquota dell'1,50 % dell'art. 4 lettera a) della tariffa A, escludendo l'ammissibilità delle aliquote ridotte (0,50 % e, a maggior ragione, 0,25 % delle lett. b) e c); è ciò di elementare evidenza, in quanto un puro e semplice mandato non potrebbe mai rispettare quanto prescrive la nota aggiunta. Qualche dubbio, però, potrebbe far sorgere l'art. 15 della tariffa A che per il mandato irrevocabile che si riferisce a crediti prevede l'aliquota unica dell'1 %; potrebbe cioè sostenersi che in tutte le ipotesi dell'art. 45 della legge il mandato è tassabile per una aliquota speciale che, sia per i crediti sia per le alienazioni di beni mobili o immobili, è inferiore a quella dei corrispondenti atti traslativi.

Ma come emerge chiaro dal raffronto tra l'art. 45 della legge e l'art. 15 della tariffa A, l'oggetto di queste due norme non è il medesimo: lo spazio coperto dall'art. 15 è cioè assai più ristretto di quello dell'art. 45. L'art. 45 infatti contiene una norma aperta che rinvia a tutte le voci della tariffa applicabili secondo gli effetti che l'atto produce.

Il mandato irrevocabile può produrre gli effetti di vari negozi tipici; il mandato ad esigere può in determinati casi sostituire oltre che la cessione di credito, la delegazione di pagamento (UCKMAR, *La legge di registro*, II, 186); il mandato nell'esclusivo interesse del mandatario e senza rendiconto può avere valore di donazione; il mandato ad alienare con facoltà del mandatario di vendere a sè stesso equivale ad una vendita e, se intercorre fra prossimi congiunti, si presume a titolo gratuito. In sostanza l'art. 45 consente di tassare il mandato con l'aliquota della voce della tariffa riferibile agli effetti che produce.

n. 3269 (legge del registro) e dell'art. 1723 c.c. si duole che la Corte del merito per reputarla debitrice dell'imposta benchè non figurasse contraente nè fosse soggetto interessato alla registrazione e per qualificare l'atto come cessione di credito, non siasi attenuta alle obiettive risultanze del documento, secondo la regola fondamentale dettata dal ricordato art. 8, ma abbia fatto ricorso a inammissibili presunzioni e induzioni, che non trovano nell'atto base alcuna, e abbia, inoltre, specificamente, violato l'art. 45 della legge del registro, attribuendo al mandato irrevocabile la natura di atto traslativo, benchè mancasse la dispensa dall'obbligo del rendiconto, inderogabilmente richiesta all'uopo da quella norma.

Questa complessa censura è infondata.

Invero, il principio dettato dall'art. 8 non fu violato dalla Corte del merito, poichè questa si fondò sul contenuto dell'atto, compiendone, per altro, una interpretazione, che, come giudizio di fatto, si sottrae al sindacato di questa Corte Suprema, ove non ne siano, come nella specie, denunciate illogicità. L'art. 8 non impone di stare al contenuto letterale del documento, bensì di valutarne anche in contrasto con la forma apparente l'intrinseca natura e gli effetti ch'esso è destinato a produrre con

La portata più limitata dell'art. 15 della tariffa A è spiegata con esemplare chiarezza dal CLEMENTINI: *Leggi sulle tasse di registro*, I, 471, cui fanno coro molti altri autori (UCKMAR, *op. cit.*, 188; DE BONO, *La legge del registro*, II, 44, JAMMARINO, *Imposte di registro*, II, 559): riferendosi alla remota sentenza della Cassazione di Roma 28 aprile 1890, il Clementini spiega che il mandato ad alienare a terzi con dispensa del rendiconto si risolve nella donazione al mandatario del prezzo che sarà ricavato dalla vendita; per questo nella tariffa è stabilita l'aliquota che era in origine fissata per il trasferimento di cose mobili anche quando il mandato è conferito per la vendita di immobili; se invece il mandato consente al mandatario di acquistare egli stesso la proprietà delle cose o di diventare il titolare di un contratto di appalto o di un credito, saranno dovute le imposte previste per la vendita di cose immobili o mobili, per la cessione dell'appalto o per la cessione del credito.

Il mandato irrevocabile che si riferisce a crediti, cui fa riferimento l'art. 15 della tariffa A, non è la stessa cosa della cessione del credito. L'art. 15 riproduce l'art. 5 della legge del 1897 con qualche perfezionamento formale; questa norma prevedeva aliquote particolari, inferiori a quelle fissate per i corrispondenti atti, per la procura irrevocabile riferita alla « alienazione di beni immobili, di beni mobili e di crediti ». La norma vigente, aggiornando la forma, non ha più usato la strana espressione di *alienazione di crediti* e l'ha sostituita con quella di mandato riferito a crediti. Ma era più significativa la vecchia dicitura che stabiliva un'aliquota inferiore a quella della cessione per un atto che consiste (similmente alla alienazione di beni) nella operazione di realizzo del credito mediante il trasferimento di esso a terzi; se il mandatario è dispensato dal rendiconto egli farà proprie le somme che avrà ricavate dalla liquidazione dell'affare, come nell'altra ipotesi contemplata dalla stessa norma, farà proprio il prezzo ricavato dalla vendita dei beni. Cosa diversa è però il trasferimento

la considerazione del risultato economico al cui conseguimento esso è idoneo, per la sua giuridica portata (cfr. dal ultimo la sentenza n. 1850 del 1970 di questa Corte Suprema).

Nella specie, la Corte del merito ha, esattamente distinto nell'atto registrato, una parte, con efficacia esterna, cioè la procura, che legittimava la Banca nei confronti dell'Istituto delle Case Popolari, e, sottostante alla procura un'altra parte che la Corte considerò « lato interno » dell'atto, e che era un contratto stipulato dalla Banca col Boncio. A quest'ultimo riguardo, tenendo presente la « potenzialità ed efficacia strumentali del negozio » e valutandone all'uopo i caratteri di gratuità e irrevocabilità e l'obbligo del rendiconto, la Corte perugina osservò che il mandato deviando dalla sua apparente destinazione, « veniva ad atteggiarsi in maniera tale da rendere possibile, in concreto, che la banca andasse a estinguere quei debiti che il Boncio, o per eseguire i lavori assunti nei confronti dell'I.A.C.P., o per altre sue attività imprenditricie, puramente private, aveva contratte con la banca stessa e aggiunse che « se effettivamente si fosse inteso porre in essere un semplice mandato gratuito a riscuotere, alcun serio motivo, compreso il solo interesse della banca ad avere la disponibilità finanziaria per l'esercizio della sua attività, avrebbe potuto giustificare la clausola della irrevocabilità » e che « proprio la cessione di credito è il negozio usato quale mezzo di pagamento di un debito che il cedente ha verso il cessionario, situazione questa che normalmente si verifica tra imprenditore edile e istituto bancario finanziatore ». Della congruità di tali apprezzamenti di fatto la banca, come si è accennato, non discute in questa sede.

diritto dal mandante al mandatario di beni (vendita) o di crediti (cessione di credito) o di rapporti giuridici (cessione di contratto), soggetto alla imposta prevista specificamente per i singoli negozi. Nel testo attuale dell'art. 15, il mandato riferito a crediti è, al pari di quanto si stabilisce nel più antico testo, un incarico a compiere atti giuridici importanti il potere di disporre verso terzi del credito; cosa cioè diversa dal mandato ad esigere che si risolve nella cessione diretta del credito del mandante al mandatario.

Per questa ragione l'art. 15 della tariffa fa riferimento al mandato tanto nell'interesse del mandante quanto in quello del mandatario e quindi fissa una aliquota inferiore a quella del mandato che, essendo nell'interesse del solo mandatario, diventa un equipollente di un atto che opera un diretto trasferimento (JAMMARINO, *op. cit.*, I, 395).

L'art. 15 infine fissa aliquote particolari anche perchè esse sono applicate sul valore reale da dichiararsi dei beni, del capitale dei censi, del capitale dei crediti ecc.; ciò significa che il mandato irrevocabile che, come si è visto, comporta cessione in favore del mandatario non dei beni o dei rapporti giuridici ma del danaro che il mandatario realizzerà dall'esecuzione del mandato è tuttavia tassato, prima della esecuzione, in base al valore da dichiararsi dei beni o dei rapporti oggetto del mandato; la tassa colpisce non il prezzo in concreto realizzato, ma il valore da dichiarare delle cose da trasferire.

La banca si duole soltanto di violazione dell'art. 45 della legge del registro, osservando ch'esso attribuisce, ai fini tributari, efficacia traslativa al mandato irrevocabile solo allorchè vi sia dispensa dal rendiconto. Ma la norma non impedisce al giudice del merito di ravvisare, nei congrui casi, un negozio traslativo indiretto anche se non vi sia dispensa dal rendiconto. E nella specie la Corte perugina, dall'espressa menzione dell'obbligo del rendiconto e da tutte le altre clausole, complessivamente considerate, trasse la convinzione che tra la banca e il Boncio vi fossero rapporti obbligatori anteriori all'atto registrato e che con questo fosse stato pattuito anche l'obbligo di un regolamento finale dei conti, dopo che la banca avesse ottenuto dall'Istituto delle Case Popolari le somme per cui era indirettamente stipulata la cessione del credito.

Col terzo mezzo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 4 lettera b) della tariffa allegata alla l.r., modificato dall'art. 1 della legge 4 aprile 1953, n. 261, lamenta che la Corte perugina abbia respinto la sua domanda subordinata di applicazione dell'aliquota dello 0,50 % alla cessione di credito.

La doglianza è infondata: invero, per l'applicazione di quella norma di favore sarebbe stato necessario che dall'atto risultasse un nesso tra il finanziamento concesso dalla banca e la cessione di credito da questa ottenuta, tale da escludere la possibilità dell'estensione della efficacia della cessione a operazioni diverse da quel finanziamento (cfr. da ultimo la sentenza n. 2421 del 1970 di questa Suprema Corte). E la Corte del merito rilevò, in fatto, che mancavano nell'atto le « indicazioni specifiche » necessarie all'uopo.

Col quarto mezzo, infine, dolendosi di violazione dell'art. 8 della legge del registro, la banca censura la Corte del merito per aver tratto la base imponibile dal contratto d'appalto stipulato dal Boncio con l'Istituto, anzichè dall'atto della cui registrazione si trattava, il quale non conteneva al riguardo elemento alcuno.

Anche questo motivo è inaccoglibile. Infatti, la sentenza impugnata accertò che l'atto menzionava espressamente quel contratto di appalto e ne trasse, in fatto, il convincimento che « il valore dell'atto di cessione era proprio quello dell'ammontare della somma che avrebbe incassato il Boncio dall'esecuzione dell'appalto ». — (*Omissis*).

Ma è evidente che questa norma non può più trovare applicazione quando è lo stesso mandato che opera il trasferimento; in tal caso, come per il trasferimento di immobili il valore sarà determinato con accertamento a stima, per la cessione di credito la base imponibile dovrà essere l'ammontare del credito ceduto.

Si può quindi concludere che l'art. 15 della tariffa A, il cui campo di applicazione è restrettissimo, non limita l'art. 45 della legge e non impedisce che il mandato ad esigere nell'interesse del mandatario possa essere qualificato ai fini della tassazione come cessione di credito.

C. BAFILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 gennaio 1972, n. 204 - Pres. Icardi - Est. Virgilio - P. M. Pascalino (diff.) - Stefanelli (avv. Ferrari) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Galleani).

Imposta di registro - Valutazione automatica dei fondi rustici - Valore dichiarato superiore - È determinante per la liquidazione dell'imposta.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 43; l. 20 ottobre 1954, n. 1044, art. 1; l. 27 maggio 1959, n. 355, art. 3; l. 22 novembre 1962, n. 1706, art. 1).

L'imposta di registro sul trasferimento dei fondi rustici va commisurata al prezzo dichiarato ove questo sia superiore al valore risultante dalla valutazione automatica; ciò vale anche in relazione alla legge 22 novembre 1962, n. 1706 che regola la diversa ipotesi in cui il contribuente chieda la valutazione a stima per escludere, siccome troppo elevata, la valutazione automatica (1).

(Omissis). — Con i motivi primo e secondo, che vanno del pari esaminati congiuntamente, si denuncia la violazione dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., in relazione agli artt. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, e 1 della legge 22 novembre 1962, n. 1706, e si deduce quanto segue: 1) che già sulla base della legge n. 1044 del 1954 e di quella modificata n. 355 del 1959 la Corte del merito avrebbe dovuto considerare che la norma dell'art. 43 della legge organica di registro aveva subito, per il sistema di valutazione dei fondi rustici, una integrale modifica che rendeva applicabile il procedimento automatico (secondo i coefficienti tabellari) in ogni caso, e quindi anche nella ipotesi in cui fosse stato indicato un prezzo contrattuale superiore a quello risultante dal detto procedimento, 2) che, peraltro, dopo la legge n. 1706 del 1962 la Corte d'appello avrebbe dovuto escludere senz'altro la tesi della sopravvivenza della tassazione in base al prezzo indicato in contratto, in quanto la detta legge aveva eliminato ogni dubbio al riguardo.

Il problema dell'interpretazione e del coordinamento delle disposizioni legislative avanti indicate, al fine di stabilire la loro incidenza sulla precedente normativa, è stato già esaminato e risolto da questa Corte Suprema con numerose conformi pronunce, che hanno negato fondamento alla tesi prospettata con le censure suindicate.

(1) Identiche sono le decisioni in pari data n. 205, 206 e 207.

Affermazione esatta che può ritenersi ormai definitivamente acquisita (cfr. Cass., 2 marzo 1971, n. 524 e 16 marzo 1971, n. 734, in questa *Rassegna*, 1971, I, 469).

Con le menzionate pronunce (da ultimo, Cass., 16 marzo 1971, n. 734; 2 marzo 1971, n. 524) è stato innanzitutto rilevato che secondo il principio generale desumibile dall'art. 43 della legge di registro, nei contratti di trasferimento, a titolo oneroso, di un bene, la tassa è commisurata a quella delle due controprestazioni negoziali che risulti di maggiore entità: al prezzo o al valore del bene trasferito.

È stato altresì osservato che i predetti due termini dell'alternativa dovrebbero essere sempre tra loro eguali in quanto il primo (prezzo) costituisce economicamente l'espressione monetaria del secondo; ma che tale eguaglianza di solito non si riscontra nelle dichiarazioni negoziali, prevalentemente perchè i contraenti, al fine di evadere parte della tassa, indicano un corrispettivo inferiore a quello pattuito, ma anche perchè — a volte — il detto corrispettivo, per ragioni soggettive dell'uno o dell'altro contraente, è pattuito realmente in misura maggiore o minore del valore reale del bene trasferito.

Di qui la facoltà dell'amministrazione finanziaria di accertare il valore venale in comune commercio del bene trasferito, al fine di riportare ad esso, se superiore al prezzo dichiarato, la tassa da percepire.

Analoga facoltà non è concessa, invece, al contribuente per l'ipotesi che il prezzo sia superiore al valore venale perchè, dovendo la tassa di registro incidere sempre sulla controprestazione di maggiore entità concreta effettivo trasferimento di ricchezza dall'una all'altra parte, essa andrebbe parimenti commisurata al maggior prezzo e non al minor valore del bene trasferito.

Sulla base di queste premesse d'ordine generale, con le indicate pronunce il Supremo Collegio — con specifico riferimento al problema ora nuovamente in discussione — è pervenuto alla conclusione che l'art. 16 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, indica in linea generale i criteri da seguire per determinare il valore venale in comune commercio di ogni specie di beni immobili, e che tali criteri sono stati modificati — relativamente ai fondi rustici — dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, la quale ha sostituito al criterio elastico mercantile della legge fondamentale di registro un criterio di valutazione fisso ed automatico, stabilendo che nei casi in essa espressamente indicati (secondo la interpretazione autentica della successiva legge 20 novembre 1962, n. 1706) il valore venale dei fondi rustici deve essere determinato esclusivamente in base alle tabelle censuarie compilate ed aggiornate, annualmente, dalla Commissione centrale.

Ha precisato, però, questa Corte che la modifica investe soltanto il sistema di valutazione dei beni trasferiti (fondi rustici) al fine di determinare il valore tassabile, ma non disciplina in modo diverso dal passato il principio generale del riferimento della tassa di registro, per la sua liquidazione, alla controprestazione di maggiore entità del negozio di trasferimento, per cui — anche nel vigore della nuova normativa —

ove in una compravendita di un fondo rustico il prezzo indicato risulti superiore al valore del fondo determinato con il criterio automatico mediante applicazione dei coefficienti risultanti dalle tabelle censuarie, la tassa di registro continuerà ad essere commisurata al prezzo (maggiore) e non al valore (minore) del fondo.

Con la più recente delle menzionate sentenze (n. 734 del 16 marzo 1971) è stato altresì precisato che la norma dell'art. 1 della legge 22 novembre 1962, n. 1706 — secondo la quale il criterio di valutazione automatica trova applicazione quando, indipendentemente dall'applicazione del prezzo contrattuale, non sia dichiarato valore alcuno per i fondi rustici, e quando non sia espressamente dichiarato che i fondi stessi hanno un valore inferiore a quello risultante dalla valutazione tabellare, sottolineando così la *non equivalenza* della « indicazione del prezzo contrattuale » alla dichiarazione di valore — non importa deroga al principio generale in forza del quale, anche nel vigore delle sopravvenute leggi, l'imposta di registro sugli atti di compravendita dei fondi rustici va applicata sui prezzi pattuiti, eventualmente prevalenti.

L'orientamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema, risultante — come si è detto — da molteplici conformi decisioni, è stato seguito dalla sentenza impugnata, la quale ha affermato che l'inciso « indipendentemente dall'indicazione del prezzo contrattuale » (contenuto nell'art. 1 della legge n. 1706 del 1962) significa soltanto che al fine di stabilire se l'atto contenga o meno una dichiarazione di « valore » si deve prescindere dalla eventuale indicazione del prezzo, e non già che il prezzo contrattualmente enunciato perda ogni efficacia anche se risulti superiore a quello tabellare o venale e che, di conseguenza, l'imposta di registro non possa più, alla stregua della nuova normativa, essere commisurata ad esso, ossia alla maggiore controprestazione risultante dal contratto.

Si è inteso in definitiva stabilire — pur se la formulazione della norma non è molto perspicua — che ove il contribuente non dichiari alcun *valore* del bene (ed a tal fine non ha rilievo l'eventuale prezzo menzionato nell'atto), ovvero non dichiari espressamente che il fondo ha un valore inferiore a quello tabellare, si deve far ricorso al procedimento di valutazione tabellare; ma non si è inteso scardinare anche il principio fondamentale secondo il quale — nella determinazione dell'imponibile — la finanza deve commisurare la tassa al prezzo risultante dall'atto, se questo sia *superiore* al valore accertabile in base al procedimento tabellare.

Poichè nel presente giudizio non sono stati adottati argomenti che non siano stati già esaminati con le citate precedenti pronunce, o che siano comunque idonei a sorreggere una diversa soluzione, ritiene la Corte di non doversi discostare dal proprio orientamento giurisprudenziale. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 gennaio 1972, n. 212 - Pres. Favara - Est. Giuliano - P. M. Cutrupia (diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Banca Naz. del Lavoro (avv. Scandale).

Imposta di registro - Cessioni di credito in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali ed industriali - Aliquota dello 0,50 % di cui alla lett. b) dell'art. 4 della tariffa A della legge di registro - Criteri di determinazione - Cessione di credito estensibile ad altre operazioni - Inapplicabilità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 4 lett. b e nota aggiunta, art. 28, lett. b).

L'aliquota media dello 0,50 % di cui all'art. 4 lett. b) della tariffa A della legge di registro è soggetta, all'identico modo dell'aliquota ridottissima dello 0,25 % della lett. c), alle limitazioni della nota aggiunta a detto articolo; la cessione di credito può cioè fruire dell'aliquota ridotta quando sia in relazione con operazioni bancarie espressamente specificate e semprechè gli effetti della cessione stessa non siano estensibili ad operazioni diverse da quelle indicate (1).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo, la ricorrente, denunciando « violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e nota, 28, lett. b) della Tariffa all. A della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, nel testo modificato con gli artt. 1 e 2 della legge 4 aprile 1953, n. 261, e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione », lamenta che la Corte napoletana abbia dichiarato applicabile alle cessioni di credito l'aliquota ridotta dello 0,50 %, benchè avesse, in fatto, acclarato la mancanza dell'elemento oggettivo richiesto dalla nota esplicativa del citato art. 4.

La doglianza è fondata.

(1) Decisione di grande importanza che chiude definitivamente la breve digressione giurisprudenziale sulla tassazione delle cessioni di credito con l'aliquota dello 0,50 %. Come si ricorderà, con le sentenze 16 novembre 1970, n. 2421, 18 febbraio 1971, n. 413 e 18 marzo 1971, n. 760 (in questa *Rassegna*, 1971, I, 361 e 667) la S. C. aveva scisso il significato dell'unica nota all'art. 4 della tariffa a seconda che si ponesse in relazione alla lettera b) o alla lettera c); e dopo aver premesso che per la riduzione di aliquota della lett. b) si richiedevano limitazioni meno rigorose, era giunta ad affermare che la sola qualità dei soggetti (azienda di credito autorizzata da una parte e ditta commerciale o industriale dall'altra) fosse sufficiente per ritenere applicabile l'aliquota media dello 0,50 %, il che significa sopprimere integralmente la nota aggiunta in riferimento alla lett. b).

Tuttavia già con la sent. 15 aprile 1971, n. 1076 (*ivi* 1971, I, 1071) la S.C. tornava sui suoi passi; senza negare una differenza di ampiezza delle due

Quella mancanza, invero, fu espressamente rilevata dalla Corte del merito, la quale accertò che nell'una, nè nell'altra scrittura « si appresta alcun congegno tecnico-giuridico che sia tale da assicurare in modo obiettivo l'esclusiva destinazione dei crediti ceduti all'estinzione del debito derivante dall'utilizzato di quel determinato finanziamento ».

Ora, la nota esplicativa dell'art. 4 della Tariffa stabilisce che « per l'applicabilità delle minori aliquote di cui alle lettere b) e c) è necessario che nell'atto di cessione siano specificamente indicate le operazioni in relazione alle quali è stipulato e che l'efficacia della cessione non sia estesa anche ad altre operazioni ». La norma, nella sua tassativa chiarezza, non legittima la distinzione fatta dalla Corte del merito. Questa, come si è detto, ha affermato che per l'aliquota di minor favore, disposta dalla lettera b), il legislatore ha usato un minor rigore; ma la nota, che è parte integrante della legge, pone sullo stesso piano « le minori aliquote di cui alle lettere b) e c) » ed enuncia, con una sola espressione, che si riferisce ad entrambe, i requisiti necessari per la loro applicazione, nei rispettivi casi.

La Corte partenopea si è riferita alla sentenza n. 2948 di questa Corte Suprema, la quale, in verità, affermò il principio ora ripetuto dalla sentenza impugnata; e ad analoga decisione sono poi pervenute anche la sentenza n. 2421 del 1970 e le sentenze dal n. 760 al n. 766 del 1971. Ma gli argomenti adottati da tali decisioni, se attentamente esaminati, non persuadono.

Cosicchè questa Corte, riesaminate le questioni sollevate, ritiene più esatto, discostandosi dalla ricordata precedente giurisprudenza, adottare una soluzione diversa, ma senz'altro più aderente al testo di legge e che vale, nel complesso, a fornirne una più sicura e soddisfacente interpretazione.

Quelle sentenze, invero, hanno anzitutto osservato che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1397 del 1964, hanno affermato che la *ratio*

riduzioni, precisava, però, che la nota aggiunta spiega i suoi effetti anche in relazione alla lett. b), sì che non può concedersi la riduzione quando un'inadegua determinazione degli effetti della cessione ne consente l'estensione alla copertura di esposizioni di ogni genere, anche eventualmente diverse da una operazione bancaria tipica; si riteneva quindi sempre necessaria l'indicazione espressa delle operazioni con cui la cessione era collegata e l'esclusione della estensibilità ad operazioni diverse. Nella sostanza, già con questa pronunzia, si chiudeva la porta al tentativo di far rientrare nel beneficio atti che consentivano di utilizzare la cessione di credito per garantire o estinguere *indeterminati* crediti della banca.

Oggi finalmente, con la necessaria chiarezza e coerenza, si riconosce che la nota all'art. 4 non può che avere l'identica portata per le due riduzioni della lettera b) e della lettera c).

Per l'interpretazione restrittiva della nota aggiunta v. da ultimo Cass. 25 giugno 1971, n. 2006, *ivi* 1971, I, 1198.

della nota è per evitare l'elusione fiscale che avveniva in quanto « gli istituti finanziatori, favoriti dalla generica formula della legge precedente (r.d.l. 9 maggio 1935, n. 606; r.d.l. 19 dicembre 1936, n. 2170), non si erano mostrati alieni dall'utilizzare le cessioni di credito per proprie esposizioni non collegate al finanziamento concesso per la realizzazione di quelle opere e forniture pubbliche »; ma non hanno considerato che le Sezioni Unite dovevano decidere unicamente sui limiti di applicabilità della lettera c) dell'art. 4 della Tariffa, cioè della disposizione che stabilisce l'aliquota ridottissima dello 0,25 % per le cessioni di annualità o contributi governativi o di enti pubblici o di crediti verso pubbliche amministrazioni a garanzia di finanziamenti concessi da aziende di credito a imprese industriali o commerciali in relazione a crediti derivanti dall'esecuzione di opere forniture pubbliche. Le Sezioni Unite, in quell'occasione, non dovevano considerare e non considerarono la disposizione della lettera b).

Siffatta inavvertenza nel vagliare il contenuto della decisione delle s.u. si è ripercossa sulle ulteriori argomentazioni delle pronunce dianzi ricordate: esse, invero, presero le mosse da quell'asserita *ratio* dell'intera nota per giungere alla conclusione che l'espressione « altre operazioni » contenuta nella nota medesima doveva essere intesa in due modi diversi secondo che si considerasse la lettera b) o la lettera c) dell'art. 4. Ma non è logicamente ammissibile che una stessa espressione, usata una sola volta dal legislatore con indistinto riferimento alle due ricordate ipotesi, abbia due diversi significati, talchè secondo le affermazioni di quelle sentenze, l'aggettivo « altre », quando si abbia riguardo alla lettera c), debba essere inteso, secondo la razionale connessione con il resto della nota, come contrapposto alle operazioni che l'atto di cessione deve specificamente indicare, mentre, quando si abbia invece riguardo alla lettera b), debba essere inteso come contrapposto alle operazioni genericamente previste, con requisiti meramente subiettivi, dalla disposizione contenuta in questa lettera.

Se così fosse, in verità, la specificazione delle operazioni, richiesta dalla nota, risulterebbe superflua, e la nota, in sostanza, non aggiungerebbe alcunchè alla lettera b). Non vi sarebbe quindi stata ragione di apporla a questa disposizione; e il legislatore avrebbe aggiunto la nota soltanto al precetto della lettera c).

In conclusione, deve affermarsi il principio che, anche per l'applicabilità dell'aliquota del 0,50 % prevista dalla lettera b) dell'art. 4 della tariffa, insieme al requisito subiettivo indicato da tale norma deve concorrere altresì il requisito obiettivo prescritto dalla nota, che integra la norma stessa; è, cioè, necessario che l'atto indichi specificamente le operazioni per cui è stipulato e che l'efficacia della cessione non sia estesa a operazioni diverse da quelle così indicate. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 febbraio 1972, n. 340 - Pres. Caporaso - Est. Spagnoletti - P. M. De Marco (conf.) - Borghi (avv. Porta) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Gargiulo).

Imposta di registro - Agevolazioni per la formazione della piccola proprietà contadina - Costituzione di vitalizio - Estensione.

(l. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1).

L'agevolazione dell'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604 per gli acquisti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina, si estende anche all'atto di costituzione di rendita vitalizia che, come la vendita, comporta il trasferimento di proprietà (1).

(Omissis). — Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e, comunque, erronea applicazione della norma dell'art. 1 della legge n. 604 del 1954, in relazione all'art. 12 delle disposizioni preliminari del c.c. ed altresì in relazione all'art. 8 della legge sul registro 30 dicembre 1923, n. 3269, ed agli artt. 1 e 17 della tariffa all. A della stessa legge di registro.

Sostengono i ricorrenti che il legislatore, nell'intento di agevolare il più possibile la formazione della piccola proprietà contadina (ora denominata proprietà diretta coltivatrice), ha innanzitutto menzionato, tra gli atti ammessi al beneficio, quelli di compravendita. Fra questi vanno indubbiamente compresi anche gli atti che della vendita hanno la stessa natura e caratteristica sostanziale e che siano idonei al raggiungimento della finalità del legislatore.

Prospettano i ricorrenti che è appunto il caso del vitalizio, che è contratto a titolo oneroso di trasferimento di proprietà di un bene (art. 1872 c.c.).

Aggiungono che il contratto in esame poteva anche essere qualificato dalle parti come vendita, con pagamento dilazionato del prezzo mediante rate mensili.

Concludono che in applicazione dei principi di cui all'art. 8 della legge di registro ed agli artt. 1 e 17 della tariffa all. A, doveva essere concesso al vitalizio lo stesso trattamento della compravendita.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando la violazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c., deducono che contraddittoriamente la Corte, pur attribuendo al legislatore l'intento di agevolare la formazione della pic-

(1) Riallacciandosi alla sent. 6 maggio 1969, n. 1535 (in questa *Rassegna*, 1969, I, 686) la S. C. estende, con assai larga interpretazione, l'agevolazione concessa per la vendita ad un atto che, se pure trasferisce la proprietà, ha una funzione (speculazione sull'area) che non è certo quella di creare un patrimonio per l'agricoltura.

cola proprietà contadina, conclude per la tesi restrittiva, che nega non solo l'interpretazione analogica, ma anche quella estensiva della norma.

Le due censure, che possono essere congiuntamente esaminate data la loro stretta connessione, sono fondate.

Questo Supremo Collegio ha già avuto modo di avvertire, interloquendo in fattispecie analoga al problema in questione, che la tesi seguita dalla sentenza impugnata e sostenuta dall'Amministrazione delle Finanze è viziata in radice da un errore fondamentale di interpretazione (Cass. 6 maggio 1969, n. 1535).

Questa pronuncia riguardava propriamente l'applicazione dell'agevolazione tributaria in materia di imposta di registro agli atti rivolti al miglioramento e trasformazione fondiaria nel quadro delle operazioni di formazione della piccola proprietà contadina; agli atti cioè così detti accessori e secondari rispetto ai negozi giuridici (primari), come quelli di compravendita, concessione in enfiteusi, permuta di fondi rustici ed acquisto di case coloniche, per i quali la legge n. 604 prevede, con specifica elencazione, le agevolazioni tributarie.

Ma i rilievi contenuti nella menzionata sentenza, attenendo all'identico problema di interpretazione della norma agevolatrice, debbono essere considerati validi anche ai fini della controversia in esame.

Ed infatti, se è vero che l'elencazione dei contratti che sono ammessi al beneficio fiscale nell'art. 1 della legge n. 604 inizia con l'indicazione di una specie tipica (compravendita), è vero altresì che l'evolversi delle leggi concernenti la formazione della piccola proprietà contadina nel senso di una dilatazione delle norme di favore, di cui si è diffusamente occupata la citata sentenza di questa Suprema Corte, lascia trasparire chiaramente la finalità perseguita dal legislatore di non lasciare scoperto alcun atto comportante il trasferimento della proprietà di un bene immobile e quindi anche l'atto messo in essere mediante la costituzione di una rendita vitalizia, che ha, alla pari della compravendita, effetti reali.

L'esclusione dei contratti che importano tale trasferimento, comunque denominati, si porrebbe in evidente contrasto con la *ratio legis*, che è destinazione dell'atto alla formazione della proprietà diretta coltivatrice.

Esclusa, pertanto, la possibilità di una interpretazione « analogica », che nella subietta materia è vietata, deve confermarsi il principio più volte enunciato da questo Supremo Collegio, per cui è ammissibile l'interpretazione estensiva delle leggi tributarie tutte le volte che ricorrono, nel caso non previsto dal legislatore, i motivi e le finalità proprie dello spirito della legge che si intende applicare per estensione (Cass. 19 aprile 1961, n. 863).

L'art. 1 della legge del 1954 ha menzionato il contratto di compravendita perchè è il negozio tipico, consueto dei trasferimenti di proprietà, ma, tenuta presente la finalità del legislatore, non è dubbio che

la norma agevolatrice va ritenuta applicabile anche al contratto vitalizio che, come la vendita, implica un trasferimento di proprietà da colui che si costituisca il vitalizio a colui che lo deve corrispondere.

Nè vale obiettare che il contratto di vitalizio comporta un'alea per la incertezza della durata della rendita collegata con la durata della vita del beneficiario della rendita stessa, che viene a risolversi in una indeterminazione del prezzo, e ciò perchè tale alea e tale modalità di acquisto non sono in contrasto con l'intendimento del legislatore e con la norma in esame, dovendosi dare rilevanza, ai fini della soluzione del problema interpretativo che ne occupa, all'effettivo trapasso di proprietà compiuto per conseguire la finalità di natura economico-sociale della formazione della proprietà diretta coltivatrice. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 febbraio 1972, n. 445 - Pres. Caporaso - Est. Mazzacane - P. M. Pascalino (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini) c. Pellegrini (avv. Urbani).

Imposta di registro - Privilegio - Termine triennale di decadenza - Imposta complementare, - Decorrenza dalla data della registrazione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 97 e 136).

Il termine triennale di decadenza del privilegio speciale che assiste l'imposta di registro decorre dalla data della registrazione anche per l'imposta complementare (1).

(*Omissis*). — L'Amministrazione finanziaria con unico mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 136 cpv. della legge organica di registro r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; 4, primo e secondo comma del r.d.l. 5 marzo 1942, n. 186; 2964 ss. e 2935 c.c., nonché difetto e contraddittorietà di motivazione, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. Essa, pur aderendo alla tesi, accolta dalla Corte di appello di Milano, per cui il termine di cui all'art. 97 della legge di registro è un termine di decadenza, sostiene tuttavia che nella specie il privilegio concerne un credito per tributo complementare il quale diviene

(1) Viene riconfermata la tesi che la decadenza dal privilegio possa verificarsi prima che il diritto possa farsi valere: non sarebbe cioè possibile che un termine di decadenza, diretto a ridurre le pericolose conseguenze che a danno del terzo produce un privilegio non assistito da pubblicità, possa essere elastico; ma a questa esigenza si contrappone l'altra, non meno rilevante sul piano pratico, di conservare una utilità alla norma. Sull'argomento v. *Relazione Avv. Stato*, 1966-70, II, 645.

certo ed esigibile soltanto con la definitività dell'accertamento ovvero con la decisione della Commissione distrettuale adita dal contribuente; che, pertanto, non è possibile far decorrere, in ogni caso, il *dies a quo* del triennio della data di registrazione dell'atto, ma che esso va fissato con riguardo ai suindicati eventi sulla base del principio, applicabile anche alla decadenza, per cui la prescrizione non incomincia a decorrere se non da quando il diritto, che dovrebbe esserne colpito, può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).

La censura è infondata.

L'art. 97, secondo comma, della legge di registro stabilisce che l'azione esecutiva del fisco per la riscossione del credito privilegiato sull'immobile oggetto del privilegio si estingue nei termini fissati dalla legge medesima per domandare il pagamento dell'imposta o del suo supplemento. Gli artt. 136 e ss. della legge citata prevedono un termine di tre anni, per l'imposta suppletiva o complementare, che incomincia a decorrere dalla data di registrazione dell'atto, lo stesso termine di tre anni, nei casi in cui l'imposta è dovuta al verificarsi di un avvenimento successivo all'atto che il contribuente è tenuto a denunciare, decorrente dal giorno della denuncia, ed infine il termine di venti anni per gli atti non registrati.

Il termine stabilito per *relationem* dall'art. 97, secondo comma, è di decadenza e non di prescrizione, non soggetto nè a sospensioni nè ad interruzioni, come questa Corte ha più volte affermato, e di recente ha ribadito (sent. n. 1552 sez. un. del 18 settembre 1970). Ora, appunto in relazione al carattere decadenziale del termine stabilito dall'art. 97, secondo comma, legge cit. e con riguardo alla ipotesi di atto registrato (come quello oggetto di tassazione nella specie) questa Corte ha già avuto modo di decidere che il termine predetto decorre in ogni caso dalla data di registrazione dell'atto cui si riferisce il tributo (sentenza 24 aprile 1963, n. 1086, e, *in motivaz.* sent. 14 ottobre 1966, n. 2457; 22 maggio 1969, n. 1796) e tale orientamento, condiviso dalla dottrina dominante, merita di essere confermato. Invero la garanzia reale prevista dall'art. 97, primo comma, consente allo Stato creditore (o a chi ad esso si surroga) di perseguire il bene anche quando questo è passato dal patrimonio del debitore in quello di terzi estranei al debito di imposta, e ciò senza alcuna forma di pubblicità. Pertanto, il legislatore, al fine di ridurre quanto più possibile le dannose conseguenze di codesta deroga al sistema di pubblicità, e in considerazione delle esigenze di certezza nella circolazione dei beni, ha ritenuto necessario, nell'interesse dei terzi, assegnare un limite certo alla durata del privilegio, prefiggendo appunto un termine fisso entro il quale l'azione privilegiata può essere esercitata. Si tratta di un termine rigido, il cui decorso si risolve quindi nella mancanza di uno degli estremi richiesti per l'esercizio dell'azione stessa, di sua natura temporanea.

Alla stregua di tali principi appare infondata la tesi della Finanza. Questa sostiene che la Corte del merito avrebbe dovuto ancorare il *dies a quo* del termine di decadenza anziché dalla data di registrazione dell'atto, a quella della decisione della Commissione distrettuale in ordine al valore del bene contestato dal contribuente, in quanto, prima di quel momento, secondo l'assunto, l'azione privilegiata non avrebbe potuto essere iniziata, e quindi, in virtù del principio sancito dall'articolo 2935 c.c. il termine non avrebbe potuto incominciare a decorrere prima di esso.

La tesi prospettata è inaccettabile poiché porterebbe alla conseguenza di ritenere « elastico » il termine *de quo*, in quanto esso verrebbe ad essere commisurato, in definitiva, a quello che è in singoli casi il termine (prescrizionale) dell'azione personale esercitata contro il debitore d'imposta, e la « elasticità » che in tal modo sarebbe attribuita al termine *de quo*, è inconciliabile con la rigidità caratteristica della decadenza e con l'intento del legislatore di soddisfare le già rilevate esigenze di certezza del diritto nella circolazione dei beni.

Il richiamo della Finanza all'art. 2935 c.c., per giustificare l'assunta impossibilità legale di far valere il diritto, non è pertinente poiché l'azione privilegiata sorge, a favore dell'erario, simultaneamente al verificarsi del presupposto (registrazione dell'atto) per la nascita del credito tributario garantito; e nel procedimento contro il debitore principale si potrebbe ravvisare, in ipotesi, una causa di sospensione o di interruzione del termine per l'esercizio dell'azione medesima, se esso fosse prescrizionale, ma non una causa di impedimento legale che possa, come tale, paralizzare l'inizio del decorso del termine medesimo (decadenziale).

Appunto per tali ragioni nemmeno è pertinente il richiamo della Finanza alla sentenza di questa Corte n. 2311 del 27 giugno 1969. Tale sentenza — come altre pronunciate in casi analoghi — ha ritenuto, con riferimento all'art. 136 della legge di registro, che per il principio generale dettato dall'art. 2935 c.c. il termine prescrizionale non può incominciare a decorrere prima del verificarsi del presupposto che dà diritto alla percezione dell'imposta. Ma tale esatto principio è stato enunciato osservandosi, con riferimento al caso di specie, che l'inizio della decorrenza del termine dovesse farsi coincidere non con la registrazione dell'atto « agevolato » ma con la registrazione dell'atto di rivedita o di trasferimento che importava, in quel caso, decadenza delle agevolazioni già concesse e attribuiva al diritto della Finanza l'efficacia che originariamente non possedeva. Diversa è la fattispecie in esame nella quale il diritto della Finanza a percepire l'imposta complementare è sorto, come si è visto, nel momento stesso della registrazione dell'atto, e quindi da quel momento ha cominciato a decorrere il termine per l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 97 cpv. della legge di registro. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 25 febbraio 1972, n. 565 - Pres. Marletta - Est. Boselli - P. M. Tavolaro (conf.) - Assessorato Regionale dei LL. PP. della Regione Siciliana (avv. Stato Giorgio Azzariti) c. Barbarino Giuseppe (avv. De Felice).

Imposta generale sull'entrata - Regione Siciliana - Tassazione dei corrispettivi pagati alla Regione - Sostituzione della Regione Siciliana allo Stato - Diritto di rivalsa - Inammissibilità.

La sostituzione della Regione siciliana allo Stato, attuata, in tema di i.g.e., dalla legge statale 12 aprile 1948, n. 507, non ha modificato il trattamento giuridico unitario del tributo, inteso come rapporto di imposta e come rapporto di rivalsa; ha, invece, fatto assumere alla Regione la stessa posizione giuridica che lo Stato ha nel tributo; pertanto, con riguardo alla tassazione dei corrispettivi pagati dalla Regione, il diritto di rivalsa non è esercitabile nei confronti della stessa, così come non è esercitabile nei confronti dello Stato (1).

(Omissis). — Con l'unico motivo di ricorso l'Assessorato ai LL. PP. della Regione Siciliana denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. 19 giugno 1940, n. 762, dell'art. 1 del d.l.p. 12 aprile 1948, n. 507 e dell'art. 1 della legge regionale siciliana 22 marzo 1952, n. 6, in relazione agli artt. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., e censura la sentenza impugnata per non avere considerato che la Regione siciliana, essendo subentrata nella titolarità dei tributi dello Stato, ne ha assunto anche la medesima posizione giuridica, con la conseguenza — per quanto in particolare attiene all'I.G.E. — che essa gode, in tema di rivalsa, dello stesso trattamento che vien fatto alle Amministrazioni dello Stato.

Il motivo è fondato.

(1) La Corte di Cassazione, accogliendo la tesi sostenuta nell'interesse dell'Amministrazione, ha risolto, con questa sentenza, (preceduta da altra nel medesimo senso delle stesse Sezioni Unite: Cass. 8 febbraio 1972, n. 311), un contrasto determinatosi nella Prima Sezione della Suprema Corte. Invero, con una decisione (Sez. I, 9 febbraio 1970, n. 300, in questa *Rassegna*, 1970, I, 131), movendo dalla considerazione della « ratio » della esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dello Stato disposta dal terzo comma dell'art. 6 della legge istitutiva dell'IGE (« ratio » individuata nella esigenza di evitare una inutile partita di giro in una situazione caratterizzata dal fatto che lo Stato è anche soggetto attivo del rapporto di imposta), ha ritenuto che, essendo la Regione siciliana stata sostituita, in virtù della legge statale 12 aprile 1948, n. 507, nella stessa posizione giuridica che lo Stato ha nel rapporto d'imposta di cui si tratta, senza modificazione del regolamento giuridico di quest'ultimo, rimanga ferma l'esi-

Esso ripropone a queste Sezioni Unite una questione che due recenti decisioni della stessa Sezione semplice hanno risolto in modo difforme: se cioè il diritto di rivalsa previsto dall'art. 6 della legge istitutiva della imposta generale sull'entrata possa essere esercitato, da colui a favore del quale si verifica l'entrata, anche nei confronti della Regione siciliana per i pagamenti dei compensi e corrispettivi da questa effettuati.

Prendendo, ai fini del presente riesame, ancora una volta le mosse da quella che è la disposizione fondamentale in materia, ossia dal terzo comma dell'art. 6 della legge 19 giugno 1940, n. 762 — secondo cui « Tale diritto (di rivalsa) non compete nei confronti delle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato nonchè di quegli enti che, per legge siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato » — e considerando, come questa S.C. ha già chiarito con sentenza 8 aprile 1965, n. 612, che la norma in oggetto, in quanto norma ordinaria e non costituzionale, non impedisce al legislatore di dettare in materia una diversa disciplina con successive disposizioni aventi la stessa efficacia di legge formale, può assumersi a criterio direttivo della indagine da compiere, aderente alla normativa riferita ed ormai pacifico in giurisprudenza, quello secondo cui, in materia di imposta generale sull'entrata, il diritto di rivalsa, in tanto può ritenersi escluso in favore di un Ente diverso dallo Stato, in quanto tale esclusione discenda:

a) o da una legge che equipari in tutto, ad ogni effetto fiscale, l'Ente medesimo allo Stato;

b) o da una legge che disponga specificamente l'esclusione della rivalsa in favore di detto Ente; prescindendo dalla sua equiparazione alla Amministrazione statale ad ogni effetto fiscale;

genza razionale della eccezione di cui al citato terzo comma dell'art. 6 e debba, pertanto, il diritto di rivalsa considerarsi non esercitabile neppure nei confronti della Regione; con altra decisione successiva (sentenza 5 dicembre 1970, n. 2567, in questa *Rassegna*, 1971, I, 190), ha ritenuto invece di non poter confermare l'avviso precedentemente espresso per l'assorbente considerazione che — quale che sia la giustificazione razionale e lo scopo pratico perseguito dalla legge sull'IGE nel disporre la esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dello Stato — dovendo la estensione del divieto a favore di un Ente diverso dallo Stato farsi discendere pur sempre ed unicamente da una legge che equipari in tutto e ad ogni effetto fiscale l'Ente considerato alle Amministrazioni dello Stato, non potrebbe nella specie giovare il richiamo al citato art. 2 della legge 12 aprile 1948, n. 507, posto che questa, oltre ad avere cessato di avere effetto con l'entrata in vigore del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, non contiene alcuna *esplicita previsione* nel senso anzidetto, ma si limita a conferire alla Regione siciliana unicamente la titolarità del diritto alla riscossione del tributo.

Ora, come si è detto, con la recente sentenza le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto nel senso della massima riportata.

c) o, infine, da una legge che, sia pure limitatamente ad una determinata materia, disponga la equiparazione del trattamento tributario dell'Ente a quello dello Stato.

Ciò premesso, ed assunto come dato altrettanto pacifico che, riguardo alla Regione siciliana, non si è mai realizzata l'ipotesi di cui alla precedente lettera b), il primo quesito che, in ordine logico ed a seguito delle censure formulate col mezzo in esame si pone a queste Sezioni Unite, è quello di accertare se, per effetto delle disposizioni legislative di cui l'Assessorato ricorrente denuncia la violazione (e principalmente per effetto della legge statale 12 aprile 1948, n. 507 e della legge regionale siciliana 22 marzo 1952, n. 6), possa ritenersi soddisfatta nella specie la condizione di cui alla precedente lettera a).

Come si è riferito nella esposizione dei fatti di causa, la sentenza impugnata ha risposto negativamente ad un tal quesito considerando che l'equiparazione della Regione siciliana allo Stato, agli effetti di cui si tratta:

1) non possa farsi discendere dalla disposizione dell'art. 2 del d.l. 12 aprile 1948, n. 507 (a mente del quale « La regione siciliana riscuote direttamente le entrate di sua spettanza. A tale effetto sono considerate di spettanza della Regione le entrate elencate nel bilancio di previsione predisposto dalla stessa per l'esercizio finanziario 1947-48 e di cui al decreto del Presidente regionale 5 luglio 1947, n. 14 »), riguardando una tale disposizione solo il *lato attivo* del rapporto afferente a taluni e non alla totalità dei tributi riscossi dalla Regione e potendo perciò quest'ultima ritenersi equipagarata allo Stato non già « in tutto » e « ad ogni effetto fiscale », ma soltanto entro ben precisi limiti territoriali e di materia;

2) e neppure può farsi discendere dalla norma dell'art. 1 della legge regionale siciliana 22 marzo 1952, n. 6 (a mente della quale « agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritti in genere, di spettanza della Regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione siciliana e gli organi ed amministrazioni da essa dipendenti fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le Amministrazioni dello Stato »), dovendo l'equiparazione di trattamento di cui qui si parla ritenersi circoscritta al solo *lato passivo* del rapporto tributario, e comunque non estensibile anche al diritto di rivalsa che, per la sua natura squisitamente privatistica, sfugge al potere normativo della Regione.

Le argomentazioni della Corte del merito, contro le quali si dirigono le censure dell'Assessorato ricorrente, trovano — come si è accennato in principio — divisa la giurisprudenza di questa Suprema Corte la quale, mentre in una sua prima decisione (sentenza n. 300 del 9 febbraio 1970), muovendo dalla considerazione della *ratio* della esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dello Stato disposta dal terzo comma dell'art. 6 della legge istitutiva dell'I.G.E. (*ratio* individuata nella esi-

genza di evitare una inutile partita di giro in una situazione caratterizzata dal fatto che lo Stato è anche soggetto attivo del rapporto di imposta), ha ritenuto che — essendo la Regione siciliana stata sostituita, in virtù della legge statale 12 aprile 1948, n. 507, nella stessa posizione giuridica che lo Stato ha nel rapporto d'imposta di cui si tratta, senza modificazione del regolamento giuridico di quest'ultimo — rimanga ferma l'esigenza razionale dell'eccezione di cui al citato terzo comma dell'art. 6 e debba, pertanto, il diritto di rivalsa considerarsi non esercitabile neppure nei confronti della Regione; con una decisione successiva (sentenza n. 2567, sez. I, del 5 dicembre 1970), ha ritenuto invece di non poter confermare l'avviso precedentemente espresso per l'assorbente considerazione che — quale che sia la giustificazione razionale e lo scopo pratico perseguito dalla legge sull'I.G.E. nel disporre la esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dello Stato — dovendo la estensione del divieto a favore di un Ente diverso dallo Stato farsi discendere pur sempre ed unicamente da una legge che equipari in tutto e ad ogni effetto fiscale l'Ente considerato alle Amministrazioni dello Stato, non potrebbe nella specie giovare il richiamo al citato art. 2 della legge 12 aprile 1948, n. 507 posto che questa, oltre ad aver cessato di avere effetto con l'entrata in vigore del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, non contiene alcuna *esplicita previsione* nel senso anzidetto, ma si limita a conferire alla Regione siciliana unicamente la titolarità del diritto alla riscossione del tributo.

Questa obiezione di fondo non regge ad un più attento vaglio critico e non reca un contributo veramente decisivo per la valutazione della effettiva portata della legge n. 507 del 1948.

Intendendo invero in senso rigorosamente letterale l'esigenza posta dal terzo comma dell'art. 6 della legge istitutiva dell'I.G.E. a condizione della estensione del divieto della rivalsa a favore degli enti diversi dallo Stato, la decisione ultimamente citata (così come quella impugnata con il ricorso in esame) perviene alla conclusione — assunta a premessa del ragionamento ed a criterio di valutazione della legge statale n. 507 del 1948 — che tale esigenza non possa ritenersi altrimenti soddisfatta fuorché mediante una legge che contenga una esplicita e testuale equiparazione *in tutto* (vale a dire per tutti i tributi) e *ad ogni effetto fiscale*, dell'ente considerato alle Amministrazioni statali.

Ora, a rendere avvertiti della esorbitanza di una simile pretesa sembra sufficiente la considerazione che il legislatore del 1940, nel porre la condizione di cui si tratta (equiparazione per legge, ad ogni effetto fiscale, dell'Ente alle Amministrazioni dello Stato), non può avere inteso tanto formulare e dettare direttamente il contenuto testuale della legge idonea a sortire l'effetto previsto (nel qual caso riuscirebbe estremamente difficile rinvenire una sola disposizione legislativa conforme a tale modello), quanto riferirsi al *risultato* che dal complesso della disci-

plina e delle attribuzioni conferite all'Ente in materia tributaria può essere lecito desumere anche per via indiretta.

E poiché l'accertamento e la valutazione di un tale risultato è funzione ed attribuzione precipua dell'interprete, questi mancherebbe certamente al suo dovere se, nello stabilire il significato proprio delle norme adoperate e della loro varia correlazione, non avesse riguardo anche alla intenzione del legislatore (art. 12 preleggi), vale a dire proprio ed *in primis* a quella *ratio* della esclusione del diritto di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni dirette dello Stato, che la decisione n. 2657 del 1970 di questa Suprema Corte ha ritenuto invece irrilevante al fine di cui si tratta. In sede interpretativa, le esigenze logico sistematiche non possono non prevalere sull'ossequio formale per la lettera della legge.

Ricondotta l'indagine sotto questo angolo visuale, se — come non par dubbio — il divieto di rivalsa dell'I.G.E. nei confronti dello Stato costituisce applicazione sia pure indiretta del principio per cui lo Stato non può essere di norma soggetto passivo delle imposte da esso istituite, nel senso che intenzione del legislatore nel dettare la norma del primo comma (prima parte) dell'art. 6 della legge istitutiva dell'I.G.E., è stata quella di impedire che lo Stato assumesse la figura del contribuente, sia pure *di fatto*, per la contraddizione che non consente ad un soggetto di essere ad un tempo creditore e debitore di sé medesimo, sembra lecito inferirne che a concretare la equiparazione allo Stato di un ente determinato « ad ogni effetto fiscale » (e, quindi, anche ai fini della esclusione del diritto di rivalsa dell'I.G.E.), è necessario e sufficiente che l'Ente medesimo sia costituito, rispetto al tributo, nella identica posizione dello Stato, vale a dire che sia allo stesso attribuita la *titolarità* del tributo: essendo ovvio canone di emeneutica che la giustificazione razionale di un divieto ne costituisce anche il limite di applicazione.

Perde allora qualsiasi valore l'argomentazione che si ritiene di poter addurre avverso la equiparazione che della Regione siciliana allo Stato ha operato in questo settore la legge 12 aprile 1948, n. 507 allorché obietta che essa riguarderebbe il solo *lato attivo* del rapporto tributario considerato, se una tale posizione importi l'attribuzione alla Regione della titolarità del tributo.

Non può invero condividersi l'opinione secondo cui la disposizione in esame (art. 2 legge del 1948) conferirebbe alla Regione unicamente la *titolarità del diritto alla riscossione del tributo*.

Le espressioni adoperate dalla norma (la quale stabilisce, al primo comma, che « la Regione riscuote direttamente le entrate di sua *spettanza* » ed aggiunge, al secondo comma, che « a tale effetto sono considerate di *spettanza* della Regione le entrate, etc., etc. ») non paiono invero tali da consentire in proposito un largo margine di discrezionalità all'interprete; ed anzi, lungi dall'essere superate o comunque modificate

dalle disposizioni del successivo d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, esse ricevono da queste (e segnatamente dall'art. 2, dove si afferma che « spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio ») una conferma talmente precisa da dissipare ogni eventuale residua ragione di dubbio.

A questo punto l'interesse della disamina potrebbe dirsi esaurito, se ragioni di completezza non inducessero a considerare il significato e la posizione che, in una prospettiva giuridica così delineata, viene ad assumere quella disposizione della legge regionale siciliana del 22 marzo 1952, n. 6 nella quale (art. 1) si stabilisce che « agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, di spettanza della Regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione siciliana e gli organi ed Amministrazioni da essa dipendenti fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le Amministrazioni dello Stato ».

Contrariamente alla opinione espressa dalla Corte del merito nella sentenza impugnata, dal « trattamento tributario » cui fa riferimento la norma in questione non può ritenersi escluso il diritto di rivalsa sul riflesso che lo stesso, per la sua natura eminente privatistica, non afferrisce al rapporto tributario strettamente inteso.

L'obiezione appare invero dotata maggiormente di forza suggestiva che non di rigore giuridico, ove si rifletta che in realtà il problema non è tanto di stabilire se la rivalsa sia da configurare come un diritto di regresso di natura privatistica — del che non si dubita affatto — quanto di stabilire se essa si connetta, attraverso l'elemento obiettivo, al contenuto ed al regime stesso del rapporto tributario, unitariamente considerato.

Ora, non par dubbio che, sul punto, la soluzione debba essere affermativa, quando si consideri che il fenomeno economico della traslazione dell'onere dell'imposta, del quale normalmente l'ordinamento giuridico si disinteressa, è invece qui regolato, a particolari fini, dalla legge tributaria; che, senza la disposizione dell'art. 6 della legge istitutiva dell'I.G.E. il c.d. « contribuente di diritto » non potrebbe surrogarsi allo Stato nel perseguire il c.d. « contribuente di fatto » con gli stessi privilegi che allo Stato competono (Cass., 8 maggio 1952, n. 1305); e che, del pari, il « contribuente di fatto », che in sede di rivalsa abbia rimborsato il « contribuente di diritto » della somma da questi corrisposta per I.G.E. in misura superiore a quella dovuta, non potrebbe surrogarsi al « contribuente di diritto » per ottenere dallo Stato la restituzione dell'indebito (Cass., 12 novembre 1960, n. 3021).

Né paiono dotati di maggior fondamento — una volta così intesa la portata della norma — i dubbi che sulla legittimità costituzionale della stessa (con riferimento agli artt. 117 e 119 Cost.) sono stati adombrati dalla sentenza più volte citata n. 2567 del 1970 di questa Suprema

Corte, in quanto gli argomenti fin qui esposti chiariscono come, nello esercizio della potestà legislativa di cui si tratta, la Regione siciliana — essendosi mossa nel solco di già tracciato in materia dalla legge statale n. 507 del 1948 — non abbia travalicato la linea di demarcazione fra competenza regionale e competenza statale in materia tributaria risultante dagli artt. 1 e 6 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Meno che mai può infine assumersi che, con la legge n. 6 del 1952, la Regione abbia interferito in materie o rapporti regolati dal diritto privato, essendo nota giurisprudenza di questa Suprema Corte che l'intervento legislativo regionale volto a dare una particolare regolamentazione a rapporti intersubiettivi è ammissibile quando — come nella specie — sia giustificato dalla esigenza di assicurare il perseguimento di finalità ed interessi d'ordine pubblico propri della Regione medesima (Cass., 24 gennaio 1957, n. 36).

Può, pertanto, a buon diritto concludersi che, essendosi operata, per effetto della legge statale del 1948 e di quella regionale del 1952, la equiparazione della Regione siciliana allo Stato ad ogni effetto fiscale, il diritto di rivalsa previsto dall'art. 6 della legge istitutiva dell'I.G.E. non è esercitabile nei confronti della Regione predetta. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 febbraio 1972, n. 589 - Pres. Caporaso - Est. Pascasio - P. M. De Marco (conf.) - Lupo (avv. Sangiorgi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini).

Imposte e tasse in genere - Violazione di leggi finanziarie e valutarie - Imposta generale sull'entrata - Ricorso per revocazione contro il decreto ministeriale - Natura - Sospensione del termine per l'impugnazione ordinaria - Esclusione - Atto confermativo - Impugnazione - Esclusione.

(l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 58; l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 52).

Contro il decreto del Ministro delle Finanze che conclude il procedimento per l'accertamento dell'imposta sull'entrata e determina la pena pecuniaria non è ammesso ricorso per revocazione; conseguentemente l'istanza diretta a provocare un riesame è da definire graziosa e non sospende il termine per proporre la domanda in sede ordinaria; non è comunque impugnabile il decreto ministeriale che conferma, anche solo parzialmente, il precedente decreto (1).

(1) Identiche sono le sentenze in pari data nn. 587 e 588.

Giurisprudenza pacifica (Cass. Sez. Un. 29 aprile 1969, n. 1375 in questa *Rassegna* 1969, I, 523); bisogna solo rilevare che il decreto pronunciato in via graziosa non è mai impugnabile in sede ordinaria anche se non confermativo del precedente.

(*Omissis*). — Con l'unico motivo si censura la sentenza per avere ritenuta la domanda non proponibile per decorrenza del termine di cui all'art. 52 della legge n. 762 del 1940, sull'errato presupposto che detto termine decorresse dal primo decreto ministeriale, mentre invece deve ritenersi decorresse dal decreto che provvedeva sulla domanda di revocazione che veniva a sostituire il primo per rinuncia da parte dell'Amministrazione alla originaria pretesa e sostituzione alla stessa di una nuova, diversa pretesa cui corrisponde una nuova, diversa azione.

La censura non è fondata.

Già con sentenza 28 ottobre 1959, n. 3157, questa Corte suprema a Sezioni Unite ebbe ad osservare, che, pur volendo riconoscersi la possibilità di un ricorso per revocazione contro il decreto del Ministro per le finanze, confermativo dell'ordinanza dell'intendente, non sembra tuttavia che tale ricorso possa configurarsi come un ulteriore, sia pure straordinario rimedio amministrativo, in quanto esso costituisce una semplice istanza diretta a sollecitare l'esercizio del potere di revoca dei propri atti da parte della pubblica amministrazione, senza peraltro che possa al riguardo concepirsi un diritto subiettivo del contribuente e senza che possa a tale istanza riconoscersi alcuna incidenza sul carattere di definitività che inerisce al decreto ministeriale, giusta quanto esplicitamente dispone l'art. 58 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 secondo il quale « il decreto con cui il Ministro delle finanze provvede sul ricorso è *definitivo* e contro di esso non è ammesso alcun gravame ».

Tale carattere di definitività è peraltro ribadito dall'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762, sull'imposta generale sull'entrata, il quale dispone che « contro l'ordinanza definitiva dell'Intendente di finanza e contro il decreto del Ministero delle finanze a norma dell'art. 58 della legge stessa, 7 gennaio 1929, n. 4, è consentito gravame dinanzi all'autorità giudiziaria in sede civile. Il detto gravame deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa ordinanza o decreto ».

Ciò ribadito, questa Corte suprema, del pari, a sezioni unite, con altra sentenza in data 29 aprile 1969, n. 1375, nuovamente affermava che l'azione innanzi all'autorità giudiziaria è consentita soltanto contro il decreto ministeriale originario, nel termine indicato, e non già contro il secondo decreto.

Pertanto i Lupo avrebbero dovuto proporre la domanda di cui si discute entro sessanta giorni dalla notifica del primo decreto ministeriale e non attendere l'esito del ricorso contro detto provvedimento.

Per evitare l'incorsa decadenza i ricorrenti sostengono che il secondo decreto contiene la revoca del primo e l'affermazione di una nuova pretesa, diversa da quella originaria.

Dagli atti processuali risulta invece — e la corte di merito lo afferma incensurabilmente nella impugnata sentenza — che il secondo de-

creto è parzialmente confermativo del primo in quanto con esso l'Amministrazione limitò quantitativamente la pretesa originaria che, perciò, nella sua sostanza, rimase la stessa. Sicchè esattamente la Corte di merito ha ritenuto che il nuovo provvedimento non ha inciso su un diverso diritto soggettivo del contribuente. Conseguisce che questi avendo preferito sollecitare il potere di revisione della pubblica amministrazione anzichè proporre l'azione giudiziaria non può poi, in relazione all'esito, pretendere di riaprire la decorrenza del termine che, per il suo carattere di decadenza, non è suscettibile di interruzioni nè di sospensioni, nè può dolersi dell'accoglimento parziale della sua istanza.

Consegue che i Lupo avrebbero potuto proporre l'azione giudiziaria contro il primo decreto che poi hanno proposta contro il secondo ma a quest'ultimo non può essere riconosciuto alcun effetto circa la proponibilità dell'azione una volta che la materia in contestazione è quella stessa che formò oggetto del primo decreto dalla notifica del quale decorreva il termine di sessanta giorni, preclusivo di detta azione come non proposta prima della scadenza del medesimo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 febbraio 1972, n. 593 - Pres. Rosano - Est. Pascasio - P. M. Del Grosso (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. Soc. Zircone (avv. Ferria-Contini).

Imposta di registro - Agevolazione per le case di abitazione non di lusso - Permuta di area con casa costruita - Ammissibilità dell'agevolazione - Scioglimento di comunione - Esclusione.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 14 e 17).

L'operazione con cui una parte trasferisce all'altra un'area destinata alla costruzione di case di abitazione non di lusso in cambio di una parte della costruzione che sarà realizzata, anche se attuata con due atti lontani nel tempo, si configura come permuta di bene presente contro bene futuro e non da luogo a divisione di bene divenuto di proprietà comune (1).

(1) Questa decisione, emessa sulla base di un'interpretazione vincolante del giudice di merito, suscita perplessità.

È ormai pacifico che si ha permuta, anche quando lo scambio avviene tra bene presente e bene futuro; ma la conseguenza è, ai fini delle agevolazioni della legge n. 408, che mentre il trasferimento dell'area può godere dell'agevolazione dell'art. 14, non può invece fruire dell'agevolazione dell'art. 17 il trasferimento della casa non ancora esistente (Cass. 12 ottobre 1970, n. 1944, in questa *Rassegna*, 1970, I, 1095). Nel caso di specie, però siamo in presenza di due separati atti: con il primo fu venduta l'area in

(*Omissis*). — La società per azioni Fergan con contratti in data 6 giugno 1952 e 18 aprile 1953, acquistava da Bianca Tavazza in Stacchini due aree edificabili site in Milano, per il prezzo convenuto di lire 10.035.000 che sarebbe stato corrisposto mediante assegnazione alla venditrice di una parte delle nuove costruzioni che la Fergan avrebbe elevato sulle aree, pari al venti per cento delle stesse.

Dopo avere terminate le costruzioni anzidette e trasferito a terzi l'ottanta per cento delle stesse, la Società venditrice stipulava con la Tavazza l'atto per notar Quadri in data 16 marzo 1957, col quale veniva identificata la residua parte del venti per cento, spettante alla compratrice.

L'Ufficio del registro, dopo avere applicato a tale atto l'imposta graduale sul valore dichiarato in lire 10.035.000, ingiungeva alla Società Fergan, in data 26 marzo 1960, il pagamento di lire 4.908.200 quale imposta suppletiva in quanto l'atto avrebbe attuata la divisione dell'intero fabbricato fra gli aventi diritto.

La Società ricorreva alla Commissione provinciale delle imposte contestando che si fosse formata una comunione prima della stipula dell'atto e la Commissione centrale che dichiarava dovuto il supplemento di imposta.

Quindi, l'Ufficio del registro, in data 6 ottobre 1965, notificava alla Società una nuova ingiunzione per lire 6.400.000, pari all'imposta già pretesa oltre gli interessi maturati.

La Società Fergan, con citazione 3 novembre 1967, proponeva opposizione e conveniva l'Amministrazione finanziaria innanzi al Tribunale di Milano che, con sentenza 19 gennaio 1967, respingeva la pretesa dell'opponente.

cambio del 20 % della costruzione che sarebbe stata eseguita (tale era la sostanza del negozio anche se in esso si dichiarava che l'area era venduta per un certo prezzo indicato in lire che sarebbe stato corrisposto mediante assegnazione alla venditrice del 20 % della costruzione da realizzare); con il secondo fu determinata in concreto la parte dell'immobile corrispondente al 20 % che veniva assegnata in proprietà alla venditrice. Non sembra dunque che possa parlarsi di permuta risultante da collegamento di questi due atti. I casi sono due: o, come ritenuto, il primo atto costituiva una vendita pura e semplice dell'area (con la sola riserva del pagamento differito del prezzo) e di conseguenza il secondo atto non poteva non contenere la vendita di una parte determinata dell'edificio costruito (cioè *due* trasferimenti, che potevano ambedue fruire delle agevolazioni degli artt. 14 e 17); oppure la permuta si era già realizzata con il primo atto, ma necessariamente fra l'area da una parte e una quota ideale (20 %) del fabbricato dall'altra e di conseguenza non poteva andare esente dall'imposta di divisione il secondo atto col quale si determinava in concreto la parte del fabbricato corrispondente alla quota di diritto. In nessun caso il secondo atto poteva ritenersi improduttivo di effetti: o la

Su appello principale della Società e incidentale dell'Amministrazione, la Corte di Milano, con sentenza 4 giugno 1968, in riforma della decisione, dichiarava illegittima la pretesa tributaria, escludendo che si fosse formata fra le parti una comunione che potesse essere sciolta con la supposta divisione.

Contro questa sentenza l'Amministrazione delle finanze ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi illustrati con memoria.

Resiste con controricorso e memoria la Società Immobiliare Zirgone a r.l., succeduta alla Fergan, frattanto liquidata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo l'Amministrazione ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 1522, 1555, 1472, 972, secondo comma, 110 e segg., 1117 e segg. e 1139 c.c. nonchè vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) lamenta che la Corte di merito, dopo avere qualificati i contratti vendita, li ha poi definiti permuta di una cosa attuale con una cosa futura mentre, secondo gli accertamenti di fatto compiuti dalla stessa Corte, le parti, in corrispettivo della cessione delle aree, avevano pattuito di trasferire alla Tavazza la proprietà superficiaria di una quota ideale del futuro edificio, per cui l'esecuzione della costruzione dava luogo ad una comunione incidentale sulla stessa che col rogito Quadri era stata sciolta. Inoltre, l'atto costituiva necessaria ratifica da parte della Tavazza delle vendite dell'80 % dell'edificio, invalidamente effettuate senza la partecipazione della stessa, condolina dell'intero.

La censura non è fondata.

venditrice dell'area non aveva alcun diritto sul fabbricato e solo attraverso una vendita poteva acquistare la proprietà della parte che incontestabilmente ad essa si è trasferita, oppure la venditrice dell'area per effetto del primo contratto, attraverso la permuta di cosa presente con cosa futura, era già proprietaria di una quota ideale del fabbricato e solo con una divisione poteva trasformare in proprietà esclusiva su una parte determinata il suo diritto ad una quota di comproprietà.

Se, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, l'area era stata trasferita senza riservare alcun diritto alla venditrice nè sull'area nè sull'edificio costruendo e senza costituire una comunione di diritti, la venditrice poteva aver diritto soltanto al pagamento del prezzo; ma quando, in forma di *datio in solutum*, vi fosse o no un precedente vincolo in tal senso, viene trasferito un bene ad estinzione dell'obbligazione del compratore si verifica certamente una vendita.

Se invece, come sembrerebbe più corretto, il diritto della venditrice dell'area su una quota dell'immobile si era già costituito con il primo contratto, non può escludersi una comunione che si scioglie con la assegnazione di una parte determinata dell'immobile.

La Corte d'appello con apprezzamento che, concernendo circostanze di fatto ed essendo congruamente motivato, non è censurabile in questa sede di sola legittimità, ha accertato che con i primi due atti, la Tavazza trasferì piena ed intera la proprietà delle aree alla Società acquirente senza riservare per sé alcun diritto sulle aree stesse nè su quanto su di esse sarebbe stato edificato. La Società, divenuta proprietaria delle aree, costruì su di esse e trasferì poi le nuove costruzioni (ad essa appartenenti in modo esclusivo in virtù di accessione), per l'80 % a terzi acquirenti e per il 20 % alla originaria proprietaria delle aree cui non aveva corrisposto alcun prezzo in danaro, pur essendo indicato con riferimento ad una somma di danaro il valore delle parti degli immobili costruiti e parzialmente a trasferire alla Tavazza in corrispettivo del terreno ricevuto.

Interpretando poi la volontà delle parti, la stessa Corte ha escluso in modo categorico che queste avessero inteso giammai di costituire una comunione di diritti che potesse sciogliersi mediante il supposto negozio di divisione; indagine questa anch'essa rimessa all'apprezzamento del giudice del merito.

Ciò posto, l'aver ravvisato nei rapporti corsi fra le parti con gli atti di cui innanzi la permuta di cosa presente con cosa futura, si adegua alla giurisprudenza di questa Corte suprema la quale più volte ha affermato che in tale ipotesi si verifica un trasferimento immediato della cosa presente, mentre il trasferimento della cosa offerta in permuta si verifica nel momento in cui la determinazione viene effettuata da colui cui spetta o, in difetto, dal giudice (sent. n. 988 del 30 marzo 1968). Ed ha chiarito, altresì che, nella permuta di cosa presente con cosa futura, la circostanza che quest'ultima sia solo determinabile, non è causa di nullità del contratto e può comportare semplicemente che l'effetto traslativo non si realizzi al momento della costruzione della cosa futura, bensì successivamente, quando, con l'applicazione dei criteri stabiliti dai contraenti, si sarà proceduto alla determinazione della stessa,

In sostanza non è mai possibile con l'espedito della permuta sfuggire alla tassazione sul negozio che attribuisce la proprietà della casa costruita. Se infatti, configurandosi una vera e propria permuta di cosa presente con cosa futura, si determina al momento del trasferimento dell'area il diritto di proprietà del venditore sul fabbricato da costruire, l'agevolazione, come si è visto, copre soltanto l'acquisto dell'area, mentre il trasferimento dell'edificio non solo è tassabile ma non può godere dell'agevolazione dell'art. 17 non esistendo ancora l'abitazione che dovrebbe essere abitabile o abitata. Se invece al momento del trasferimento dell'area il venditore non acquista ancora il diritto sull'abitazione si che sarà necessario un secondo atto da stipularsi dopo l'ultimazione della costruzione, si avranno o due distinte e autonome vendite dell'area e dell'abitazione o tutt'al più la costituzione di una comunione sull'area e sul fabbricato che non potrà sciogliersi che con un atto di divisione.

tra quelle della medesima specie entrate a far parte della realtà materiale (sentenza n. 683 del 30 marzo 1967); così come nella specie è avvenuto col rogito per notar Quadri nel quale invano si vorrebbe ravvisare la divisione illegittimamente assoggettata a tributo.

Così stabilita l'esatta qualificazione del rapporto, non ha rilievo sulla decisione il non esatto *nomen juris* di « compravendita » ad essa attribuito nella sentenza impugnata.

Col secondo e col terzo motivo che, essendo fra loro connessi, vanno congiuntamente esaminati, denunciando la violazione dell'articolo 8 della legge di registro in relazione all'art. 48 della stessa legge 1 e 89 della Tariffa all. A, e delle norme del codice civile sulla vendita, si lamenta che la Corte d'appello, con motivazione insufficiente, escludendo che il rogito Quadri fosse soggetto all'imposta prevista per le divisioni, ha trascurato di considerare la potenzialità e l'efficacia strumentale dell'atto medesimo nè ha tenuto conto che il rogito stesso, contenendo la vendita del 20 % del fabbricato in esecuzione della promessa contenuta negli atti che avevano trasferite le aree, era, quanto meno, soggetto all'imposta dovuta per le vendite.

Anche queste censure non sono fondate, e ciò risulta alla stregua di quanto si è considerato nell'esame del precedente motivo circa la esatta qualificazione giuridica del negozio nel quale va ravvisata una permuta di cosa presente con cosa futura, il che esclude sia l'esistenza della pretesa divisione, sia la possibilità di una vendita a seguito di una precedente, inesistente promessa. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 marzo 1972, n. 706 - Pres. Caporaso - Est. Arienzo - P. M. Cutrupia (conf.) - Soc. Mobil Chimica Italiana (avv. Berardinone) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas).

Imposta di registro - Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Possibilità di costituire sedi e succursali operanti fuori del Mezzogiorno - Esclusione.

(l. 29 luglio 1957, n. 634, artt. 36 e 38).

Le agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno di cui agli artt. 36 e 38 della legge 29 luglio 1957, n. 634 sono indissolubilmente legate al fattore " territorio " nel senso che esse sono applicabili quando risulta con assoluta certezza che la società che le invoca " opera " nel mezzogiorno, cioè in detto territorio esplica tutta la sua attività industriale. Tale finalità non è garantita se l'atto costitutivo e lo statuto

consentono, anche solo potenzialmente, che l'attività della società si proietti fuori del territorio del Mezzogiorno con la creazione di sedi secondarie, succursali e simili o con il trasferimento della sede sociale (1).

(Omissis). — La società ricorrente con i primi tre motivi, sotto il profilo della violazione e la falsa applicazione degli artt. 36 e 38 della legge 29 luglio 1957, n. 634, degli artt. 1 e 8 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e dell'art. 12 delle preleggi con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., sostiene che, essendo le persone giuridiche dotate di capacità giuridica generale, l'espressa limitazione dell'oggetto sociale alla sola attività industriale ed al solo mezzogiorno, ritenuta necessaria dalla Corte del merito ai fini dell'applicabilità dell'agevolazione fiscale prevista dagli artt. 36 e 38 della legge 634 del 1957, non può garantire che la società, la quale chieda l'applicazione del beneficio, svolgerà effettivamente la propria attività nell'ambito delimitato nel suo atto costitutivo. Pertanto, nel caso di deroga al principio fondamentale dell'imposta di registro, che l'atto va tassato per se stesso, avrebbe dovuto tenersi conto, secondo la ricorrente, oltre che dell'atto costitutivo e dello statuto anche del fatto successivo dell'unico investimento di cospicui capitali nella sola iniziativa industriale della società in Napoli.

Le doglianze sono infondate.

La sentenza impugnata ha ritenuto che l'agevolazione tributaria prevista dagli artt. 36 e 38 della legge n. 634 del 1957 non era applicabile all'atto costitutivo della società e agli atti di aumento di capitale data la funzione strumentale rivestita dalle relative deliberazioni rispetto all'atto costitutivo, atteso che l'art. 3 dello statuto sociale, nel definire e identificare l'oggetto e gli scopi sociali, ne prevedeva la realizzazione in un ambito territoriale più esteso di quello delimitato dal legislatore ai fini della concessione del beneficio fiscale, consentendo l'esplicazione di attività esorbitanti da quelle esclusivamente industriali, fissate dalla norma, per invadere il campo di attività meramente speculative.

Il problema giuridico proposto col presente ricorso è stato già esaminato e risolto, in senso contrario alla ricorrente, da questa Corte Suprema con due recenti decisioni (Cass. 4 marzo 1971, n. 568 e 12 maggio 1971, n. 1363), la seconda delle quali riguardava una fattispecie identica alla presente. Invero, nell'intento di incrementare l'industrializzazione del Mezzogiorno e più precisamente dei territori contemplati

(1) Si può ritenere ormai fermo l'indirizzo della giurisprudenza stabilito con la sent. 12 maggio 1971, n. 1363 (in questa *Rassegna*, 1971, I, 895) sia per la costituzione di società che per l'aumento di capitale e riconfermato con la sent. 10 novembre 1971, n. 3186 (*ivi*, I, 106) per la fusione e concentrazione di aziende.

nell'art. 3 della legge 10 ottobre 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, l'art. 36 della legge 29 luglio 1957, n. 634, stabilisce che gli atti costitutivi di società, comprese quelle cooperative, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa sempre che la costituzione abbia luogo entro il decennio dall'entrata in vigore della legge; che la società costituita abbia per oggetto l'esercizio di attività industriale; e, infine, che il capitale relativo sia destinato all'impianto negli indicati territori di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e al loro esercizio.

La stessa legge, al successivo art. 38, avverte che il medesimo beneficio è concesso anche per gli aumenti di capitale, in numerario o beni o crediti, quando essi « sono preordinati al potenziamento dell'attività industriale », anche se la ditta siasi costituita prima dell'entrata in vigore della legge, purché « abbia sede ed operi » negli stessi suindicati territori.

Dal coordinamento logico di tali norme appare evidente che, in quanto si collocano tra le altre provvidenze adottate dal legislatore al fine di avviare a soluzione il problema del Mezzogiorno, e, cioè, dell'esodo di cospicue forze lavorative dalle zone economicamente più deboli del Sud, i benefici fiscali, di cui sopra, sono indissolubilmente legati al fattore « territorio », nel senso che soltanto allora possono trovare applicazione quando risulta, con assoluta certezza, che la società che li invoca « opera » nell'ambito territoriale tassativamente delimitato dalla legge ed esplica in questo tutta intera la sua attività industriale, ivi realizzando, in tal modo, gli scopi sociali ed economici a tale attività connessi.

Tale finalità non potrebbe essere adeguatamente garantita e sarebbe possibile evaderla se le attività, che si intendono promuovere od incrementare nelle zone considerate, fossero consentite, anche solo potenzialmente come nel caso di specie, sulla base dell'atto costitutivo o dello statuto al di fuori dei limiti territoriali tassativamente previsti dalla legge. La sentenza impugnata, ispirandosi a questi principi, ha concretamente ritenuto che la finanza avesse necessariamente bisogno di esaminare, oltre le deliberazioni di aumento di capitale, anche lo statuto che è parte integrante dell'atto costitutivo (art. 2328 c.c.) perchè solo da tali documenti poteva accertare se l'atto assoggettato a registrazione, considerato nella sua intrinseca natura ed in relazione ai suoi effetti, come prescrive l'art. 8 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, presentasse tutti i requisiti per essere ammesso all'agevolazione fiscale di cui alla legge n. 634 del 1957.

Né ha rilevanza l'assunto della ricorrente che dovevasi tener conto anche del fatto, successivo alla costituzione della società, dell'unico investimento nella sola iniziativa industriale nel sud, atteso che, in tema di agevolazioni fiscali, è frequente il fenomeno di beneficio rigidamente

vincolato a requisiti formali dell'atto assoggettato a tassazione in modo da escludere ab origine che il negozio possa estendersi ad operazioni diverse, le quali si avvantaggerebbero indebitamente di situazioni di favore (Cass. 3 aprile 1970, n. 881).

Non è escluso, come sostiene la ricorrente, che, attesa la capacità giuridica generale delle persone giuridiche, la norma di favore possa essere elusa nonostante la rilevanza che la legge agevolatrice attribuisce ai requisiti formali e sostanziali dell'atto. Ma questa evenienza, che si traduce in un inconveniente, non invalida il principio sopra affermato perché il requisito formale richiesto costituisce una remora per l'elusione degli scopi della legge e perché resta salvo l'esercizio del potere della finanza di accertare ex post se l'atto abbia goduto di un beneficio non spettante. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 13 marzo 1972, n. 717 - Pres. Marletta - Est. Berarducci - P. M. Di Majo (conf.) - Bertolini (avv. Manfredonia) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota).

Imposte e tasse in genere - Imposta di ricchezza mobile - Decisioni della Commissione Provinciale sul *quantum* dell'accertamento - Ricorso per cassazione *per saltum* - Inammissibilità.

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 45; t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 48).

Le decisioni della Commissione Provinciale in tema di imposta di ricchezza mobile sono impugnabili, per vizi di legittimità, dinanzi alla Commissione Centrale. Avverso di esse è pertanto inammissibile il ricorso per saltum alla Corte di Cassazione ex art. 111 della Costituzione (1).

(*Omissis*). — È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Amministrazione finanziaria.

Assume, infatti, detta Amministrazione, che, trattandosi di controversia in tema di imposta di ricchezza mobile, la decisione emessa dalla Commissione Provinciale era impugnabile con ricorso alla Commissione

(1) Con la presente e con altre due sentenze di pari data e di identico contenuto (nn. 718 e 719) le Sezioni Unite della Suprema Corte, in armonia col principio per cui il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione non può essere proposto *per saltum* avverso decisioni passibili di impugnazione in sede propria (cfr. sentt. 22 giugno 1967, n. 1517, in *Mass. Foro it.* 1967, 433; 19 maggio 1964, n. 1220, in *Foro it.* 1964, I, 1415) hanno dichiarato inammissibile tale ricorso avverso le decisioni della Commissione Provinciale in materia di imposta di ricchezza mobile. È noto, infatti, che in tale materia, e da differenza di quanto avviene per le imposte indirette, è

Centrale per ragioni di legittimità, e, quindi, non poteva essere proposto direttamente, *per saltum*, il ricorso, ex art. 111 della Costituzione, alla Cassazione.

L'eccezione è fondata.

È da rilevare, in primo luogo, che il ricorrente Bertolini, con i due motivi di ricorso, denuncia due vizi di legittimità, in quanto, mentre con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per essere la decisione impugnata priva di adeguata motivazione, con il secondo motivo lamenta la violazione del principio del contraddittorio, per essersi la predetta decisione basata su un documento segreto di polizia, mai comunicato o sottoposto alla parte.

Ciò rilevato, la questione che si pone è se, in tema di imposta di ricchezza mobile, la decisione della Commissione Provinciale sia impugnabile, per vizi di legittimità, innanzi alla Commissione Centrale.

Deve, in proposito, osservarsi che l'art. 45 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, dispone che contro la decisione della Commissione Provinciale il contribuente può ricorrere alla Commissione Centrale delle imposte dirette, « nei casi ammessi dalle singole leggi di imposta... ».

Orbene, per quanto riguarda l'imposta di r.m., l'art. 48 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021 (articolo in vigore, in quanto fatto salvo dalla norma abrogativa di cui all'art. 288 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645) dispone, nel secondo comma, che « sono pure ammessi avanti la stessa Commissione (centrale), dopo il giudizio delle Commissioni provinciali d'appello, ricorsi che riguardino l'applicazione della legge ».

Per effetto delle anzidette disposizioni, pertanto, non par dubbio che le decisioni della Commissione Provinciale, in tema di imposta di r.m., siano impugnabili, per vizi di legittimità, innanzi alla Commissione Centrale.

Si oppone dal ricorrente che, nel caso che ne occupa, si trattava di estimazione semplice, e non di estimazione complessa, e che, pertanto, la decisione impugnata, ai sensi del secondo comma del predetto art. 48 non è soggetta a ricorso.

Senonchè va osservato che, con il ricorso in esame, non si censura la decisione impugnata sul punto della estimazione del reddito imponibile, ma la si censura, come si è visto, per violazione di legge. E non giova

ipotizzabile, ex art. 48 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, tuttora in vigore, una giurisdizione generale di legittimità della Commissione Centrale (cfr. Cass. Sez. Un. 6 ottobre 1962, n. 2828, in questa *Rassegna* 1963, 44), onde la decisione della Commissione Provinciale, anche se di semplice valutazione, non può mai ritenersi passibile di immediato ricorso per cassazione.

Sulla inammissibilità di analogo ricorso avverso le decisioni della Commissione Provinciale, sezione di diritto, in materia di imposte indirette cfr. Cass. 11 giugno 1971 n. 1771, in questa *Rassegna* 1971, I, 1172.

opporre che si tratta di violazione della legge processuale. La norma del secondo comma dell'art. 48 del t.u. del 1877, infatti, ha una formulazione molto generica, in quanto si riferisce ai ricorsi che riguardano l'applicazione della legge in genere, senza alcuna distinzione fra legge sostanziale e legge formale; di talchè deve concludersi che nel suo ambito rientrano non soltanto i ricorsi per l'applicazione della legge sostanziale, ma altresì i ricorsi per l'applicazione della legge processuale.

E neppure giova opporre, come fa il ricorrente nelle note di udienza, che con la sopra esposta soluzione contrasta la seconda parte del secondo comma del predetto art. 48.

È, invero, da rilevare che il secondo comma di tale articolo, dopo avere, nella prima parte, disposto, come si è visto, che sono ammessi alla Commissione Centrale ricorsi, per vizi di legittimità, avverso le decisioni delle Commissioni Provinciali, nella seconda parte detta, testualmente: « Ma il giudizio delle Commissioni Provinciali, quanto alla estimazione delle somme dei redditi imponibili, non è soggetto a ricorso, e quelle somme diventano definitive... ».

Posta in relazione con la prima parte, la seconda parte del secondo comma dell'art. 48 non può, pertanto, essere interpretata, letteralmente e logicamente, se non nel senso che con il ricorso che riguarda l'applicazione della legge, non si può impugnare il merito dell'accertamento, ossia il giudizio di fatto della Commissione Provinciale relativo all'ammontare del reddito imponibile, giudizio che, ovviamente, resta definitivo condizionatamente al rigetto del ricorso riguardante l'applicazione della legge. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 13 marzo 1972, n. 720 - Pres. Stella Richter - Est. Mirabelli - P. M. Di Majo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota) c. Consorzio di Bonifica Grossetana (avv. Grenga).

Imposta di registro - Agevolazioni per le opere di bonifica idraulica e montana - Applicabilità alle opere concesse ai consorzi successivamente all'entrata in vigore del t. u. n. 215 del 1933.

(r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 88, comma 2; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3256, artt. 33 e 66).

Imposta di registro - Agevolazioni per le opere di bonifica idraulica e montana - Applicabilità alle opere di competenza statale eseguite dai consorzi in concessione - Opere di manutenzione eseguite dai privati o dagli enti competenti - Inapplicabilità delle agevolazioni.

(r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 88, comma 2; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3256, artt. 33 e 104).

Le agevolazioni fiscali che il secondo comma dell'art. 88 del t.u. 13 febbraio 1933, n. 215, ha tenuto ferme per i consorzi e per le opere

di bonifica idraulica e di sistemazione montana, si applicano anche alle opere concesse dopo la entrata in vigore di tale norma (1).

Le agevolazioni fiscali per le opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana si applicano, alle sole opere relative al compimento della bonifica e non a quelle relative alla manutenzione. Devono ritenersi opere di compimento della bonifica quelle che, ancorchè consistenti nella riparazione o nel completamento di opere già compiute, sono di competenza statale e vengono eseguite dai consorzi non per propria competenza, ma per concessione da parte dello Stato (2).

(Omissis). — Con il primo motivo di ricorso l'Amministrazione ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 2° comma, e 119 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, in relazione agli articoli 33 e 66 del t.u. 30 dicembre 1923, n. 3256, e difetto di giurisdizione del giudice ordinario, richiede in effetti il riesame, da parte di queste Sezioni Unite, di una questione che è stata risolta, con giurisprudenza costante, dalla Sezione I di questa Corte, in modo conforme alla sentenza impugnata.

L'art. 88 del t.u. sulla bonifica integrale è stato, infatti, interpretato ed applicato nel senso che, pur disponendo al primo comma il normale trattamento tributario degli atti stipulati nell'interesse dei Consorzi e relativi alla bonifica integrale, secondo il concetto che di questa si desume dallo stesso t.u., ha tuttavia mantenuto in vigore, con il secondo comma, le agevolazioni fiscali preesistenti per i consorzi e per le opere di bonifica idraulica e montana; e poichè nell'ordinamento posto dal t.u. non sono più specificamente contemplate le opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, nè sussiste la qualifica di « concessionari di prima categoria », indicata, ai fini dei benefici fiscali, dall'art. 33 del precedente r.d. 30 dicembre 1923, n. 3256, si è pure ritenuto che la norma dell'art. 88 comporta la sopravvivenza, al limitato fine della disciplina fiscale, delle norme precedenti che individuavano le opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana (Cass., Sez. I, 26 giugno 1963, n. 1724; 27 gennaio 1964, nn. 189 e 190; 25 ottobre 1965, n. 2231; 25 maggio 1966,

(1-2) Sono state segnalate più volte le attuali difficoltà di esatta e sicura applicazione delle antiche agevolazioni fiscali relative alle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, conservate in vigore, secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, dall'art. 88 comma secondo del r.d.l. 13 febbraio 1933, n. 215 (cfr. in questa *Rassegna* 1967, I, 414 l'ampia nota di M. FANELLI).

In seguito ad un completo riesame della materia si è denunciata la inadeguatezza di tale giurisprudenza che continua ad attribuire rilevanza ad una fase della bonifica ormai superata in base ai vigenti criteri sulla bonifica integrale e si è quindi propugnata una nuova interpretazione restrittiva dell'art. 88 comma secondo su ricordato da applicarsi alle sole opere

n. 1331; 14 giugno 1966, n. 1541; 18 giugno 1968, n. 1990; 9 aprile 1969, n. 1137).

A questa interpretazione l'Amministrazione ricorrente oppone il rilievo che il presupposto per l'applicazione dei benefici fiscali, secondo la legislazione precedente al citato t.u., era un'attività di natura squisitamente amministrativa, quale il riconoscimento della qualifica di prima categoria nelle opere cui gli atti dei Consorzi si riferivano e la concessione a questi dell'esecuzione delle opere, e che tale attività la legge più non prevede.

Da questo rilievo l'Amministrazione ricorrente trae una duplice deduzione; da un canto sostiene che è venuta a mancare ogni possibilità di applicare i benefici suddetti a situazioni successive all'entrata in vigore del citato t.u. sulla bonifica integrale; dall'altro prospetta il dubbio che, se si ammette che la valutazione della natura delle opere possa essere compiuta dal Giudice ordinario ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale, si viene ad attribuire a questo un potere che è proprio della autorità amministrativa, e cioè si attribuisce all'Autorità Giudiziaria Ordinaria una competenza che eccede dai limiti della giurisdizione sua propria.

Accanto alla censura di falsa applicazione di legge viene sollevata, dunque, con questo primo motivo di ricorso, anche l'eccezione di difetto di giurisdizione, che giustifica la diretta proposizione del ricorso stesso a queste Sezioni Unite.

Ad avviso dell'Amministrazione ricorrente la violazione di legge e l'esorbitanza dalla giurisdizione così prospettate, verrebbero evitate se alla disposizione contenuta nel secondo comma del citato art. 88 del t.u. venisse data un'interpretazione diversa da quella finora adottata dalla giurisprudenza, e cioè si ritenesse che la norma ha mantenuto fermi i benefici fiscali soltanto in riferimento alle opere già assunte dai Consorzi alla data dell'entrata in vigore dello stesso t.u., ma che invece, i benefici rimangono esclusi, in aderenza alla disposizione contenuta nel primo comma, per le opere assunte successivamente.

già concesse alla data della sua entrata in vigore (cfr. Relazione Avv. Stato 1966-70, II, pag. 746 e segg.).

Con la presente sentenza le Sezioni Unite della Suprema Corte non hanno condiviso tali rilievi ed hanno confermato la precedente giurisprudenza.

Il disagio di tale situazione appare peraltro evidente dalle affermazioni contenute nella seconda massima della sentenza in esame. Una volta riconosciuto, infatti, che il compimento della bonifica non può più essere riferito alla emanazione del provvedimento di ultimazione ex art. 104 del r.d. n. 3256 del 1923, che non è più in vigore, la sola distinzione fra fase compimento e fase di manutenzione delle opere sulla base della relativa

Le acute deduzioni della difesa dell'Amministrazione non possono, però, essere condivise.

In primo luogo all'interpretazione che l'Amministrazione ricorrente prospetta osta la lettera della norma posta dal secondo comma dell'art. 88, di cui si discute, secondo il quale ai consorzi ed alle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana si applicano i « privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori », e non già, come l'Amministrazione vorrebbe ritenere, i soli privilegi già « concessi ». Con la terminologia propria della nozione di « previsione », infatti, si fa riferimento, secondo il normale uso lessicale, alla fattispecie astratta, contenuta in una norma, da applicare ad una fattispecie concreta; quando questa si verifichi, non già ad una fattispecie già verificatasi od in corso di compimento.

In secondo luogo deve essere escluso che l'interpretazione finora adottata dalla giurisprudenza si ponga in contrasto con il sistema della normativa contenuta nel t.u. della bonifica integrale, nel senso che la nuova concezione della bonifica integrale sia incompatibile con le due nozioni di bonifica idraulica e di sistemazione montana, cui faceva riferimento la legislazione precedente. Nelle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 2 dello stesso t.u., infatti, sono specificamente e separatamente indicate, rispettivamente, le opere di sistemazione montana e le opere di bonifica idraulica e queste due categorie di opere vengono tenute distinte dalle altre, pur rientranti nel più vasto ambito delle bonifica integrale, che sono elencate nelle successive lettere dello stesso comma; ed è appunto in base a questo rilievo che la precedente giurisprudenza ha costantemente precisato che le opere previste nelle lettere successive, anche se compiute da Consorzi di bonifica idraulica e montana, non fruiscono dei benefici fiscali se non possono venire comprese, appunto, tra le opere di sistemazione montana e di bonifica idraulica, previste nelle prime due lettere. La contrapposizione tra bonifica integrale, in generale, e bonifica idraulica e montana, in particolare, quale si deduce dai due commi dell'art. 88, non è, dunque, in contrasto con il sistema contenuto nel t.u., ma trova in questo specifica rispondenza.

In terzo luogo non si ravvisa nel giudizio che al giudice ordinario si chiede, per l'accertamento della legittimità, o meno, dei benefici fiscali

competenza ad eseguirle, appare del tutto inadeguata per i fini che interessano. È chiaro difatti che, fino al momento in cui la bonifica integrale non viene ultimata (artt. 16 e segg. del r.d. del 1933), la esecuzione delle relative opere rimane di competenza statale, mentre quelle fra esse che meritano la agevolazione fiscale sarebbero le sole opere di bonifica idraulica e montana e non quelle di bonifica integrale. Se pertanto le opere di bonifica idraulica e montana sono già compiute, la loro manutenzione non può essere equiparata al relativo compimento per il solo fatto che la bonifica integrale è ancora in atto con tutte le relative competenze statali.

pretesi, alcuna valutazione che abbia contenuto amministrativo discrezionale.

La qualificazione delle opere di bonifica nelle categorie previste dalla legislazione precedente al t.u., che ha rilevanza, come si è detto, ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali, risulta da elementi di fatto, obiettivamente accertabili, e non da determinazioni degli organi dell'amministrazione. Di conseguenza, l'atto con il quale viene riconosciuta la sussistenza di tali elementi è atto di accertamento, non atto costitutivo, che può ben essere compiuto, sia da organi dell'Amministrazione, sia dal Giudice ordinario, a seconda della natura dei rapporti nei quali l'atto acquista rilevanza. Quando il giudice ordinario valuta tale punto, al fine del giudizio sulla sussistenza del diritto al beneficio fiscale, non compie un atto devoluto alla esclusiva competenza dell'autorità amministrativa, ma pronuncia sul presupposto di fatto del diritto soggettivo al beneficio, ossia nei limiti della propria giurisdizione.

È, invece, indubbiamente atto amministrativo discrezionale l'atto con il quale l'Amministrazione attribuisce in concessione ai Consorzi l'esecuzione delle opere di bonifica; ma di tale atto, che costituisce l'altro presupposto necessario per l'applicazione del beneficio fiscale, il giudice non fa che accertare, in fatto, l'esistenza, o meno, rimanendo sempre salva all'Amministrazione la potestà sia di ometterlo, sia di porlo nel nulla, nell'esercizio del potere ad essa attribuito. Il giudice, quindi, neppure in relazione a questo punto emette una valutazione di contenuto amministrativo; al contrario, il giudice si limita ad accertare l'esistenza dell'atto amministrativo, al solo fine del giudizio sulla sussistenza del diritto soggettivo, che è fatto valere dinanzi a lui; giudica, cioè, anche sotto questo aspetto, nell'ambito della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Nè la censura di falsa applicazione di legge, nè l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevate con il primo motivo, possono, dunque, essere ritenute fondate ed il motivo stesso deve essere respinto.

Con il secondo motivo, peraltro, denunciando parimenti la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 2° comma, e 119 del t.u. 13 febbraio 1933, n. 215, in relazione anche agli artt. 33 e 104 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3256, l'Amministrazione censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha affermato che le opere, cui la presente lite si riferisce, siano da considerare opere di compimento della bonifica, e non lavori di manutenzione, e che, quand'anche si debba ritenere che si tratti di opere di manutenzione o ripristino, sono egualmente comprese nell'ambito del beneficio fiscale, in quanto non risulta intervenuto il provvedimento di ultimazione, a sensi del citato art. 104 del r.d. n. 3256 del 1923; fa presente, al riguardo, che, avendo l'art. 119 del t.u. in vigore abrogato interamente il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3256, il decreto pre-

visto da tale articolo non è più emanabile, nè ad esso può ritenersi sostituito il decreto di dichiarazione del compimento del lotto di bonifica, previsto dagli artt. 16 e seguenti del citato t.u., in quanto questo poggia su presupposti differenti ed ha diverso effetto. L'Amministrazione sostiene, cioè, che la fattispecie astratta ipotizzata dalla sentenza impugnata, in aderenza alle precedenti pronunce di questa Corte, non ha alcuna rispondenza con la situazione concreta, giacchè, non essendo emanabile alcun provvedimento con il quale si passi dalla fase di costruzione alla fase di manutenzione, quale era previsto dalla legislazione abrogata, si verrebbe ad applicare il beneficio fiscale anche ad attività dei Consorzi alle quali non sarebbe stato applicabile neppure nel vigore della legislazione precedente.

Ma anche tale censura non può essere accolta.

Nel sistema della legislazione speciale concernente la bonifica risulta costantemente posta e mantenuta una netta distinzione tra la fase di compimento delle opere e la fase di manutenzione, soprattutto in riferimento alla bonifica idraulica e montana ed alle opere c.d. « di competenza statale ». Nella prima fase le opere sono compiute dall'Amministrazione statale, direttamente o attraverso concessione; nella seconda, le opere sono compiute dai proprietari interessati o dagli enti cui la legge affida il compito di manutenzione, salvo rimborso totale o parziale delle spese da parte dello Stato o dell'ente pubblico.

Decisivo, quindi, per applicare il diverso regime, sia ai fini della competenza all'esecuzione delle opere che ai fini dell'applicazione del regime fiscale, è il passaggio dalla fase di compimento alla fase di manutenzione, e del tutto irrilevante a tale riguardo sono sia la natura dell'atto che determina tale passaggio, sia il contenuto delle opere, che vengono eseguite; si rimane, cioè, nell'ambito della fase di compimento, cui si applicano i benefici fiscali di cui si tratta, anche quando le opere consistano nella riparazione o nel completamento di opere già compiute, sempre che si tratti, come nel caso in esame, di opere di competenza statale, eseguite dai consorzi non per propria competenza, ma per concessione statale.

Sebbene si debba aderire, quindi, alla critica espressa dall'Amministrazione ricorrente al richiamo dell'art. 104 del r.d. n. 3256 del 1923, contenuto sia nella sentenza impugnata, sia in una precedente sentenza di questa Corte (Cass., 25 ottobre 1965, n. 2231), in quanto si tratta di norma ormai abrogata, da tale adesione non può trarsi un mutamento nella valutazione della situazione concernente le opere di bonifica idraulica o montana, eseguite dai Consorzi per concessione dello Stato, in quanto tali opere rimangono pur sempre comprese tra le opere di compimento della bonifica, cui si applicano i particolari benefici fiscali, mantenuti in vigore dell'art. 88 2° comma del t.u. sulla bonifica integrale, di cui si discute. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1972, n. 751 - Pres. Giannattasio - Est. Elia - P. M. Chirò (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Comune di Militello (avv. Passanisi).

Imposta di registro - Disposizioni necessariamente connesse e derivanti per loro natura le une dalle altre - Mutuo - Ritenzione della somma mutuata - Deposito - Esclusione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 9).

È separatamente tassabile come contratto di deposito il patto aggiunto ad un contratto di mutuo in forza del quale la somma mutuata viene trattenuta presso il mutuante, essendo detta pattuizione autonoma e collegata all'altra per mera volontà delle parti contraenti (1).

(Omissis). — Con l'unico mezzo del ricorso, la ricorrente Amministrazione delle Finanze dello Stato denuncia violazione dell'art. 9 della legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) nonché contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 360 nn. 3 e 5 c.p.c., deducendo che erroneamente la Corte di merito affermò esser dovuta una sola imposta di registro sui due contratti, di mutuo (con garanzia mediante consegna al Banco mutuante di delegazioni a riscuotere sovrimeposte spettanti al Comune mutuatario) e di deposito fruttifero, col quale il Comune mutuatario, dopo aver rilasciata quietanza della somma mutuata, tale somma versava in deposito fruttifero all'Istituto mutuante. Deduce la ricorrente che erroneamente la Corte di appello ritenne che fosse dovuta unica imposta, in riferimento al citato art. 9 in ipotesi di connessione non diretta, ma mediata, violando il principio, più volte affermato da questa Suprema Corte, che l'unicità d'imposta di registro presuppone, invece, l'esistenza di una connessione immediata e diretta, fra due disposizioni contenute nell'unico atto, per il quale l'una non possa sussistere senza l'altra, ed entrambe debbano necessariamente coesistere, per legge o per legame oggettivo strutturale.

La censura è fondata.

Per l'art. 9 della legge di registro sono soggette ad unica imposta le disposizioni, comprese in unico atto, derivanti necessariamente le une dalle altre, per legge o perchè necessariamente connesse fra loro. Come

(1) Identica è la sentenza in pari data n. 752. È da condividere pienamente la riaffermazione rigorosa del principio dell'art. 9 della legge di registro talvolta dimenticato in altre situazioni. Per l'ipotesi inversa della anticipazione di somma prima del perfezionamento del mutuo, v. Cass. 15 aprile 1971, n. 1056 in questa *Rassegna*, 1971, I, 852; per altre ipotesi di connessione fra mutuo ed altre operazioni bancarie v. Cass. 13 dicembre 1969, n. 3956 e 19 agosto 1969, n. 3013, *ivi*, 1970, I, 268.

più volte questa Suprema Corte ha avuto modo di stabilire (Cass., 17 febbraio 1968, n. 558, 18 marzo 1970, n. 714, 7 ottobre 1970, n. 1845 e 16 novembre 1970, n. 2419) l'unicità della tassazione è prevista nella sola ipotesi che i molteplici negozi risultino inscindibilmente connessi, per virtù di una norma di legge, oppure per loro intrinseca natura, talchè fra loro sussista un vincolo di connessione oggettiva, immediata necessaria. Occorre cioè fra le convenzioni, ai fini della tassazione unica, un collegamento che non sia occasionale, e non dipenda da volontà delle parti, ma sia, con carattere di obbiettiva causalità, connaturato, come necessario, giuridicamente o concettualmente, alle stesse convenzioni. Occorre cioè che l'una di esse comporti necessariamente l'altra disposizione, talchè fra loro vi sia un nesso inscindibile, che promani da legge o da situazione oggettiva, strutturale, mentre una mera connessione soggettiva, indiretta, mediata non è assolutamente sufficiente a produrre, in deroga ai principi generali, unicità di tassazione. Se, invece, solo incidentalmente, ed accidentalmente, per volontà di parte, e non per necessità giuridica, o comunque oggettiva, concettuale, strutturale, le due convenzioni siano collegate fra loro, riprende vigore, in relazione al citato art. 9 della legge organica di registro, il principio della duplicità di tassazione, valido in generale, quando vi siano più negozi. Recentemente, proprio per una fattispecie similare, di deposito fruttifero stabilito a favore della Banca mutuante venne ritenuto che l'oggettivo difetto di connessione immediata imponesse la doppia tassazione (Cass., 17 febbraio 1968, n. 558). È pacifico, dunque, che l'impegno di consegnare delegazioni per l'esazione di imposte comunali a garanzia di un mutuo concesso ad un Comune da un Istituto Bancario ponga in essere una disposizione connessa, per legge, al mutuo, in quanto per l'art. 299 n. 3 della legge comunale e provinciale (r.d. 3 marzo 1934, n. 383) occorre determinare i mezzi per garantire il pagamento dei mutui contratti dai Comuni, ma il vincolo di connessione non può, nè per legge, nè per strutturale obbiettività, estendersi, indirettamente, anche alla diversa, ed eventuale, pattuizione, dovuta unicamente alla volontà delle parti, in base alla quale si disponga il deposito della somma mutuata, per un periodo determinato, in quanto il deposito non è necessariamente collegato nè col mutuo, nè con l'impegno di consegna di delegazioni a riscuotere. Tanto ciò è vero che molti mutui comunali sono stipulati, con garanzia di consegna delle delegazioni, ma senza alcuna convenzione di deposito. A maggior ragione, nella specie, il difetto di vincolo obbiettivo doveva essere oggetto di indagine di fatto, del tutto omessa, con riferimento alla diversità del tasso d'interesse, per il mutuo e per il deposito. Appare, poi, totalmente contraddittoria la motivazione, adottata dalla Corte di merito, che pur affermando che il deposito « solo indirettamente » poteva collegarsi al mutuo, ha ammessa, tuttavia, una connessione ex art. 9 della legge di registro, fra i due negozi, diversi e non

immediatamente collegati. Il ricorso va dunque accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Messina, che si atterrà al seguente criterio di diritto: « Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 9 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, secondo il quale si procede ad unica tassazione, con la tassa più alta, quando più disposizioni sono necessariamente connesse e derivanti le une dalle altre, allorchè si tratti di una pluralità di negozi giuridici collegati fra loro per volontà delle parti. Invero la norma si riferisce soltanto al caso in cui in virtù di una norma giuridica (es. art. 299 n. 3 r.d. 3 marzo 1934, n. 383) sia preveduto un collegamento necessario che insieme li riassorba, per loro intrinseca natura, quali elementi indispensabili dell'unico rapporto tassabile ai fini della imposta di registro. Tale collegamento difetta allorquando la banca e un comune abbiano stipulato un contratto di mutuo, e al tempo stesso, prima della consegna delle delegazioni, un contratto di deposito irregolare a tempo indeterminato della somma mutuata rimasta presso la banca mutuante in attesa di essere ritirata dal mutuatario ». — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 marzo 1972, n. 830 - Pres. Favara - Est. Sposato - P.M. Pedace (diff.) - Amministrazione FF.SS. (avv. Stato Barsi) c. Impresa D'Andrea (avv. Giuffrida Pagano).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Appalto di opera ferroviaria - Maggiori oneri della prestazione dell'appaltatore per eventi di carattere continuativo - Onere della riserva - Attualità nel momento in cui cessa la continuità - Sussiste.

(Cap. gen. amm. app. FF.SS. appr. con d.C.A. 9 aprile 1909 e mod. con d.C.A. 17 novembre 1921, con d.C.A. 14 luglio 1922 e con d.m. 20 giugno 1945 n. 1937, art. 41; cap. es. lav. forn. FF.SS. appr. con d.C.A. 3 maggio e 14 luglio 1922 e mod. con d.m. 13 ottobre 1931, n. 740, d.m. 20 giugno 1945, n. 1937, d.m. 11 gennaio 1950, n. 2906 e con d.m. 30 luglio 1958, n. 720, art. 14).

Nel caso di fatto continuativo, l'onere della riserva da parte dell'appaltatore di opera ferroviaria diviene attuale nel momento in cui cessa la continuità (1).

(1) V., in senso contrario, Cass., 7 novembre 1970, n. 2266, in questa *Rassegna*, 1970, I, 1178, sub 3, e 1183 e segg. La sentenza in rassegna viene esaminata criticamente nella nota che segue:

Fatto continuativo, denuncia e riserve, nell'appalto di opere pubbliche.

I. - La pronuncia qui annotata, emessa su difformi conclusioni del P.G., non può essere condivisa: a prescindere, per un istante, dall'approfondimento delle affermazioni di massima ivi contenute, può subito obiettarsi che, nel caso di specie, le riserve per cui era causa, iscritte per la prima volta a chiusura della contabilità, per il loro contenuto non si riferivano e non potevano essere riferite a « fatti emergenti esclusivamente dalla situazione finale dell'appalto e, di conseguenza, risultavano « di nessuna efficacia », a norma dell'art. 37, ultimo comma, Cap. gen. amm. FF.SS. 9 aprile 1909 e succ. mod., di cui era stata dedotta, appunto, la violazione.

II. - Com'è stato già avvertito (in questa *Rassegna*, 1969, I, 579 e segg., in nota), negli appalti di opere di competenza dell'Amm. delle FF.SS. manca il registro di contabilità: le misurazioni in corso di opera, nei casi previsti dall'art. 25 Cap. gen. cit., sono effettuate su « libretti di misura », procedendosi, comunque, alla redazione di « computi metrici delle opere », che vanno sottoposti alla firma dell'appaltatore, il quale potrà firmarli con riserva, da esplicitare entro cinque giorni, « purchè queste si riferiscano

(*Omissis*). — L'ing. Letterio D'Andrea ebbe in appalto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato i lavori di costruzione di una platea di calcestruzzo sotto la massicciata dei binari della galleria Volsovaia della linea Bicocca-Siracusa.

I lavori furono ultimati il 24 luglio 1955 e in data 9 ottobre 1955 fu sottoscritta la situazione finale dei lavori medesimi. Nel sottoscriverla il D'Andrea formulò riserva che sciolse, poi, con atto del successivo giorno 11, con il quale chiese:

- a) il rimborso di L. 634.967 pari all'importo di detrazioni indebitamente operate sul corrispettivo di scavo e su quello del calcestruzzo;
- b) il pagamento di L. 2.287.833 per il maggior onere derivato dallo approntamento e dal disarmo dei fasci sospesi di rotaie che l'Amministrazione aveva ordinato in sostituzione dei fasci portanti previsti dal contratto;
- c) il pagamento di L. 4.767.666 per il taglio di roccia dura nella condizione di difficoltà derivante dall'impiego dei fasci sospesi;
- d) il pagamento di L. 200.000 per il maggiore onere dipendente dal trasporto a braccia del pietrisco che secondo il contratto doveva essere fornito dall'Amministrazione sul posto d'impiego ed era stato, invece, fornito agli imbocchi della galleria;
- e) il pagamento di L. 500.000 per maggiori oneri derivati dalla soppressione dei pattuiti intervalli del traffico ferroviario.

esclusivamente al procedimento di calcolo e relativo sviluppo » (art. 26 Cap. gen. cit.). In via generale, le domande dell'appaltatore, formulate in modo specifico e determinato, devono essere « presentate » non oltre i cinque giorni « dal ricevimento degli ordini di servizio... dalla firma dei computi metrici... ed in ogni altro caso dal giorno in cui il fatto o la circostanza che dà motivo alla domanda si sono verificati » (art. 41 Cap. gen. cit.), con la comminatoria che « quando l'appaltatore non presenti la domanda entro il termine di tempo e nei modi soprandicati decade dal diritto di far valere in qualunque tempo le proprie ragioni » (art. 41 cit.; art. 14 Cap. es. lav. forn. FF. SS. 3 maggio-14 luglio 1922 e succ. mod.).

Che si tratti di fatto istantaneo o « continuativo », il dettato della norma è, adunque, chiaro: entro cinque giorni da quello in cui « il fatto o la circostanza che dà motivo alla domanda si sono verificati » occorre che la domanda sia presentata. Ciò significa che il momento rilevante non è quello finale, ma quello iniziale, in cui il fatto o la circostanza si manifestano, nella loro attitudine dannosa (ad es. la scoperta della c.d. sorpresa geologica). E così, già a proposito di « ordini ad esecuzione continuativa », la Corte di Cassazione non ha dubitato, altra volta, che quel termine di decadenza decorra dal loro ricevimento, avvertendo che « non il *quantum*, bensì lo stesso diritto a compensi è sottoposto a decadenza, ond'è questo diritto come tale che deve essere fatto valere nel termine fatale ». (Cass., 29 marzo 1943, n. 719, *Giur. oo.pp.*, 1943, I, 204). Nè si tratta di una pronuncia isolata nel tempo, poichè, proprio in tema di fatti continuativi (si trattava di maggiori oneri per ordini di servizio ad esecuzione continuativa,

Non essendosi la controversia definita in sede amministrativa, con citazione del 22 ottobre 1958 il D'Andrea convenne l'Amministrazione appaltante davanti al Tribunale di Palermo chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di L. 8.919.514, compresa in queste la somma di L. 500.000 chiesta a titolo di risarcimento per il ritardo con il quale era stato eseguito il collaudo.

L'Amministrazione convenuta eccepì la decadenza dell'appaltatore dal diritto di far valere qualsiasi pretesa derivante dal contratto di appalto, per non avere egli formulato tempestivamente le sue riserve, e chiese, nel merito, il rigetto della domanda.

Con sentenza 14 maggio-23 luglio 1965 il Tribunale:

— accolse l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta relativamente alle richieste di cui alle lettere b) e c), respingendola in relazione alle altre richieste di cui alle lettere a), d) ed e);

— ritenne fondate ed accolse le richieste di cui alle lettere a), d) ed e);

per riduzione o soppressione degli intervalli nel passaggio dei treni, ovvero per esecuzione dei lavori in periodo di caduta della neve), la stessa Corte di Cassazione ha, di recente, confermato l'immediatezza dell'onere della riserva, a tenore del ricordato art. 14 Cap. es. lav. forn. FF.SS. del 1922, affermando che il termine di cinque giorni comincia a decorrere dal momento del ricevimento dell'ordine o del verificarsi del fatto, a prescindere dal protrarsi nel tempo delle conseguenze di tali eventi, il « carattere » dei quali deve ritenersi « ininfluenza » (Cass. 7 novembre 1970, n. 2266, in questa *Rassegna*, 1970, I, 1178 e 1185, nella motiv.).

III. - Analogamente, per gli appalti di opere militari, la rilevanza del c.d. fatto continuativo, ai fini del differimento della riserva, risulta chiaramente esclusa dalla normativa che li riguarda. Invero, a norma del combinato disposto dagli artt. 69 r.d. 17 marzo 1932, n. 365 e 41 r.d. 17 marzo 1932, n. 366, l'appaltatore ha facoltà di firmare il conto finale con riserva, ma non può avanzare domande per oggetto e per importo diverse da quelle formulate durante lo svolgimento dei lavori, salvo quelle che si riferiscono a fatti nuovi risultanti esclusivamente dal conto finale stesso. E non è, certo, fatto nuovo, risultante esclusivamente dallo stato finale, quello che, nel corso dei lavori, abbia provocato un aggravio continuato dei medesimi (v. il perspicuo lodo 8 luglio 1970, n. 64 - Roma, Pres. Anelli, est. Clericò, in questa *Rassegna*, 1970, I, 1191, nella motiv.). Peraltro, a dissipare ogni dubbio, l'art. 50 r.d. 17 marzo 1932, n. 366 sancisce l'onere della immediata riserva « anche quando gli elementi della questione che involgono possono essere accertati successivamente ed anche dopo l'ultimazione dei lavori » (così il lodo 8 luglio 1970, n. 64, testè citato, *ibidem*, 1193).

IV. - La normativa concernente gli appalti soggetti al Capitolato generale oo.pp. appr. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 non è meno perentoria: l'anzidetto Capitolato dispone (artt. 42 e 43) che, per poter essere prese in considerazione in sede amministrativa e, poi, giudiziale, le domande dell'impresa debbono essere presentate ed iscritte nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento 25 maggio 1895,

— rigettò la domanda di risarcimento di danni per il ritardo nel collaudo;

— condannò l'Amministrazione convenuta al pagamento della complessiva somma di L. 364.015 con gli interessi legali a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data della sentenza, nonché alle spese del giudizio.

Proposti appelli in via principale dall'Amministrazione ed incidentalmente dall'appaltatore, la Corte d'appello di Palermo, con sentenza 1° dicembre 1967 - 6 aprile 1968, ridusse la somma attribuita al D'Andrea per la richiesta di cui alla lettera a) e, quindi, la complessiva somma di L. 364.015 e compensò fra le parti i due quinti delle spese del doppio grado.

Contro la sentenza d'appello, non notificata, l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha, con atto del 24 marzo 1969, proposto ricorso per cassazione in base a due motivi, illustrati con memoria.

Resiste il D'Andrea con controricorso.

n. 350. A sua volta, quest'ultimo assegna alla contabilità dei lavori la funzione di « accertamento e registrazione di *tutti* i fatti producenti spesa per l'esecuzione dell'opera » (art. 36), disponendo che tale accertamento e tale registrazione « devono procedere di pari passo al loro avvenimento » (art. 37) ed escludendo che all'atto della firma del conto finale possano iscriversi per la prima volta riserve riferentisi a fatti avvenuti « nel corso dei lavori » (art. 69). Se i fatti producenti spesa non si esauriscono, intuitivamente, negli allibramenti delle partite di lavoro e delle somministrazioni dell'appaltatore (v., infatti, Cass., 9 novembre 1971, n. 3161, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1513, *sub* 2) si chiarisce che la necessità dell'immediata riserva, al fine di evitare che alcuni fatti non vengano accertati e che la contabilità dell'appalto divenga incontrovertibile, senza tener conto della loro incidenza, sta in esclusiva ragione dell'inerenza di quei fatti all'esecuzione dell'opera, escludendone solo quelli che siano il prodotto di un'attività « del tutto scissa e contraria ai fini della gestione dell'appalto, o di fatti illeciti che con l'esecuzione dell'opera abbiano un legame *puramente occasionale* ed inducano una responsabilità *di natura aquiliana* e non contrattuale ». Si tratta di concetti anch'essi acquisiti dalla più attenta e affinata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., 9 novembre 1971, n. 3161, *sopra cit.*).

V. - La stessa sentenza qui annotata riconosce, peraltro, che « il principio basilare di tutta la normativa è che la contabilità dei fatti producenti spesa — incluse nella contabilità le riserve, che, infatti, debbono essere inserite nei documenti contabili — deve procedere di pari passo al loro avvenimento, al duplice scopo di consentire all'Amministrazione appaltante la verifica di quei fatti con la immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l'accertamento, e per mettere la P.A. medesima in grado di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi ». Dopo di che, non si riesce a spiegare, francamente, l'affermazione che, trattandosi di fatti continuativi, la stessa esigenza di un accertamento sicuro ed insieme pieno e completo è soddisfatta con l'iscrizione delle riserve « al tempo della cessazione della continuità », mentre « inutili riuscirebbero a tal scopo quelle formulate in relazione ad

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso — con il quale l'Amministrazione denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 c.c. in relazione agli artt. 326 e 327 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F' ed agli artt. 41 e 37 u.p. del Capitolato generale amministrativo di appalto delle opere che si eseguono dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ed all'art. 14 del Capitolato per l'esecuzione di lavori e forniture per conto dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, nonché dei principi generali in materia di pubblici appalti ed in materia d'interpettazione delle leggi e dei negozi giuridici, ai sensi e per gli effetti dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. — investe i capi della sentenza denunziata che escludono essersi verificata la decadenza dell'appaltatore in ordine alle domande d'indennizzo per la mancata fornitura del pietrisco sul posto d'impiego e per i maggiori oneri connessi alla mancata concessione dei promessi intervalli nel traffico ferroviario.

ogni singolo episodio ». Basta considerare, infatti, che la « cessazione della continuità » altro non è se non la cessazione degli effetti dannosi di una certa causa, per comprendere come ciò presupponga, appunto, il venir meno della stessa causa. Quell'assunto, pertanto, equivale ad affermare che l'accertamento della dannosità di un fatto è inutile, allorchè il fatto sussiste e produce effetti, mentre riesce pieno e completo solo allorchè il fatto si è esaurito e più non è: così, ad esempio, non allorchè l'appaltatore, scavando una galleria, incontrasse imprevisti strati di roccia di eccezionale durezza, oppure materiali inconsistenti, minaccianti continui franamenti, ovvero gravi infiltrazioni di acqua, sarebbe d'uopo procedere alla denuncia dell'evento ed agli accertamenti del caso, ma solo allorchè, dopo la rimozione dei materiali o lo smaltimento delle acque e dei fanghi o la messa in opera di idonee centinature, a scavi effettuati, quegli constatasse che sono cessate le condizioni di eccezionale aggravio del lavoro. Ciò che occorre, viceversa, non è la cessazione della continuità del fatto, ma soltanto la sua idonea manifestazione e, quindi, la sua obiettiva rilevanza con la tipica diligenza professionale. Indeclinabile diviene, allora, l'onere della immediata denuncia (cfr. Corte App. Roma, 6 maggio 1969, n. 1053, n. 1095, id., 1971, I, 1261, in part. 1265 e seg., nella motiv.), nè può trascurarsi di considerare che la firma senza riserva di allibramenti di partite di lavoro con prezzi unitari, divenuti inadeguati, secondo l'appaltatore, ai nuovi, imprevisti aggravii, comporta l'incontrovertibilità di quel criterio di contabilizzazione e l'improponibilità di richieste di indennizzi, a prescindere dalla definitività o meno delle misurazioni quantitative (cfr. Corte App. Roma, 6 maggio 1969, n. 1053, sopra cit., in questa *Rassegna*, 1970, I, 997, sub 1, e 999).

Altrettanto inaccettabile riesce l'affermazione generalizzante che « i singoli episodi costituenti la serie », ossia, detto più semplicemente, le singole conseguenze dannose del fatto continuativo, rappresentino « oneri di entità del tutto trascurabile », mentre solo il loro complesso, alla fine, acquisterebbe, *hinc et inde*, rilevanza ed importanza. Per restare agli esempi

La Corte d'appello ha escluso la decadenza affermando che nei due casi si tratta di riserve correlative a fatti continuativi che incidono sullo svolgimento dell'intero contratto, che sono sempre accertabili e controllabili, e la cui incidenza sul costo dell'opera può essere valutata appieno soltanto al momento del conto finale.

Orbene, la ricorrente Amministrazione deduce che, secondo le norme ed i principi dei quali essa denuncia la violazione, i cosiddetti fatti continuativi non hanno ai fini della tempestività delle riserve un trattamento diverso dagli altri fatti producenti un aumento di spese; che, d'altra parte, i fatti in questione non rientrano nella categoria dei fatti continuativi, tali essendo soltanto quelli il cui controllo non è possibile se non ad opera esaurita e non anche quelli sempre accertabili e controllabili; e che, infine, anche ammesso, per mera ipotesi, che per i fatti continuativi si dia una diversità di trattamento e che quelli in questione siano fatti continuativi, la loro incidenza totale è determinabile con il verificarsi dell'ultimo dei fatti ed è, quindi, da codesto momento che decorre il termine per la formulazione della riserva, non già — come affermato dalla sentenza impugnata — dal momento della sottoscrizione dello stato finale dei lavori.

Il motivo è infondato.

sopra accennati, basta, per convincersi del contrario, considerare il problema in funzione della contabilizzazione: come potrebbe ritenersi che gli allibramenti, col prezzo di elenco pattuito *ab origine*, di singole partite di scavo, effettuate nelle anormali ed imprevedute condizioni verificatesi, costituiscano un fenomeno irrilevante? Il vero è che la nozione di fatto continuativo delineata dalla sentenza in rassegna — di un fatto, cioè, il quale, anche allorchè più non produce effetti, resti se stesso ed anzi divenga ancor meglio accertabile, *pur nel mutato stato dei luoghi e nell'evolversi della gestione dell'appalto*, e che acquisti concreta e non trascurabile dannosità solo nel momento in cui... non produce più danno — si rivela una pura costruzione dialettica, che non sembra trovi riscontro nella pratica.

In realtà, e per rispettare veramente il dettato e la *ratio* delle norme positive che disciplinano la materia, deve bastare l'oggettiva, avvisata rilevanza, secondo media diligenza e buona fede, della atipicità di un evento rispetto all'economia dell'appalto, perchè scatti l'onere della denuncia dell'appaltatore, che si traduce, poi, all'atto della prima firma successiva dei documenti contabili presentatigli dalla Stazione appaltante, nell'onere della riserva. E, come la contabilità dell'appalto è progressiva, così la riserva ha da esserlo, essendo destinata a farne parte, come riconosce la stessa sentenza qui annotata. E; così, proprio la Corte di Cassazione ha avuto occasione di avvertire che « l'onere di denuncia dei fatti o situazioni che causino aumento di spesa nell'esecuzione dell'opera non può non essere generale » (Cass., 29 dicembre 1969, n. 4046, in questa *Rassegna*, 1970, I, 1181 e segg.), essendo imposto all'appaltatore « di contestare immediatamente le circostanze che riguardano la sua prestazione e che siano suscettibili di produrre un incremento della spesa prevista » (Cass., 22 giugno 1971, n. 1962, *Rass. cit.*, 1971, I, 929, ed *ivi* nota 2).

La questione se, trattandosi di una serie di fatti continuativi, il termine per la formulazione della riserva decorra dall'accadimento di ogni singolo episodio della serie, oppure soltanto dal compimento della medesima, deve essere esaminata tenendo conto delle finalità alle quali la detta formulazione è preordinata. Codeste finalità risultano abbastanza chiaramente dagli artt. 36 e 37 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, che approva il regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato, i cui principi ispirano anche la normativa dettata, in materia di riserve, dal Capitolato generale amministrativo 9 aprile 1909, modificato con d.l. 17 novembre 1921, che regola gli appalti ferroviari. Il principio basilare di tutta la normativa è che la contabilità dei fatti producenti spese — incluse nella contabilità le riserve che, infatti, debbono essere inserite nei documenti contabili — deve procedere di pari passo al loro avvenimento, e ciò, essenzialmente, al duplice scopo di consentire all'Amministrazione appaltante la verifica di quei fatti con la immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l'accertamento (specialmente se — come indicato dal citato art. 37 — la verifica richiede scavi e demolizioni di opere) e per mettere la Pubblica Amministrazione medesima in grado di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

È, per l'appunto, in armonia con tali scopi che sia gli artt. 53, 54, 64 e 89 del citato regolamento, sia l'art. 41 del Capitolato delle Ferrovie, impongono l'obbligo delle riserve e fissano brevi e perentori ter-

Ponendo mente, appunto, alle norme del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, vien fatto di precisare che, fino a quando la Stazione appaltante non prenda l'iniziativa di formare e sottoporre i documenti contabili del caso alla firma dell'appaltatore, rendendo così possibili la iscrizione o l'eventuale, necessaria ripetizione (v. art. 89) di apposita riserva, il mezzo generale di denuncia di fatti, suscettibili di produrre incremento della spesa, perchè idonei a costituire *causae petendi* di riserve, è attribuito all'appaltatore dall'art. 23: ordini di servizio ad esecuzione continuativa o, più in generale, fatti continuativi, anomali rispetto ai patti ed alle previsioni contrattuali, vanno contestati immediatamente alla Stazione appaltante, mediante un procedimento, che renderà, infine, comunque, possibile la proposizione della riserva contabile (v. anche artt. 17 r.d. 17 marzo 1932, n. 366 e 14 Cap. esec. lav. FF.SS. del 1922).

V. - Dimostrata la necessità di una costante e rigorosa coerenza con le premesse concettuali ormai generalmente accettate in ordine all'istituto delle riserve nell'appalto di opere pubbliche, e dovendo soprattutto convenirsi sulla esigenza che esso non si trasformi in uno strumento di comodo, favorendo piuttosto... le riserve mentali di alcuni appaltatori, sembra s'imponga un definitivo chiarimento dell'equivoco del c.d. fatto continuativo. Ad alimentarlo ancora non può essere produttore il ricorso al problema della quantificazione. La migliore dottrina, su questo punto, è concorde: « la dispensa dall'onere non può andare oltre la ragione che la determina » (CIANFLONE, *L'appalto d'opere pubbliche*, Milano, 1964, 782); « la impossibilità di precisare i compensi... è motivo idoneo soltanto per ammettere la

mini per la loro inserzione nei documenti contabili e per la loro esplicazione, e prescrivono che l'appaltatore debba formulare le sue domande in modo specifico indicando le ragioni sulle quali esse si fondano e le cifre di compenso alle quali egli crede di aver diritto e la loro dettagliata giustificazione.

Ma se queste sono le finalità alle quali le riserve sono preordinate e se queste sono, in correlazione con le dette finalità, le modalità con le quali esse debbono essere formulate ed esplicate, deve ammettersi che per i fatti continuativi la decorrenza dei termini perentori, fissati dal regolamento e dai capitolati, ha inizio nel momento in cui cessa la continuità. Invero, fatti continuativi sono i fatti che, eguali nelle modalità di accadimento, sono prodotti da cause costanti, il cui accertamento, quindi, invariata permanendo la situazione che li determina, è sempre ed egualmente possibile lungo tutto il corso dello svolgimento della loro serie, compreso il momento finale. Anzi è a questo momento che deve essere rimandato il controllo per poter avere dati precisi sulla durata e l'ampiezza del detto svolgimento. Pertanto l'esigenza di un accertamento sicuro ed, insieme, pieno e completo è soddisfatta con le riserve iscritte al tempo della cessazione della continuità, laddove inutili riuscirebbero a tale scopo quelle formulate in relazione ad ogni singolo episodio della serie. Altra caratteristica dei fatti continuativi è che la loro incidenza sul prezzo dell'opera assume, ai fini degli incumbenti di natura finanziaria, demandati all'Amministrazione appaltante, e degli opportuni provvedimenti che debbono essere promossi in caso di deficienza di fondi, rilevanza soltanto a causa della loro ripetizione, mentre i singoli episodi costituenti la serie importano, ai detti fini, oneri di entità del tutto trascurabile. Di conseguenza, nè l'appaltatore sarebbe in grado, prima della cessazione della continuità, d'indicare, con la pre-

temporanea disapplicazione dell'art. 54, *terzo comma*, del regolamento... non è motivo pertinente per dilazionare, e tanto meno omettere, le riserve stesse » (CAPACCIOLI, *Riserve e collaudo nell'appalto di opere pubbliche*, Milano, 1960, 88 e seg.). È stato anche avvertito in giurisprudenza che la eventuale impossibilità dell'assuntore di specificare immediatamente, all'atto della iscrizione della riserva per fatti continuativi, la quantità del pregiudizio economico sofferto e che prevedibilmente dovrà successivamente patire non esclude la necessità che l'iscrizione sia tempestiva, « ben potendosi ammettere una futura quantificazione della pretesa, quando le parti siano in possesso di tutti gli elementi di valutazione e di giudizio e, peraltro verso, si siano poste ambedue su un piano di corretta equiparazione nel rapporto contrattuale » (trib. Roma, I Sez. Civ., 14 dicembre 1971, n. 11261 - Pres. Amatucci - Est. Vitali - Impresa Tudini Talenti c. Min. LL.PP., ined).

Per ulteriori considerazioni, ci permettiamo di rinviare a quanto abbiamo già avuto occasione di scrivere sull'argomento (in questa *Rassegna*, 1969, I, 1185, in part. 1190 e segg.).

F. CARUSI

cisione richiesta dal regolamento e dai capitolati, i maggiori compensi ai quali crede di aver diritto, nè l'ufficio sarebbe in grado di promuovere gli opportuni provvedimenti per ovviare alla deficienza dei fondi, posto che anche tali provvedimenti presuppongono una conoscenza precisa, ed in cifre, delle somme che mancano. Pertanto, ove si tratti di fatti continuativi, aventi le caratteristiche indicate, l'obbligo della riserva sussiste in relazione all'intero svolgimento della serie, in quanto la riserva iscritta per ogni singolo episodio sarebbe sempre inutile e, sotto certi aspetti, impossibile. In questo senso, del resto, ossia nel senso che dei fatti continuativi, vale a dire in via di svolgimento, il controllo non è possibile se non ad opera esaurita, e che la necessità d'indicare, nella riserva, le cifre di compenso alle quali l'appaltatore creda di aver diritto, costituisce motivo idoneo per procrastinare l'iscrizione della riserva sino al tempo della cessazione della continuità, attesa l'impossibilità di precisare i compensi prima di tale momento, questa Suprema Corte ha già avuto occasione di pronunziarsi ripetutamente con le sentenze n. 2869 del 4 dicembre 1967 e n. 2393 del 30 giugno 1969.

Il giudizio poi con il quale determinati fatti vengono qualificati come continuativi involge un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logico-giuridici. Nel caso, la Corte di appello ha congruamente motivato il suo giudizio, indicando nei fatti in esame le essenziali caratteristiche della continuità. Ha accertato che il mancato trasporto del pietrisco fin sul posto d'impiego era dipeso da errori nella direzione dell'organizzazione del cantiere e dei lavori — errori dei quali la convenuta non aveva dimostrato l'imputabilità a fatto e a colpa dell'impresa — e che la mancata concessione degli intervalli era dipesa dall'intervenuto aumento del traffico ferroviario, e che, dunque, l'uno e l'altro fatto erano stati determinati da fattori che avevano spiegato la loro efficienza causale per tutta la durata dei lavori; ed ha rilevato che, se le inadempienze dell'Amministrazione appaltante lasciavano prevedere che vi sarebbe stato un aumento di spesa, il calcolo di tale aumento non avrebbe potuto esser fatto che ad opera ultimata.

L'assunto subordinato della ricorrente — che cioè la continuità era cessata con l'ultimazione dei lavori e, quindi, l'impresa avrebbe, in ogni caso, dovuto iscrivere le riserve in sede di formazione del processo verbale di ultimazione dei lavori — è diverso da quello sostenuto nelle pregresse fasi di merito, durante le quali l'Amministrazione ha eccepito la decadenza in base alla premessa che le riserve dovevano essere iscritte nel termine di cinque giorni dal verificarsi di ogni singolo fatto della serie continuativa. Esso, pertanto, non può essere preso in considerazione, involgendo una questione nuova ed implicante anche delle indagini di fatto circa la possibilità, o meno, che, in concreto, l'impresa aveva di iscrivere le riserve nel detto verbale anzichè nel conto finale. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 aprile 1972, n. 1047 - Pres. Giannattasio - Est. Berarducci - P.M. Pedace (conf.) - Capilupi (avv. Schifino) c. Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Zoboli).

Acque pubbliche ed elettricità - Esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione ed utilizzazione di acque - Controversie relative alle indennità previste dall'art. 46 l. 25 giugno 1865, n. 2359, ovvero alle indennità di occupazione e di espropriazione, ovvero al risarcimento dei danni per occupazioni illegittime - Competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche - Sussiste.

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. d).

Appartengono alla competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche non solo le controversie relative alle indennità previste dall'art. 46 l. 25 giugno 1865, n. 2359, ovvero quelle relative alle indennità per occupazioni legittime e per espropriazioni, ma anche quelle concernenti il risarcimento dei danni per occupazioni illegittime, sempre che si tratti, in ogni caso, di conseguenze derivanti dalla manutenzione o dalla esecuzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche (1).

(*Omissis*). — La ricorrente, con tre motivi, censura la sentenza impugnata, assumendo: 1) che la controversia esula dalla materia che, ai sensi dell'art. 140 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, è riservata alla cognizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche; 2) che nella controversia non sorge alcuna contestazione sulla natura pubblica delle acque e sul diritto di derivazione, ma si discute solo sulla misura della indennità di espropriazione, a seguito della occupazione di suolo privato per il passaggio della tubazione di un acquedotto realizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno; 3) che non è stato considerato il criterio differenziatore fra la competenza del giudice ordinario e quella del giudice specializzato, secondo cui sono devolute a detto ultimo giudice solo le controversie che involgono questioni relative alla demanialità delle acque e al contenuto e ai limiti della utenza, o investono comunque interessi pubblici inerenti al regime delle acque.

I tre motivi — che, per la loro stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente — sono infondati.

(1) Giurisprudenza costante: cfr. Cass., 30 gennaio 1970, n. 208, in questa *Rassegna*, 1970, I, 69; 10 febbraio 1971, n. 350, *Giur. it.*, Mass., 1971, 144-146.

È accertato in linea di fatto — e non è, d'altra parte, controverso fra le parti che l'espropriazione del terreno della Cadilupi fu disposta, con decreto del Prefetto di Catanzaro del 19 marzo 1967, per la esecuzione dei lavori di costruzione dell'acquedotto di Catanzaro (diramazione e serbatoio della frazione di Siano), ossia per la esecuzione di un'opera di derivazione di acqua pubblica.

Ciò posto, deve osservarsi, in linea di diritto, che l'art. 140 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, oltre ad attribuire alla cognizione del Tribunale delle acque pubbliche, sotto le lettere a) e b), le controversie intorno alla demanialità delle acque e quelle aventi per oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica, attribuisce anche, alla cognizione dello stesso Tribunale, sotto la lettera d), le controversie di qualsiasi natura riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea, di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione ed utilizzazione di acque. Nell'ampia categoria di dette ultime controversie rientrano, pertanto, come più volte questa Suprema Corte ha avuto occasione di affermare (ved., tra le altre, sent. n. 126 del 1970) e le controversie relative alle indennità per atti legittimi, e quelle concernenti la determinazione dell'indennità di espropriazione e il risarcimento dei danni per occupazione illegittima, sempre che essi siano determinati dalla esecuzione o manutenzione delle anzidette opere.

Sulla base di tale principio non può, quindi, sorgere dubbio che la controversia in esame — che ha per oggetto la determinazione della indennità per una espropriazione legittimamente disposta ed il risarcimento dei danni arrecati nella esecuzione di un'opera idraulica — appartenga alla cognizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA PENALE

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 maggio 1971, n. 1262 - Pres. D'Amico - Rel. Piroddi; P. M. Mauceri (diff.). Ric. Sinisi.

Reato - Reati contro il patrimonio - Delitti - Rapina - Rapina impropria - Locuzione immediatamente dopo - Valore.

(c.p. art. 628 comma secondo).

Ai fini della configurabilità del delitto di rapina impropria, la locuzione « immediatamente dopo » di cui all'art. 628 c.p.v. cod. pen., non va intesa in senso rigorosamente letterale e cioè nel senso che tra la sottrazione della cosa e l'uso della violenza e della minaccia non debba frapporsi alcun intervallo di tempo ancorchè minimo, ma nel senso che tra le due azioni, pur distinte, intercorra uno stretto nesso psicologico e temporale, in modo che le stesse si atteggiino ad azione complessiva unitaria sotto il profilo temporale e di fatto (1).

(1) La sentenza conferma un indirizzo giurisprudenziale costante: v. Cass. 18 maggio 1966, in *Cass. pen. mass. annotato* 1967, p. 400, m. 575; 1° marzo 1966; *ivi*, 1967, p. 80, m. 73; 18 maggio 1965; *ivi*, 1966, p. 1227, m. 1909; 7 febbraio 1964 *ivi*, 1964, p. 745, m. 1310; v. anche, per l'affermazione che l'elemento della *immediatezza*, previsto dal 2° comma dell'art. 629 c.p., deve essere posto in relazione sul piano oggettivo, con il concetto di *quasi flagranza* delineato nell'art. 237 c.p.p., Cass. 7 novembre 1967, in *Cass. pen. mass. annotato* 1968, p. 926, m. 1391).

Sostanzialmente nel caso della rapina impropria, gli elementi essenziali del reato — sottrazione e violazione — sono disposti in ordine inverso rispetto all'ipotesi di rapina propria: prima avviene la sottrazione, dopo la violazione o la minaccia.

La giurisprudenza è anche consolidata nell'affermazione della configurabilità del tentativo di rapina impropria, sia nell'ipotesi che l'*iter criminis* si sia arrestato nel corso degli atti esecutivi rivolti alla violenza o alla minaccia, sia nella ipotesi, cronologicamente anteriore, che vi siano stati atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione (v. Cass. 26 maggio 1964, in *Cass. pen. mass. annotato*, 1965, p. 65, m. 65; 28 marzo 1966, *ivi*, 1967, p. 542, m. 806; 15 novembre 1966, *ivi*, 1967, p. 1134, m. 1751), mentre in dottrina taluni autori (MANZINI, *Trattato di dir. pen. it.*, 1952, vol. IX p. 373) affermano che mai può aversi un'ipotesi di tentativo di rapina impropria ed altri (ANTOLISEI, *Manuale di dir. pen. parte speciale*, vol. I, 1960, p. 281) sostengono che di tentativo può parlarsi solo nell'ipotesi di effettivo impossessamento seguito da un tentativo di violenza, mentre nell'altro caso — tentativo di impossessamento con successiva violenza — si avrebbe concorso di furto tentato con violenza privata.

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 maggio 1971, n. 1263 - Pres. D'Amico - Rel. Carratello - P. M. Severino (conf.). Ric. Ricci ed altro.

Reato - Reati contro il patrimonio - Delitti - Rapina - Momento consumativo del reato - Criterio della sottrazione della cosa - Rilevanza - Criterio spaziale o temporale - Irrilevanza.

(c.p. art. 628).

Il delitto di rapina è consumato nel momento in cui la cosa, pur rimanendo entro la sfera di vigilanza e di dominio della persona offesa, entri nella sfera di disponibilità dell'agente. L'art. 628 cod. pen., infatti, in relazione al momento consumativo del delitto, ha preso in esame solo il criterio della sottrazione della cosa, sicchè non ha giuridica rilevanza nè il criterio spaziale, relativo al luogo entro il quale opera la sfera di dominio del rapinato, nè il criterio temporale relativo alla durata del possesso da parte dell'agente (2).

(2) Giurisprudenza costante e che, con la relativa affermazione, vale a precisare il contenuto della precedente massima, poichè, dal confronto fra le due decisioni, emerge chiaramente che l'azione di sottrazione prevista dal 2° comma dell'art. 628 c.p. deve essersi interamente compiuta prima della violenza.

Nello stesso senso della massima, v. Cass. 20 novembre 1967, in Cass. pen. mass. annotato, 1968, p. 743, n. 1101; 16 maggio 1967, *ivi*, 1968, p. 744, m. 1102; 18 novembre 1964, *ivi*, 1965, p. 371, m. 659.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 4 maggio 1971, n. 1314 - Pres. Mongiardo - Rel. Fronari G. - P. M. Lenzi (conf.). Ric. P. M. in proc. Claudi.

Procedimento penale - Sentenza penale - Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata - In genere - Contestazione per un unico reato continuato - Condanna per più reati diversi - Legittimità.

(c.p. art. 81; c.p.p. art. 477).

Il potere del giudice di dare in sentenza al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella sentenza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto di citazione, e di infliggere le pene corrispondenti anche se più gravi, sussiste anche quando nella contestazione una serie di fatti sono stati configurati come episodi di un unico reato continuato.

In tal caso il problema della qualificazione giuridica del fatto va risolto in relazione a tutti gli episodi concorrenti nel reato continuato, i quali conservano la loro autonomia e costituiscono una pluralità di reati.

Di conseguenza, qualora il giudice dia ad alcuni dei fatti una definizione giuridica diversa, e mantenga invece, per gli altri quella enunciata nella contestazione originaria, dovrà pronunciare condanna non più per un solo reato continuato, ma per due reati (ciascuno dei quali potrà ancora conservare la figura del reato continuato); e ciò non comporta nè immutazione del fatto, nè menomazione del concreto esercizio del diritto di difesa (1).

In tema di correlazione fra accusa e sentenza.

(1) La decisione è conforme all'indirizzo giurisprudenziale ormai costante che ravvisa la *ratio* dell'art. 477 c.p.p. nella necessità non tanto della valida instaurazione del contraddittorio, quanto della garanzia del diritto della difesa: rispettato questo non v'è ragione di ritenere violato il principio della corrispondenza fra accusa e sentenza. Così è stato sostenuto che non si ha violazione dell'art. 477 c.p.p.:

— quando il fatto posto a base della sentenza sia materialmente noto all'imputato (Cass. 27 giugno 1969, in *Cass. pen. mass. annotato* 1970, p. 1555, m. 2356; 20 novembre 1968, *ivi*, 1969, p. 1636, m. 2527);

— quando il fatto nuovo ritenuto in sentenza sia stato prospettato dallo stesso imputato, sia pur quale elemento a sua discolta perchè attribuito ad altri (Cass. 19 gennaio 1970, in *Cass. pen. mass. annotato* 1971, p. 204, m. 165; 11 giugno 1969, *ivi*, 1970, p. 1254, m. 1844);

— quando il fatto sia contestato imperfettamente all'imputato e il giudice ritenga circostanze di tempo o di luogo diverse (Cass. 1° aprile 1970, in *Cass. pen. mass. annotato* 1971, p. 204, m. 164);

— quando, contestato il concorso materiale nel reato, sia ritenuto il concorso morale o viceversa (Cass. 21 ottobre 1969, in *Cass. pen. mass. annotato* 1971, p. 431, m. 570).

Sul punto peraltro vi è contrasto sia in giurisprudenza (v. Cass. 10 dicembre 1962, in *Cass. pen. mass. annotato*, 1963, p. 1019, m. 1870, che ha ritenuto violato in tal caso l'art. 477), sia in dottrina (nega che vi sia immutazione il MANZINI, *Trattato dir. proc. pen. it.*, vol. IV, 1956, p. 318, mentre il SANSÒ, *La correlazione fra imputazione contestata e accusa*, 1953, p. 465, afferma che in tal caso il fatto è diverso *ex art. 477 c.p.p.*);

— quando, nella contestazione di una condotta colposa alternativa, i giudici, avendo tenuto conto di tutti gli elementi contestati, ne abbiano ammesso solamente una parte (Cass. 18 aprile 1969, massima n. 112.488);

— quando la modificazione dell'accusa costituisca un *minus* rispetto alla contestazione (ad es.: un imputato di furto sia stato condannato per ricettazione, Cass. 31 ottobre 1969, massima n. 113.775; 4 dicembre 1968, in *Cass. pen. mass. annotato* 1970, p. 566, m. 781);

— quando sia stata ritenuta in sentenza la responsabilità dell'imputato per concorso in falso, anzichè lo stesso reato commesso mediante induzione in errore del pubblico ufficiale (Cass. 7 maggio 1969, massima n. 112.500);

— quando, contestato ad un imputato di contrabbando la recidiva specifica con richiamo all'art. 99 secondo comma n. 1 c.p., il giudice abbia fatto applicazione dell'art. 111 l. 25 settembre 1940, n. 1424, che commina ai recidivi la pena della reclusione in aggiunta a quella della multa (Cass. 28 marzo 1969, massima n. 112.473);

— quando, contestato genericamente il reato di contrabbando, il giudice ritenga una qualsiasi delle ipotesi previste negli artt. 1 e 4 della legge 3 gennaio 1951, n. 27 (Cass. 23 giugno 1969, massima n. 113.147);

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 14 maggio 1971, n. 1424 - Pres. Leone A. - Rel. Taglienti - P. M. (conf.). Ric. Crema.

Imposte e tasse in genere - Imposte di fabbricazione - Olii - Minerali - Reato di trasporto abusivo - Oggetto giuridico - Avvenuto pagamento dell'imposta di fabbricazione - Irrilevanza.

(l. 2 luglio 1957, n. 474, artt. 5, 15).

Leggi, decreti e regolamenti - Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Concorso di norme - Prevalenza della norma speciale su quella generale - Fattispecie; reato di falso in certificato e reato di trasporto di olii minerali con certificato falso o alterato.

(c.p. artt. 15, 477, 482; l. 2 luglio 1957, n. 474, artt. 5, 15).

Per la realizzazione del reato di trasporto abusivo di olii minerali, di cui agli artt. 5 e 15, comma primo, della legge 2 luglio 1957, n. 474, si deve prescindere dall'effettivo pagamento dell'imposta di fabbrica-

— quando si giudichi autore mediato di un fatto reale, ai sensi dell'art. 48 c.p. colui al quale sia stata contestata l'esecuzione diretta del reato stesso (Cass. 13 ottobre 1969, in *Cass. pen. mass. annotato*, 1971, p. 433, m. 577);

— quando si condanni come coautore taluno cui era stato contestato un reato come unico autore (Cass. 28 febbraio 1969, in *Cass. pen. mass. annotato* 1970, p. 890, m. 1239);

— quando, nella condanna per reato colposo, agli elementi di colpa indicati nel capo d'imputazione, si aggiunga altro elemento emerso nel dibattimento (Cass. 15 luglio 1969 menomare 113.365).

La casistica che si è fin qui indicata, in parte confermativa di opinioni già precedentemente espresse in giurisprudenza (v. nota di DI TARSIA in questa *Rassegna* 1969, 167; 1970, 496) indica chiaramente che la Suprema Corte continua a ritenere il criterio del pregiudizio della difesa come quello prevalente per stabilire la violazione della norma di cui all'art. 477 c.p.p. con la conseguente affermazione che non ogni mutamento del fatto, ma solo quello che sia di tale rilievo da mutare in modo « essenziale » e « significativo » la configurazione giuridica della fattispecie rientra nella previsione della suddetta norma (Cass. 8 luglio 1969 massimare 112.686).

In dottrina invece molti autori sono su posizioni critiche (v. FOSCHINI, in *Riv. it. dir. pen.*, 1951, p. 220; NUVOLONE, *Atti del Congresso di diritto penale*, Trieste 1953, p. 43; FULCI, *Istruzioni dibattimentali*, 1959, p. 97; SANSÒ, *op. cit.*, p. 121; CARNELUTTI, *Rapporto della decisione penale con l'imputazione*, in *Riv. dir. proc.* 1960, p. 161; PALATIELLO, *Il principio della correlazione tra accusa e sentenza con particolare riguardo ai ruoli colposi*, in questa *Rassegna*, 1969, 359).

Quando poi l'ipotesi prevista dall'art. 477 c.p.p. si verifica, il giudice non può assolvere per il reato per cui si era proceduto e trasmettere gli atti al p.m. perchè proceda per il diverso reato, ma deve astenersi da ogni pronuncia definitiva anche in ordine all'accusa contestata, limitandosi a trasmettere *tutti* gli atti al p.m. (Cass. 7 maggio 1969 massima n. 112.771).

P. DI TARSIA DI BELMONTE

zione dovuta. Il reato sussiste, infatti, anche nell'ipotesi in cui tale pagamento sia avvenuto, trattandosi di reato di pericolo, che si realizza per il solo fatto del trasporto, senza valido documento (certificato di provenienza) e con la ricorrenza del dolo generico, consistente nella consapevolezza di eseguire o far eseguire il trasporto con certificato scaduto, falso o alterato.

Scopo della norma non è soltanto di impedire l'evasione tributaria, ma anche di consentire il controllo della polizia in ordine all'osservanza delle prescrizioni dettate per la circolazione degli olii minerali, e l'interesse protetto dalla norma è quello dello Stato di poter accertare con la massima facilità, attraverso i suoi organi, l'adempimento degli obblighi fiscali, facendo astrazione dall'effettivo compimento di atti di frode (1).


La falsificazione o alterazione di un certificato di provenienza destinato a scortare un trasporto di olii minerali configura una ipotesi di reato di falso che, per il principio di specialità sancito dall'art. 15 cod. pen. è previsto dalla legge sulla prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali, e rientra di conseguenza nella ipotesi di cui agli artt. 5 e 15 della legge 2 luglio 1957, n. 474, e non nelle ipotesi di falso in certificato previste dal codice penale.

Infatti la fattispecie prevista dalla legge speciale contiene, oltre agli elementi suoi propri, tutti quelli che concorrono a formare la fattispecie del codice penale (alterazione o falsificazione cosciente e volontaria); si verifica perciò la logica incompatibilità alla contemporanea applicazione delle due norme che determina la prevalenza della legge speciale su quella generale (2).

(1-2) Sull'affermazione che il reato di trasporto abusivo di oli minerali è reato di pericolo, per la esistenza del quale è irrilevante che l'imposta di fabbricazione sia stata o meno pagata, v. Cass. 10 marzo 1969, in *Cass. pen. mass. annotato* 1971, p. 518, m. 751; 24 ottobre 1966, *ivi*, 1968, p. 490, m. 749; 23 marzo 1964, *ivi*, 1965, p. 658, m. 1172. Per quanto concerne il dolo, è stato affermato che l'elemento psicologico di tale reato consiste nella coscienza e volontà di trasportare il prodotto in condizioni di illegittimità, senza che occorra un fine fraudolento diretto all'evasione del tributo (dolo generico) (v. Cass. 19 maggio 1969 massima n. 112.985; 23 marzo 1969 massima n. 112.917). Poichè, poi le norme incriminatrici hanno lo scopo di assicurare il controllo del prodotto nella fase della circolazione onde prevenire il pericolo di evasioni, soggetto attivo del reato non è soltanto colui che immette in circolazione il prodotto non ottemperando alla prescrizione di legge, ma anche colui al quale il prodotto venga consegnato a qualunque titolo, anche solo per eseguire il trasporto.



PARTE SECONDA



LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE

I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Codice di procedura penale, artt. 223 e 225, nella parte in cui consentono, prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 1969, n. 932, all'autorità di polizia giudiziaria di procedere a sommario interrogatorio dello straniero, senza l'osservanza delle garanzie dettate dalle norme sull'istruzione normale.

Sentenza 15 marzo 1972, n. 50, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

codice di procedura penale, art. 304 bis, nella parte in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore alla ispezione giudiziale di cui all'art. 309 del codice di procedura penale e agli atti di perquisizione personale; **art. 304 ter**, nella parte in cui non prevede che il difensore, senza che debba essere preavvisato, possa tuttavia presenziare alle ispezioni giudiziali di cui all'art. 309 del codice di procedura penale e agli atti di perquisizione personale.

Sentenza 19 aprile 1972, n. 63, *G. U.* 26 aprile 1972, n. 110.

codice di procedura penale, art. 304 bis, limitatamente alla parte in cui esclude il diritto del difensore dell'imputato di assistere alla testimonianza a futura memoria (art. 357 cpv.) ed al confronto fra imputato e testimone esaminato a futura memoria (art. 364).

Sentenza 19 aprile 1972, n. 64, *G. U.* 26 aprile 1972, n. 110.

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 10, limitatamente alla parte in cui dispone l'improponibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, per le controversie di lavoro aventi per oggetto competenze arretrate oppure prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale.

Sentenza 29 marzo 1972, n. 57, *G. U.* 5 aprile 1972, n. 90.

r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 64.

Sentenza 1° marzo 1972, n. 38, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

d.lg. C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 3, primo comma, limitatamente alla parte in cui, nei casi di assenza dal servizio per malattia, condiziona il mantenimento del rapporto d'impiego per tre mesi al compimento di un anno di servizio.

Sentenza 1° marzo 1972, n. 39, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 58, secondo comma, limitatamente alle parole « nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento »; **art. 67**, nella parte in cui dispone che le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale.

Sentenza 3 marzo 1972, n. 40, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 6, nella parte relativa alle liti tributarie.

Sentenza 29 marzo 1972, n. 58, *G. U.* 5 aprile 1972, n. 90.

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 523, articolo unico, nella parte in cui rende obbligatori *erga omnes* gli artt. 23, parte seconda, e 5, parte terza, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'industrie tessili del 31 luglio 1959, nonchè gli artt. 1-5 del relativo accordo allegato, che disciplinano la devoluzione preventiva ad un collegio tecnico di tutte le questioni concernenti l'appartenenza del personale, in base alle mansioni effettivamente svolte, alle diverse categorie e l'attribuzione della qualifica d'impiegato e d'intermedio.

Sentenza 29 marzo 1972, n. 59, *G. U.* 5 aprile 1972, n. 90.

legge 26 luglio 1965, n. 965, art. 27, nella parte in cui esclude gli orfani maggiorenni dal trattamento ivi previsto in favore delle orfane.

Sentenza 15 marzo 1972, n. 46, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8; **art. 13**, nella parte in cui dispone sull'assegnazione diretta agli affittuari anche dei contributi disposti da leggi regionali del Trentino-Alto Adige.

Sentenza 1° marzo 1972, n. 35, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

legge reg. Trentino-Alto Adige riappr. 11 maggio 1971.

Sentenza 1° marzo 1972, n. 37, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

legge reg. piemontese approv. 6 luglio 1971 e riapprov. 21 settembre 1971.

Sentenza 1° marzo 1972, n. 36, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

II - QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE

Codice civile, art. 405, secondo comma, nella parte in cui, nel caso di separazione coniugale di fatto, non consente al giudice tutelare di autorizzare l'affiliazione di un minore per gravi motivi, ove il coniuge del richiedente rifiuti il suo assenso.

Sentenza 15 marzo 1972, n. 51, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

codice di procedura civile, disp. att., art. 38, in relazione al d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e successive modifiche, per ciò che riguarda l'imposta di bollo sugli atti giudiziari, nonchè in relazione al r.d. 10 marzo 1910, n. 149, relativo ai depositi giudiziari in valori bollati ed in denaro ed altresì in relazione alle norme sui diritti di cancelleria di cui alla tabella D della legge 14 marzo 1968, n. 157 (artt. 2, 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, e principio secondo il quale nella funzione giurisdizionale si estrinseca uno dei tre poteri fondamentali dello Stato).

Sentenza 3 marzo 1972, n. 41, G. U. 8 marzo 1972, n. 65.

codice penale, art. 570 (artt. 13, primo comma, 16, primo comma, 25, secondo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione; artt. 2, 3 e 29 della Costituzione).

Sentenza 3 marzo 1972, n. 42, G. U. 8 marzo 1972, n. 65.

codice di procedura penale, artt. 303, 304 bis, ter e quater, 348, 349, 389, 392, 397 e 398, nella parte in cui non è compresa l'assistenza del difensore alle prove testimoniali (artt. 3 e 24 della Costituzione); **art. 304 bis e 364**, nella parte in cui non comprendono l'assistenza del difensore ai confronti tra testi, tra testi ed imputati e tra coimputati (artt. 3 e 24 della Costituzione); **art. 304 bis**, nella parte in cui non comprende l'assistenza del difensore agli atti di sequestro, nonchè agli atti di ispezione corporale (artt. 3 e 24 della Costituzione); **artt. 304 quater e 320** sulla parte in cui la durata del deposito in cancelleria degli atti istruttori è sottoposta ad un termine fissato dal giudice (artt. 3 e 24 della Costituzione); **art. 372**, nella parte in cui è stabilito il termine di deposito in cancelleria dei verbali di prova testimoniale e dei confronti (artt. 3 e 24 della Costituzione); **artt. 304 ter, ultimo comma, e 317 bis**, nella parte in cui consentono di procedere, nei casi di urgenza, senza darne avviso ai difensori o prima del termine fissato (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 12 aprile 1972, n. 63 G. U. 26 aprile 1972, n. 110.

codice di procedura penale, artt. 296, secondo e terzo comma, e 392, secondo comma (artt. 3, 25, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione).

Sentenza 15 marzo 1972, n. 52, G. U. 22 marzo 1972, n. 78.

codice di procedura penale, art. 391, primo e secondo comma (art. 25, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 29 marzo 1972, n. 55, G. U. 5 aprile 1972, n. 90.

legge 15 luglio 1906, n. 327, art. 2, secondo comma, lett. d (artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione).

Sentenza 15 marzo 1972, n. 43, G. U. 22 marzo 1972, n. 78.

r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, sesto comma (artt. 3, 25, primo comma e 102, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 19 aprile 1972, n. 67, *G. U.* 26 aprile 1972, n. 110.

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 10, casi come modificato dall'**articolo unico della legge 24 luglio 1957, n. 633** (artt. 3, 24, 36 e 76 della Costituzione).

Sentenza 29 marzo 1972, n. 57, *G. U.* 5 aprile 1972, n. 90.

r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 39, primo comma (art. 23 della Costituzione).

Sentenza 29 marzo 1972, n. 56, *G. U.* 5 aprile 1972, n. 90.

legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 15, 171, lett. b, e 180, primo e secondo comma (artt. 3, 24, 41 e 113 della Costituzione).

Sentenza 19 aprile 1972, n. 65, *G. U.* 26 aprile 1972, n. 110.

legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 87-92 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 15 marzo 1972, n. 48, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 6, primo e terzo comma, 10, 11, terzo e quarto comma, 48, 49, 55, 59, 60, 61 e 62 (artt. 5, 115, 117, 118, 119, 122, 123, 125, 126, 127 e 130 della Costituzione); **art. 65** (VIII disp. trans. della Costituzione).

Sentenza 3 marzo 1972, n. 40, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 31, n. 5 (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Sentenza 15 marzo 1972, n. 43, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 29 dicembre 1962, n. 1744, artt. 1 e 2 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 12 aprile 1972, n. 62, *G. U.* 26 aprile 1972, n. 110.

d.l. 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, **art. 1, terzo comma** (art. 33, quinto comma, della Costituzione).

Sentenza 15 marzo 1972, n. 43, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 2, 11, 14 e 6 (art. 4, nn. 1 e 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Sentenza 1° marzo 1972, n. 35, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

III - QUESTIONI PROPOSTE

Codice civile, art. 156, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Gorizia, ordinanza 14 ottobre 1971, *G.U.* 19 aprile 1972, n. 104.

codice civile, art. 314/4, primo comma, limitatamente alla parte in cui esclude la possibilità della dichiarazione dello stato di adattabilità, quando la mancanza di assistenza materiale e morale sia dovuta a forza maggiore (artt. 3, primo comma, e 30, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale per i minorenni di Messina, ordinanza 13 novembre 1971, *G.U.* 8 marzo 1972, n. 65.

codice civile, artt. 2221, 348, 350, n. 5 e 2382, in comb. disp. con gli artt. 1, 5, 16, 48, 49, 50, 186, 193 e 215 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 23 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, 2, n. 2, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, 11, lett. b, della legge 22 maggio 1913, n. 468, 12, n. 2, della legge 27 novembre 1933, n. 1578, 6 e 13 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e 21, n. 3, della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (artt. 3, 15, 16, 24, 27 e 48 della Costituzione).

Tribunale di Vibo Valentia, ordinanza 10 gennaio 1972, *G.U.* 8 marzo 1972, n. 65.

codice civile, art. 2751, n. 5 (artt. 1, 3 e 35 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 16 dicembre 1971, *G.U.* 19 aprile 1972, n. 104.

codice di procedura civile, art. 648, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Carpi, ordinanza 20 gennaio 1972, *G.U.* 19 aprile 1972, n. 104.

codice di procedura civile, art. 665 (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 25 ottobre 1971, *G.U.* 22 marzo 1972, n. 78.

codice di procedura civile, art. 705 (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Sondrio, ordinanza 3 dicembre 1971, *G.U.* 5 aprile 1972, n. 90.

codice penale, artt. 102 e 109, secondo comma (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Giudice di sorveglianza del tribunale di Torino, ordinanza 31 gennaio 1972, *G. U.* 26 aprile 1972, n. 110.

codice penale, art. 164, quarto comma (art. 3, prima parte, della Costituzione).

Pretore di Conegliano, ordinanza 20 dicembre 1971, *G. U.* 26 aprile 1972, n. 110.

codice penale, artt. 188 e 189, n. 3 (art. 27, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 11 dicembre 1971, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

codice penale, artt. 204, secondo comma, e 222, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Terni, ordinanze 15 febbraio 1972 (due), *G. U.* 19 aprile 1972, n. 104.

codice penale, artt. 207, ultimo comma, 214, 215, secondo comma, n. 1 e ultimo comma da « a meno che » alla fine, **216, 217, 218, 223, secondo comma**, da « salvo che » alla fine, **226, primo comma, secondo periodo, 231** (esclusa la previsione del ricovero del minore in un riformatorio giudiziario) (artt. 2, 3, 13, 24, secondo comma, 25, ultimo comma, 27, terzo comma, 102, 110 e 111 della Costituzione).

Giudice di sorveglianza presso il tribunale di Pisa, ordinanza 24 gennaio 1972, *G. U.* 12 aprile 1972, n. 97.

codice penale, art. 216 (artt. 27, terzo comma, e 38 della Costituzione).

Giudice di sorveglianza del tribunale di Urbino, ordinanza 11 novembre 1971, *G. U.* 19 aprile 1972, n. 104.

codice penale, artt. 266, 270, 272, 305 e 415 (art. 3 della Costituzione).

Giudice istruttore al tribunale di Genova, ordinanza 21 settembre 1971, *G. U.* 5 aprile 1972, n. 90.

codice penale, art. 313 terzo comma (artt. 102 e 104 della Costituzione).

Corte di assise di Roma, ordinanza 22 febbraio 1971, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

Giudice istruttore del tribunale di Genova, ordinanza 21 settembre 1971, *G. U.* 5 aprile 1972, n. 90.

codice penale, art. 341 (artt. 1, 3, 54, 97, e 98 della Costituzione).

Pretore di Sarzana, ordinanza 11 dicembre 1971, *G. U.* 12 aprile 1972, n. 97.

Pretore di Milano, ordinanza 15 dicembre 1971, *G. U.* 19 aprile 1972, n. 104.

Tribunale di Cassino, ordinanza 27 gennaio 1972, *G. U.* 12 aprile 1972, n. 97.

Tribunale di Pisa, ordinanza 14 febbraio 1972, *G. U.* 26 aprile 1972, n. 110.

codice penale, art. 415 (art. 21 della Costituzione).

Tribunale di Lucca, ordinanza 6 dicembre 1971, *G. U.* 19 aprile 1972, n. 104.

codice penale, art. 570, primo comma (artt. 3, primo comma, 13, primo comma, 25, secondo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Civitacampomarano, ordinanza 13 novembre 1971, *G. U.* 19 aprile 1972, n. 104.

codice penale, art. 574 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Avigliana, ordinanza 26 gennaio 1972, *G. U.* 26 aprile 1972, n. 110.

codice penale, art. 663, secondo comma, nel testo modificato con l'articolo 2 del d.lg. 8 novembre 1947, n. 1382 (artt. 3, primo e secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 2 dicembre 1971, *G. U.* 19 aprile 1972, n. 104.

codice di procedura penale, art. 135, prima parte (artt. 3, 24, secondo comma, e 27 della Costituzione).

Corte di assise di Venezia, ordinanza 3 febbraio 1972, *G. U.* 19 aprile 1972, n. 104.

codice di procedura penale, artt. 303, primo comma, e 304 bis (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Arezzo, ordinanza 8 giugno 1971, *G. U.* 12 aprile 1972, n. 97.

codice di procedura penale, art. 304 *quater* (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Napoli, ordinanza 22 gennaio 1972, *G. U.* 26 aprile 1972, n. 110.

codice di procedura penale, art. 272, ultimo comma, nel testo sostituito con la legge 1° luglio 1970, n. 406 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Roma, ordinanza 15 dicembre 1971, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

codice di procedura penale, artt. 274 e 612, terzo comma (art. 27, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 11 dicembre 1971, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

codice di procedura penale, artt. 303, primo comma, e 304 bis (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Pisa, ordinanza 14 febbraio 1972, *G. U.* 26 aprile 1972, n. 110.

codice di procedura penale, art. 376 (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Corte di assise di Venezia, ordinanza 3 febbraio 1972, *G. U.* 19 aprile 1972, n. 104.

codice di procedura penale, artt. 382 e 482 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Pinerolo, ordinanza 18 ottobre 1971, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

codice di procedura penale, art. 387 (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Pietrasanta, ordinanza 8 ottobre 1971, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

codice di procedura penale, art. 394.

Tribunale di Pisa, ordinanza 14 febbraio 1972, *G. U.* 26 aprile 1972, n. 110.

codice di procedura penale, art. 394 (art. 25 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Arezzo, ordinanza 8 giugno 1971, *G. U.* 12 aprile 1972, n. 97.

codice di procedura penale, art. 631, ultima parte (artt. 3, prima parte, 13, prima e seconda parte, e 24, seconda parte della Costituzione).

Pretore di Locri, ordinanza 19 novembre 1971, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

codice di procedura penale, artt. 635, primo comma, 636, primo, secondo e quinto comma, 637, 638, primo, secondo e quarto comma, 639, 642, 643, 645, 646, e 647 (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Giudice di sorveglianza presso il tribunale di Pisa, ordinanza 24 gennaio 1972, *G. U.* 12 aprile 1972, n. 97.

codice della navigazione, art. 600, primo comma, ultima parte (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte di appello di Messina, ordinanza 19 luglio 1971, *G. U.* 5 aprile 1972, n. 90.

d.lgt. 20 maggio 1917, n. 876, artt. 6, primo comma, e 7, primo comma (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione, ordinanza 8 giugno 1971, *G. U.* 5 aprile 1972, n. 90.

legge 19 maggio 1922, n. 727 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 82 e 83 (artt. 5 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 15 ottobre 1971, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

r.d. 14 maggio 1925, n. 830 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

r.d. 8 ottobre 1925 (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 e successive modifiche, artt. 44 e 45 (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Noci, ordinanze 22 gennaio 1972 (tre), *G. U.* 5 aprile 1972, n. 90.

r.d.l. 10 gennaio 1926, n. 16 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 *bis*, 46, 50, e 58 *bis* della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 35 (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Bolzano, ordinanza 7 dicembre 1971, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 38 (art. 134 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 26 novembre 1971, *G. U.* 12 aprile 1972, n. 97.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, comb. disp. artt. 150, secondo comma, e 151 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Sanremo, ordinanza 11 novembre 1971, *G. U.* 5 aprile 1972, n. 90.

legge 1° giugno 1931, n. 886 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 *bis*, 46, 50, e 58 *bis* della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 285, primo comma (art. 113 della Costituzione).

Tribunale di Rimini, ordinanza 18 novembre 1971, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 20 dicembre 1932, n. 1849 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 *bis*, 46, 50, e 58 *bis* della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, artt. 68, 70 e 73 (artt. 24, 103 e 113 della Costituzione).

Consiglio di Stato, ad. plen., ordinanza 6 dicembre 1971, *G. U.* 5 aprile 1972, n. 90.

r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, artt. 43 e seguenti (artt. 5 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 15 ottobre 1971, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123 (artt. 42 e 3 della Costituzione).

Tribunale di Brindisi, ordinanza 10 luglio 1971, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

Corte di appello di Genova, ordinanza 17 novembre 1971, *G. U.* 12 aprile 1972, n. 97.

Tribunale di Roma, ordinanza 12 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116 (art. 76 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 27 novembre 1971, *G. U.* 12 aprile 1972, n. 97.

r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 44 e seguenti (artt. 5 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 15 ottobre 1971, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 24 aprile 1935, n. 740 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 3 giugno 1935, n. 1095 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, sostituito dall'art. 1, n. 2 della legge 14 marzo 1952, n. 196, **artt. 1, 166, 168, n. 5, e 178** (artt. 21, 41 e 43 della Costituzione).

Pretore di Omegna, ordinanza 14 gennaio 1972, *G. U.* 5 aprile 1972, n. 90.

r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, artt. 1, 178 e 251 (artt. 21 e 43 della Costituzione).

Pretore di Macerata, ordinanza 17 febbraio 1972, *G. U.* 26 aprile 1972, n. 110.

d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito con legge 6 luglio 1939, n. 1272, **art. 13, quarto comma**, sostituito con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e ora con l'art. 22, quinto comma, della legge 21 luglio 1965, n. 203 (artt. 3, 37 e 38 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 23 novembre 1971, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche, art. 32 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Treviglio, ordinanza 24 novembre 1971, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 84.

legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 52, prima parte (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Bolzano, ordinanza 7 dicembre 1971, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

legge 27 gennaio 1941, n. 285 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, secondo comma (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Tribunale di Macerata, ordinanza 23 dicembre 1971, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 22, ultimo comma (artt. 101, ultima parte, e 3 della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanze 12 maggio 1971, 16 e 23 giugno 1971 (complessivamente quattro), *G. U.* 12 aprile 1972, n. 97.

legge 17 luglio 1942, n. 907, art. 66 (artt. 41 e 43 della Costituzione).

Tribunale di L'Aquila, ordinanza 8 febbraio 1972, *G. U.* 26 aprile 1972, n. 110.

legge 17 luglio 1942, n. 907, artt. 45 e seguenti, e successive modifiche (artt. 41 e 43 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 16 dicembre 1971, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

d.lg. lgt. 5 aprile 1945, n. 238, art. 4 (artt. 24, 103 e 113 della Costituzione).

Consiglio di Stato, ad. plen., ordinanza 6 dicembre 1971, *G. U.* 5 aprile 1972, n. 90.

d.lg. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, artt. 2 e 5 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

d.lg. C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, art. 14, ultimo comma (artt. 3, primo comma, e 13, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Tolentino, ordinanza 28 dicembre 1971, *G. U.* 19 aprile 1972, n. 104.

d.lg. C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417 (artt. 3, 21 e 53, prima parte, della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 12 gennaio 1972, *G. U.* 19 aprile 1972, n. 104.

d.lg. 22 gennaio 1948, n. 66, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 32, e in particolare **art. 1 e art. 1, terzo comma** (XV disp. trans. e artt. 3, 21, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Pisa, ordinanza 14 febbraio 1972, *G. U.* 26 aprile 1972, n. 110.

d.lg. 2 febbraio 1948, n. 23 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21, terzo e quarto comma (artt. 3, 111 e 104 della Costituzione).

Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 7 dicembre 1971, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

Corte di assise di Firenze, ordinanza 22 gennaio 1972, *G. U.* 12 aprile 1972, n. 97.

d.lg. 14 febbraio 1948, n. 43, artt. 2 e 3 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53, e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414, artt. 12, 14, secondo comma, e 22, primo comma (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53, e 68 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, 58 bis, 71, 74 e 75 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Trento, ricorso depositato il 24 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, artt. 2, 5, 8, 10, 11, 17, 18, primo comma, 19, primo e terzo comma, 20, 21, 23, secondo comma, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 47, 48, lettera c, 49, 50, 51, 52, 53, 62, 67, 70 e 72 (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, 58 bis, 71, 74 e 75 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22, e 39 della Costituzione).

Provincia di Trento, ricorso depositato il 24 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

d.P.R. 21 novembre 1951 n. 1396, artt. 1 e 2 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

d.P.R. 27 marzo 1952, n. 354, artt. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 e 15 (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53, e 68 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, 58 bis, 71, 74 e 75 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Trento, ricorso depositato il 24 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 2, che sostituisce l'art. 13, quarto comma, del d.l. 14 aprile 1939, n. 636, ora sostituito dall'art. 22, quinto comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903 (artt. 3, 37 e 38 della Costituzione).

Corte di cassazione ordinanza 23 novembre 1971, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 37 artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 *bis*, 46, 50, e 58 *bis* della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, artt. 1 e 2 (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53, e 68 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 *bis*, 46, 50, 58 *bis*, 71, 74 e 75 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Trento, ricorso depositato il 24 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

contr. coll. 14 ottobre 1953, reso obbligatorio erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, art. 4 (art. 36 della Costituzione).

Tribunale di Padova, ordinanza 21 ottobre 1971, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

legge 4 agosto 1955, n. 692, art. 4 (artt. 3, 23, 32, 41 e 53 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Bogliasco, ordinanza 16 dicembre 1971, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 18 e 19 (artt. 5 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 15 ottobre 1971, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 12, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, quarta sezione, ordinanza 21 giugno 1971, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

legge 4 marzo 1958, n. 174 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 18 marzo 1958, n. 249, artt. 45 e 47, e artt. 44 bis aggiunto dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

d.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307, artt. 1, quarto comma, e 2, secondo, quarto e quinto comma (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53, e 68 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, 58 bis, 71, 74 e 75 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Trento, ricorso depositato il 24 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

d.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, artt. 1, nn. 3, 4 e 5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 11 (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53, e 68 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, 58 bis, 71, 74 e 75 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Trento, ricorso depositato il 24 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

d.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, artt. 1, secondo comma, lett. a e b, 2, 3, 5, 6, secondo e terzo comma, 7, 8 e 9 (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, 58 bis, 71, 74 e 75 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Trento, ricorso depositato il 24 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

d.P.R. 8 agosto 1959, n. 688, art. 1, primo e quarto comma (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971 n. 1 artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50 e 58 bis, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78.

d.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103, artt. 4, 5, 6, 8 e 13 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78.

d.P.R. 23 maggio 1960, n. 671, art. 2 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78.

d.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1844, articolo unico, nella parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* l'art. 15, primo comma, del regolamento del fondo di assistenza sanitaria allegato al contratto collettivo nazionale del 1° agosto 1957 (artt. 2, 3, 24, 38, secondo comma, 101, 102 e 113 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 13 dicembre 1971, G. U. 5 aprile 1972, n. 90.

legge 5 luglio 1961, n. 641 (artt. 3, 21 e 53, prima parte, della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 12 gennaio 1972, G. U. 19 aprile 1972, n. 104.

d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1810, articolo unico, nella parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* l'accordo collettivo 30 ottobre 1953 (artt. 36 e 76 della Costituzione).

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 24 settembre 1971, G. U. 26 aprile 1972, n. 110.

legge 25 novembre 1962, n. 1684, art. 29, secondo comma (artt. 24 e 3 della Costituzione).

Pretore di S. Giovanni Rotondo, ordinanza 24 novembre 1971, G. U. 22 marzo 1972, n. 78.

legge n. 1709 del 1963 (?) (legge 15 febbraio 1963, n. 281 ?) **art. 25** (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Cavarzere, ordinanza 8 febbraio 1972, *G. U.* 26 aprile 1972, n. 110.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 51 (artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 29 ottobre 1971, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, quinto comma, che sostituisce l'articolo 13, quarto comma, del d.l. 14 aprile 1939, n. 636, nel testo sostituito con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (artt. 3, 37 e 38 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 23 novembre 1971, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

Tribunale di Como, ordinanza 16 dicembre 1971, *G. U.* 12 aprile 1972, n. 97.

d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, art. 9 (artt. 21 e 43 della Costituzione).

Pretore di Macerata, ordinanza 17 febbraio 1972, *G. U.* 26 aprile 1972, n. 110.

legge 13 luglio 1966, n. 615 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 27 ottobre 1966, n. 910 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, p. 78.

legge 28 luglio 1967, n. 641, titolo I (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 8 marzo 1968, n. 399, art. 24 (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Cavarzere, ordinanza 8 febbraio 1972, *G. U.* 26 aprile 1972, n. 110.

legge 30 aprile 1969, n. 153, artt. 27 e 29 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge reg. sic. 9 maggio 1969, n. 14, art. 7, n. 4 (artt. 3 e 51 della Costituzione).

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 3 giugno 1971, *G. U.* 19 aprile 1972, n. 104.

legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 1, secondo comma, modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 10 febbraio 1972, *G. U.* 19 aprile 1972, n. 104.

legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 6, secondo comma (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 29 novembre 1971, *G. U.* 5 aprile 1972, n. 90.

d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con legge 11 marzo 1970, n. 83, art. 10, ultimi tre commi (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33 e 34 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, articoli 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28 (artt. 3, primo e secondo comma, e 39, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Pavia, ordinanza 17 febbraio 1972, *G. U.* 26 aprile 1972, n. 110.

legge 25 maggio 1970, n. 381, art. 2 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 27 maggio 1970, n. 382, art. 9 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

d.l. 27 agosto 1970, n. 621, art. 43, nella parte fatta salva dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1035 (artt. 3, 23, 32, 41, 43 e 53 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Bogliasco, ordinanza 16 dicembre 1971, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

d.l. 27 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, **art. 32** (artt. 3, 23, 32, 41, 43 e 53 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 10 novembre 1971, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

Giudice conciliatore di Bogliasco, ordinanza 16 dicembre 1971, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

d.l. 27 ottobre 1970, n. 745, art. 56, primo comma, seconda parte (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanze 3 e 16 novembre 1971, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 8 dicembre 1970, n. 996 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 32, prima parte (artt. 53, 3 e 41 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanze 24 gennaio 1972 (tre), *G. U.* 12 aprile 1972, n. 97.

legge 18 dicembre 1970, n. 1035, articolo unico, prima parte (artt. 53, 3, 41 e 77, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanze 24 gennaio 1972 (tre), *G. U.* 12 aprile 1972, n. 97).

legge 18 dicembre 1970, n. 1138, artt. 5, 6, 9 e 10 (artt. 3 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione); **artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12** (art. 3 della Costituzione ed eccesso di potere legislativo).

Pretore di Palermo, ordinanza 14 dicembre 1971, *G. U.* 19 aprile 1972, n. 104.

legge 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 1, 3, secondo comma, e 4, primo comma (artt. 3, primo comma, 42, secondo e terzo comma, e 44 della Costituzione).

Tribunale di Sassari, ordinanze 17 dicembre 1971 (due), *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78 e 5 aprile 1972, n. 90.

legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 19 (artt. 3, 4, 41, 42 e 47 della Costituzione).

Pretore di Ispica, ordinanza 25 novembre 1971, *G. U.* 26 aprile 1972, n. 110.

legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 32 (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione).

Corte di appello di Bologna, ordinanze 25 gennaio 1972 (tre), *G. U.* 19 aprile 1972, n. 104.

legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 6 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 11 giugno 1971, n. 426 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 19 luglio 1971, n. 565 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 4 agosto 1971, n. 592, art. 5 ter (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione).

Corte di appello di Bologna, ordinanze 25 gennaio 1972 (tre), *G. U.* 19 aprile 1972, n. 104.

legge 7 agosto 1971, n. 685, artt. 1 e seguenti (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 14 agosto 1971, n. 817 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 20 ottobre 1971, n. 912 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

legge reg. lombarda 9 dicembre 1971, n. 3, riapp. 3 febbraio 1972.

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 26 febbraio 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, artt. 6, n. 5 e 13, n. 2 (artt. 76, 117 e 118 e VIII disp. trans. della Costituzione).

Regione ligure, ricorso depositato il 23 febbraio 1972, *G. U.* 8 marzo 1972, n. 65.

d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, artt. 1, secondo comma, lett. a e b, 2, primo, terzo e quarto comma, 3, terzo comma, 4 e 8, quinto comma (artt. 5, 76, 115, 117, 118, 123, 125 e 130 della Costituzione).

Regione ligure, ricorso depositato il 2 marzo 1972, *G. U.* 22 marzo 1978, n. 78.

Regione emiliana, ricorso depositato il 3 marzo 1972, *G. U.* 22 marzo 1978, n. 78.

Regione pugliese, ricorso depositato il 4 marzo 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 1, terzo comma, 5, 9, ultimo comma, n. 2, 12, e 20, terzo comma (artt. 5, 117, 118 e 123 della Costituzione).

Regione ligure, ricorso depositato il 2 marzo 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, artt. 1, secondo comma, lett. a e b, 3, nn. 3, 4 e 5, 4, 8, 9, 13 e 14 (artt. 76, 77, 117, 118 e 119 della Costituzione).

Regione lombarda, ricorso depositato il 9 marzo 1972, *G. U.* 22 marzo 1972, n. 78.

Regione pugliese, ricorso depositato il 10 marzo 1972, *G. U.* 5 aprile 1972, n. 90.

Regione emiliana, ricorso depositato il 10 marzo 1972, *G. U.* 5 aprile 1972, n. 90.

d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, artt. 1, 2, 3, 4, lett. a, b, d, f, g, h, i, m, s, e f, 8, terzo comma, 10, 11, ultimo comma, 13, 15, 16, 17, 18 e 19, capitoli 1502 e 5471 (artt. 5, 76, 115, 117, 118, 119, 127, 135 e VIII disp. trans. della Costituzione).

Regione emiliana, ricorso depositato il 22 marzo 1972, *G. U.* 5 aprile 1972, n. 90.

Regione lombarda, ricorso depositato il 24 marzo 1972, *G. U.* 5 aprile 1972, n. 90.

Regione umbra, ricorso depositato il 29 marzo 1972, *G. U.* 19 aprile 1972, n. 104.

legge reg. sic. appr. 7 marzo 1972.

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato il 24 marzo 1972, *G. U.* 5 aprile 1972, n. 90.

legge reg. sic. appr. 24 marzo 1972.

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato il 7 aprile 1972, *G. U.* 19 aprile 1972, n. 104.

INDICE BIBLIOGRAFICO

- BRANCACCIO-LATTANZI, *Esposizione di Giurisprudenza sul Codice Penale dal 1964 (libro 1°)*, Giuffrè, Milano, 1972.
- CAMERINI Giorgio, *Amnistia ed Indulto*, Cedam, Padova, 1971.
- COLOMBO-PAGANO-ROSSETTI, *Manuale di Urbanistica*, Giuffrè, Milano, 1972.
- DELFINI-PRINZIVALLI, *Pensioni civili*, Utet, Torino, 1971.
- FERRI Giuseppe, *Le Società* (nel Trattato di Diritto civile italiano, diretto da VASSALLI - Vol. 10°, T. III), Utet, Torino, 1971.
- LIPARI Nicola, *Repertorio delle decisioni della Corte Costituzionale, 1968-1969*, Giuffrè, Milano, 1970.
- MESSINEO Francesco, *Il Contratto in genere (tomo II)* (Trattato di diritto civile e commerciale, di CICU-MESSINEO - Vol. XXI, T. II), Giuffrè, Milano, 1972.
- MONACO Riccardo, *Scritti di diritto europeo*, Giuffrè, Milano, 1972.
- MOROZZO DELLA ROCCA Franco, *L'appalto nella giurisprudenza*, Cedam, Padova, 1972.
- PREDIERI-BRUNETTI-MORBIDELLI-BARTOLI, *La « Riforma della casa »*, Giuffrè, Milano, 1971.
- RIVA-SANSEVERINO-MAZZONI, *Nuovo trattato di diritto del lavoro - Vol. II: Il rapporto di lavoro*, Cedam, Padova, 1971; *Vol. III: Previdenza sociale*, Cedam, Padova, 1971.
- SANDULLI Aldo, *Manuale di diritto amministrativo*, Jovene, Napoli, 1971, 10ª ed.
- SANTINI Gerardo, *Società a responsabilità limitata*, (artt. 2472-2497 bis del Commentario civile, di SCIALOJA-BRANCA), Zanichelli, Bologna, 1971, 2ª ed.
- SATTA S., *Quaderni del diritto e del processo civile (V)*, Cedam, Padova, 1972.

CONSULTAZIONI

ACQUE PUBBLICHE

Acque interne- Inquinamento - Prefetto - Poteri - Esecuzione d'ufficio - (artt. 133, 153 r.d. 8 maggio 1904, n. 368).

Quali siano la portata ed i limiti dell'art. 133 r.d. 8 maggio 1904, n. 368 in materia di tutela dei corsi d'acqua e delle opere di bonifica (n. 107).

Quali aspetti debba investire il parere dell'Ufficio del Genio civile previsto dall'art. 153 r.d. 8 maggio 1904, n. 368 a proposito dell'esecuzione d'ufficio diretta alla rimessione in pristino dei luoghi ovvero degli impianti danneggiati o inquinati (n. 107).

Se il provvedimento che dispone l'esecuzione d'ufficio per la rimessione in pristino dei luoghi e degli impianti danneggiati o inquinati, previsto dall'art. 153 r.d. 8 maggio 1904, n. 368, costituisca atto dovuto e in riferimento a quali interessi vada motivato (n. 107).

AERONAUTICA ED AUTOMOBILI

Registro Aeronautico Italiano - Dipendenti sperimentatori di volo - Indennità - (Legge 27 maggio 1970, n. 365, art. 5).

Se ai dipendenti tecnici del Registro Aeronautico Italiano, che svolgono attività analoghe agli sperimentatori di volo dell'Aeronautica militare competano, e con quale decorrenza, le maggiorazioni per anzianità sull'indennità spettante al personale militare ai sensi dell'art. 5 legge 27 maggio 1970, n. 365 (n. 26).

AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI

Imposta di registro - Locazione - Uffici di rappresentanze diplomatiche e consolari - Uffici di organismi internazionali - Abitazioni del personale - Esenzione - (art. 1 l. 31 dicembre 1966, n. 946).

Se l'art. 1 della legge 31 dicembre 1966, n. 946, che prevede l'esenzione dall'imposta di registro sui contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e ad abitazione del personale delle rappresentanze stesse, nonchè degli organismi internazionali, si riferisce, oltre che ai membri ufficiali delle delegazioni, anche al personale esecutivo o di servizio (n. 7).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Amministrazione Stato - Notificazione atti stragiudiziali - Notificazione decreti di esproprio - Ufficiale giudiziario - Diritti - Indennità trasferta - Spese postali (artt. 107 e 143 l. 15 dicembre 1959, n. 1229).

Se la P.A., quando richiede la notificazione di atti stragiudiziali (nel caso, decreti di espropriazione per p.u.), sia tenuta ad anticipare all'uffi-

ziale giudiziario, oltre alle eventuali indennità di trasferta e spese postali, anche i diritti di notifica (n. 354).

Responsabilità amministrativa - Denuncia alla Corte dei conti - Obbligo - Natura - Limiti.

Sul contenuto e sui limiti dell'obbligo di denuncia alla Procura Generale presso la Corte dei conti dei fatti che possano dar luogo a responsabilità dei funzionari o agenti dello Stato per danni arrecati allo Stato medesimo (n. 355).

APPALTO

Forniture e lavorazioni per conto Amministrazione statale - Quota riservata a stabilimenti ed imprese artigiane dell'Italia meridionale ed insulare - Gara - Procedimento (art. 2 l. 6 ottobre 1950, n. 835; articolo 16, primo comma, l. 26 maggio 1965, n. 717; d.P.R. 24 aprile 1967, n. 478).

Se sia legittimo l'esperimento di una gara riservata esclusivamente a stabilimenti ed industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare o se invece l'Amministrazione debba bandire gare separate — da svolgersi contemporaneamente alle corrispondenti gare nazionali — per l'aggiudicazione della quota del 30 % dell'importo della fornitura o lavorazione (n. 350).

Opere pubbliche - Appalto - Creditore appaltatore - Opposizione pagamento saldo - Natura - Effetti - Forma - Contenuto - Termine - Poteri Ingegnere Capo e Collaudatore (artt. 360 e 361 l. 20 marzo 1865, numero 2248, all. F; artt. 93 e 109 r.d. 25 maggio 1895, n. 350).

Se, proposta opposizione da parte dei creditori dell'appaltatore al pagamento della rata di saldo, l'eventuale erroneo pagamento della suddetta rata, da parte della P.A. appaltante ed in favore dell'appaltatore, possa avere effetto in pregiudizio dei creditori oppositori (n. 351).

Se titolari del diritto di opposizione al pagamento, in favore dell'appaltatore, della rata di saldo, siano soltanto i creditori dell'appaltatore per occupazioni permanenti o temporanee di immobili e per danni relativi, ovvero anche i creditori della stazione appaltante (n. 351).

Se le opposizioni al pagamento della rata di saldo debbano essere proposte per iscritto e sottoscritte dai creditori oppositori (n. 351).

Quale contenuto debbano presentare le opposizioni proposte dai creditori dell'appaltatore al pagamento della rata di saldo (n. 351).

Se il termine prefisso dalla P.A. entro il quale i creditori dell'appaltatore debbono proporre le opposizioni al pagamento della rata di saldo, sia termine di decadenza (n. 351).

Quali siano i poteri attribuiti all'Ingegnere Capo ed al Collaudatore circa l'esame dell'attendibilità delle opposizioni proposte dai creditori dell'appaltatore al pagamento della rata di saldo (n. 351).

Pulizia locali P.A. - Contratto - Natura - Amministrazione pubblica - Rapporto di lavoro privatistico.

Se sia da ritenere di lavoro subordinato, ovvero di *locatio operis*, il contratto mediante il quale la P.A. affida al privato il servizio di pulizia giornaliera di determinati locali (n. 352).

Se si possa configurare, nei confronti della P.A., un rapporto di lavoro subordinato di natura privatistica (n. 352).

BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI

Trasgressioni - Determinazione indennizzo - Collegio peritale - Funzionamento - Spese sopravvenute - (art. 15 l. 29 giugno 1939, n. 1497).

Se il deposito delle spese relative al funzionamento del Collegio peritale, previsto dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, da anticiparsi dal trasgressore, sia sempre a carico di quest'ultimo, qualora, effettuato il deposito iniziale, si debba disporre, per necessità sopravvenute, di un deposito integrativo (n. 25).

BONIFICA

Acque interne - Inquinamento - Prefetto - Poteri - Esecuzione d'ufficio - (artt. 133, 153 r.d. 8 maggio 1904, n. 368).

Quali siano la portata ed i limiti dell'art. 133 r.d. 8 maggio 1904, n. 368 in materia di tutela dei corsi d'acqua e delle opere di bonifica (n. 9).

Quali aspetti debba investire il parere dell'Ufficio del Genio civile previsto dall'art. 153 r.d. 8 maggio 1904, n. 368 a proposito dell'esecuzione d'ufficio diretta alla rimessione in pristino dei luoghi ovvero degli impianti danneggiati o inquinati (n. 9).

Se il provvedimento che dispone l'esecuzione d'ufficio per la rimessione in pristino dei luoghi e degli impianti danneggiati o inquinati, previsto dall'art. 153 r.d. 8 maggio 1904, n. 368, costituisca atto dovuto e in riferimento a quali interessi vada motivato (n. 9).

CIRCOLAZIONE STRADALE

Tassa circolazione autoveicoli - Mancato pagamento - Mancata apposizione disco contrassegno - Pena pecuniaria - D.l. 27 agosto 1970, n. 621 - Mancata conversione - Effetti - (d.l. 27 agosto 1970, n. 621; l. 18 dicembre 1970, n. 1035).

Se, in forza dell'articolo unico legge 18 dicembre 1970, n. 1035, alle infrazioni di mancato pagamento della tassa di circolazione o di mancata apposizione del disco contrassegno, commessa dopo l'entrata in vigore del d.l. 27 agosto 1970, n. 621, si applichino le sanzioni in tal d.l. previste (n. 32).

Violazione a carattere permanente - Depenalizzazione - Sanzione - (Legge 3 maggio 1967, n. 317).

Se le violazioni al codice della strada che, prima dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1967, n. 317, costituivano ipotesi di reato permanente, debbano, anche se depenalizzate, essere sanzionate una sola volta (n. 33).

COMUNI E PROVINCE

Tributi comunali - Controversia sulla spettanza - O.P.A. - Provincia - Natura - Impugnazione - Avvocatura dello Stato - Difesa - (art. 289 t.u. Finanza locale).

Se la pronuncia che la O.P.A. emette sulla spettanza di tributi a Comuni diversi della stessa Provincia, ai sensi dell'art. 289 T.U.F.L., abbia natura amministrativa o giurisdizionale (n. 142).

Sui criteri che inducono l'Avvocatura dello Stato a costituirsi in giudizio per ivi difendere il provvedimento della G.P.A. che abbia deciso, ai sensi dell'art. 289 T.U.F.L., sulla spettanza di tributi a Comuni diversi della stessa Provincia (n. 142).

CONSIGLIO DI STATO

Provvedimento istruttorio - Sopraluogo - Esecuzione - Immobili privati - Assenza o rifiuto del proprietario - Poteri dell'Ufficio incaricato - (articolo 44, secondo comma, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054).

Se il provvedimento del Consiglio di Stato, che demanda ad Ufficio della P.A. di procedere a sopraluoghi su immobili di proprietà privata, costituisca titolo per accedere a detta proprietà essendo assente o non consentente il proprietario (n. 5).

Se, nel caso di assenza o di rifiuto del proprietario a consentire l'accesso alla sua proprietà di funzionari dell'Ufficio della P.A. incaricati di sopraluogo dal Consiglio di Stato, detti funzionari possano provocare l'intervento del Prefetto o debbano invece compilare processo verbale negativo e trasmetterlo al Consiglio stesso (n. 5).

CONTABILITÀ GENERALE STATO

Danno prodotto da dipendente statale - Indennità di buonuscita E.N.P.A.S. - Sequestrabilità - Pignorabilità - (Legge 19 gennaio 1942, n. 22, articolo 16; D.P. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1; l. 9 giugno 1966, n. 424, art. 4).

Se, per il soddisfacimento di credito da risarcimento danno prodotto da dipendente statale ed accertato dalla Corte dei conti, la P.A. possa procedere al sequestro od al pignoramento dell'indennità di buonuscita dovuta dall'E.N.P.A.S. al dipendente (n. 253).

Forniture e lavorazioni per conto Amministrazione statale - Quota riservata a stabilimenti ed imprese artigiane dell'Italia meridionale ed insulare - Gara - Procedimento - (art. 2 l. 6 ottobre 1950, n. 835; art. 16, primo comma, l. 26 maggio 1965, n. 717; d.P.R. 24 aprile 1967, n. 478).

Se sia legittimo l'esperimento di una gara riservata esclusivamente a stabilimenti ed industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare o se invece l'Amministrazione debba bandire gare separate — da svolgersi contemporaneamente alle corrispondenti gare nazionali — per l'aggiudicazione della quota del 30 % dell'importo della fornitura o lavorazione (n. 254).

Opere pubbliche - Appalto - Creditori appaltatore - Opposizione pagamento saldo - Natura - Effetti - Forma - Contenuto - Termine - Poteri ingegnere Capo e Collaudatore (artt. 360 e 361 l. 20 maggio 1895, n. 2248 all. F; artt. 93 e 109 r.d. 25 maggio 1895, n. 350).

Se, proposta opposizione da parte dei creditori dell'appaltatore al pagamento della rata di saldo, l'eventuale erroneo pagamento della suddetta rata, da parte della P.A. appaltante ed in favore dell'appaltatore, possa avere effetto in pregiudizio dei creditori oppositori (n. 255).

Se titolari del diritto di opposizione al pagamento, in favore dell'appaltatore, della rata di saldo, siano soltanto i creditori dell'appaltatore per occupazioni permanenti o temporanee di immobili e per danni relativi, ovvero anche i creditori della stazione appaltante (n. 255).

Se le opposizioni al pagamento della rata di saldo debbano essere proposte per iscritto e sottoscritte dai creditori oppositori (n. 255).

Quale contenuto debbano presentare le opposizioni proposte dai creditori dell'appaltatore al pagamento della rata di saldo (n. 255).

Se il termine prefisso dalla P.A., entro il quale i creditori dell'appaltatore debbono proporre le opposizioni al pagamento della rata di saldo, sia termine di decadenza (n. 25).

Quali siano i poteri attribuiti all'Ingegnere Capo ed al Collaudatore circa l'esame dell'attendibilità delle opposizioni proposte dai creditori dell'appaltatore al pagamento della rata di saldo (n. 255).

Transazione - Criteri di determinazione del valore.

Se, ai fini della determinazione del valore, ai sensi dell'art. 14 L.C.S., modificato dall'art. 5 l. 31 dicembre 1962, n. 1833, debba tenersi conto anche delle somme pagate in esecuzione di sentenza, ancora soggetta a gravame, di condanna al pagamento di una provvisoria (n. 256).

Trasporto postale - Gara - Esclusione - (art. 17, primo comma, r.d. 8 maggio 1933, n. 841; artt. 68 e 89 r.d. 23 maggio 1924, n. 827).

Se sia da escludere dal fare offerte alla licitazione privata indetta dalla P.A. ed avente ad oggetto l'aggiudicazione del servizio di trasporto postale tra due determinate località, la persona che riveste la carica di sindaco in località intermedia (n. 257).

CONTRIBUTI

Stabilimento industriale - Danni da avversità atmosferiche - Contributo - Erogazione - Presupposto - Ricostruzione - Ripresa attiva produttiva (art. 5 l. 13 febbraio 1952, n. 50).

Se l'effettiva erogazione del contributo, concesso in base all'art. 5 legge 13 febbraio 1952, n. 50 a stabilimenti industriali colpiti da avversità atmosferiche, oltre che la ricostruzione dello stabilimento, presuppongano anche la ripresa dell'attività produttiva (n. 96).

CORTE DEI CONTI

Responsabilità amministrativa - Denuncia alla Corte dei conti - Obbligo - Natura - Limiti.

Sul contenuto e sui limiti dell'obbligo di denuncia alla Procura generale presso la Corte dei conti dei fatti che possano dar luogo a responsabilità dei funzionari o agenti dello Stato per danni arrecati allo Stato medesimo (n. 8).

DAZI DOGANALI

Tributi - Prescrizione - Interruzione - Norme generali e particolari - Dogane - Invito di pagamento - (artt. 2943 cod. civ. - art. 93 reg. dog.).

Se anche nel campo tributario debbano ritenersi applicabili le cause generali di interruzione della prescrizione previste dal cod. civ. e se le disposizioni speciali contenute in materia di prescrizione nelle leggi tributarie costituiscano solo una integrazione ed un supplemento di esse cause generali (n. 58).

DEMANIO

Sicilia - Puglia - Trazzere e tratturi - Obbligo di conservazione - Violazione - Sanzione - Natura - Intendente di finanza - Attribuzioni - Applicabilità - (art. 10 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3244; artt. 61 e segg. r.d. 29 dicembre 1927, n. 2801).

Se sia da ritenere caducata, in forza della sentenza n. 60/69 della Corte costituzionale, la potestà dell'intendenza di finanza di irrogare sanzioni a seguito di inosservanza dell'obbligo di conservare integri le trazzere e i tratturi (n. 245).

Quale sia la natura della sanzione prevista per la violazione dell'obbligo di conservare integri le trazzere e i tratturi (n. 245).

DIFESA DELLO STATO

Tributi comunali - Controversia sulla spettanza - C.P.A. - Pronuncia - Natura - Impugnazione - Avvocatura dello Stato - Difesa - (art. 289 t.u. Finanza locale).

Se la pronuncia che la C.P.A. emette sulla spettanza di tributi a Comuni diversi della stessa Provincia, ai sensi dell'art. 289 T.U.F.L., abbia natura amministrativa o giurisdizionale (n. 15).

Sui criteri che inducono l'Avvocatura dello Stato a costituirsi in giudizio per ivi difendere il provvedimento della G.P.A. che abbia deciso, ai sensi dell'art. 289 T.U.F.L., sulla spettanza di tributi a Comuni diversi della stessa Provincia (n. 15).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Reggio Calabria - Istituto Autonomo Case Popolari - Canoni locazione - Riscossione - Ruolo - (art. 1 l. 18 dicembre 1952, n. 3860; art. 261 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165).

Se l'Istituto Autonomo Case Popolari di Reggio Calabria possa riscuotere a mezzo ruoli - secondo la procedura prevista per le imposte dirette - soltanto i canoni di locazione delle case popolari già amministrate dall'Ente Edilizio di Reggio Calabria e passate in proprietà all'I.A.C.P. per effetto della legge 18 dicembre 1952, n. 3860, ovvero anche i canoni di tutte le case popolari costruite o comunque amministrate dall'Istituto (n. 234).

ESECUZIONE FISCALE

Esecuzione esattoriale - Ordinanza distribuzione somma - Impugnazione - Reclamo - Opposizione - Revocazione - (artt. 510, 487, 617 c.p.c.).

Se l'ordinanza di distribuzione del prezzo emessa dal pretore all'esito di esecuzione esattoriale promossa in costanza di fallimento sia soggetta ad impugnazione ovvero soltanto a reclamo davanti al giudice che l'ha pronunciata (n. 82).

Se l'ordinanza di distribuzione del prezzo emessa dal pretore all'esito di esecuzione esattoriale promossa in costanza di fallimento sia soggetta ad opposizione agli atti esecutivi ed a revocazione ex art. 487 c.p.c. (n. 82).

Imposte dirette - Esecuzione fiscale - Ruoli suppletivi - Privilegio - Estensione - (art. 211 t.u. n. 645/58 - Art. 2752, secondo comma, c.c.).

Se la limitazione all'ultimo biennio prevista dall'art. 2752, secondo comma, c.c. (richiamato dall'art. 211 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645), relativa all'importo complessivo delle imposte dirette iscritte nei ruoli suppletivi per il quale può essere fatto valere il privilegio generale della Finanza, debba essere intesa in senso quantitativo, avendosi cioè riguardo agli ultimi due anni anche non consecutivi di una stessa imposta iscritti nei ruoli dell'anno in cui l'Esattore procede all'esecuzione o in quelli dell'anno pre-

cedente, ovvero debba essere intesa in senso puramente temporale, con riferimento cioè alle sole due annualità di imposta immediatamente precedenti quelle dell'anno in cui l'Esattore procede all'esecuzione o dell'anno precedente (n. 83).

ESECUZIONE FORZATA

Esecuzione esattoriale - Ordinanza distribuzione somma - Impugnazione - Reclamo - Opposizione - Revocazione - (artt. 510, 487, 617 c.p.c.).

Se l'ordinanza di distribuzione del prezzo emessa dal pretore all'esito di esecuzione esattoriale promossa in costanza del fallimento sia soggetta ad impugnazione ovvero soltanto a reclamo davanti al giudice che l'ha pronunciata (n. 51).

Se l'ordinanza di distribuzione del prezzo emessa dal Pretore all'esito di esecuzione esattoriale promossa in costanza di fallimento sia soggetta ad opposizione agli atti esecutivi ed a revocazione ex art. 487 c.p.c. (n. 51).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Amministrazione Stato - Notificazione atti stragiudiziali - Notificazione decreti di esproprio - Ufficiale giudiziario - Diritti - Indennità trasferita - Spese postali (artt. 107 e 143 l. 15 dicembre 1959, n. 1229).

Se la P.A., quando richiede la notificazione di atti stragiudiziali (nel caso, decreti di espropriazione per p.u.), sia tenuta ad anticipare all'ufficiale giudiziario, oltre alle eventuali indennità di trasferita e spese postali, anche i diritti di notifica (n. 300).

Art. 11 legge 24 luglio 1961, n. 279.

Se sia possibile, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729, disporre mediante espropriazione una servitù di passaggio su fondo privato a favore di altro fondo di proprietà privata rimasto intercluso a seguito della costruzione di un tratto di autostrada (n. 301).

Indennità - Determinazione peritale - Pagamento diretto - Deposito presso Cassa DD. PP. - Provvedimento A.G. - Presupposto - Forma - Procedimento - (art. 48 l. 25 giugno 1865, n. 2359; art. 3 l. 20 marzo 1968, n. 391; artt. 737-742 c.p.c.).

Se, determinata l'indennità di espropriazione con perizia giudiziale, di essa possa disporsi il pagamento diretto - anziché il deposito presso la Cassa DD.PP. - prescindendo dall'accertare se la stima sia stata accettata dall'espropriante ovvero dall'apprestare, in favore dello stesso espropriante, le garanzie che sono previste per i terzi (n. 302).

Se i provvedimenti adottati dall'A.G. per ordinare il pagamento diretto dell'indennità di espropriazione od il deposito alla Cassa DD.PP., rientrino tra quelli di giurisdizione volontaria e se a detti provvedimenti siano applicabili le norme di cui agli artt. 737-742 c.p.c. (n. 302).

Occupazione per opere militari - Autorità militare - Attribuzioni - Decreto di accesso - (artt. 7 e 76 l. 25 giugno 1865, n. 2359).

Se l'art. 76 della l. 25 giugno 1865, n. 2359 abbia attribuito all'Autorità militare tutte le competenze spettanti in via generale ai Prefetti per le occupazioni di urgenza, quindi anche quella di emettere il decreto di accesso ai beni occupandi di cui all'art. 7 della legge citata (n. 303).

IMPIEGO PUBBLICO

Legge 20 maggio 1970, n. 300 sullo statuto dei lavoratori - Dipendenti statali - Applicabilità - (legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 35, 37).

Se la legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) sia applicabile ai dipendenti dello Stato (n. 728).

Registro Aeronautico Italiano - Dipendenti sperimentatori di volo - Indennità - (legge 27 maggio 1970, n. 365, art. 5).

Se ai dipendenti del Registro Aeronautico Italiano, che svolgano attività analoghe agli sperimentatori di volo dell'Aeronautica militare competano, e con quale decorrenza, le maggiorazioni per anzianità sull'indennità spettante al personale militare ai sensi dell'art. 5 legge 27 maggio 1970, n. 365 (n. 729).

Responsabilità amministrativa - Denuncia alla Corte dei conti - Obbligo - Natura - Limiti.

Sul contenuto e sui limiti dell'obbligo di denuncia alla Procura generale presso la Corte dei conti dei fatti che possano dar luogo a responsabilità dei funzionari o agenti dello Stato per danni arrecati allo Stato medesimo (n. 730).

IMPOSTA DI CONSUMO

Imposta di consumo - Materiali da costruzione - Cassa di riposo per anziani - Opera Nazionale Pensionati d'Italia - Esenzione - (art. 36 l. 4 aprile 1952, n. 218; art. 29, n. 5 t.u. 14 aprile 1931, n. 1175).

Se l'Opera Nazionale Pensionati d'Italia sia esente dall'imposta comunale di consumo sui materiali impiegati per la costruzione di edifici di tipo economico e popolare, destinati a case di riposo per anziani (n. 22).

IMPOSTA DI REGISTRO

Imposta di registro - Locazione - Uffici di rappresentanze diplomatiche e consolari - Uffici di organismi internazionali - Abitazioni del personale - Esenzione - (art. 1 l. 31 ottobre 1966, n. 946).

Se l'art. 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 946, che prevede l'esenzione dall'imposta di registro sui contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e ad abitazione del personale delle rappresentanze stesse, nonché degli organismi internazionali, si riferisca, oltre che ai membri ufficiali delle delegazioni, anche al personale esecutivo o di servizio (n. 365).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Presunzione di mobilia, gioielli, ecc. di cui all'art. 31 legge tributaria successioni - Coerede minorenni - Termine per redazione dell'inventario - Effetto rispetto agli altri coeredi maggiorenni - (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31; artt. 845, 489, 510 c.c.).

Se la presunzione di mobilia, gioielli, denaro, ecc., di cui all'art. 31 legge tributaria sulle successioni possa essere vinta anche quanto in presenza di erede minorenni accettante con beneficio di inventario l'inventario sia redatto entro il termine di cui all'art. 489 c.c. (un anno dal conseguimento della maggiore età), ma oltre quello di cui all'art. 485 c.c.; e se di tale redazione possano beneficiare gli altri coeredi maggiorenni, ai sensi dell'art. 510 c.c. (n. 72).

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Imposta di fabbricazione - Olio di oliva - Ritardato pagamento - Interessi - Indennità di mora - (art. 19, ultimo comma, d.l. 9 novembre 1966, n. 912 conv. mod. l. 23 dicembre 1966, n. 1143; art. 6 d.l. 25 novembre 1947, n. 1286; l. 26 gennaio 1961, n. 29; d.l. 18 dicembre 1970, n. 1012 conv. mod. l. 12 febbraio 1971, n. 8).

Se il ritardo nel pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva, nel regime precedente l'entrata in vigore del d.l. 18 dicembre 1970, n. 1012 conv. mod. in l. 12 febbraio 1971, n. 8, producesse l'obbligo di pagare interessi moratori in aggiunta all'indennità di mora di cui all'art. 6 d.l. 25 novembre 1947, n. 1285 (n. 5).

Se il ritardo nel pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva, nel regime introdotto dal d.l. 18 dicembre 1970, n. 1012 conv. con mod. in l. 12 febbraio 1971, n. 8, produca l'obbligo di pagare interessi moratori in aggiunta all'indennità di mora di cui all'art. 6 d.l. 25 novembre 1947, n. 1286 (n. 5).

IMPOSTE DIRETTE

Imposizione - Errore materiale - Duplicazione - Amministrazione finanze - Annullamento d'ufficio - Sgravio - Limiti (art. 198 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645; artt. 8 e 9 l. 28 ottobre 1970, n. 801).

Se, nel regime precedente quello stabilito dalla legge 28 ottobre 1970, n. 801, la P.A. potesse annullare d'ufficio l'imposizione, in caso di errore materiale ovvero di duplicazione d'imposta, anche dopo venuto meno il potere del contribuente di adire gli organi giurisdizionali (n. 4).

Se, anche nel regime stabilito — con decorrenza dal 1° gennaio 1971 — dalla legge 28 ottobre 1970, n. 801, la P.A. possa annullare d'ufficio l'imposizione, in caso di errore materiale, qualora sia prescritto il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso (n. 4).

Se, anche nel regime stabilito — con decorrenza dal 1° gennaio 1971 — dalla legge 28 ottobre 1970, n. 801, la P.A. possa annullare d'ufficio l'imposizione, in caso di errore materiale, qualora il ricorso del contribuente sia stato dichiarato intempestivo con decisione divenuta definitiva (n. 4).

Imposte dirette - Esecuzione fiscale - Ruoli suppletivi - Privilegio - Estensione (art. 211 t.u. n. 645/58 - art. 2752, secondo comma, c.c.).

Se la limitazione all'ultimo biennio prevista dall'art. 2752, secondo comma, c.c. (richiamato dall'art. 211 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645), relativa all'importo complessivo delle imposte dirette iscritte nei ruoli suppletivi per il quale può essere fatto valere il privilegio generale della Finanza, debba essere intesa in senso quantitativo, avendosi cioè riguardo agli ultimi due anni anche non consecutivi di una stessa imposta iscritti nei ruoli dell'anno in cui l'Esattore procede all'esecuzione o in quelli dell'anno precedente, ovvero debba essere intesa in senso puramente temporale, con riferimento cioè alle sole due annualità di imposta immediatamente precedenti quelle dell'anno in cui l'Esattore procede all'esecuzione o dell'anno precedente (n. 5).

IMPOSTE E TASSE

Imposta di consumo - Materiali da costruzione - Case di riposo per anziani - Opera Nazionale Pensionati d'Italia - Esenzione - (art. 36 l. 4 aprile 1952, n. 218; art. 29 n. 5 t.u. n. 1175 del 1931).

Se l'Opera Nazionale Pensionati d'Italia sia esente dall'imposta comunale di consumo sui materiali impiegati per la costruzione di edifici di tipo economico e popolare, destinati a case di riposo per anziani (n. 549).

IMPOSTE VARIE

Imposizione - Errore materiale - Duplicazione - Amministrazione finanze - Annullamento d'ufficio - Sgravio - Limiti (art. 198 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645; artt. 8 e 9 l. 28 ottobre 1970, n. 801).

Se, nel regime precedente quello stabilito dalla legge 28 ottobre 1970, n. 801, la P.A. potesse annullare d'ufficio l'imposizione, in caso di errore materiale ovvero di duplicazione d'imposta, anche dopo venuto meno il potere del contribuente di adire gli organi giurisdizionali (n. 4).

Se, anche nel regime stabilito - con decorrenza dal 1° gennaio 1971 - dalla legge 28 ottobre 1970, n. 801, la P.A. possa annullare d'ufficio l'imposizione, in caso di errore materiale, qualora sia prescritto il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso (n. 4).

Se, anche nel regime stabilito - con decorrenza dal 1° gennaio 1971 - dalla legge 28 ottobre 1970, n. 801, la P.A. possa annullare d'ufficio l'imposizione, in caso di errore materiale, qualora il ricorso del contribuente sia stato dichiarato intempestivo con decisione divenuta definitiva (n. 4).

Imposta comunale pubblicità affine - Appalto per accertamento e riscossione nelle forme del t.u. 14 aprile 1910, n. 639 - (art. 2 l. 5 luglio 1961, n. 641; t.u. 14 aprile 1910, n. 639).

Se, sia legittimo concedere in appalto l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità affine (n. 58).

Se, ammesso che possa legittimamente concedersi in appalto l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale della pubblicità affine, possa l'appaltatore avvalersi, per la riscossione, della procedura prevista nel t.u. 14 aprile 1910, n. 639, n. 58).

Imposta fabbricazione - Olio di oliva - Ritardato pagamento - Interessi - Indennità di mora - (art. 19, ultimo comma, d.l. 9 novembre 1966, n. 912 conv. mod. l. 23 dicembre 1966, n. 1143; art. 6 d.l. 25 novembre 1947, n. 1286; l. 26 gennaio 1961, n. 29; d.l. 18 gennaio 1970, n. 1012 conv. mod. l. 12 febbraio 1971, n. 8).

Se il ritardo nel pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva, nel regime precedente l'entrata in vigore del d.l. 18 dicembre 1970, n. 1012 conv. con mod. in l. 12 febbraio 1971, n. 8, producesse l'obbligo di pagare interessi moratori in aggiunta all'indennità di mora di cui all'art. 6 d.l. 25 novembre 1947, n. 1286 (n. 59).

Se il ritardo nel pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva, nel regime introdotto dal d.l. 18 dicembre 1970, n. 1012 conv. con mod. in l. 12 febbraio 1971, n. 8, produca l'obbligo di pagare interessi moratori in aggiunta all'indennità di mora di cui all'art. 6 d.l. 25 novembre 1947, n. 1286 (n. 59).

Reato finanziario - Ammenda - Oblazione - Intendente di finanza - Competenza - Natura - Costituzionalità - (artt. 13, 14 e 46 legge 7 gennaio 1929, n. 4).

Quale natura abbia il potere attribuito all'Intendente di finanza dagli artt. 13, 14 e 46 legge 7 gennaio 1929, n. 4, in tema di oblazione per reati finanziari punibili con la sola pena dell'ammenda (n. 60).

Se la competenza attribuita all'Intendente di finanza dagli artt. 13, 14 e 46 legge 7 gennaio 1929, n. 4, in tema di oblazione per reati finanziari punibili con la sola pena dell'ammenda, sia sopravvissuta alla sentenza della Corte costituzionale n. 60/1969, che ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 21, primo comma n. 1, e 3 legge citata, per contrasto con gli artt. 101, secondo comma e 108, secondo comma, Costituzione (n. 60).

Tassa circolazione autoveicoli - Mancato pagamento - Mancata apposizione disco contrassegno - Pena pecuniaria - d.l. 27 agosto 1970, n. 621 - Mancata conversione - Effetti - (d.l. 27 agosto 1970, n. 621; l. 18 dicembre 1970, n. 1035).

Se, in forza dell'articolo unico legge 18 dicembre 1970, n. 1035, alle infrazioni di mancato pagamento della tassa di circolazione o di mancata apposizione del disco contrassegno, commessa dopo l'entrata in vigore del d.l. 27 agosto 1970, n. 621, si applichino le sanzioni in tal d.l. previste (n. 61).

Tributi - Prescrizione - Interruzione - Norme generali e particolari - Dogane - Invito di pagamento - (art. 2943 cod. civ. - art. 93 reg. dog.).

Se anche nel campo tributario debbano ritenersi applicabili le cause generali di interruzione della prescrizione previste dal codice civile e se le disposizioni speciali contenute in materia di prescrizione nelle leggi tributarie costituiscano solo una integrazione ed un supplemento di esse cause generali (n. 62).

Violazioni tributarie - Sanzioni civili e amministrative - Persone giuridiche - Legali rappresentanti - Direttori - Gestori - Responsabilità solidale - Accertamento - Processo verbale (artt. 12 e 59 legge 7 gennaio 1929, n. 4).

Se la responsabilità solidale per le sanzioni civili derivanti da violazioni tributarie imputabili a persone giuridiche o ad enti dotati di autonomia patrimoniale, ai sensi dell'art. 12 legge 7 gennaio 1929, n. 4, possa estendersi a persone diverse da quelle legate da rapporto organico con la persona giuridica o con l'ente (n. 63).

Se i processi verbali di accertamento di violazioni tributarie, imputabili a persone giuridiche o ad enti dotati di autonomia patrimoniale, debbano essere redatti, oltre che nei confronti dell'ente trasgressore, soltanto nei confronti dei legali rappresentanti ovvero anche nei confronti di tutti coloro che abbiano responsabilità di gestione dell'ente trasgressore (n. 63).

ISTRUZIONE

Università - Istituti clinici - Direttore - Obbligazioni - Potere rappresentativo (r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 53).

Sui limiti dei poteri dei Direttori di Istituti clinici universitari di assumere obbligazioni impegnative per l'Università (n. 22).

LAVORO

Contributi - Omesso versamento - Risarcimento danno - Prescrizione - Decorrenza - (art. 2116 cod. civ.; art. 13 l. 12 agosto 1962, n. 1338).

Se la prescrizione del diritto del lavoratore al risarcimento del danno per omesso versamento di contributi assicurativi, inizi a decorrere dal momento dell'omissione contributiva, dal momento in cui si verificano tutte le altre condizioni per il perfezionamento del diritto a pensione, ovvero dalla data in cui viene emesso il provvedimento con il quale la pensione viene negata, o concessa in misura ridotta (n. 70).

Pulizia locali P.A. - Contratto - Natura - Amministrazione pubblica - Rapporto di lavoro privatistico.

Se sia da ritenere di lavoro subordinato, ovvero di *locatio operis*, il contratto mediante il quale la P.A. affida al privato il servizio di pulizia giornaliera di determinati locali (n. 69).

Se si possa configurare, nei confronti della P.A., un rapporto di lavoro subordinato di natura privatistica (n. 69).

MATRIMONIO

Sentenza di separazione per colpa - Morte dell'altro coniuge prima del passaggio in giudicato - Effetti processuali - Pensione di reversibilità - Spettanza - (Legge 18 marzo 1968, n. 313 art. 59 e 421 art. 585 c.c.).

Se possa passare in giudicato la sentenza di separazione personale per colpa di uno dei due quando l'altro coniuge muoia prima della scadenza dei termini per l'impugnazione (n. 24).

Se al coniuge, per colpa del quale sia stata pronunciata la separazione personale, spetti la pensione di reversibilità per la morte dell'altro coniuge avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza (n. 24).

MEZZOGIORNO

Forniture e lavorazioni per conto Amministrazione statale - Quota riservata a stabilimenti ed imprese artigiane dell'Italia meridionale ed insulare - Gara - Procedimento - (art. 2 l. 6 ottobre 1950, n. 835; art. 16, primo comma, l. 26 maggio 1965, n. 717; d.P.R. 24 aprile 1967, n. 478).

Se sia legittimo l'esperimento di una gara riservata esclusivamente a stabilimenti ed industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare o se invece l'Amministrazione debba bandire gare separate - da svolgersi contemporaneamente alle corrispondenti gare nazionali - per l'aggiudicazione della quota del 30 % dell'importo della fornitura o lavorazione (n. 49).

Stabilimento industriale - Danni da avversità atmosferiche - Contributo - Erogazione - Presupposto - Ricostruzione - Ripresa attività produttiva (art. 5 l. 13 febbraio 1952, n. 50).

Se l'effettiva erogazione del contributo, concesso in base all'art. 5 legge 13 febbraio 1952, n. 50 a stabilimenti industriali colpiti da avversità atmosferiche, oltre che la ricostruzione dello stabilimento, presupponga anche la ripresa dell'attività produttiva (n. 50).

MONOPOLIO

Rivendite di generi di monopolio - Cedibilità (art. 31 l. 22 dicembre 1957, n. 1293).

Se ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 debba ritenersi esclusa la cedibilità delle rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio (n. 52).

Amministrazione Stato - Notificazione atti stragiudiziali - Notificazione decreti di esproprio - Ufficiale giudiziario - Diritti - Indennità trasferita - Spese postali (artt. 107 e 143 l. 17 dicembre 1959, n. 1229).

Se la P.A., quando richiede la notificazione di atti stragiudiziali (nel caso, decreto di espropriazione per p.u.), sia tenuta ad anticipare all'ufficiale giudiziario, oltre alle eventuali indennità di trasferita e spese postali, anche i diritti di notifica (n. 31).

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Università - Istituti clinici - Direttore - Obbligazioni - Potere rappresentativo (r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 art. 53).

Sui limiti dei poteri dei Direttori di Istituti clinici universitari di assumere obbligazioni impegnative per l'Università (n. 52).

OPERE PUBBLICHE

Opere pubbliche - Appalto - Creditorie appaltatore - Opposizione pagamento saldo - Natura - Effetti - Forma - Contenuto - Termine - Poteri Ingegnere Capo e Collaudatore (artt. 360 e 361 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F; artt. 93 e 109 r.d. 25 maggio 1895, n. 350).

Se, proposta opposizione da parte dei creditori dell'appaltatore al pagamento della rata di saldo, l'eventuale erroneo pagamento della suddetta rata, da parte della P.A. appaltante ed in favore dell'appaltatore, possa avere effetto in pregiudizio dei creditori oppositori (n. 97).

Se titolari del diritto di opposizione al pagamento, in favore dell'appaltatore, della rata di saldo, siano soltanto i creditori dell'appaltatore per occupazioni permanenti o temporanee di immobili e per danni relativi, ovvero anche i creditori della stazione appaltante (n. 97).

Se le opposizioni al pagamento della rata di saldo debbano essere proposte per iscritto e sottoscritte dai creditori oppositori (n. 97).

Quale contenuto debbano presentare le opposizioni proposte dai creditori dell'appaltatore al pagamento della rata di saldo (n. 97).

Se il termine prefisso dalla P.A. entro il quale i creditori dell'appaltatore debbono proporre le opposizioni al pagamento della rata di saldo, sia termine di decadenza (n. 97).

Quali siano i poteri attribuiti all'Ingegnere Capo ed al Collaudatore circa l'esame dell'attendibilità delle opposizioni proposte dai creditori dell'appaltatore al pagamento della rata di saldo (n. 97).

PENSIONI

Sentenza di separazione per colpa - Morte dell'altro coniuge prima del passaggio in giudicato - Effetti processuali - Pensione di reversibilità - Spettanza - (L. 18 marzo 1968, n. 313 artt. 59 e 42; art. 585 c.c.).

Se possa passare in giudicato la sentenza di separazione personale per colpa di uno dei coniugi quando l'altro coniuge muoia prima della scadenza dei termini per l'impugnazione (n. 135).

Se al coniuge, per colpa del quale sia stata pronunciata la separazione personale, spetti la pensione di reversibilità per la morte dell'altro coniuge avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza (n. 135).

PIGNORAMENTO

Danno prodotto da dipendente statale - Indennità di buonuscita E.N.P.A.S. - Sequestrabilità - Pignorabilità - (Legge 19 gennaio 1942, n. 22, articolo 16; d.P. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1; l. 9 giugno 1966, n. 424, art. 4).

Se, per il soddisfacimento di credito da risarcimento danno prodotto da dipendente statale ed accertato dalla Corte dei conti, la P.A. possa procedere al sequestro od al pignoramento dell'indennità di buonuscita dovuta dall'E.N.P.A.S. al dipendente (n. 21).

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Trasporto postale - Gara - Esclusione - (art. 17, primo comma, r.d. 8 maggio 1933, n. 84; artt. 68 e 69 r.d. 23 maggio 1924, n. 827).

Se sia da escludere dal fare offerte alla licitazione privata indetta dalla P.A. ed avente ad oggetto l'aggiudicazione del servizio di trasporto postale tra due determinate località, la persona che riveste la carica di sindaco in località intermedia (n. 136).

PRESCRIZIONE

Tributi - Prescrizione - Interruzione - Norme generali e particolari - Dogane - Invito di pagamento (artt. 2943 cod. civ.; art. 93 reg. dog.).

Se anche nel campo tributario debbano ritenersi applicabili le cause generali di interruzione della prescrizione previste dal codice civile e se le disposizioni speciali contenute in materia di prescrizione nelle leggi tributarie costituiscano solo una integrazione ed un supplemento di esse cause generali (n. 74).

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Contributi - Omesso versamento - Risarcimento danno - Prescrizione - Decorrenza - (art. 2116 cod. civ.; art. 13 l. 12 agosto 1962, n. 1338).

Se la prescrizione del diritto del lavoratore al risarcimento del danno per omesso versamento di contributi assicurativi, inizi a decorrere dal momento dell'omissione contributiva, dal momento in cui si verificano tutte le

altre condizioni per il perfezionamento del diritto a pensione, ovvero della data in cui viene emesso il provvedimento con il quale la pensione viene negata, o concessa in misura ridotta (n. 86).

Pulizia locali P.A. - Contratto - Natura - Amministrazione pubblica - Rapporto di lavoro privatistico.

Se sia da ritenere di lavoro subordinato, ovvero di *locatio operis*, il contratto mediante il quale la P.A. affida al privato il servizio di pulizia giornaliera di determinati locali (n. 87).

Se si possa configurare, nei confronti della P.A., un rapporto di lavoro subordinato di natura privatistica (n. 87).

PRIVILEGI

Imposte dirette - Esecuzione fiscale - Ruoli suppletivi - Privilegio - Estensione - (art. 211 t.u. n. 645/58; art. 2752, secondo comma, c.c.)

Se la limitazione all'ultimo biennio prevista dall'art. 2752, secondo comma, c.c. (richiamato dall'art. 211 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645), relativa all'importo complessivo delle imposte dirette iscritte nei ruoli suppletivi per il quale può essere fatto valere il privilegio generale della Finanza, debba essere intesa in senso quantitativo, avendosi cioè riguardo agli ultimi due anni anche non consecutivi di una stessa imposta iscritti nei ruoli dell'anno in cui l'Esattore procede all'esecuzione o in quelli dell'anno precedente, ovvero debba essere intesa in senso puramente temporale, con riferimento cioè alle sole due annualità di imposta immediatamente precedenti quelle dell'anno in cui l'Esattore procede all'esecuzione o dell'anno precedente (n. 3).

PROCEDIMENTO CIVILE

Esecuzione esattoriale - Ordinanza distribuzione somma - Impugnazione - Reclamo - Opposizione - Revocazione - (artt. 510, 487, 617 c.p.c.).

Se l'ordinanza di distribuzione del prezzo emessa dal pretore all'esito di esecuzione esattoriale promossa in costanza del fallimento sia soggetta ad impugnazione ovvero soltanto a reclamo davanti al giudice che l'ha pronunciata (n. 44).

Se l'ordinanza di distribuzione del prezzo emessa dal pretore all'esito di esecuzione esattoriale promossa in costanza del fallimento sia soggetta ad opposizione agli atti esecutivi ed a revocazione ex art. 487 c.p.c. (n. 44).

Sentenza di separazione per colpa - Morte dell'altro coniuge prima del passaggio in giudicato - Effetti processuali - Pensione di reversibilità - Spettanza - (Legge 18 marzo 1968 n. 313 art. 59 e 421 art. 585 c.c.).

Se possa passare in giudicato la sentenza di separazione personale per colpa di uno dei due quando l'altro coniuge muoia prima della scadenza dei termini per l'impugnazione (n. 45).

Se al coniuge, per colpa del quale sia stata pronunciata la separazione personale, spetti la pensione di reversibilità per la morte dell'altro coniuge avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza (n. 45).

RAPPRESENTANZA

Università - Istituti clinici - Direttore - Obbligazioni - Potere rappresentativo (r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 art. 53).

Sui limiti dei poteri dei Direttori di Istituti clinici universitari di assumere obbligazioni impegnative per l'Università (n. 3).

REATI FINANZIARI

Reato finanziario - Ammenda - Oblazione - Intendente di finanza - Competenza - Natura - Costituzionalità - (artt. 13, 14 e 46 legge 7 gennaio 1929, n. 4).

Quale natura abbia il potere attribuito all'Intendente di finanza dagli artt. 13, 14 e 46 legge 7 gennaio 1929, n. 4, in tema di oblazione per reati finanziari punibili con la sola pena dell'ammenda (n. 9).

Se la competenza attribuita all'Intendente di finanza dagli artt. 13, 14 e 46 legge 7 gennaio 1929, n. 4, in tema di oblazione per reati finanziari punibili con la sola pena dell'ammenda, sia sopravvissuta alla sentenza della Corte costituzionale n. 60/1969, che ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 21, primo comma n. 1, e 3 legge citata, per contrasto con gli artt. 101, secondo comma e 108, secondo comma, Costituzione (n. 9).

REGIONE PUGLIA

Sicilia - Puglia - Trazzere e tratturi - Obbligo di conservazione - Violazione - Sanzione - Natura - Intendente di finanza - Attribuzioni - Applicabilità - (art. 10 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3244; artt. 61 e segg. r.d. 29 dicembre 1927, n. 2801).

Se sia da ritenere caducata, in forza della sentenza n. 60/69 della Corte costituzionale, la potestà dell'Intendente di finanza di irrogare sanzioni a seguito di inosservanza dell'obbligo di conservare integri le trazzere e i tratturi (n. 1).

Quale sia la natura della sanzione prevista per la violazione dell'obbligo di conservare integri le trazzere e i tratturi (n. 1).

REGIONE SICILIA

Sicilia - Puglia - Trazzere e tratturi - Obbligo di conservazione - Violazione - Sanzione - Natura - Intendente di finanza - Attribuzioni - Applicabilità - (art. 10 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3244; artt. 61 e segg. r.d. 29 dicembre 1927, n. 2801).

Se sia da ritenere caducata, in forza della sentenza n. 60/69 della Corte costituzionale, la potestà dell'Intendente di finanza di irrogare sanzioni a seguito di inosservanza dell'obbligo di conservare integri le trazzere e i tratturi (n. 4).

Quale sia la natura della sanzione prevista per la violazione dell'obbligo di conservare integri le trazzere e i tratturi (n. 4).

RISCOSSIONE

Danno prodotto da dipendente statale - Indennità di buonuscita E.N.P.A.S. - Sequestrabilità - Pignorabilità - (Legge 19 gennaio 1942, n. 22, art. 16; d.P. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1; l. 9 giugno 1966, n. 424, art. 4).

Se, per il soddisfacimento di credito da risarcimento danno prodotto da dipendente statale ed accertato dalla Corte dei conti, la P.A. possa procedere al sequestro od al pignoramento dell'indennità di buonuscita dovuta dall'E.N.P.A.S. al dipendente (n. 13).

Reggio Calabria - Istituto Autonomo Case Popolari - Canoni locazione - Riscossione - Ruolo - (art. 1 l. 18 dicembre 1952, n. 3860; art. 261 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165).

Se l'Istituto Autonomo Case Popolari di Reggio Calabria possa riscuotere a mezzo ruoli — secondo la procedura prevista per le imposte dirette — soltanto i canoni di locazione delle case popolari già amministrate dall'Ente Edilizio di Reggio Calabria e passate in proprietà all'I.A.C.P. per effetto della legge 18 dicembre 1952, n. 3860, ovvero anche i canoni di tutte le case popolari costruite o comunque amministrate dall'Istituto (n. 14).

SERVITU'

Art. 11 l. 24 luglio 1961, n. 729.

Se sia possibile, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729, disporre mediante espropriazione una servitù di passaggio su fondo privato a favore di altro fondo di proprietà privata rimasto intercluso a seguito della costruzione di un tratto di autostrada (n. 52).

STRADE

Art. 11 l. 24 luglio 1961, n. 729.

Se sia possibile, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729, disporre mediante espropriazione una servitù di passaggio su fondo privato a favore di altro fondo di proprietà privata rimasto intercluso a seguito della costruzione di un tratto di autostrada (n. 91).

Sicilia - Puglia - Trazzere e tratturi - Obbligo di conservazione - Violazione - Sanzione - Natura - Intendente di finanza - Attribuzioni - Applicabilità - (art. 10 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3244; artt. 61 e segg. r.d. 29 dicembre 1927, n. 2801).

Se sia da ritenere caducata, in forza della sentenza n. 60/69 della Corte costituzionale, la potestà dell'Intendente di finanza di irrogare sanzioni a seguito di inosservanza dell'obbligo di conservare integri le trazzere e i tratturi (n. 92).

Quale sia la natura della sanzione prevista per la violazione dell'obbligo di conservare integri le trazzere e i tratturi (n. 92).

TABACCHI

Rivendite di generi di monopolio - Cedibilità - (art. 31 l. 22 dicembre 1957, n. 1293).

Se ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 debba ritenersi esclusa la cedibilità delle rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio (n. 6).

TRASPORTO

Trasporto postale - Gara - Esclusione - (art. 17, primo comma, r.d. 8 maggio 1933, n. 84; artt. 68 e 89 r.d. 23 maggio 1924, n. 827).

Se sia da escludere dal fare offerte alla licitazione privata indetta dalla P.A. ed avente ad oggetto l'aggiudicazione del servizio di trasporto postale tra due determinate località, la persona che riveste la carica di sindaco in località intermedia (n. 74).

TRIBUTI LOCALI

Tributi comunali - Controversia sulla spettanza - O.P.A. - Pronuncia - Natura - Impugnazione - Avvocatura dello Stato - Difesa - (art. 289 t.u. Finanza locale).

Se la pronuncia che la O.P.A. emette sulla spettanza di tributi a Comuni diversi della stessa Provincia, ai sensi dell'art. 289 T.U.F.L., abbia natura amministrativa o giurisdizionale (n. 6).

Sui criteri che inducono l'Avvocatura dello Stato a costituirsi in giudizio per ivi difendere il provvedimento della G.P.A. che abbia deciso, ai sensi dell'art. 289 T.U.F.L., sulla spettanza di tributi a Comuni diversi della stessa Provincia (n. 6).

VIOLAZIONI TRIBUTARIE

Violazioni tributarie - Sanzioni civili e amministrative - Persone giuridiche - Legali rappresentanti - Direttori - Gestori - Responsabilità solidale - Accertamento - Processo verbale (artt. 12 e 59 legge 7 gennaio 1929, n. 4).

Se la responsabilità solidale per le sanzioni civili derivanti da violazioni tributarie imputabili a persone giuridiche o ad enti dotati di autonomia patrimoniale, ai sensi dell'art. 12 legge 7 gennaio 1929, n. 4, possa estendersi a persone diverse da quelle legate da rapporto organico con la persona giuridica o con l'ente (n. 1).

Se i processi verbali di accertamento di violazioni tributarie, imputabili a persone giuridiche o ad enti dotati di autonomia patrimoniale, debbano essere redatti, oltre che nei confronti dell'ente trasgressore, soltanto nei confronti dei legali rappresentanti ovvero anche nei confronti di tutti coloro che abbiano responsabilità di gestione dell'ente trasgressore (n. 1).